TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0021

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

N° 21

21. - *Statuti della Patria del Friuli,* riformati: con Indice dei Capitoli. Precede la minuta d'una lettera adespota, in cui si spiegano le speciali ragioni circa la nuova organizzazione amministrativa del Friuli (1798) caduto in possesso dell'Austria dopo il Trattato di Campoformio. Vi è nominato il co. di Büssingen come incaricato dalla Corte «a imaginar il piano di organizzazione di queste Provincie». Tratta in materia d'imposte, catasto, operazioni agronometriche e questioni legali attinenti.

Un vol. in-4.º rilegato in cartone, ben conserv.; scrittura del sec. XVIII (fine) di mano ignota.

Comincia: Dal momento in cui cessò il mio impiego di Deputato (della Patria del Friuli), e fu già nell'anno 1798... etc.

Attribuito al co. Detalmo di Brazzà.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI U

B[illegible]
CI[illegible]
UD[illegible]

BIBLIO[illegible]

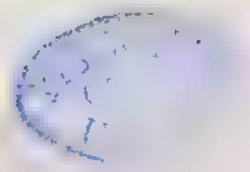

Dal momento, in cui cessò il mio impiego di deputato e sindaco nell'anno
1795. cessò anche ogni mia ingerenza negli affari della Patria, e mi è conve-
nuto direttamente rivolgermi agli attuali [illegible] Dep.ti siccome meglio ed unicamente
istrutti delle circostanze per la scelta di quelle di [illegible] ... consultarono esser
e le più convenienti [illegible] ... che formano il soggetto della
pregiatissima sua lettera [illegible] decorso, che per non so quale accidente non
mi è pervenuta che nei primi giorni della passata settimana. Colle
[illegible] raccomandatemi io le ho messe al [illegible] di letto, ed ho [illegible]
[illegible] ... sua [illegible] nel sentimento ed
[illegible] ... [illegible]
impegno che Ella conserva per il miglior [illegible] di questa nostra [illegible]
Patria, ed una intima e [illegible] della [illegible]
[illegible] ... [illegible] principali
[illegible] ... [illegible] che [illegible]
[illegible] ... [illegible]
jano una qualche nostra [illegible] o vantaggio [illegible]
[illegible] con il [illegible] ... [illegible] ed
opportuni, e lo [illegible] ... [illegible]
cui Ella si compiacerà di ~~[illegible]~~ [illegible]
intra la spiegata sua affezione per questa Provincia e per ~~[illegible]~~ lo stesso Sovrano
il quale ~~[illegible]~~ certamente o ritrarrà una vera gloria, e vantaggio o qualsiasi [illegible]
~~[illegible]~~ della [illegible]
ed ~~[illegible]~~ [illegible] di giustizia, e di publica convenienza.

Sfortunatamente i nostri deputati non si [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] ... con voto in proposito di organiza-
zione [illegible] ~~del tutto privato~~, e [illegible]. [illegible]
[illegible] modo che non sia [illegible]
[illegible] la nostra Provincia ~~[illegible]~~ una costituzione affatto singolare e di-
[illegible] ... [illegible]
[illegible] da parte di ~~[illegible]~~ ... [illegible] non si [illegible]
[illegible] che si convengono, ~~[illegible]~~ non hanno [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ ... [illegible] una
[illegible] ... una rappresentanza di [illegible]
adunanza ~~[illegible]~~ ad uso della Sovranità [illegible]
della Nazione. ~~[illegible]~~ delle Famiglie ~~[illegible]~~ tengono Feudi o
fondi di [illegible] proprietà, e per cui [illegible] di speciali rapporti di vincoli dei Beni
verso il Sovrano onorevoli ma ~~[illegible]~~ di un conforto, e [illegible]. La Nobiltà
~~[illegible]~~ [illegible] e [illegible] antichissima [illegible] da riconoscimenti, e [illegible]
[illegible] di continuati [illegible] alla Casa d'Austria.
All'Imperatore ~~appartiene~~ il Trivigiano, il Bellunese, Padovano Vicentino Veronese
e lo Stato di Venezia siccome Sovrano, ma non anche siccome proprietario

BIBLIOTECA CIVICA [illegible]

[illegible] di ciò [illegible] Padova [illegible] il Friuli e [illegible] di Venezia [illegible] [illegible] [illegible] tutte le altre [illegible] d'ogni altra di una [illegible]
dei fondi [illegible] dei privati siccome appartenenti il Friuli. [illegible]
[illegible] privati
a questa Provincia una [illegible] che [illegible] ~~[illegible]~~ e [illegible] a
di [illegible] degli abitanti in [illegible] doppo [illegible] riguardi
~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] fatte de' fondi che i [illegible]
[illegible] al [illegible] della [illegible] con [illegible] e ~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] una organizzazione particolare e privilegiata [illegible]
[illegible] di [illegible] la invidia i [illegible] l'animosità delle altre Provincie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] e [illegible] alla [illegible]
più ancora che i [illegible] e le opposizioni dell'altre Provincie [illegible] i [illegible] le
opposizioni de' corpi o [illegible] contenuti in questa stessa Provincia [illegible]
[illegible] per [illegible] concessioni e [illegible] della Veneta Repubblica.

[illegible] di formare [illegible] [illegible] si aggiungerebbero siccome [illegible]
[illegible] [illegible] i [illegible] [illegible] l'altra ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] mandato alla [illegible] e [illegible] e
[illegible] per [illegible] o [illegible] i progetti. Ne [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] del nostro corpo con i
corpi provinciali, e con le Provincie [illegible] Venete. ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible]~~ accordo. Il Co: di [illegible] è [illegible] Persona [illegible] della [illegible]
a immaginare il piano della organizzazione di queste Provincie. Una [illegible]
[illegible] per [illegible] di [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ incaricata a [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] siccome un [illegible] con
[illegible] le sue [illegible] è [illegible] di [illegible] la difesa delle [illegible]
[illegible]. ~~[illegible]~~ [illegible] di [illegible] [illegible] un [illegible]
[illegible]. I deputati non hanno alcuna [illegible]
[illegible] una [illegible] [illegible] l'oggetto e l'impiego.

[illegible] [illegible] [illegible] i Dep. [illegible] dovrà [illegible].
[illegible] del [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] delle loro opi-
nioni [illegible] [illegible] la Provincia, e gli oggetti di [illegible]
[illegible] è così [illegible] l'occasion favorevole di [illegible] un dettaglio delle princi-
pali [illegible] Provincia [illegible] e di ciò che [illegible] potrebbe il [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]. Propongo [illegible] [illegible]
[illegible] al Ducato del Friuli ex Veneto [illegible] appartenenza,
siccome necessaria a
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] confini; [illegible] del Con-
[illegible] di [illegible] questo ~~[illegible]~~ [illegible] formi una parte dell'Italia ed
appartenga all'Imperatore siccome [illegible] e [illegible] i Co: di Gorizia [illegible]

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

vocati e diffusori della Chiesa di Aquileja fu però sempre di giunto e ogni favore
col Friuli. Ma quelle informazioni [illegible] che sono incompetenti od una
pure alle limitate ispezioni de' deputati del Parlamento o della Provincia propo:
nesi convenire, e convengono anzi senza esitanza a risolversi in carico e ove
fare nel modo più congruente al ben generale di organizzare questo nuovo
Stato. La sua cessione è però di [illegible] a' riflessi i quali fa:
ranno [illegible] al Ministro che ne formasse il progetto. Gli abitanti di Gorizia
di una qualche importanza sono tutti ottenuti nel territorio ex Veneto siccome
gli abitanti di
questo lo sono nel territorio di Gorizia. Le giurisdizioni sono a [illegible] di proprie le me:
desime: molte famiglie sono ancora [illegible] siccome lo sono quelle di
Strassoldo, di Attimis, di [illegible] e [illegible] [illegible] di [illegible] ora con:
costituzionali
nessi. Le leggi sono le stesse colla eccezione di quelle poche che furono rifor:
mate da [illegible] per [illegible] e che riformate potrebbero anche nel territorio ex:
utili e confacenti alla ragione
veneto [illegible] [illegible]. Le leggi Feudali sono oggi
è
giorno egualmente [illegible], la stessa la lingua de' paesi, i [illegible]
ed i prodotti de' fondi
[illegible] gli [illegible] [illegible]. Il giro di commercio coll'unione de' due
quindi portare un [illegible]
Stati andrebbe a ricevere un reciproco [illegible] ed [illegible] incremento
[illegible] [illegible] [illegible]. Di quanto [illegible] non è [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] che servirebbero di scala al commercio della Germania e che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] così di Venezia che di Trieste. I confini dello
posti con
Stato acquisterebbero una regolarità e più [illegible], e vantaggiose [illegible]
di [illegible] [illegible] di [illegible]. Parlando dell'unione di Gorizia col Friuli Veneto non
intendo di includervi anche quelle parti interne e montuose che forma:
no una parte del Cragno, o della Carintia, potrebbero queste applicarsi alle
tre dette due Provincie seguendo le traccie per così dire intellegibili della
natura. Lo stesso Friuli avrebbe una parte delle sue montagne da ri:
nunciarsi alle suddette Provincie, le quali acquisterebbero un grado di consi:
derazione e di forza maggiore dall'ampliazione del loro territorio, e di una
popolazione analoga alla loro, e rispettivamente di forza [illegible] non [illegible] niente
non l'è di [illegible] con noi per la diversità de' costumi, della lingua, del:
la [illegible]. [illegible] loro [illegible] [illegible] [illegible], o niente perderessimo, molto
poi guadagnerebbero quei Villaggi, ed il servizio pubblico abilitandoli ad
una libera comunicazione coi nuovi [illegible]
Parlo di questa separazione perché io vorrei togliermi un obbietto che potrebbe [illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI [illegible]

per la idea di una estension troppo grande del Friuli quando avesse ad incor-
porarsi con essa il contado di Gorizia e singolarmente quando gli si aggiunga, sico-
me Ella opportunamente riflette quella parte del territorio di Conegliano unita
con separatamente al Friuli, la quale giace di qua della Piave. Questo
fiume metterebbe un confin naturale tra il Friuli ed il Trivigiano e porrebbe
ancora appartenere al Friuli del Territorio ciò soggetto alla costituzione la
quale giurisdizione le Com.i di Colalto, di Brandolin di Porcia, di Valvasone e
della Comunità di Oderzo. Per singolare combinazione di là della Piave
esiste appena una qualche giurisdizione. Quando sono queste isolate forma-
no un imbarazzo del Governo, ~~quando all'incontro sono insieme collegate~~
per la varietà delle discipline necessarie tenersi in proposito di emanazio-
ne di ordini publici e di publiche gravezze, quando all'incontro sono insie-
me collegate formano una parte ed il Governo del Sov.o unico ne dirige
il modo di spandere gli ordini e di eseguirli; ed il corpo intero ne rendesi
responsabile dei ricevuti inconvenienti o ritardi. Il Trivigiano si dorrebbe
di una tale disposizione, ma ha esso un diritto di reclamare contro una
disposizione del Sovrano che non gli toglie che quanto che ha unicamen-
te in dipendenza di un piano provvisorio. Avranno di questo Conegliano
non gli appartenevano che sotto alcuni inconcludenti rapporti. Tale Provincia
potrebbe poi rindennizzarsi coll'acquisto di Belluno, dacchè Belluno
per quanto si scorge cessò di formare una Provincia separata e di
sgravare il Publico erario delle spese conseguenti. In effetto sembra
non conveniente nè utile che si abbiano ad essere tante Provincie
quante sono le città, o piccole che l'una non sia appena mezza
misura ~~[illegible]~~ dell'altra. Un ministro prenderebbe seguire forse
di togliere questo inconveniente minorando il numero de Governi, o delle
separate Provincie singolarmente quando queste non hanno alcuna giuris-
dizione di rappresentanza siccome si sono osservato. Tali furono i discorsi
tenutimi da deputati della Patria sull'argomento ed io mi compiaccio di
~~poterli~~ riportarli a lei ~~onde~~ affinchè Ella ritrovandoli ragionevoli possa farne un
cenno nelle private conferenze che avesse ad incontrare con soggetti
i quali avessero parte diretta od indiretta negli affari concernenti
la nuova organizzazione.

~~Promessa~~ Premesse alcune osservazioni del giorno riguardanti i fondi della Provincia

Trattandosi di stabilire una Provincial norma permanente di impossizioni generali non basta che sia questa giusta in se stessa ma conviene che sia sostenuta dalla pubblica persuasione e di prove che la garantiscano da ragionevoli censure, e dalla taccia di odiata parzialità ed incongruenza. Insorgerebbero le querele i ricorsi, inevitabile l'ascolto, gli esami le emende, dalle quali sarebbe il destino di una norma dipendente dalle notificazioni de' Possessori

Quali fede possono queste meritarsi di una loro integrità qualora non siano accompagnate da documenti, e da fatti che escludano ogni presunzione contraria? e quali documenti, o quali fatti varranno ad escluderla? nulla meno, che il fedele deposito di tutti gli acquisti, di tutti i titoli ed affittanze susseguite da relativi Inventarj da calcoli, e confronti formati da mano imparziale ed esperta.

Molti saranno non negati, i Possessori, i quali nel caso di un imposto dovere penale saranno al caso di effettuare il comandato deposito, ma ~~[illegible]~~ si dovrà anco conoscere, e convenire che molti nol siano: ~~[illegible]~~ taluni, ed agli altri si avrà riguardo ad accordare un tempo congruo, che converrebbe di ciò escluderne, e luogo per conseguenza per opportunità. Intanto inoperosa dovrà restare la commissione Censita. Spirato il termine, compariscono documenti nuovi, e documenti vecchi, documenti cioè fabbricati in tempi innocenti, e documenti fabbricati all'unico oggetto di sottrarsi ad una tassa relativa. Si sorpassi il riflesso ed a tutti si obblighi lo stesso rimpro

a tutti quelli però che avessero una forma regolare. Si dovran gli altri restituire per una loro riforma che si attenderà per altro tempo determinato e relativo alla particolar circostanza, e la riforma sarà forse peggiore.

Quale sarà poi la condotta che avrà a tenersi verso que' possessori i quali non presenteranno alcun documento ne notifiche? si lasceranno ad arbitrio della stessa però che si assolveranno, accordando nuove prodighe a quelli i quali allegheranno oscurità, o mancanza del capo di famiglia, od altro inconveniente motivo dell'incorso difetto. Or quale sarà lo motivo della stessa arbitraria? quale la sua durata? quale il tempo ed il modo di scoprire il numero de' possessori renitenti agli inviti, e minaccie di proclami? quale il modo di rilevare le frodi commesse nelle notifiche? La Commissione potrà essa determinarsi a formare i comparti prima di essersi assicurata d'avere una piena e quasi generale conteranza dello stato particolare di ogni possessore della Provincia? Quand'Essa avrà raccolte tutte le notifiche non avrà fatto che un solo passo preliminare imperocchè ogni notifica conterrà le eccezioni che confessata quantità delle rendite rispettive eccezioni che non si potranno ne rifiutare ne accettare senza un individuato esame o sopraluogo. Le notifiche dei possessori non presenteranno altro che un ammasso di confessioni ed un labirinto senza confine. Gli stessi inconvenienti o peggiori apporterà il ricorso alle notifiche degli affittuali.

Gli affittuali hanno un così stretto rapporto coi loro padroni, che spesso non sono che i ministri delle loro volontà e dei loro disegni. La legge

manifestamente ha esclusa ogni loro ingeren-
za ancora riferentesi all'interesse dei Padroni.
Supponghesi impedita ogni segreto o dolosa
intelligenza. le deposizioni degli officiali
~~contraria~~ [illegible] potranno la responsabilità de'
loro Padroni? di quale sono essi stessi capaci?
Facciamo essi una relazione di beni due lavo-
ratori, la quale ~~[illegible]~~ altro motivo di aggravio al loro
proprietario. Non è che l'esame del fatto che
possa deciderlo, e questo esame deve farsi con
l'intervento delle parti fiscale. Il relativo
aggravio e la spesa avrà esso a cadere a
carico del terzo? ed a quel soggetto può soggia-
cere un miserabile colono? Supponghesi che
l'officiale manchi al dovere di presentarsi
avanti la commissione destinata a raccoglie-
re le notifiche? Non v'è altro espediente che
quello di esporre ~~[illegible]~~ che medesima il carico
di formarlo. Questi due casi il di cui avvenimen-
to sta in balia di altri coloni, i quali non han-
no alcun desiderio di vedere stabilita [illegible]:
prodotta una massima di una [illegible]
aggravante la attual loro condizione ~~[illegible]~~
ad apportare [illegible] non calcolabili ~~[illegible]~~
oppressione
È così diverso il modo dell'affittuario ~~[illegible]~~ il
tenore dello affitto oltre appena ~~[illegible]~~
dell'intrinseco valore de' beni. [illegible]
pretende questi tutta la rendita, [illegible]
pago di una discreta misura ed [illegible]
al real merito de beni. Il prezzo ~~affittato~~ corrisposto
ad un colono ha un piccolo affitto d'esso
è la ~~[illegible]~~ condizione di un prezzo affittato
a [illegible] esorbitante.

le assistenze comprendono il campo buono ed
il campo infermo. Occorre forse una distinzio-
ne. Si chiami a darla l'ospitaliere. Lo farà
egli veridicamente? Rinuncierà egli all'occasione
di attribuire a pretesto de suoi bisogni l'impor-
tanza della raccolta, e di approvarsi dell'ingiusta
erezione dell'edificio. A fronte degli obbligazioni
chiamisi a darla in presenza ad una vicinan-
za quale però [illegible] di trovare
impegnata tutta e non possi alcun tratto
a turbare la cordiale rispettiva convenienza
in cosa che non ferisce il particolar loro interesse.
Tutti si riferiranno quindi mandi ed esperienze
alle date risposte di un loro collega; supponendo
una opposizione, gittato è il seme della dis-
cordia, il tempo della vendetta è giunto ed
opportuno ogni risposta riporterà una con-
traddizione, moltiplicarsi dovran quindi i
sopraluoghi e gli esami. La diversità de meto-
di terrà dai rispettivi comuni aperto pascolo
ai discorsi de spettatori e degli oziosi. Le risul-
tanze delle operazioni saranno plausibile ed
il loro discredito si renderà generale ed ag-
giunto a questa tutte pubbliche ed incerte
una potrà mai meritarlo. Si avviserà anzi
tiche de pubblici, e notifiche degli ospitalieri.
Lungi dal persuadersi reciprocamente una coscienza;
no che delle contraddizioni, in ciò che asserisce-
ro particolarmente l'ammalato mercato del suo
do che è la parte più interessata della popolazion contem-
plata in una Provincia singolarmente qual
è il Friuli ove una massima quantità di lav-
oravano oltre appena il mezzo della sussistenza
di una famiglia, mentre che alcun piccolo pov-
ero offerta uno stato comodo ed agiato. Si
accennano molti inconvenienti delle notifiche una
quando si venisse al fatto se ne riscontrerebbero

[illegible] DI UDINE

molti altri non accennati, ed inutili a ricordarsi.
Il loro incontro non si eviterà che con una ge:
nerale revisione di ogni località e pertinenza della
Provincia. Egli è in questo solo caso che può rendersi
accettabile ed utile il concorso delle notificazioni de'
Proprietarj non meno che degli officiali, e va:
rranno non a formare l'impianto delle particolari partite di
credito sulla massa de' fondi contenuti in questa
Provincia ma ad accelerarlo ed a renderne
meno dispendiosa la fattura d'un libro che ne
contenga la specifica.

Nella fermissima persuasione che niun impiega:
to della effettiva reale importanza de' particola:
ri possedimenti contenuti in Provincia possa avere
luogo a meno che non vi preceda una esatta in:
dividuata e speciale descrizione de' corpi di sta:
bilire giusta proporzione con essi uno; e perchè
il metodo ordinario e già noto è lungo, gravoso,
soggetto ~~a degli~~ che porta ad inconvenienti gravissimi ove che
non sia assistito e diretto da qualche cognizione
ed esperienza locali così credesi opportuno di sosti:
tuire al metodo già noto e comune un metodo
particolare ed è del seguente tenore.

BIBLIOTECA

Spiegazione del Quadro n.° 1

Le lettere iniziali marcano i confini della tavola e delle particolari possessioni in

essa comprese.

I numeri arabici marcano l'ordine col quale procedasi in nota, e registro le delle

possessioni.

La linea segnata a rosso marcherà il cammino da tenersi dal Perito che avrà

ad esaminare la detta tavola.

Li punti sparsi sulla detta linea marcheranno la posizione delle paline distan-

ti 75 pertiche circa l'una dall'altra.

Le linee irregolari intermedie marcheranno la divisione delle varie possessioni.

Si accompagni e diriga il Perito nel suo cammino, e nelle sue

operazioni.

Entri il Perito nel punto A della tavola. domandi il nome del Proprietario,

della possessione n.° 1 e lo scriva nella scampiglia e veda in B. lo-

candosi addietro due uomini di comune in distanza di 25 pertiche

circa l'uno dall'altro col carico di accompagnare i suoi passi quando

incomincierà e proseguirà il suo cammino se manualmente verso

mezzo giorno ritenendo sempre il dato intervallo tra loro, ed ivi si

metta la prima palina.

Dal B. lontano dalla strada 75 pertiche circa si ponti nello il suo contando

le pertiche così che arrivando al numero di 75 passa il suo Giovine as-

sistente piantarvi la sesta palina. Giunto in C colle scorte dei fatti e

interpellazioni, e risposte rispose registri le qualità del-

la possessione ravvisata.

In C domandi pure qual sia il nome della possessione n.° 2: e del suo

Proprietario, e lo porrà nella scampiglia sotto il nome della possessione

e Proprietario precedente e vada in D.

In D: registrerà le qualità della possessione n.° 2 ed il nome del Pro-

prietario e possessione n.° 3. e vada in E: si ricorderà il Perito ed

il Giovine assistente il numero delle pertiche fatte così che giunto dopo per-

corso nel punto E ogni luogo la posizione della sesta palina ed il Perito

in vece di contare ricomincierà nuovamente dal n.° 1.

In E registrerà il Perito le qualità della possessione n.° 3, ed il nome della

possessione n.° 4. e andrà in F nel cui intervallo sarà già incluso la

BIBLIOTECA

terza palina;

In F registrerà il Perito le qualità della quarta possessione ed il nome della quinta e si porterà in G. Egli è inutile il ricordare l'avvertimento della posta nuova palina che si confitterà tutte le volte che il Perito avrà terminato il numero delle suddette 25 pertiche.

In G: registrerà le qualità della possessione n.° 5: ed il nome della possessione n.° 6 e andrà in H;

In H registrerà le qualità del n.° 6 ed il nome del n.° 7 e andrà in I

In I registrerà le qualità del n.° 7, ed il nome del n.° 8 e si porterà in K

In K registrerà le qualità del n.° 8 ed il nome del n.° 9 e si porterà in L

In L registrerà le qualità del n.° 9 ed il nome del n.° 10. e si porterà in M termine per a maggior della tavola. ~~e si porterà~~ ed indi in N: principio d'una linea per cui il Perito dovrà condursi nuovamente al confine di terminazione della tavola. Dal N: passerà all'O: ove registrerà le qualità della possessione n.° 10: ed il nome della possessione n.° 11. In questo intervallo avrà parimenti messo una nuova palina il giovine assistente, ed avrà esso, ed il Perito l'avvertenza di fare che questa corrisponda in quella stessa altezza in cui sta posta la ultima palina della prima linea, ed avrà ad essere lontana dalla suddetta 25 pertiche, e passerà poi il Perito al P:

In P: registrerà la quantità della possessione n.° 12 il nome del Proprietario, e della possessione in cui entra si troverà già ~~registrato~~ scritto nella Campagna come apparirà dalle fatte interpellazioni agli uomini di Comun e dalle loro risposte, e dal registro, e meglio ancora dalla osservazione che ~~egli~~ farà il Perito sulla figura ed estensione ~~delle~~ possessioni tutte, che sono situate tra esso e la fila delle paline. Se queste due possessioni avessero traversato la fila delle paline egli non può dubitare di non averle registrate così rapporto al loro nome che alle loro qualità. Dal P: passerà egli perciò al Q.

In Q non avrà il Perito a registrare nè la qualità della possessione da misurarsi nè il nome della possessione in cui entra perchè così l'una che l'altra sortono dalla fila delle paline, andrà quindi al R:

In R: registrerà il nome della possessione n.° 13, e andrà in S:

In S: registrerà la qualità del n.° 13, ed ommetterà il registro della possessione in cui entra perchè sorte dalla fila delle paline, e andrà in T.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Ultimatasi la facile ed spedita revisione del Villaggio il Perito provvedutosi della assistenza d'un suo Giovane pratico passerà alla revisione della Campagna che dovrà riportarsi in relative apposite Campiglie portanti l'indicazione Beni fondi nella pertinenza di N. N.

Nel giorno, e giorni precedenti la operazione farassi nei luoghi soliti del Comune un pubblico avviso della situazione precisa ove averà questa a verificarsi con invito d'ogni possessore, affittuale, ed avente interesse a portarvisi personalmente, o mediante terza persona con gli acquisti, confinazioni, divisioni, cattastri, divisioni di famiglia formalmente effettuate, rotoli, [illegible] zioni, o quant'altro credesse opportuno a documentare la qualità e quantità de' beni da esso posseduti.

Una campagna qualunque è tutta o tanto intersecata in ogni suo lato da una strada pubblica o consortiva da una roggia torrente o fosso o rugo, da beni comunali, da boschi, prateria od altro che vaglia ad offrire la imagine d'un separato quadro di campagna che si chiamerà una tavola. Ciascheduna di queste darà il soggetto di una operazione separata descrivibile su una delle precurrate Campiglie. Egli incomincierà dalla prima che [illegible] incontrerà cercando dalla Villa ad [illegible] la prima relativa sarà a gli Villaggi situati in pianura o colline

In compagnia del detto Giovane assistente, dei già nominati Consoli di Comune e di altri a questi sostituiti nel caso che non avessero corrisposto alla aspettazione quando assistessero alla enumerazione delle Cose, e di un aggiunto di terzo uomo di comun necessario alla risoluzione delle risultarsi opinioni diverse [illegible] primo campo o possessione adiacente alla pubblica strada che supponesi tendere da tramontana a mezzogiorno. Domanderà quel sia la denominazione, quale il nome, il nome, del Proprietario quale il cognome, quale il nome del Pre', quale il luogo di sua abitazione. Ogni risposta si scriva nella assegnata relativa colonna della Campiglia.

BIBLIOTECA

Ciò fatto, radendo il confine di tramontana ed alzando la pertica in luogo del bussolo si porti verso levante a quella distanza dalla pubblica strada a ponente che non giunga a togliergli la vista del terreno intermedio, e sia per grazia d'esempio di pertiche 78: si averà egli lasciato addietro in distanze [illegible] intervalli due uomini di campagna onde [illegible] adeguatamente rispondere a quelle interpellazioni che risguardano il fondo sul quale si passeranno. Averà egli domandato se nel ~~percorso~~ suddetto delle 75 pertiche averà esso incontrato [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible], e supponghisi non averne incontrato veruno. Pianti egli ivi ~~[illegible]~~ una palina, e formerassi questa la testa d'una linea retta laterale alla pubblica strada che averà a formare il punto contrassegnandola con altrettante paline quanti saranno nella lunghezza della detta tavola gli intervalli corrispondenti al detto intervallo delle 75 pertiche. Parta egli quindi ed ordini agli uomini di campagna di seguire l'esempio, ritenendo tra essi la stessa od equivalente loro distanza. Sarà ad essi ed al perito uomo di campagna che gli starà a fianco stato il debito di avvertirlo d'ogni passaggio che egli procedendo per la detta linea alla volta di mezzo giorno da una in altra possessione.

Non a comodo della operazione o del perito come si vedrà in seguito ~~[illegible]~~ ad un unico oggetto di facilitare la intelligenza del piano proposto si sono fatte due supposizioni; ed è la prima che la pubblica strada a ponente tenda a mezzo giorno con una costante linea retta; l'altra che diverse possessioni ~~[illegible]~~ sia componenti [illegible] gli intervalli tra la prima posta a ponente e la pubblica strada. Ed in tale supposizione ~~[illegible]~~ la già incominciata operazione del piano suddetto, ed imporrassi questa linea:

terminale d'obbligo del descrivere sopra quelle
possessioni le quali avessero una larghezza
minore di pertiche 75 sopra il lato ove è in-
cui il Perito averà a registrare in un tratto
più spesso più d'una possessione.
Sono tre uomini che camineno in una linea di
75 pertiche in traccia di nuove possessioni
il Perito s'occuperà frattanto facendo nell'esa-
me dei prodotti e del fondo della possessione, che
Egli traversa non che della circoscrizione la quale
le ordinariamente gli si renderà nota per la
esistenza di que segni che sogliono praticarsi
a distinzione de differenti possessi, quali sono
le siepi, i piccoli fossi, un doppio corso di pi-
ante ecc: Non si sarà allontanato di mol-
te pertiche il Perito della prima palina che
si sentirà annunciare da alcuno delli
tre uomini l'incontro d'una nuova posses-
sione. Egli è questo il momento in cui ove-
Esso a confrontare le fatte sue osservazioni
sulla qualità e quantità del fondo colle re-
lative deposizioni de Proprietarj degli abitan-
ti e degli uomini de Comuni, ed anche a ri-
scontrare nella stampiglia le risultanze.
Incomincierà Egli interrogando se fra gli as-
tanti siavi alcuno il quale abbia seco docu-
menti comprovanti la quantità della pos-
sessione percorsa; e se saranno presentati scri-
verà il Perito nella stampiglia in consonanza, e
sotto il risultato numero de campi scriverà ac:
se il presentato documento sarà acquisto, conf
se sarà confinazione, dif: se sarà di sfugno, o e-
trasferito; div. se sarà division di famiglia; aff se
sarà partita di ruolo trasmissibile e legale od
affittanza; avvertendo poi che non sia presen-
tato alcuno dei suddetti documenti. conseguenti
gli uomini di comun. Ciò quali a conoscere

Bibl

la qualità del terreno che arano, o lavorano in un giorno non potevano (ignorano) la qualità del tempo che impiegherebbero qualora fosse loro data l'incombenza di arare, o vangare quella possessione che viene esposta ai loro sguardi. Le qualificazioni pronunciate: loro opinione confrontatasi col detto del rispettivo estimatore o Proprietario, e non incontrandovisi opposizione si addotta e si scrive nella stampiglia la qualità che verrà proposta, e nel caso di una discordia richiamerà i detti uomini di comune a nuovi esami, e farà quelle modificazioni che saranno relative alla di lui persuasione appoggiata a quei dati che sogliono determinare della figura della possessione, dalla già fatta parziale misura, e dal confronto delle possessioni laterali, e che sarà compatibile colla opinione di detti uomini del Comune resi partecipi dei giudiziali pareri del Perito.

Si è preveduto il caso della discordia perchè possibile non parea facile ad avverarsi [illegible] che non si prescrive ad esige degli uomini del comune o del Perito un rigore nella [illegible] non avrà anzi questo a far [illegible] di [illegible] ordine, e trattandosi di possessioni di rilevante grandezza non si prenderà [illegible] di [illegible]. Non lasciandosi abbagliare dalla inesattezza, e dalla molte fate manifesta [illegible] di evitare ogni occasione di cause ed inconcludenti altercazioni.

Osservatosi, siccome fu detto, la quantità della possessione resta a prescegliersi la colonna in cui avrà quella a riportarsi la stampiglia che ad ogni condizione di campo sia essa in fondo piano od inclinato. Destinata è la prima al registro dei campi migliori della Villa, la seconda al registro dei campi mediocri, e la terza dei campi inferiori. Gli uomini del Comune potranno non conoscere se il valore

determinato fondo o possessione s'è rispettivamente
buona mediocre od infima, ma non potendo cono-
scere se il detto fondo o possessione abbia a compren-
dersi tra le migliori, le mediocri od infime del loro
Villaggio, e pertinenze. Un giusto incontrovertibile
giudizio non potrà escludersi dalla [illegible] loro ispezio-
ne, e dalle pratiche loro cognizioni propalate
in faccia al rispettivo Proprietario. In relazione quin-
di a quanto sarà proposto, e giudicato prenderà il colon-
na con cui avrà a registrarsi la qualità della possessione,
e farà con ciò ultimata la revisione e risposta della
prima possessione, e darà principio alla revisione e rispo-
sta della seconda.
L'uomo di comun che avrà annunziato il termine del-
la prima possessione entrerà anche il primo nella
seconda. Il Perito gli ne domanderà la denominazione
il nome e Cognome del Proprietario, e la rispettiva
poi seguirà il luogo comune, e con esso il seguitando
tutti gli uomini di comun. Si ricorderà il Perito
di mettere la seconda nella tavoletta avendo compito
il sopraindicato numero di pertiche 75 per indi rico-
minciare dal numero uno, e così farà in seguito
fino al termine della tavola. Sospenderà poi il
cammino stesso quando da alcuno degli uomini sud-
detti li [illegible] annunciato il termine della seconda pos-
sessione, ed il di cui ingresso incontrerà la altra
possessione. Si occuperà allora il Perito al registro
della qualità e quantità della detta possessione
ripigliando la sua marcia, domanderà poi il nome
della terza possessione e del Proprietario, e lo no-
terà in registro, e ciò fatto ripiglierà la sua mar-
cia verso mezzo giorno fino a che incontrerà egli
o gli uomini il principio della quarta possessione.
Registrerà allora la qualità e quantità della terza
ed il nome della quarta, e proseguirà in traccia
della quinta il di cui nome sarà registrato dopo avere
registrato la qualità e quantità della quarta. Con questo

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

mezzo si condurrà egli al termine di mezzo giorno della tavola che riscontrerà in cui qualità fosse, vago, strada consortiva o con passo come sopra si è detto.

Si rivolgerà egli allora a levante, ed invitando a seguirlo gli uomini di Comune ritenendo però sempre una eguale corrispondenza di tavola ~~[illegible]~~: ~~[illegible]~~ notato il confine di mezzo giorno che per mero ed unico oggetto di facilitare la intelligenza e la risultanza del piano supporrassi formato da una linea retta si indicherà nella detta tavola parallelamente di altre 75 pertiche così che si troverà lontano dalla strada pubblica a ponente pertiche 150 e qui pianterà ~~[illegible]~~ prima palina della sede linea per cui dovrà ritornare all'abbandonato confine di tramontana della tavola marcando la seconda sua detta con nuova palina ~~[illegible]~~ [illegible] il noto intervallo di 75 pertiche. Se nel registro che avrà egli fatto dal termine della prima linea al principio della sede, avrà egli incontrato un qualche nuovo possessore ne avrà anco registrato il nome, e si arresterà nell'intero passo camminando da mezzo giorno a tramontana allorchè sarà avvertito del passaggio che alcuno dei detti tre uomini farà dalla possessione di cui nome più ultimamente registrato in altra possessione per registrare la qualità di quella ed il nome di quello, e farà altrettanto in ogni successivo incontro di nuovi possessori fino a che averà raggiunto il detto confine di tramontana con la seguente unica avvertenza di eccezione.

Il Perito formando una prima linea procedendo da tramontana a mezzo giorno con certo che tutte le possessioni, che avrà incontrate dai tre uomini di Comune, persuadendosi a suoi esami, e attesi per la prima volta alcun dubbio potrà quindi credergli se meglio o no a registrarne il nome e loro qualità.

non è così quando in a formare la [illegible]
[illegible] di comun pos-
sessione sotto volta ed in seguito forse anche
la terza, e la quarta per la stessa possessione; la
qual cosa a conoscerla costerà al Perito e ad
evitare il pericolo di moltiplicarne il registro.
Nè avrà egli una facilissima che il disobbligar-
si dal formare un qualunque confronto del no-
me della nuovamente incontrata possessione
del di lei proprietario, della di lei qualità e qua-
ntità, colli nomi e qualità già riportate in
registro, e basterà quello di osservare se l'incontra-
ta nuova possessione di cui tra altra posses-
sione riferiscasi ad una possessione che sotto
della fila della pertica, la scriverà della det-
ta fila egli è certo che quella possessione fu
già registrata e rapporto al di lei nome che
rapporto alle di lei qualità.
Allorchè il Perito sarà giunto registrando nel modo sudetto
e sporgendo la detta pertica o per [illegible] due pertiche per
eseguire del suo giornaliero [illegible], al termine
della sesta linea si avvanzerà di bel nuovo
verso il confine per il tratto di altre 75 per-
tiche, [illegible] imprenderà col metodo stesso il lavoro
una altra volta di mezzo giorno per for-
mare il registro di tutti i nomi e qualità di quelle
possessioni che caderanno nel nuovo intervallo da esso, e dessi nomini
di comun incontrate e che si troveranno descrit-
te intersecanti la sesta fila della pertica. Partirà
sulla distanza della pubblica strada o Comunale
di [illegible] pertiche, ed arriverà al termine di
mezzo giorno di detto termine nella distanza
proveniente di pertiche 225; e colà giunto vi si
allontanerà per altre pertiche 75, così che proce-
derà nuovamente alla volta del confine di-
stanza per una quantità circa di spazio
dalla pubblica strada o Comunale di pertiche 300;

BIBLIOTECA CIVICA

ritornerà a mezzo giorno per una linea distan-
te pertiche 375 circa; ed indi poserà a tramon-
tana per una sesta linea distante 450, e così
seguiterà fino a che averà raggiunto a setten-
trione il termine della tavoletta qualche fosso, strada
[illegible] confortino od altro

Tale sarà la norma che averà il perito a tenere nella revisione
e registro di tutte le particolari tavole che compongono il dis-
tretto di un intero villaggio quando però non sia questo si-
tuato già [illegible] in montagna. Imperocchè egli è
manifesto che in tali non accessibili luoghi occorre
far uso delle visuali, e delle tabelle [illegible] e de' ter-
mini delle revisioni parziali non i già le strade, i fossi
ed i rughi ma le vallate e dei fiumi che dividono una
montagna dall'altra. Nell'altro che con tali mezzi
rileverà l'istrumento [illegible] l'espressione del [illegible]
sio rileverà ancora e registrerà le qualità ed
importanza de relativi particolari possedimenti.

Il dettaglio del primo proposto si trova descritto
in apposito quadro n.° 1 in cui furono [illegible]
mente citati gli incontri della piccola misurazio-
ne di una lunghezza intorno d'[illegible] pertiche.
Avrebbero questi dato occasione al perito di re-
gistrare ad un tempo piccolissime possessioni
[illegible] alla egli tale intese il [illegible] molti di
registrare una ne registrerà diverse e più [illegible]
[illegible] il caso senza pericolo di una
confusione, mentre il calcolo alla pratica.

Si è detto che il perito trovando in una tavola ob-
bio quella a traversare lasciandosi addietro due
uomini di mezzo in diretta distanza dall'
uno dall'altro ed a portarsi 75 pertiche lontano
dal punto in cui è [illegible]. Or questa
distanza si determinerà [illegible] di 150 per-
tiche circa; si è detto parimenti che egli riter-
rà appresso un terzo uomo di Comune ed il suo
Giovine assistente abbia a mettersi alla pertica in
mano alla testa di una linea equidistante dalla

publica strada a ponente la quale abbia a tra=
versare la intera tavola fino al di lei confine di
mezzo giorno. Si è detto finalmente che il Perito
entrato nella detta tavola abbia a domandare e
riportare in registro il nome della incontrata pri=
ma possessione, e del suo proprietario osservandosi
a riportare poi in registro la di lei quantità, e qua=
lità al momento, in cui sarà quella stata misu=
rata in una qualche sua parte dal confine di tra=
montana al confine di mezzo giorno da esso, o da
alcuno di detti tre uomini di comune. Ora suppon=
gasi che il Perito prima di raggiungere la assegna=
tagli distanza di 75 pertiche dalla pubblica strada a po.
nente incontrato abbia una sola, e breve possessione.
In tal caso avrà egli a registrare il nome di questa
e di quella siccome fu fatto rapporto alla prima.
Incominciando il Perito a camminare per la desi=
gnata sua linea da tramontana a mezzo giorno
e progredendo per essa ritroverà egli forse in=
comoda la sua posizione per fare le convenien=
ti ricerche, esami, e giudizj sulle qualità e quan=
tità delle possessioni giacenti nel suo intervallo
di 75 pertiche. Consegnerà egli allora la pertica
al suo sinistro assistente, e lo incaricherà di for=
mare e di segnare coll'impiegato della noti=
polina quella linea che si dice divisa da
esso segnare e percorrere. Lasciandogli a
fianco il terzo uomo di comun si mette di
libertà di accorrere senza scomporre il pre=
messo ordine della misura a tutti que' luo=
ghi che gli si renderanno opportuni. Il Perito
non avrà quindi alcun posto suo proprio ma gli si potrà
suggerire siccome il posto migliore il punto me=
dio del detto intervallo di 75 pertiche cosicchè da una
qualunque possessione incontratasi dalla fila dei
nella quale si troverà egli pure sempre fuori del caso momentaneo
tre uomini di comun non gli potrà mai essere
più lontano di 37, o 40 pertiche; ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ da uno.

11

tal situazione conoscerà senza bisogno di dimande
o d'esami quale dei tre uomini di comun sia
il primo sortito da una possessione pervenendo
di verso mezzo giorno, e se nella possessione in
cui va ad entrare sia entrato prima di lui altro
uomo di Comun. Da questi due fatti dipende la
semplicità e l'esistenza dell'ordine col quale
averà egli a formare il suo registro. Si vegga quest'
ordine negli esempi seguenti.

Partono i tre uomini di Comun ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~, dal cam-
pione di tramontana alla volta di mezzo gior-
no ritenendo ciascheduno la propria linea. Visi-
te concluda che essi ~~[illegible]~~ la riten-
gano poi regolarmente, bastera che la regolarità della
linea si riscontri nel giovine perticatore, e colà
uso delle paline potrà esso correggere la
~~[illegible]~~ nza. Qualunque uomo
di comun che si troverà in confine d'una posse-
ssione ne avvertirà il Perito. Osserverà e do-
manderà questo ~~[illegible]~~ a quello a cui coerenti il ris-
pettivo estimale e proprietario la qualità,
quantità della possessione percorsa e la registre-
rà. Osserverà poi se nella possessione che gli
sia di fronte, ed in cui è prossimo ad entrare, l'uomo che la averà annunziata,
vi si trovi già entrato qualche altro uomo di comun
questo caso il di lui nome, e quello del suo propri-
etario si troverà già scritto nella [illegible]; però
poi sarà esso il primo ad entrarvi, domandi
qual sia il nome di detta possessione e del proprie-
tario, e la registri, e proseguendo della tre uomi-
ni il cammino fino a che sarà da quello stesso
o da altro uomo di comun annunziato nuovo passaggio
dall'una possessione, sopra la quale cammina in altra
possessione. Farà allora il Perito le stesse osservazio-
ni e le stesse domande. Scriverà la qualità della pri-

mo se il di lui confine di mezzodì non sia oltre-
passato con previo avviso e consegna del registro
da alcun altro dei detti tre uomini di comune,
e poi scriverà il nome della sedia, se il di lui confi-
ne di tramontana non sia oltrepassato da altro
uomo di Comun.

Il Perito non avrà ad occuparsi altro nel registro
degli accidenti che si verificano nella località
linea che divide la pubblica strada a ponen-
te colla linea progressiva formata della fila
delle paline; noterà la qualità e quantità delle
possessioni da cui sorte un uomo di comun, senza
[illegible] già notata, ed noterà il nome della possessio-
ne in cui entra se non sarà già riportata in registro.
Non avendo a percorrere col mezzo di detti tre
uomini che un tratto della larghezza di 40 pas-
si, [illegible] non potrà egli avere a registrare ad un
tempo più di tre o quattro pertiche, ed è per esso
la stessa fatica od imbarazzo che potrebbe una
qualche
che quattro, tranne un ritardo nella sua traccia, ritardo che
~~[illegible]~~ gli verrà ad essere rilevato dalla mag-
gior facilità nel ricevere le domandate istruzioni
dagli uomini di comun rispondenti le picciole pos-
sessioni, e riconoscerne le loro ~~[illegible]~~ verità senza trac-
cessi dal suo posto; la posizione delle paline va a
formare dei regolari quadrati di 40 pertiche per
lato contenenti ciascheduno 9 campi. Il numero
delle possessioni comprese in un quadrato offrirà
al perito una norma non dubbia nell'addebitare
od accreditare le quantità che gli verranno
indicate dagli uomini di Comune. Non crederà
egli essere un campo un campo e mezzo quella
possessione che occuperà circa la metà d'una
metà del quadrato, non crederà un mezzo cam-
po [illegible] da detti uomini in aggravio della
[illegible]. Un giudizio di proporzione sarà sempre

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

al caso di formare il Perito due alternazioni
di quelli resta errore di conclusione. Quando
sarà egli giunto al termine della tavola regi:
strando tutte le posizioni comprese nel tra
tto intervallo delle 25 pertiche disporrà col
metodo stesso al ritorno i detti uomini di
comun ed il giovine assistente per una li:
nea inversa, e registrerà col metodo stesso
tutte le posizioni che saranno dai me:
desimi incontrate facendosi [illegible] dalla
pel loro cammino; avrà poi l'avvertenza nel suo ritorno, e bisognando [illegible]
di non registrare ne ~~[illegible]~~ notare ne ~~[illegible]~~ quan:
tità di quelle posizioni che saranno della sola della
pubblica.
A facilitare la intelligenza del piano proposto
e de' suoi effetti si esibisce il quadro n.° 2. ove
in esso descritta la marcia dei prenominati
di comun, e del giovine assistente, e le com:
binazioni tutte possibili risguardanti la con:
tinuazione delle posizioni diverse, e vi si aggiungerà in appresso
~~[illegible]~~ la descrizione del metodo del registro da tenersi dal Perito
in ogni combinazione, ~~[illegible]~~
ed è ritenuta una sola particolare stravaganza
è quella di una direzion regolare ed uniforme
d'una pertica senza direzione che rade volte
o non mai si troverà verificata in un lungo
seguito di passi; ma volendo che si abbia il pia:
no proposto al perito di trascurare, e dive:
gistrare le posizioni conseguenti in una re:
gola si intenderà facilmente che la regola:
rità della linea confinale sarà rispettata o
conclude. Si riprenda in mano il quadro n.° 2:
e si vedrà che l'ordine del comune registro non soffre
alcuna alterazione dall'ostare il Perito nel punto
H della tavola piuttosto che nel punto T, e che si ottiene
l'effetto medesimo così piantando le prime pertiche
ne nella linea R: R: che piantandola nella linea
D: E: ~~[illegible]~~ qualsiasi irregolarità della linea confinale

UDINE

impedirà soltanto che della posizione delle palme di una prima fila
nate ne risultino dei quadrati; tra le dette prime file, e la linea verticale del
punto non impedisce che questi quadrati non risultino come ordino.

in fatto, nel corpo della tavola ove rendasi opportuna
o necessaria una particolare risposta del Perito.

Appiedi del quadro suddetto vi si trovano varie altre
irregolari figure tendenti tutte a dimostrare la
inconcludenza di una regolare figura della tavola
le linee interne si diriggeranno a comodo e volontà
del Perito da tramontana a mezzo, o da levante
a ponente, o per diagonali secondo volerà l'altro.
non si avrà altra cura che quella di fare uguali stanze
ed inverso.

Si è detto che il Perito abbia a prescegliere un corpo di
terra rinchiuso da quattro confini stabili invariabili della
natura, e formerà il soggetto d'una precisa figura
la quale dovrà in testa od in calce la specifica
di detti quattro confini. Egli è indubitato che ogni
corpo di terra ha in fatto questi quattro confini,
ma talora si troveranno in tanta distanza che
esporrebbero il Perito ai pericoli delle misure giudiziali
di raggiungerli, ed avverrà ancora che avendoli
il Perito trovati in un qualche fosso, strada comunale,
pubblica ponticia od altro, trovi impossibil mezzo
e quella tavola che vedevasi separata, e distinta
in due sia poi una sola. Egli è inutile il dirne
tagliare gli inconvenienti o piuttosto i disturbi di
un perito il quale corre a calcolar le traccie di
una linea troppo lunga ed estesa, egli è perciò ne
espone l'ordine ed anche l'agevole modo.

Il Perito che formando una linea traversa per giunta
d'esempio da tramontana a mezzo giorno vedrà
verrà finito il fosso, la strada comunale od altro che
sia stato prescielto a confine della tavola a mezzo giorno, ordini che
sia stato messo in termine della possessione sopra la quale
cammina il giovine assistente una palina con cartello di

BIBLIOTECA

14

colore diverso si costeggi il confine di mezzo giorno
di detta possessione per il tratto delle note 75 pertiche verso ponente
e ritorni al confine di tramontana della tavola, e
di là per una nuova linea si riconduca a mezzo giorno
contrario 75 pertiche [particolari] verso levante della pertica di
colore diverso, e faccia che sia nuova altra pertica di
un pari colore in termine della possessione, medesi-
mo o di colore che vi si vede [illegible], costeggiando
dove il nuovo confine per il tratto di 75 pertiche sem-
pre verso levante, e [illegible] una nuova pertica di eguale
colore vada a tramontana, e si seguiti l'ordine pre-
messo fino a che si avrà raggiunto il termine di le-
vante della intera tavola.

Così lo stesso espediente il [illegible] nelle tavole che avranno
fatto scontare [illegible], o tredici pertiche in seguito sen-
za incontrare alcuno dei detti stabili confini crederà
opportuno di dividere in due operazioni diverse un
tratto di campagna che gli appare essere di troppo estensio-
ne. Sostituirà così adunque un confine arti-
ficiale alla mancanza di un confine naturale mancante
o troppo lontano; ed eviterà gli inconvenienti che deriverebbero
perciò di essi, nella lunghezza d'una tavola potrà cam-
[illegible] nella larghezza, ed il ripartirsi col [illegible]
[illegible] naturali, così le pertiche di diverso colore
rappresentanti il confine artificiale d'una tavola.

Vi è però un riflesso ed una differenza da farsi tra la posi-
zione delle pertiche che [illegible] un confine artificiale
alla lunghezza d'una tavola, e le pertiche che al mede-
simo alla sua larghezza, e si chiameranno lunghezza
quella che corrisponderà alla direzione delle linee in-
terne percorse dagli operai, e come si chiamerà lar-
ghezza la direzione laterale alle dette linee. Ritenendo
intervenendo la disuguaglianza della rispettiva direzione
delle dette linee si metterà la pertica rappresentante
il confine artificiale della lunghezza di una tavola fissando la quale fu detto

ovunque si trovi il termine di una possessione onde
abbiasi ad evitare il caso di riportarne in diverse
stampiglie le parti di una identica possessione.
La palina all'incontro rappresentante il confine
artificiale della larghezza di una tavola deve met-
tersi stabilmente nella linea che percorrerà il
giovine perticatore, e nei noti intervalli. Le posses-
sioni salvo che siano incluse in detti [illegible]
già state state vigilate dal perito così rapporto alle
rispettive loro denominazioni che alle loro qualità;
non vi sarà quindi altra avvertenza oltre la solita
allorchè si prosegue a riportare in altra separata
stampiglia la parte superstite della divisa tavola,
quella cioè di prescindere da qualunque registro
di quelle possessioni delle quali si trovarono già
tutte le dette paline confinali.
Le paline comuni che hanno servito a marcare le
linee interne percorse dal giovine assistente si po-
tranno levare tosto che imprendasi esso a forma-
re una terza linea; due sole di paline assistenti bas-
teranno a dare alla detta terza la direzione dovuta.
Non è così a riguardo delle paline confinali; dien-
ne queste restar dissi, e rimanere fino a che il perito
si porterà alla revisione della parte della tavola
come sopra divisa; e con ciò fa uopo il dire che im-
mediatamente succeda;
Riuscendo incomoda la soverchia lunghezza delle linee
al perito non meno che agli assistenti ostinati o proprie-
tari [illegible] vogliosi di ritornarsene alle loro case
vedendosi inutile la loro presenza accelererà di per sé
con frequenza del sospetto importante, e gli ne offrirà il caso l'incontro di una vasta possessione,
l'incontro di un qualche fosso difficile al passaggio
o di una siepe od altro qualsiasi impedimento si dovrà
poi usare indispensabilmente nelle volte in cui si tro-
verà di passare dal distretto di una villa al distretto
di altra villa nelle volte marcato dai noti confini naturali.

BIBLIO... CIVICA U..E

Non essendo confondibili le pertinenze d'un Villaggio colle pertinenze d'altro Villaggio perchè il Perito dia ~~[illegible]~~ siano state marcate con le indicate paline rappresentanti il confine artificiale; ed il Perito allorchè si avvicinerà alle dette paline avrà precisamente siccome fosse un confine naturale e riporterà nella Campagna che tiene in mano la sola parte di quella possessione che sarà relativa od appartenente al Villaggio soggetto alla parzial revisione, e riporterà l'altra parte alla revisione che si farà in seguito del Villaggio cui appartiene. Locchè non avrà luogo prima che non fosse terminata la revisione dell'intero Villaggio nel quale si avrà incominciato ad operare.

Si è nominato l'incontro di una vasta possessione nel caso di una revision separata, e questa si farà anco in modo diverso da quello che fin' ora si è detto, e formerà l'unica eccezione della regola generale. Domanderà il Perito che nel giorno avvisato della sua comparsa sia presente il Proprietario ed abbia seco i Documenti della sua quantità. Quando vi siano i Documenti tale operazione è più facile imperocchè non si dovrà che a ripartire la numerica dei campi dei detti Documenti ed a precisare la qualità come si dirà in seguito, se poi i documenti mancheranno, o si trovassero nascosti, il Perito in luogo di formare le interne linee necessarie percorrerà siccome è di costume, i quattro confini laterali descrivendone la figura di ognuno in apposito foglio ommettendone le sinuosità inconcludenti e riservato la sera alla casa di fare eliminare il calcolo della quantità di campi contenuti nella descritta figura, e li riporterà nella Campagna. Non sarà da stabilirsi la pratica di questo metodo.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

anche nel caso in cui in detta vostra possessione restasse incluso qualche altro Proprietario di non riflessibile quantità; imperocchè portatosi il Perito sopraluogo ne farà il particolare scandaglio, e la rilevata porzione quantità dovrà dalla rilevata [illegible] della figura come sopra descritta [illegible]

Nel corso delle operazioni si avvertirà il Perito in distinguere le fabriche dominicali e colonniche in brevi si numerate, dovrà egli ricordarsi che le fabriche di qualunque sorte formano sempre il soggetto di una operazion separata, e siccome in alcune mappe si fece menzione di brevi recinti da muri, questi intendersi debbono inclusi e contemplati nel generale contesto de beni atti di campagna.

Si è detto che in ogni scampiglia obbligasse a descrivere i quattro confini della tavola che formasse il soggetto della particolare scampiglia che dovrà poi anco ad essere numerata. L'esecuzione del precetto non incontra difficoltà quando i confini sono pochi, non molti da una publica strada, e confluenza continua; ma un ripiego vi si esige nel caso di [illegible] artificiale, ove molti sono i confinanti [illegible]. In questo caso si enunci il nome del primo possessor confinante, e soggiungasi le parole primeriana e sugg particolari.

~~[illegible]~~

In un primo quadro che potrà difficilmente perchè fra altro di quattro confini regolari e di possessioni di questi [illegible] me grandezza si cercò di spiegare la misura [illegible] ne il Perito alla pratica all'occasione di fare di ogni occasione. Si cercò poi di [illegible] Perito conoscere [illegible] la confusione che può consistere nelle combinazioni reali delle tavole. Vi manca il caso del confine [illegible], e si bisogna esporne un terzo quadro, od un quarto, e così in ogni caso non manchi al Perito.

la norma della particolare condotta che avrà egli a tenere.

Si è finora parlato della ricerca e riconoscimento del numero, e quantità particolare delle possessioni e si avrà riscontrato un solo caso di eccezione dal piano generale, ed è quello delle grandi possessioni, molte essendosi supposte divise in appresso ove si tratterà di risolvere gli oggetti risguardanti un impiego di tempo troppo lungo ed incongruente coi pressanti bisogni della provincia. Si entri ora in dettaglio del modo col quale avrà il perito stesso a riferire la qualità delle possessioni suddette

Ho già detto che la scelta della classe cui doman no ascriversi le dette possessioni abbia a dipendere dall'unanime giudizio degli uomini di Comun pronunciatosi anche in faccia degli affittuali o locatarj, i quali non ostassero contraddire la verità di un fatto che risulterà dalla quantità degli anni prodotti noti ai detti uomini di Comun. Avrà però il perito l'avvertenza di richiamare il riflesso di suddetti uomini di Comun alla natura del fondo ed alla sua località più o meno pregievole, e di prescindere dagli effetti dipendenti ed accidentali dell'industria, e dell'arte.

Un fondo non è buono, mediocre od infimo che in relazione alla natura e certa sua rendita: un fondo perciò che sarà ottimo di sua natura non sarà tale in effetto se sarà di una difficile e quindi necessariamente [illegible] coltivazione, se lontano dall'abitato, se accessibile appena al lavoro, se d'un difficile trasporto de' suoi prodotti alle case dell'agricoltore, e dai luoghi del loro consumo: se esposto a disgrazie inevitabili di intemperie, e singolarmente se minacciato o cor-

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

rosso da tagli, o tornati. Per forma della
medesima ora spiegata conoscerà il Perito che
se alcun riflesso deve farsi agli effetti d'una
industria particolare niuno per innanzi dee
farsi agli effetti di una colpevole pratica-
bile trascuranza; così che se il campo di
una tavola sarà stato meritamente collo-
cato nella classe media tutto che per l'ef-
fetto d'una industria particolare sopra-
tornata fosse potesse nella prima classe,
il campo adjacente dovrà pur collocarsi
nella media, abbenchè per l'effetto della
particolare trascuranza od abbandono sup-
ponesse meritarsi il posto nell'ultima
classe.

I campi d'una tavola ordinariamente si as-
somigliano tra loro, ed una classificazione diversa
di campi componenti una tavola avrà op-
portuno loco ove non iscorgasi una qualche
combinazione particolare la quale stabil-
mente influisca, o secondi una unica parte
della tavola stessa, e non solamente i campi
di una tavola si assomigliano fra se: as-
migliano ancora i campi delle tavole con-
termini. Una degradazione avrà a nascere,
ma sarà una volta seguirà quella fino a
che non si apparirà od una nuova degra-
dazione od un miglioramento costante della
campagna. Le piccole differenze non sono
assolutamente attendibili, e quando si voles-
sero un rilievo apprezzabile s'addiverrebbe ad infini-
te discussioni, ed a frivolissimi luoghi inconcludenti.
Il Perito avendo quindi in una tavola, e classi-
ficazione con ponderazione il primo campo

BIBLIOTECA CIVICA
11

non immorerò in lunghi esami per classificare il sesto ed il settimo, e susseguenti; e qualora presentassegli un dubbio in questo caso e fatti esami se il dato fondo particolarmente appartenga alla prima prima classe, od alla media, oppure se appartenga all'infima od alla media decidasi per la media assegnandosi una ragion manifesta perchè il campo od un fondo qualunque appartenga ad uno degli estremi.

~~lunghi esami per classificare il 2.do, terzo e susse-
guenti; ed allora quando sparmentisi con qualche
dubbio se il fondo del primo campo [illegible]
preso ad esaminarsi appartenga alla classe pri-
ma od alla media, oppure all'infima od alla
media decidesi per la media assegnandosi una re-
gola manifesta perchè il campo appartenga
ad [illegible] degli esami.~~

Sfuggì il Perito l'eccezione quando il [illegible] mo-
tivo di aggravio il riportare la identica possessione alt-
tre classi diverse, avvertendo che le parti mostrano al-
tra sia la mezzana, e che se le due parti egua-
li in quantità ma una buona, e l'altra inferi-
ore insieme unite formano il grado medio. Non
si calcoli tra i campi di pianura la angustia vol-
lute, non tra i prati l'erbulo spaduse, non tra i
campi arati il prato difeso dall'ingresso degli anima-
li mediante il corso di alcuni fossati aperti lungo il
confine del prato stesso, mentre i campi piantati il
campo circondato da mori od intersecato da una
qualche pianta di vite, non infine tra i boschi un grup-
po di alti cespugli e di piante. Tutti questi acciden-
ti devon potranno un rilievo il fondo a riguardo di classe ma
non cangiargli natura. Non avendo la moltipli-
ci designate cosa che altro scompiglio altro scopo
che di offrire ad una questione la cadente sussistenza
la base di proporzione e giustizia al giudizio che
andrà a formare sulla utilità peculiari de' fondi
domandasi altra revisione del Perito, niente concluder
che la utilità o valore d'una possessione risulti
~~[illegible]~~ da tre campi nudi, e da un mezzo piantato
piuttosto che da tre campi e mezzo tutti nudi, e così
dicasi in ogni altro rapporto. Abbia il Perito pre-
senti le massime [illegible] quando è chia-
mato a pronunziare sopra il valore di un fondo me-
mochevi di dove [illegible] soddisfacente [illegible] che

che

sue commissioni, tanto più facili ad equivoci
quanto che non contengono il debito di conoscere
il ~~[illegible]~~ preciso valore di un campo, come co-
nosce parte di sua competenza, ma unicamente di
giudicare se il campo nel complesso di sue circos-
tanze sia buono mediocre od infimo.

Vi sono degli interi Villaggi in cui non si verificherà
la esistenza di un unico campo assolutamente buono
Inutile risulterà quindi per essi la casella marcan-
te la prima classe? Non riuscirà inutile perchè
se il campo non sarà assolutamente buono, il sarà
relativamente. Vi ha infatti i Villaggi una grada-
zione di prodotto tra campo, e campo, che avendosi a
sottoporre ad una contribuzione non la si potrebbe
spargere con misura indistinta e generale senza
dar giusto motivo di aggravio ed incontrar forse anco
una impotenza nel possessore. Questa gradazione
e differenza riscontrar deesi dal Perito colla non
fallibile scorta degli uomini del Comun, e d'essi non
fallibile perchè non sono essi nel caso di ignorarla,
nè di mentirla. Non di ignorarla perchè potranno
bensì non conoscere se il tale determinato campo
sia assolutamente buono mediocre od infimo, ma non
già qual posto convengagli tra i campi del proprio
Villaggio. Il confronto de' rispettivi prodotti sta gior-
nalmente sotto a loro occhi, e forma il soggetto
delle assidue loro osservazioni, e ponderazioni di-
versi. Non di mentire perchè non vi hanno al-
cun interesse, e perchè le loro deposizioni verranno a
formarsi in faccia a un Perito che ha perciò
colla loro assistenza una parte, e sia a percor-
rere le parti respettive della campagna, ed in faccia
forse di numerosi circostanti alcuni agenti dal proprio
interesse ed altri dalla curiosità, e tutti interessati
influenti ad infirmare le collusioni parziali, e gli
errori che risultare potessero a carico rispettivo
della ~~giustizia~~ verità e della pubblica giustizia.

UDINE

Ad ogni particolare condizion di Villaggio conveniente e dovuta apparisce quindi la imaginata triplice demarcazione delle classi; se però si tratterà di campi in pianura appartenenti a Villaggi situati in riva o collina si asterrà il Perito dall'ascriverli alla prima classe, e vale lo stesso anche alle seconde.

Il motivo di una tale riserva apparirà quando si parlerà dell'uso che avrà a formare la tariffa delle sue speciali stampiglie.

Sommamente importando la conformità dei principi e dei modi coi quali avranno ad essere messe in pratica le dette revisioni sembra opportuno il soggiungere che alcun non abbia ad applicarvisi se prima non avrà avute le vocali relative istruzioni dalla Presidenza, e non avrà assistito ad una qualche revisione incoata da altro Perito licenziatosi dalla Presidenza accertata ~~della~~ della di esso riportata piena intelligenza generale delle forme, e metodi da osservarsi che delle forme ~~e metodi~~ si osservano in appresso ove si tratterà delle particolari circostanze, le quali apportar possono un sollievo alla fatica ed alla spesa delle operazioni peritali della senza il menomo pregiudizio, e si dirà pure col vantaggio del piano generale.

Ultimatasi dal Perito la revisione di tutti i corpi di terra o tavole di un Villaggio affidatagli notandone separate e numerate stampiglie portanti l'individuazione de rispettivi confini ne formerà un libro od un rotolo ligato cui sarà aggiunto il nome del Villaggio, e lo spedirà all'Officio della rispettiva Giurisdizione ritirandone la ricevuta, e potrà ad applicarsi alla revisione di altro Villaggio conterminante, che gli sarà stato assegnato dalla Presidenza, la qual per terminate tavole le stampiglie formate trasmetterà all'Officio suddetto e così in seguito sarà fatto fino alla consumazione dell'assuntosi incarico.

Dovere dell'Officio Giurisdizionale sarà poi il far
pubblicare nei luoghi soliti l'avviso dell'avvenuto
successivo riempito delle dette revisioni, contenente
l'invito ad ogni particolare che si trovasse a presentarsi
all'Officio medesimo nel termine di giorni, ed a
farvi i creduti esposti e rimostranze nel caso
di preteso gravame, e quelli spirati ~~[illegible]~~
immediatamente spedirle alla Presidenza
centrale unendovi le comparse, eccezioni ed
istanze degli aggravati per quelle riflessioni
relative che alla Presidenza suddetta parreran-
no dovute.

Non darà la Presidenza espedimento ed ascolto
ad alcuna querela la quale fosse inoltra-
ta in tempo diverso risguardante la apparte-
nenza e proprietà di un fondo fattagli attri-
buita, quando la persona aggravantesi non
introduca il nome e la prova del Proprietario
documentato legittimo, o non faccia una espressa
rinuncia a qualunque azione o diritto sul fon-
do stesso; non darà ascolto ad alcuna querela
risguardante il valore del fondo o qualità di
quando non documenterà il preciso abbaglio del
Perito con testimonianze o carte irrefragabili
dimostranti il decennale prodotto del detto fondo
e nessuna querela inoltre risguardante la figura
o altre apparenze del fondo, se non sarà qualche patente apparen-
za e conforme con confinazioni, o disegni di Perito

B C U
UDINE

BI[illegible]

11

UDINE

20

[illegible]
Y U [illegible]
[illegible]INE

[illegible] 22

[illegible]

UDINE

[illegible]

BIBLIOTECA [illegible] UDINE

25

[illegible]

26

A.

N.° 3. Instituzione della Marca Friulana · Rub: Monum:ti

28

29

Hl Vie: 16.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
del
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
del
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

BIBLIOTE[illegible]
[illegible]
UDINE

[illegible] CIV[illegible]

[illegible]BL[illegible] G[illegible] U[illegible]

Operazioni da farsi dal Perito relative al quadro A.B.C.D.

Entrò il Perito in punto A, e registrò il nome della possessione ivi, e vada in B, ivi lasci il primo uomo di comun col carico di avvertirlo di tutti i passaggi che egli farassi da una in altra possessione nell'atto che accompagnerà i passi del Perito rivoltosi a raggiungere il confin di mezzo giorno della detta tavola. La di lui distanza dalla pubblica strada a ponente sarà di 225 pertiche circa e nella distanza stessa od equivalente si terrà sempre fino a che non avrà egli pure raggiunto il termine della tavola a mezzo giorno.

Dal B passi il Perito in C, ed ivi pure lasci il secondo uomo di comun, e lasciovi da quello distante alle pertiche 75 circa. Abbia pure questo gli stessi carichi che furono dati al primo di proseguire il suo cammino conservando la sua distanza dalla pubblica strada e dal primo uomo di comun, e di avvertire il Perito di ogni passaggio che farà da una in altra possessione.

Dal C vada in D il Perito che sarà contiguo dalla pubblica strada a pertiche in detto 75 circa. Avrà egli in questo sito registrato il nome della possessione, ed avrà domandato la di lui denominazione e quella del Proprietario, ed avrà riportato l'una, e l'altra nella Campagna.

Tenga il Perito al suo fianco dopo il terzo uomo di comun il quale dovrà avvisarlo del passaggio che egli pure farà da una in altra possessione, e vi terrà il suo Giovine assistente il quale dovrà piantare una prima palina in D e poi altrettante successive paline quante volte si rinnoveranno le distanze di 75 pertiche tra un punto e l'altro della tavola che percorrerà il Perito fino al termine della tavola. Di passi che percorrerà il Perito ma potrà poi percorrerla in franca collo stesso Giovine assistente colla pertica in mano, e lascierà il Perito in libertà di accorrere nel detto intervallo di 75 pertiche ove crederà conveniente per gli esami da farsi sulla quantità e qualità delle possessioni che gli occorreranno [illegible] nell'ingombro comunicate, e per registrarle più facilmente della pertica [illegible]

Sia questo questo il modo col quale si effettuerà la revisione della sopraddetta tavola. Nel mettersi il Giovine assistente lasciandogli il terzo uomo di comun, ed il Perito si riporterà al B: ed il C: nel mezzo cioè delle 75 pertiche che il detto [illegible] dalla pubblica strada a ponente, dalli incomincierà il suo cammino verso il mezzo giorno, ed ordini a ciascheduno di seguirlo ricordando loro il preciso atto di annunciargli ogni passaggio di una in altra possessione, passaggio che egli stesso si troverà a portata di rilevare per gli ordinarj contrassegni.

stiti riscontratisi nei rispettivi loro confini.

Sarà il primo ad annunziare il termine della possessione l'uomo di Comune che partì dal B. Il Perito avendone già registrato il nome, osservata la qualità del fondo ed i suoi prodotti, la sua estensione e figura, fatta la ricerca se tra gli assistenti siavi il Proprietario con i documenti comprovanti la sua qualità o l'attitudine con la locazione comprovante la qualità, ed in difetto di tali carte domandato l'opinione scriverà la sua qualità e quantità nelle assegnate rispettive caselle, il nome della possessione n.° 2 in cui entrò fu già registrato proseguasi quindi il cammino.

Il sesto uomo di comune sortì dal n.° 2. Il Perito colla norma suddetta registri la qualità e quantità della detta possessione e registri il nome della possessione n.° 3, che le succede. e prosegua.

Sortì parimenti dalla possessione n.° 2 ~~[illegible]~~ così il terzo uomo di Comune, ed il Giovine assistente che il primo uomo di Comune, ed entrarono tutti nel n.° 3 già registrato e proseguono.

Il terzo uomo annunzia il suo ingresso nella possessione n.° 4. Il Perito registra la qualità del n.° 3: ed il nome del n.° 4. e nel n.° 4 entrano parimente il sesto, e primo uomo di comune.

Sarà quest'ultimo il primo a sortirvi, ed Perito ~~registra~~ registrerà la qualità del n.° 4 ed il nome del n.° 5. È inutile l'avvertire che ciascheduno avrà a trattenersi e sospendere il suo cammino tutte le volte che sentirà annunziato l'incontro di una possessione, e dovrà dal Perito attendersi l'avviso della nuova ~~[illegible]~~ mossa, ~~che~~ lo darà dopo quando avrà terminate le sue osservazioni ed il relativo registro.

Sortirà dal n.° 4 il terzo uomo di comune, e vi sortirà anco il sesto ed amendue entreranno nella possessione n.° 6. Il Perito ne registrerà il nome, e farà che proseguano, fino che a che si sentirà annunziato dal terzo uomo di Comune il termine e mezzo giorno della possessione ~~[illegible]~~ n.° 6. Il Perito ne registrerà la qualità, e registrerà il nome del n.° 7. Sortirà parimenti il sesto uomo di comune dal n.° 6 ed entrerà nel n.° 7.

Il primo a sortirne sarà il terzo uomo di Comune, ed il Perito registrerà la qualità del n.° 7 ed il nome del n.° 8: farà poco dopo lo stesso il sesto uomo di comune.

Sortirà il ~~terzo~~ primo uomo di comune dal n.° 5 ed il Perito ne registrerà la qualità, ed ~~[illegible]~~ ed entrerà nel registrato nome n.° 8.

Sortirà dal n.° 8 il terzo uomo di Comune ~~[illegible]~~ ed il perito ne registrerà la qualità, ed entrerà nel n.° 9. ed il Perito ne registrerà il nome.

Sortirà ancora il sesto uomo di Comune dal n.° 8 ed ~~[illegible]~~ il primo il Perito avendone

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

Quadro n° ...

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE
373
BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE
374

registrata la qualità non averà che a registrare il nome del n.° 10 in cui entrerà.

Il terzo uomo di Comun sortirà dal n.° 9 ed il Perito ne registrerà le qualità. En=
trerà nel n.° 11 ed il Perito ne registrerà il nome.

Il detto terzo uomo sortirà dal n.° 11 ed il Perito ne registrerà le qualità. Entrerà
nel nella possessione n.° 10 in cui si troveranno essere i di lui colleghi e
proseguirà con essi il suo cammino. Sortirà dal detto n.° 10, ed il Perito ne
registrerà le qualità; entrerà nel n.° 12 ed il Perito ne registrerà il nome.

Il primo uomo di Comun sortirà [illegible] ed il secondo dal n.° 10 ed entreranno nel n.° 13
ed il Perito ne registrerà il nome [illegible]

[illegible]

ne registrerà le qualità. En=
13 Sortirà il secondo uomo di comun dal n.° 13 ed il Perito ne registrerà trovandosi già
trerà esso nella possessione n.° 12 il di cui nome fu registrato ed il Perito ne registrerà le qua=
dotto il terzo uomo di Comun e ne sortirà ed il Perito ne registrerà il nome.
lità, sortendo entrerà esso nel n.° 14 ed il Perito ne registrerà il nome.

Sortirà anco il primo dal detto numero 13 ed entrerà nel n.° 15 ed il Perito
ne registrerà il nome. ~~Sortirà le qualità~~

Sortirà il terzo uomo di Comun dal n.° 12 ed entrerà nel n.° 16 ed il Pe=
rito registrerà il nome della possessione n.° 16

Sortirà il primo uomo di Comun dal n.° 15 ed il Perito ne registrerà le qua=
lità; entrerà nel n.° 17 ed il Perito ne registrerà il nome.

Sortirà il secondo uomo dal n.° 14 ed il Perito ne registrerà le qualità. Entre=
rà nel n.° 18 ed il Perito ne registrerà il nome.

Sortirà il primo dal n.° 17 ed il Perito ne registrerà le qualità. entrerà nel
n.° 19 ed il Perito ne registrerà il nome.

Sortirà il terzo uomo di Comun dal n.° 16 ed il Perito ne registrerà le quali=
tà. Entrerà nel n.° 20 ed il Perito registrerà il di lui nome.

Sortirà il secondo uomo dal n.° 18 ed ~~[illegible]~~ il Perito ne registrerà le qualità,
ed entrerà siccome ha fatto il terzo nel n.° 20

Sortirà dal n.° 19 il primo uomo di comun ed il Perito ne registrerà le quali=
tà. Entrerà nel n.° 21 ed il Perito ne registrerà il nome. Sortirà poi esso
dal detto n.° 21 ed il Perito ne registrerà le qualità ed entrerà nel n.° 22
ed il Perito ne registrerà il nome. Sortirà anche dal n.° 22 ed il Pe
registrerà le qualità, ed entrerà nel n.° 23 ed il Perito ne registrerà il
nome. Si averà in allora raggiunto il termine della tavola: e si registrerà
~~Sortirà il terzo uomo di Comun dal n.°~~ il n.° 23 ed unirà il n.° 20 in cui
si troverà il secondo ed il terzo uomo di Comun con il Giornale del Perito
esistente il quale averà sparso il [illegible] fu pubblicato le qualità già nei luoghi
ri

BIBLIOT. CIVICA DI UDINE

ci intervalli di 75 pertiche lungo la linea da esso percorsa, determinerà in

la stessa disposizione dovrà formare il Perito per ricondurre al confine di ~~stazione per una seconda~~ riman-
tenere delle pertiche la intera fila compagnata.

Andando il confine il confine di mezzo giorno della tavola, andrà in 4 contrano
della fila delle paline 125 pertiche ovvero vi metterà il primo uomo di comun
dal 4 si porterà in 5 contrano altre 125 pertiche circa, e vi metterà il secondo uo-
~~mo di comun, e proseguendo cioè vi incontrerà la possessione n.° 124: ne registre-~~
~~rà il nome, e giunto tutti contrano altre 125 pertiche vi collocherà il suo giovine~~
~~assistente con il terzo uomo di comun.~~

Farà poi che tutti tre i detti uomini di comun si mettono in ~~linea retta~~ da levante
a Ponente cosicchè piantandosi da mezzodì a tramontana abbiano sempre retti e
conversi in circolo o quasi circolo. Il Giovine assistente avrà la cura di mettere la
prima palina in 14 ed in seguito quando si troverà all'altezza della seconda palina
della prima fila cosicchè di tutte le paline confinanti le interne si dovranno
in modo da formare dei quadrati regolari di 75 pertiche per ogni lato, e come
esposto è posto all'quadro.

Rimettasi quindi il Perito in mezzo al nuovo intervallo di 75 pertiche giacente
fra le due paline ed ordini la nuova mossa.

Sortirà il primo uomo di comun partito dal 4 dal n.° 10 le cui qualità furono
già registrate ed entrerà nel n.° 16. Sarà questa possessione della fila delle pa-
line: ~~domandi~~ per registrata.

Sortirà il secondo uomo di comun dalla possessione n.° 124: manca il registro la
porta della sua qualità; la ferma quindi il Perito. Entrerà poi nella possessione
n.° 16. in ~~pelle~~ cioè in cui trovasi entrato il ~~~~ primo uomo di comun

Farà lo stesso passaggio ed ingresso il terzo uomo di comun, e per lo più allora lo-
ro linea si avvicineranno a ~~~~ eguali.

Il primo uomo di Comun in una possessione che ~~~~ entra dalla fila delle Paline? prose-
gue Egli dunque.

Entrerà il secondo parimenti in altra possessione due file delle paline? ~~Prosegue~~ ~~~~. Il Perito farà che prosegua

Nella stessa entrerà il primo uomo di Comun, e proseguirà.

Sarà allora che il terzo uomo di Comun sortirà per esso dalla possessione ed en-
trerà nella possessione n.° 180: Il Perito ne registrerà il nome, e ci entrerà an-
che il secondo uomo di Comun.

Sortirà il terzo dalla possessione n.° 25 ed il Perito ne registrerà le qualità.
ed entrerà nel n.° 26 e ne registrerà il nome. ~~~~

BIBL. CIV.

possessione [illegible] 9 alla sorte della polline, e così il primo, e [illegible] pro-
seguimento [illegible]
sortirà il terzo della possessione n.° 16 ed il Perito ne registrerà le qualità; ed en-
trerà nella possessione in cui si [illegible] i [illegible] e proseguiranno.
Sortirà il primo dalla possessione suddetta n.° 9 ed entrerà in altra possessione
che spetta della polline ed entrerà in altra possessione che spetterà egual-
mente della sfila della polline, così [illegible] il [illegible]
Nuovamente il detto sortirà dalla possessione ed entrerà in altra che spetta
della sfila della polline, e proseguiranno [illegible]
Il terzo uomo di Comun sortendo dal n.° 9 entrerà nel n.° 17, ed il Perito
registrerà la [illegible] nella stessa anche il [illegible]
sortirà [illegible] questo il primo dalla detta possessione n.° 17, ed il Perito ne re-
gistrerà le qualità. Entrerà nel n.° 18 ed il Perito registrerà il suo nome,
[illegible] e progredendo [illegible] tutti tre sortirà
e entrerà poco appresso anche il terzo, e [illegible] ed il Perito ne registrerà le qualità;
il terzo uomo di Comun dal n.° 18 [illegible] il di lui nome, e poco dopo
entrerà nel n.° 19 ed il Perito registrerà [illegible] e [illegible] il registro
[illegible] al termine di [illegible]
delle qualità della possessione del n.° 19 [illegible] di Comun, dal K
Dell'A si porterà il Perito al K e [illegible] il primo uomo [illegible] e [illegible]
in [illegible] il detto uomo di Comun [illegible]
il terzo uomo di Comun [illegible] il Perito avrà [illegible] il [illegible]
[illegible] della possessione n.° 20, [illegible] registrato. [illegible]
[illegible]
[illegible] ed il Perito ne registrerà le qualità
il detto uomo di Comun [illegible] dal n.° 20 ed il Perito [illegible] altro uomo di Comun, e prose-
guiranno [illegible] nella possessione [illegible]
[illegible] il terzo uomo di Comun ed en-
trerà [illegible]
della detta possession n.° 20 sortirà ancora il terzo uomo di [illegible]
[illegible] nel n.° 21, e ne registrerà il nome [illegible] sortendo dalla possessione
Nel n.° 22 entrerà ancora il detto uomo di Comun [illegible]
già registrato [illegible] uomo di Comun entrerà nella possession n.° 22
Da questa sortendo il primo uomo [illegible] il secondo sortendo
e ne registrerà il nome, [illegible] di questo ultimo. Da
[illegible] ed il Perito registrerà le qualità [illegible] il Perito
[illegible] il terzo uomo di Comun entrando nel n.° 23 [illegible]
ne registrerà il nome [illegible] ed il Perito ne registrerà le
Dal n.° 23 sortirà il primo uomo di Comun [illegible] passando per una possessione che [illegible]
qualità; ed entrerà nel n.° 24 [illegible] nel n.° 24. Sortirà
dalla sfila della polline, ed il Perito registrerà [illegible]

[illegible stamp]

Egli poco appresso dal detto n.° 34. ed il Perito ~~ne registrerà~~ le qualità; ed
entrerà in possessione della spaccata della fila delle poline.

Il terzo uomo di Comun sortirà dal n.° 33. ed il Perito ne registrerà
le qualità; ed entrerà nel n.° 35 ed il Perito ne registrerà il nome

Sortirà parimenti poco appresso del n.° 33 il terzo uomo di Comun entrando ~~[illegible]~~
nel n.° 35

Sortirà uno e l'altro dal n.° 35. ed il Perito ne registrerà le qualità. Entreran-
no in possessione della spaccata della fila delle poline, e per essa passa il primo
uomo di Comun, e proseguiranno tutti il loro cammino.

Entrerà il terzo uomo di Comun nel n.° 36 ed il Perito ne registrerà il no-
me. Sortirà poi dal detto n.° ed il Perito ne registrerà le qualità; en-
trerà nel n.° 37 ed il Perito ne registrerà il nome, proseguiranno tutti
li e si averà raggiunto il termine a mezzo giorno della spaccata, e quivi
registrerà dal Perito le qualità del n.° 37

Passerà dal punto K il Perito al punto O. ed ivi lascierà il primo uo-
mo di Comun; dal O passerà al K. ed [illegible] incontro
il loro cammino ed il terzo raggiungerà ~~[illegible]~~ il termine della spac-
cata a mezzo giorno, ed il Perito registrerà le qualità del n.° 37

Il primo entrerà nel n.° 38, ed il Perito ne registrerà il nome. Arriverà
il sud.° al termine della spaccata ed indi il primo, ove si regis-
trerà dal Perito le qualità del n.° 38.

Passerà poi il Perito dal punto K al punto O. ed ivi lascierà il pri-
mo uomo di Comun, dal punto O passando al P: si incontrerà il n.° 39
e sarà registrato il suo nome, ed in P. si lascierà dal Perito il sud.°
uomo di Comun; e dal P. passerà al K ove si lascierà il terzo uo-
mo di Comun.

Il primo ed il sud.° uomo di Comun si incontreranno verso Tramontana
e si metteranno in Cura il bosco col terzo poi insieme proseguiranno.

Il sud.° uomo di Comun sortirà dal n.° 39 ed il Perito ne registrerà
le qualità. La possessione in cui sono entrati essi della poline
è [illegible] registrate dal Perito.

Il terzo uomo di Comun entrerà nel n.° 40 ed il Perito ne registrerà
il nome. Da quello ne sortirà in appresso ed il Perito ne registrerà
le qualità. Entrerà Egli nel n.° 41 ed il Perito ne registrerà il
nome

In detto n.° si entrerà anche il sud.° camminando a passi eguali e velo-
cità entrando nel [illegible] n.° 41. Il Perito registrerà le qualità della pri-

non possessore ed il nome della strada.

Il detto comune incomincia confinare dal n.° 42 ed il perito ne registrerà le qualità
[illegible] nel n.° 43, ed il perito ne registrerà il nome.
In quella contrada dalla [illegible] uomo di comune ne confina ed il perito ne
registrerà le qualità. Sarà [illegible] nel n.° 44. ed il perito ne registrerà
il nome. Proseguendo raggiungerà il confine di [illegible] del detto n.°
44 ed il perito ne registrerà le qualità. Entrerà poi nel n.° 45, ed il
perito ne registrerà il nome [illegible]
Entrato nel n.° 45 [illegible] il detto comune, e [illegible] ne registrerà il perito le
qualità.

Il terzo [illegible] di comune partendo dal detto n.° 45 entrerà nel n.° 46
ed il perito ne registrerà il nome, e proseguendo di [illegible]
[illegible] il loro cammino, raggiungeranno il confine di [illegible]
[illegible] della [illegible] senza altro incontro di nuovi possessori.

L'ultima fila della [illegible] [illegible] rimanente non restituendo
registrate delle [illegible] nell'unica parte relativa a quelle possessioni che non
formano della fila [illegible] della [illegible]. Il perito si porterà quindi in sulla
e il punto [illegible] del terreno non percorso, e per una linea retta [illegible]
le altre file delle [illegible] con [illegible] di [illegible] il confine
ne di mezzo giorno [illegible]. Incontrerà egli [illegible] il n.° 47
e [illegible] il nome arriverà al confine di mezzo giorno del detto n.°
mezzo e ne registrerà le qualità; le possessioni che [illegible] della [illegible]
[illegible] della [illegible] continuerà il suo cammino ed incontrerà il n.° 48: ne
registrerà il nome, e [illegible] al di lui confine di mezzo giorno, e ne registrerà
le qualità, entrerà nel n.° 49, e [illegible] ne registrerà le
qualità, ed [illegible] [illegible] le [illegible] della [illegible].

Corollarj ed osservazioni sulle operazioni premesse.

Tutte le premesse operazioni [illegible] [illegible] a questo rigore di [illegible]
[illegible] ed [illegible].

Precederà la scelta di una lunghezza di terra sopra la quale [illegible] possa
il perito di [illegible] e [illegible]. Si propone l'esecuzione di [illegible] particolar
[illegible], che, quando egli si collochi in un punto medio [illegible] possa
[illegible] offrire [illegible] [illegible]. Potrà però [illegible], o
[illegible] a norma delle circostanze [illegible] avvisarli due

36

le circostanze del momento in cui dovevasi in una tavola qualunque, ossia questa prativa o paludiva od almeno sfornita di piedi, quando non fosse permesso camminandovi; così due lati di tali tavole erano retti. Essi forse si compromettevano della dovuta esattezza in una prospettiva maggiore estensione. Interessa moltissimo l'esito della operazione che la distanza della prima fila delle paline ~~[illegible]~~ sia eguale alla distanza della seconda alla terza, e così in seguito, ma non perciò importa che detta distanza sia con precisione osservata; basterà che ne rimanga soddisfatto un occhio non scrupoloso. Un quasi eguale interesse si metterà ancora nel fare in modo che siccome le paline formano una linea progressiva così ne formino anche una laterale onde ne risultino dei regolari quadrati. Esso è evidente che essendo irregolari le linee confinali di una tavola non si può nell'interno della tavola formare una d'altra prima linea vedendosi [illegible] che il terreno interposto tra la detta linea e la linea confinale della tavola riesca della massima irregolarità, ma ciò non importa niente [illegible] per la marcia progressiva del Perito. Nel quadro esibito si è formata una linea retta all'unico oggetto di facilitare al Perito l'intelligenza del piano. Quando esso lo abbia inteso ritrova per esso la cosa medesima il cominciare la sua operazione nel punto A, e proseguirla fino al S: od il cominciarla in punto S, e terminarla nel punto A; le qualsiansi irregolarità della figura di [illegible] nessun pregiudizio alla progressiva esecuzione del piano come rimarcansi della figura sottoposta al quadro descritto. La sopraindicata regolare posizione delle paline farà che ne risultino altrettanti quadrati interni nella tavola regolari. Se la distanza sarà, come si è detto da una ad altra palina di pertiche 28. il quadrato formato conterrà 9 campi. Il quadrato particolare darà quindi una idea di approssimazione non equivoca sulla quantità dei campi, delle osservazioni [illegible] e sulla verità delle deposizioni relative fatte dagli uomini di campagna e degli agricoltori. E tutti insieme i quadrati la daranno sulla quantità di campi contenuti nella totale tavola. Nella ricognizione della suddetta tavola il Perito ha essi impiegato 20 paline, e queste paline hanno formato 12 intieri quadrati, ed oltre altre parti che non sono che frazioni e spazi di ~~[illegible]~~ quadrati, quali ~~[illegible]~~ quelle che formano il confine della detta tavola. Dovranno i quadrati esser numerati [illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

campi 46 circa, e sono tutti insieme campi n.° 148:

Prefissatasi dal Perito la quantità del terreno che egli averà a percorrere, o che farà percorrere dal Giovane suo assistente nella prima linea da contrassegnarsi con le aste paline, e dirette ad introdurre la sopra individuata ~~[illegible]~~ formazione de i regolari quadrati; collocherà il Perito i tre uomini di comune regolare statura(?) in regolar distanza, e farà che ciascheduno accompagni i passi del Giovane suo assistente perticatore ritenendo sempre un' eguale distanza tra essi, affinchè niuna possessione abbia luogo di sfuggire la loro vista, ed i loro passi. Progredendo i detti tre uomini in questa forma e mettendosi il Perito stesso nella fila potrà vedere ogni ingresso; ~~ed ogni sortita che faranno i detti~~ ~~[illegible]~~ che farà ciascheduno dei detti tre uomini in una qualche possessione, e potrà sul momento registrarne il nome, e vedrà parimente ogni loro sortita dalle possessioni suddette, e potrà registrare parimenti sul momento le qualità. Attenendosi esattamente(?) a questo metodo non correrà il Perito alcun pericolo nè di ommettere il registro di ~~[illegible]~~ possessione, nè di registrarla due volte; ~~[illegible]~~ finalmente di avere alcun sospetto od esitanza sopra ciò che gli incombe(?) di fare alla vista ed annunzio di detti passeggi(?). Non registrerà Egli il nome d'alcuna possessione nella quale sarà già entrato alcuno de i detti tre uomini, non registrerà parimenti le qualità di alcuna possessione dalla quale sarà precedentemente sortito alcuno de i detti tre uomini, non registrerà parimenti nè nome nè qualità delle possessioni tutte che spuntano da una fila di paline, quanto(?) abbia precedentemente ~~[illegible]~~ eseguito quello che gli fu imposto, e furon già nelle registrate.

BIB[illegible]A
U[illegible]

[illegible]

Rappresenta il terzo Quadro una lunga e larga tavola che nella divisione de' Ce-
nsuari a Rovereto ha una strada campestre.

Il Perito, che ha questa passata a confine di mezzogiorno della tavola stessa ritornan-
do per una retta linea, e che servirà a norma delle avute istruzioni, e del metodo
registrata la quantità, e qualità della possessione Tollio in luogo della strada suddetta
ritroverà la possessione Arnoldi che era ed unissi con altre possessioni, impianti
una palina di altezza, e colore diverso dalle paline segnanti la linea
percorsa dal suo Giovane assistente; trovasi il confine di mezzo giorno di detta pos-
sessione Tollio verso il Levante per il tratto di 75 pertiche, e qui metta altra pali-
na di pari figura, e colore e vada al confine di tramontana della tavola registran-
done il solito delle le possessioni che sono contenute nell'intervallo fino a
che sarà giunto al suddetto confine di tramontana, e poi nelle quali che incon-
trerà in un simile intervallo ritornando a mezzogiorno, ritroverà quella stessa
Possessione Nicoli sopra la quale fu messa la seconda palina marcante il
confine artificiale, ivi mettere la terza, poi ne coseggi il confine e vada verso Levan-
te per altre 75 pertiche, e pianti una quarta palina marcante il confine
artificiale, e vada per la nuova linea a Tramontana, ove giunto troverà
per nuove 75 pertiche la tavola, ma trovando che sarà la sua larghezza diversa a dir
sotto il lavoro verso il Levante nella sua larghezza diversa a riguardo della lunghezza, e
non restasse d'una larghezza, siccome ha fatto a riguardo della lunghezza ed in luogo di
e ponga una palina marcante il confine artificiale per la intera linea di 75
spartire le solite paline cominciando per la larghezza della intera linea di 75
pertiche in 75 così sempre le paline marcanti le paline artificiali, ed
allorchè sarà giunto al confine di mezzo giorno di quella possessione
che corrisponderà alla quarta palina confinale, vi metterà degli la quarta
ed avrà terminata la separazione della tavola, e la fattura di una particolare
stampiglia.

Incominci il Perito ad operare sopra una sola parte della tavola, e sia
sopra la possessione Toso che confina a ponente colla pubblica strada,
ed a Tramontana colla particolare strada campestre, formi la sua linea
e la estenda fino a che si troverà a fianco una qualche palina
marcante il confine artificiale, e la troverà nella possessione Nicoli;
Nomi registrate colla solita norma le possessioni incontrate e registrate

ancor l'ultima che farà la possessione Pecorold.

23 particelle
Si porterà verso mezzo giorno per formare una seconda linea laterale alla
prima ed entrerà nella possessione [illegible]. Ritornerà dove il di lei confi-
ne di Levante fosse per formare una linea troppo breve; ed egli prose-
guirà nuovamente verso il Levante, e se la nuova posizione offrirà nuo-
vamente un confine troppo vicino il passerà oltre quello e raggiunge-
rà il confine di Levante della possessione adjacente e farà la possessione
duodecima ed ivi metterà una palina marcante il confine orizzontale o
Levante della seconda parte della tavola per di là partire per una seconda
linea ed arrivò al confine di Levante alla pubblica strada cioè [illegible]
mo il principio della seconda operazione registrando tutte le possessioni che
ritroverà poste tra la prima linea già fatta, e quella che va a formare
e spezzando [illegible] farà di costruire [illegible] perchè le pali-
cari di 22 tra 23 pertiche. [illegible] strada.

Giunta alla strada pubblica calcolerà per nuove 25 pertiche, e formerà
una terza linea che il ricondurrà alla possession duodecima ove ritroverà
messa una palina confinale; ivi metterà una nuova e così per altre
23 pertiche verso mezzo giorno, e qui potrà nascere una altra ritornando alla strada di Po-
nente, e così seguirà fino a che si troverà a mezzo giorno sul confi-
ne della Villa che troverà marcato, o farà marcare da paline confi-
nali.

Le possessioni che troverà intersecanti la linea confinale di due villaggi
saranno di lui registrate nella generalità rispettiva. Registrerà cioè
la metà della possessione stessa e riserverà l'altra metà da registrarsi quan-
do farà la descrizione del villaggio di [illegible]. Farà così co-
munemente nella seconda parte della tavola: e ne resterà altre due.

Incomincierà sulla linea confinale partendo dalla possession [illegible]
dopo averla registrata nella generalità appartenente alla tavola soggetta
alla revisione e registrata parimenti nella generalità appartenente alla
detta tavola la possession laterale stabile e andrà verso Tramontana
registrando sempre quelle possessioni che egli troverà sul suo cammino e
nell'intervallo giacenti tra il cammino e la linea delle paline artifi-
ciali coll'avvertenza però sempre di omettere quelle che sortissero dalla

BIBLIOTECA UDINE

Rappresenta il terzo quadro una lunga e larga tavola, che nella divisione del contado
di Fiorenza ha fine laonde comprende due ponti a confini di mezzogiorno della
tavola affer[illegible] [illegible] effetto del Penso.

linea suddetta.

Ascenderai fino a che averai trovato il confine di tramontana di quella possessione che sarà adjacente all'ultima palina artificiale. metterai ivi altra palina si ripiegherai a levante per 75 pertiche, e metterai altra palina [sulla possessione Corsario] e ritornerai a mezzo giorno al confine della villa ove troverai la medesima possessione novamente, farai 75 pertiche verso levante e vi ritroverai la possessione Cavalli che oltrepassa il confine della villa ne registrerai la quantità appartenente alla villa, e metterai nuova palina si girerai nuovamente verso mezzo giorno, e per la linea che gli incontrerai di formare si tornerai nuovamente pervenuto alle possessioni Comune, e fatte 75 pertiche osservando se di lei confine incominciarai altra linea e proseguirai al modo stesso fino a che sarai giunto a levante al termine della tavola che sarà il confine della villa di Pescate, ed averai formata e compita la revisione d'essa terza parte della tavola.

Incomincierai quella della descrizione delle possessioni Archetti, e da levante si porterai a ponente. registrando delle quelle possessioni che si troveranno sul suo cammino nell'intervallo giacente tra esse, e la fila delle paline marcanti il confine artificiale della sottoposta parte della tavola; farai così lungo la linea fino a che troverai la sfila delle paline marcanti il confine di levante di altra parte già riveduta e descritta della tavola. non averai essi più bisogno di paline confinali ma ivi giunto ascenderai nelle parti 75 pertiche registrerai le possessioni con lotto della linea confinale, e tornerai a ponente seguendo il solito metodo del suo registro. Giunto a levante al confine della villa si alzerai per altre 75 pertiche e ritornerai a ponente, e così in seguito fino al compimento della quarta ed ultima parte della tavola.

BIBLIOTECA CIVICA

Parte il Perito per formare la prima fila delle paline e va in B: registrando le posizioni incontrate lungo di essa strada [?] al Sig.r [?] particolare assistente.

In B: vede il confine di mezzo giorno della tavola, già prossimo, ed il dispetto [?] di incontro di ogni altra posizione intermedia in luogo di raggiungere il confine mette la palina nel conveniente, e già noto [?] luogo posto [?] va in C ed ivi mette la prima palina della seconda linea.

Dopo avere osservato il terreno che necessariamente [?] il divide dal confine di mezzo giorno, e la opportunità la posizione n.° 1 nella sua dimensione [?], [illegible] e quella [?] va in D:

In D vede il confine di Tramontana della Tavola, e la inutilità di proseguire [?] per l'oggetto degli occorrenti registri va in E:

Dall'E va in F, e trova il confine della posizione n.° 1 registrata, e che continua colla strada, in vece di proseguire la linea E, F passa al G:

In G: vede il confine della tavola di mezzo giorno, e la opportunità di formare i registri occorrenti alla posizione n.° 2 quelli eseguisce e va in H.

In H vede il confine di tramontana della tavola, ed il suo ingresso in una posizione già registrata siccome quella che sbocca dalla fila delle paline, e va in I

Dall'I passa al K, e ~~[illegible]~~ qui piantata [?] la solita palina vada al L.

Dal L vada al M: ove visto il confine di Tramontana e quanto occorre per formare i dovuti registri, parendo dopo messa la sesta palina si porta [?] in N:

Dall N: vada all'O:, e dall'O passi al P:

Dal P: passi al Q, e dal Q all R

Dal R: passi al S: e dal S: al T.

Dal T all U; e dall U all V; e poi al Y:

Il Perito passando dal B al C in vece di raggiungere il confine risparmia [illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

pertiche circa

~~Dal C passando al D~~ in ~~luogo~~

La seconda linea formata con le due lettere C e D in luogo della intersezione della tavola sarà minore di pertiche oltre 100. La terza parimente, la quarta sarà minore di oltre 300 e così in questo in misura in discesa sempre, ma che potrà in conclusione il riparare di migliaia di pertiche. Sommando le pertiche che passano oramai del Reno, e che avrebbe dovuto formare per raggiungere i contrapposti confini della tavola contrassegnata si passerebbe il numero di 1000 pertiche il tratto cioè di due miglia di strada

Quando il Reno forma le sue linee continue che siano regolarmente prodotte fino alle riste del confine della tavola non solo me fino però giunto a potersi assicurarsi di formare il rigiro di quelle possessioni che lo dividono del detto confine, assicurati di ciò e delle loro [illegible] e dalle testimonianze degli uomini di comun[illegible] però [illegible] passare [illegible] all'altra [illegible] avvertenza di par[illegible] maturar le operazioni che possono gli debbono di rigettar nel cammino che [illegible]

Quadro n° 4

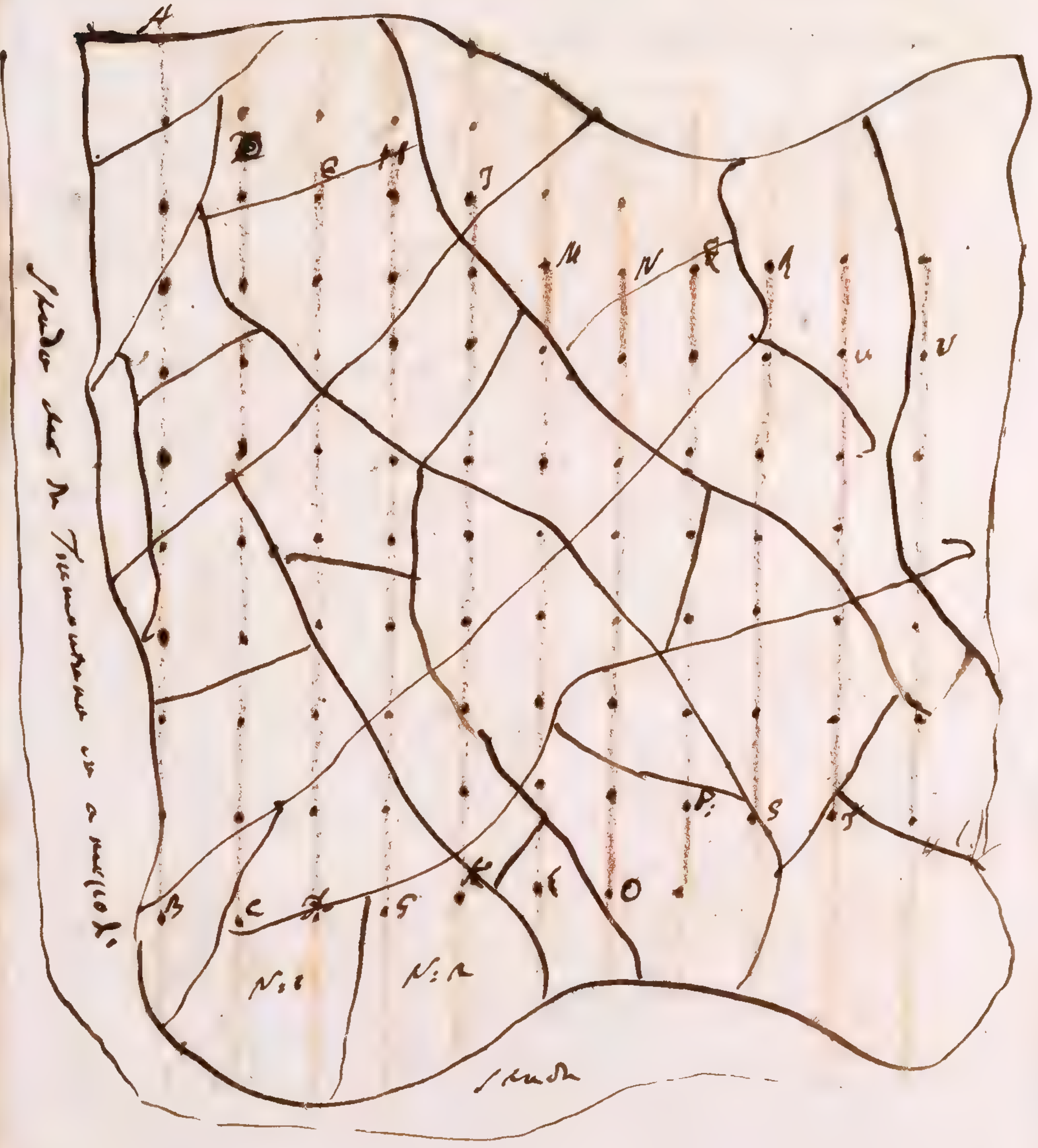

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

BIBLIO[illegible]
UDIN[illegible]

Quadro n°: 1

Strada conforme che in comune
Strada publica che da ... va a mezzogiorno
Altra strada conforme
Terza strada conforme

BIBLIOTECA CIVICA

In S registrerà il nome del n.º 13 e andrà in U.
In U registrerà le qualità del n.º 13, ed il nome del n.º 14, e andrà in V
In V registrerà le qualità del n.º 14 ed il nome del n.º 15, e andrà in Y
In Y registrerà le qualità del n.º 15, e il nome del n.º 16 e andrà in Z.
In Z registrerà le qualità del n.º 16 ed osserverà il registro delle possessioni
in cui entra per la nota ragione, e si porterà all'a termine della sesta linea.
Dal a si porterà al b per incominciare una terza linea contenente delle [sole?]
altre 25 particelle ed in b troverà il principio d'altre possessioni, ma
essendo questo della fila delle palle il compartimento, e si porterà in c
ove sarà messa la prima pallina della detta terza linea, e si porterà in
d.
In d: rincontrerà a fronte al [Certo?], e passerà all'e. Quivi pure [illegible] di fronte
del [Certo?], e passerà in f.
In f registrerà il nome della possessione n.º 17, e si porterà in g.
In g: registrerà le qualità del n.º 17 e si porterà in h
In h registrerà il nome del n.º 18 e si porterà in i
In i registrerà le qualità del n.º 18, ed il nome del n.º 19, e andrà in l.
In l registrerà le qualità del n.º 19, e passerà in m.
In m registrerà il nome del n.º 20, e passerà al n. termine della ter-
za linea, e registrerà le qualità del n.º 20. e passerà all o.
In o registrerà il nome del n.º 21 e andrà in p:
In p: registrerà le qualità del n.º 21 ed il nome del n.º 22, e andrà in q
In q registrerà le qualità del n.º 22, e andrà in r:
In r registrerà il nome del n.º 23 e andrà in s
In s registrerà le qualità del n.º 23 ~~ed il nome del n.º 24~~ e andrà in t.
In t registrerà il ~~qualità~~ nome del n.º 24 e andrà in u
In u registrerà le qualità del n.º 24 e andrà in z passando per l'x, e per l'y
In z registrerà il nome del n.º 25 e andrà in aa.
In aa registrerà le qualità del n.º 25 ed il nome del n.º 26 e andrà in bb:
In bb: registrerà le qualità del n.º 26 e andrà in cc: principio della quarta
linea, e di là si porterà in dd:
In dd registrerà il nome del n.º 27 e andrà in ee.
In ee registrerà le qualità del n.º 27 ed il nome del n.º 28 e andrà in ff
In ff registrerà le qualità del n.º 28, e si porterà in gg:

BL

In gg: registrerò il nome del n.° 29, e li porterò in hh:

In hh: registrerò le qualità del n.° 29, ed il nome del n.° 30 e andrò in ii

In ii registrerò le qualità del n.° 30, ed il nome del n.° 31, e andrò in kk:

In kk registrerò le qualità del n.° 31 ed il nome del n.° 32 e andrò in ll:

In ll registrerò le qualità del n.° 32 e andrò in mm indi in nn: confine della tavola

Dal nn: andrò in pp: passando per oo:

In pp: registrerò il nome del n.° 33 e andrò in qq:

In qq: registrerò le qualità del n.° 33: ed il nome del n.° 34 e andrò in rr:

In rr: registrerò le qualità del n.° 34 e andrò in ss

In ss registrerò il nome del n.° 35 e andrò in tt:

In tt registrerò le qualità del n.° 35, e li porterò in uu poi in xx, e finalmente in zz: ed averò terminato la revisione della intera tavola.

UDINE

48

BIBLIOTECA
50

La Presidenza composta siccome fu detto de' soggetti i più riputati, e conoscitori della condizione speciale dei distretti diversi di questa vasta e del tutto singolare Provincia ora piana ed ora montuosa ora palustre, ed ora ghiarosa ora piantata, ed ora nuda, ora [illegible] ed ora corrosa da spumosi torrenti dovrà assegnare a singoli i fondi (cioè i fondi Regj) una delle tre classi nelle Stampiglie che le verranno rassegnate col mezzo de' Capi indicati Officj Giurisdizionali.

In ogni Libro, o fascio di Stampiglie portante il nome de' rispettivi Villaggi si troverà il campo buono, il mediocre e l'infimo. Il troverà in Scodovacca in Fauglis di Monfalcone, in Portogruaro, il troverà in Carpignano in Codroipo in Porcia, il troverà sulle in Cucagna in Mortegliano in Manzano. Sarebbe buono in tutti questi [illegible] l'identico pezzo? Non certamente. Ora quale sarà la norma che avrà a tenere così a loro riguardo, che [illegible] tutti gli altri Villaggi non nominati?

La Presidenza mentre che i Periti si occuperanno nella revisione della Campagna andrà visitandola di tutto in tutto mediante alcuno de' suoi Individui, o di persone meritorie de' suoi [illegible] costituendo la norma del rimarcato bisogno di assistenza e di stimoli al progresso del loro lavoro, bisogno che le verrà anco annunziato dalla pubblica voce, e dai particolari ricorsi.

In questi incontri si procureranno le opportune istruzioni dai Distretti che non le sapessero [illegible] nel loro dettaglio. Riconoscerà qual sia l'ordinario prodotto del buon campo del mediocre e dell'infimo, e singolarmente quale.

l'importanza e tenore delle affittanze dei cor-
renti. Le daranno queste la norma ad assegnare
il rispettivo valore; cosa inespugnabile, e molto più
che certo ed inespugnabile è che il semplice affit-
tuale non ritrae dal lavoro del campo niente
più dell'occorrente alla sussistenza propria e
della sua famiglia, e massime è il caso in cui
l'affitto sia puntualmente pagato o non interrotto
nel decorso dell'anno con prestanze e soccorsi
gratuiti. L'affitto formerà adunque il vero ragguaglio
del valore del campo o sia la parte sussidia-
ria di portare un agrario. Si accompagni
la Presidenza nei riflessi e nei calcoli che ven-
ti da essa permettersi all'osservazione del
valore dei campi.

Suppongasi aver essa rilevato, che l'affitto soli-
to esigersi da un possidente in un determinato
distretto della Provincia sia d'uno stajo di for-
mento, e di un congio e mezzo di vino per campo. Di essi il
valore di lire 24 allo stajo di formento, e di
lire 14 al congio di vino; che non puonno già
qui a ricordarsi i prezzi puramente acciden-
tali ed effimeri [illegible] dei passati
tempi delle vicende straordinarie vicende le
quali innalzando i prezzi del formento e
del vino hanno in pari tempo e corrispon-
dente ragguaglio innalzato il prezzo di ogni
altro genere e di ogni mano d'opera, ed
a ciò quindi i prodotti [illegible] del
possidente fondi, aggiungendolo a [illegible] dispensamente od a prezzo di gran lunga maggiore tutto ciò che si trova conveniente a
[illegible]
alle straordinarie dispensazioni del [illegible]
po, ed altro perturbazion dell'affitto giorna-
liero, si vedrassi ben tolerare. Avrà egli col calcolo fa
annunziato la apparente verità di essi; ma
è desso poi reale effettiva? velleità tutta o sia li-
bera disposizione? Non avrà egli a pagare
con essa il campatico, il sussidio? La corrisp.

ne e risparmio della Casa colonica, la compagnia degli
animali, ed utensili rurali; il mantenimento de' Solar-
dori delle cantine dei granai, dei tinai ed altri edi-
fizj, de' custodi; a tutto ciò si aggiungano le
parziali deficienze dell'affitto, le inesigibilità e le
sovvenzioni coloniche i casi di un guasto del vi-
no, di una epizootia, di una grandinola di un
deperimento di viti, di un incendio ed altri con-
simili avvenimenti non calcolabili in non lun-
go seguito di anni. Si calcoli l'importan-
za di tutti pesi naturali e fortuiti, e deducasi
dalla importanza della suindicata rendita, e si
troverà ridotta la rendita pura e residua in
una sua terza parte in Lire cioè £ [illegible] 1/2
che col ragguaglio del cinque per % forma-
ranno il capitale di Duc.ti 60. Tale sarà
il valore aggravabile dell'ottimo campo
di Seodonaca, che presenta uno dei miglio-
ri territorj della Provincia d'Otranto: dove cam-
co siccome ogni altro Villaggio avrà de' cam-
pi di qualità inferiore soggetti forse ad esser
stagnanti, e posti in situazioni incomode al
lavoro ne scaturiranno gradi di una rendita
di una pari quantità e sicurezza, ed il Serio
si avrà perciò collocati nella seconda, o terza
classe; il valore del campo che sarà posto
nella seconda sarà quindi di Duc.ti 50: e di Duc.ti
40 quello che sarà posto nella terza.
Allo sorte dei possidenti campi in Seodonaca
opposizioni dovranno della Possidenza, i Possi-
denti campi in pertinenza di Cerrignano,
e Martignano, e di ogni altro Villaggio della
Provincia in cui si verificherà la sezione or-
dinaria e comune di un campo della predi-
tta sorte Lire 14 1/2 purificata da ogni aggravio
naturale, e fortuito. E di tutti questi Villaggi
ne formerà la Possidenza una prima clas-

goria. Ne formerò poi una [illegible] di tutti quei
Villaggi i cui campi migliori condotti in affittan=
za non daranno ~~[illegible]~~ maggiore di
un stajo di formento, o di un conzo e mezzo
di vino, quali saranno quelli di Fumignano
di Porzia, di Codroipo; e determinerò il va=
lore dell'ottimo campo relativo in Duc.ti 50
del mediocre in Duc.ti 40, e dell'infimo in
Duc.ti 30. Formerò infine una terza catego=
ria di tutti quei Villaggi, i di cui campi miglio=
ri condotti in affittanza non ottennero a
dare in decennio una rendita corrispon=
dente a quattro o cinque pesinali di for=
mento ed un mezzo conzo di vino, quali
sarebbero ~~[illegible]~~ della Mar=
sure di Maniago. ed il valore dei rela=
tivi campi posti in prima classe sarà di Duc.ti
40: di Duc.ti 30 ai campi posti nella seconda,
ed ai campi posti nella terza di Duc.ti 20.

La graduazione dei dieci Duc.ti parrà forse ina=
dequata a chi solo rifletta alla differenza
che passa tra la fecondità de campi di Por=
denone, e quella dei campi di Fumigna=
no, e più inadequata ancora relativa=
mente ai detti campi di Fumignano, e
quelli della Marsure. ~~[illegible]~~. Osservisi però che il difetto della fer=
tilità naturale viene ad essere compensato spesso
da una situazion più felice, e da una mag=
giore attività, e frequenza degli abitanti; che
danno un rilievo all'intrinseco valore di
un campo ed all'utilità del rispettivo suo
Proprietario, e se il Proprietario de campi
della Marsure non troverà questo compenso in
confronto del proprietario de campi in Fumi=
gnano, egli avrà immancabile quello che gli
deriva dalla diversità delle classi. Imperocchè

applicandosi il Penito alla revisione de campi di
Lunigiana avrà forse rilevato che due terze
parti appartengono alla prima e sesta classe
ed uno all'ultima classe. Applicandosi al-
tresì modo alla revisione de campi delle mon-
tagne rileverà che una quarta o sesta parte
apparterrà forse alla prima, una o due sesta
parti alla sesta, ed il resto all'ultima. Così
che i Proprietarj dei Villaggi più infelici oltre
il vantaggio della categoria avranno quello
ancora che è proprio della classe, e chi niuno
avrà a dolersi di appressargli valore eccedente al-
la peculiar sua proprietà; e quando pure si
volesse sostenere che due infimi campi della
montagna cui fu dato il valore unito di ducati
40 non agguagliano al valore reale di un cam-
po della media classe di Lunigiana cui fu
parimente dato il valore di ducati 40: si ri-
sponderà che troppi sono i campi della Provin-
cia, che a quelli si assomigliano, e che trattandosi
di una contribuzione nazionale non è giusto
che il peso della esistenza dei Possidenti in cer-
ti infelici distretti vada tutto, o presso che tutto
a cadere sopra i non molti possidenti in distretti
meglio favoriti dalla fortuna. Se pubbli-
co e comune è l'uso e lo scopo delle gravez-
ze comune esser deve ed uniforme esser de-
ve la somministrazione.
Non si è fatto alcun cenno nè occorre farsi
sul valore che la Presidenza avrà a dare
al Prato, al Bosco al Palude, nè debbo diferirlo
Considerazione. La Presidenza il determinerà
in qualche misura che sarà relativa alla vasta
loro peculiare utilità reputato siccome si è
detto degli aggravj incombenti, e sarà quali-
ficato così nelle Ville di Scandovaccia che

BIBLIOTECA

nelle Ville di Cumignano, e Mossera sol-
solo avute riflesso alla rispettiva loro clas-
se quando pure in esito a più maturi esami
non credesse la Presidenza convenire una
gradazione ulteriore.

Fu dato il debito al perito di distinguere il campo
arato piantato dal campo arato nudo, e come
potevasi non averglielo dato, volendosi di forma-
re un generale catastico, ~~[illegible]~~ rispondente a porgere la idea
del vero stato fondiale della Provincia; ma certo
tal distinzione darà poi il debito alla Presiden-
za di [illegible] differenza tra campo, e cam-
po che si trovasse descritto ad una stessa cate-
goria di villaggi ed in una stessa classe? Parrà
anche in tale rapporto la Presidenza quello che crederà
convenire avvertendo che se il campo arato, e pian-
tato di mori o di viti ha un capitale ben proprio
e distinto dal fondo, che potrà dirsi accessorio, non è
però questo che il prodotto dell'arte soggetto a perire,
ed importante delle peculiari occupazioni,
e fatiche e che per conseguenza la volubilità
di valore non lascia stabilire che in
termini a diverse misure.

Non è così riguardo alla distinzione ordinata
fra campo in pianura e campo posto
in riva o collina. Ovunque si trovi quello
ultimo appartenere bisognerà il primo ad una delle tre categorie sovraindicate la presidenza
~~[illegible]~~ collocherà nella prima ~~[illegible]~~
~~[illegible] villaggi~~ le Ville dell'una dell'altra, cioè a dire
mona S. Donato, Ticengo, ~~[illegible]~~ quei luoghi cioè
ove si verifichi una certa quantità di [illegible]
in livelli ed in viti. Collocherà nella sesta
~~[illegible]~~ situate nei colli di Lodi, o [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible], ove il prodotto restringesi
al solo vino. Collocherà infine nella terza quelle che
~~[illegible]~~ situate nella Cerjuna, o nella Schiavonesca; ed

ove manca il prodotto del vino, e del foraggio.

In tutto il sommo prezzo del campo in pendenza aratorio, ed anche piantato sarà sempre mediocre in quanto che effetti dee unicamente relativo alla utilità sopraccennati il necessario rispetto alla fertilità [illegible] per necessarj aspetti di terreno o di posizione si incomincierà forse dal 20 trattandosi di villaggi posti nella prima categoria ed in prima classe, si potrebbe ai 15, e poi al 10, e nuovamente si incomincierà dal 15, trattandosi della seconda; e poscia si passerà al 10, ed indi al cinque, e trattandosi della terza si incomincierà dal 5; quando pure in questa ve ne esistesse alcuno degno d'essere collocato nella prima classe, e si potessi al dett. $1\frac{1}{2}$. ed infine alla 3ª

La differenza poi tra il prato ed il bosco in collina ed il prato ed il bosco del piano starà sempre media non essendovi non converrebbe alcuna, in quanto che la [illegible] la divisione de villaggi in tre categorie e della qualità in tre classi metterà la [illegible] a portata di assegnare il giusto proporzionale loro valore relativo alla rinomanza loro qualità particolare.

Dalla distribuzione su enunciata dei Villaggi, e [illegible] tutti i lineali in colonna per le tre diverse categorie [illegible] non potea procedere da alcuna opposta, poichè quello potrebbe avvenire potrebbe che con comproporzione o riparo avvenire potrebbe essere [illegible] po' in pianura della stessa [illegible] delle basse. Or questo apprezzato l'ottimo campo delle basse quando si avvertirà il providenza e riparo si avverrà nella prima classe. Perito di non collocare giammai nella prima classe nella stessa i campi in pianura: e vedo voler anche nella stessa i campi [illegible] lineali in [illegible] appartenenti a Villaggi e dipoi lineali in pianura di [illegible] collina. Potrà quindi il campo in pianura di [illegible] e Tricesimo riportare il valore di duc. 40 [illegible] assegnati all' infimo campo della Villa di [illegible] e forse anche [illegible] di duc. 50, nel solo caso però di una [illegible] di qualità [illegible] assegnati al campo di mediocre [illegible] qualità

4

qualità ma non mai di duc.ti 60 assegnati alla
prima classe; e così dicasi dei campi in pia:
nura dei Villaggi della sesta, e terza categoria.
E quando pure contro tale disposizione
si insistesse dicendo che l'intrinseco merito
dell'ottimo campo in pianura di S. Daniele
o Gemona non corrisponde all'intrinseco meri:
to ed alla naturale fecondità del campo
mediocre di Sedegliano risponderebbesi che
il campo in pianura di un Villaggio situa:
to in collina ha una speciale preziosità
risultante dal di lui confronto coi limitro:
fi campi inclinati che gli appartengono espos:
ti a un continuato decremento di fondo col
to di fossi opportunamente disposti, e che
quand'anche il detto vantaggio dei die:
ci ed ordinariamente dei 10 duc.ti non
non fosse giudicato importare l'assoluto pa:
reggio, le menome differenze non sarebbero
a calcolarsi in una operazione di tanta
mole
Stabilitosi dalla Presidenza il valor preciso ad ogni
campo di classe, condizione, e categoria diversa.
Sarà poi ciò che sia moltiplicato il numero dei cam
pi contenuti in singole le colonne d'una
stampiglia rappresentante la tavola d'un Vil:
laggio col numero di lire che sarà stato giu:
dicato convenire ad essi campi. Tutte somme in tal forma
individuate daranno insieme il valore totale
delle posizioni indicate in detta tavola. Il valore
unito di tutte le tavole rappresenterà il valor
dell'intero Villaggio; ed il valore insieme di tutti
i Villaggi rappresenterà il cumulato valore fon:
diale della intera Provincia. Si attribuisca alla
somma o capital risultante la rendita di un quattro
per 0/0 e si avrà una piena ed esatta contezza
delle rendite di tutti i possidenti fondi della Provincia.

il cui rispettivo canone purgato mediante il
mezzo alcun possessore non resta che al
supplemento di tutte le pubbliche imposte or-
dinarie ed straordinarie tra le quali avrà
pure luogo la or contemplata imposta nazio-
nale. Apparirà il bisogno di 100000, o di
200000 lire. Si vedrà in quale ragguaglio
stia questa somma colla somma totale del-
le rendite totali de' possidenti, e nello stesso
si dividerà a carico di detti possidenti i
quali in un apposito libro si troveranno
raccolte le rispettive loro partite, siccome sarà
poi realmente nello stesso, o non vi si
dovrà fare una previa deduzione per con-
to di quei piccoli possidenti i quali non ar-
rivassero a formare una rendita di lire
otto, o di dieci. Il ragguaglio sarà identi-
co, e rimane deduzione più o meno forse
per conto delle suddette piccole possidenze.
Non può farsi perchè sarebbe tolta la
base ad ogni stabilità di carteggio ne' sol-
lotti successivi di nuova imposta, i giorna-
lieri avvenimenti delle private possidenze
esigerebbero l'aiuto ad ogni tratto di ricorsi
e di esami e rimangono difficoltose ad esami-
narsi, ed esigerebbero l'opera d'una conti-
nuata di una apposita Deputazione, e di nota-
ri calcolatori occupati sempre in oggetti di mez-
zana ed anzi rimane incalcolabi-
le; non deve poi farsi la detta deduzione
perchè quando la mediocrità d'una rendita
fosse un giusto motivo alla esenzione d'una
imposta vi ha un pari diritto il possessore
delle lire lire otto, che il possessore delle lire

55

dacché né l'uno né l'altro potrebbe sopra essa
la propria sussistenza; e debbono invece ave-
re una sorte diversa; e rimanendo pur
sempre però sempre che abbia la più ricca
e migliore il possidente della rendita delle live
llo che il possidente delle live &c: Ai bisogni
della vita come un'eredità coll'una ch'è l'
altra. Vivrà l'uno, e l'altro col frutto della
sua opera, o di negozio. Sia esclusa questa
d'ogni imposta ma il fondo paglia in mano
di chiunque si troverà essa esistere. Lo stesso
fatto discorso a riguardo delle live ~~[illegible]~~ gra-
nadiere vale anche a riguardo delle live
ro, o veneziana. &c. Il termine sarà
sempre così arbitrario che ingiusto, nella
rispettiva sua applicazione.

Ma come si avrà poi a formare la massa
ne delle molte piccole partite? I debitori
avranno essi ad incontrare i dispendj [illegible]
viaggio per l'importanza di pochi soldi? o meglio
si risparmj la spesa e l'incomodo d'ogni
viaggio. Le partite si esiggano dal Comune
~~[illegible]~~ [illegible] cui pertinenze [illegible] registrate
le dette partite, e si esigano [illegible]
apposito Procuratori delle [illegible] formati
colle giurisdizioni riconosciute dalle autorità
superiori. Si pratichi nel proposito il metodo
che con pubblica soddisfazione [illegible]
della Provincia di Padova ed altre [illegible]
ce.

Il secolo di cerimonie grandiose ~~[illegible]~~
che spargere possono una illusione [illegible]
ed importare un imbarazzante numero di
zifre in registro si potrà sostituire l'uno al
cento, o l'uno al dieci siccome praticavasi
usato in Padova ed in Trivigi

Avranno poi gli unici ~~Possessori~~ Possessori de' fondi
a soggiacere ai Decreti di un nazional con-
tributo, ed a restarne i Proprietarj del
così detto dominio diretto, ed i Proprietarj
de' capitali livellarj, quelli cioè che ri-
traggono il frutto spesso maggiore de' det-
ti fondi, od almeno il più certo, e spoglio
di ogni qualunque relativo peso pubblico e
pericolo? Non sarà egli conveniente, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ giusto che avendo essi parte e
contratto sui beni della Provincia non abbiano
poi a relazione a contribuire alla prosperità
nazionale alla soddisfazione del pubblico
sommo servigio? E chi oserà contraddir-
lo? Ma come soggiungerassi pervenirvi ed
calcolarne e verificarne le incombenti con-
quote? Sia questa la cura de' rispettivi
loro debitori, di quelli cioè che posseggono i
fondi ad essi specialmente affetti ed ob-
bligati ed eccone la misura ed il modo.
La contribuzione cada per esempio sopra
un due per 100 sopra la rendita giudiziale
e privata quidditata nei pubblici libri. Pagherà
il possessore del fondo come sopra specialmen-
te ipotecato, l'intero due, e riterrassi uno
uno per 0/0 sulla rata dell'anno relativa
alla detta contribuzione, che fosse dovuta
al creditore ipotecario del fondo, o creditore
di un livello, di un vitalizio, di alimenti, di
altro canone infisso sul fondo medesimo.
E siano tutti i sunnominati creditori obbligati
con la detrazione di uno per 100 obbligati
ad accordargli l'intero saldo della rata
sud.detta qualora ~~[illegible]~~ puntualmente l'abbia in avvenire
nella forma ed in maggior legale la ricevuta
dell'intero saldo con debita menzione della
.... anche a quei beni sopra i quali appariscono

10

fondato la di lui ragione, ed il di lui credito.

Ma perchè oltre detta bonificazione si dice: mai anche obbligato il Proprietario anche di un semplice capital vitalizio? Perchè la contribuzione è casuale, e relativa unica: mente all'urgenza o bisogno del momento ed alle circostanze attuali dei Proprietarj, e perchè non può farsi diversa la condizione Possessore del capital vitalizio della condizione del possessore di un capitale o fondo fidecommissario qualunque. E si chiamò soggetto al debito stesso anche la vedova ed il pupillo perchè essi come gli altri sono in tale rapporto [illegible] per: te attiva, e passiva della Nazione. L'aggravio non cade già sopra la persona nè sopra il titolo del possesso, ma cade sul possesso o piuttosto sulla di lui rendita. In qualunque mano, e sotto qualunque titolo che si parla, o sia titolo di proprietà assoluta, dovrà per cui sia titolo di proprietà generale e comune; nè soggiacere alla generale e comune; ne ad esimersene avrà un prop: centenario od esimersene avrà un pupillo od una vedova possidente Duc. 100 di rendita, che un padre di famiglia possidente rendita, che un padre di famiglia possidente la rendita di Duc. 90, ed aggravato del debito del mantenimento della moglie, di nu: merosa figliolanza, di genitori infermi, vecchi e cadenti.

Alla bonificazione permessa non sono ammesse il livello chirografario, o qualunque altra cau: ta od obbligazione non apparente da pubblica istà che [illegible] nei Comuni di quella [illegible], e privato riserva [illegible] contratto.

Fu detto che il possessore del fondo aggravato pa: ghi l'intera rata incombente al fondo stesso, e che il di lui rifacimento non oltrepassi la som: mani; e ciò si immagina e propose perchè si

certo è il prodotto, e la rendita di un capitale
censuale, o livellario, non è però suscettibile
di alcuno di quei vantaggi ed inconvenienti che
sono addebitati all'effettivo prodotto del
campo. La rendita del capitale di un cam-
po si considera essere di un quattro per
% mentre quella il campo si è asserito con
professioni di fedeltà e di fatto può ascendere
al dieci ed al dodici per % ed essendo
quindi preferibile la condizione del propri-
etario e possessore del fondo alla condizione
del creditore di un censo o livello non
avrà quello a dolersi di pagare il due
per per % sopra una imposta nazionale
e di limitare al solo uno per % i re-
gressi dovutigli:
Avvenendo che l'annuo censo si riscuota
in una certa quantità di vino o di grano
od altro genere invece di esserlo in soldi
si formerà di quelli l'importare colla
norma de' valori prezzi plateali, ed a
scanso di arbitrj ed irregolari conteggi
potrà la Presidenza prescriverlo colla
scorta de' prezzi decorsi nell'penultimo
decennio ~~...~~ incominciando a computar-
lo nell'anno precedente l'avvenimento
della nota politica rivoluzione.
La penetrazione ed i lumi della Presiden-
za darà ai suggeriti metodi quelle
modificazioni ed aggiunte che saranno
dovute alle circostanze, e giudicate compa-
tibili ad assicurare non meno che ad
agevolare gli effetti contemplati del pia-
no proposto.

UDINE

19

BIBLIOTECA
59

62.

64

UDINE

62

Risoluzione degli obbjetti e mezzi di eseguire l'esecuzione del Piano

Si è esposto il progetto e li rilevanti per la varietà
degli accidenti si è cercato di rincerare ed appianar=
ne le difficoltà della esecuzione. Restano ad esami=
narsi le risultanze e ciò si faccia in confronto
degli obbjetti, che oppor si si possono.

Si incomincierà a supporlo la revisione proposta
d'una lentezza inconveniente alle presenti esigen=
ze della pubblica azienda. Si esponerà la quan=
tità del tempo che si renderebbe necessario.

Un quadrato formato da quattro linee di 75 per=
tiche l'una contiene 9 campi meno una qual=
che pertica. Tale è la quantità di terreno
che averà esaminato e registrato un Perito
il quale entrato in una tavola o corpo di
terra confinante con una pubblica strada
supposto per grazia di esempio tendere
da tramontana a mezzo giorno averà
quella tenuta costeggiandone il confine
di tramontana, e si sarà poi indirizzato verso
il mezzo giorno per il tratto di altre perti=
che 75, ed ivi rivoltosi verso ponente averà
segnato una terza linea equilatera, che
sarà necessariamente di pertiche 75; esso
poi averà continuato il cammino da tramon=
tana a mezzo giorno per altre pertiche 75
e si rivolgerà a riguardar la pubblica stra=
da a ponente averà segnato e registrato due
quadrati sono campi 18: e similmente
averà continuato per altre pertiche 525
sono in tutto pertiche 675 averà formato
8 quadrati contrassegnati della pubblica di
9 pertiche, e sono campi 72 ed una linea di perti=
che 675 sarà quello spazio che il Perito in
un ora di tempo potrà agiatamente percor=
rere. ~~[illegible]~~ impiegherà per ore la mattina, e piuttosto
dopo pranzo, o piuttosto tutte lei la mattina

BU UDINE

ed avrà esaminato e registrato in un giorno campi 432; in giorni 6 campi 2592:

Un Villaggio composto di 40 Case Coloniche di 40 campi l'uno, e di 40 Braccianti di 10 campi l'uno è già un grosso Villaggio, e maggiore forse di un doppio della degli ordinarj Villaggi di questa Provincia, e non conterrebbe che 2000 campi vale a dire 592 campi di meno dei già supposti verificabili in 6 giorni dal sunnominato Perito ma rifletta quelli per conto di beni comunali, e beni lavorati o fatti lavorare dai rispettivi Proprietarj.

Suppongansi 1000 Villaggi della data quantità di campi 2592. Un Perito avrebbe solo ad impiegare giorni 6000 a rivedere col metodo sopra indicato ed avendo un compagno di pari abilità giorni 30, ed avendone 64 giorni 93: e sono mesi quattro includendovi 29 giorni di festa e di pioggia.

Or niuna parte od influenza sul ritardo della revisione avrà a darsi all'impiego del tempo necessario ai giornalieri trasporti del Perito dalla sua Casa al loco della operazione, ai passaggi da una linea terminata ad altra linea da incominciarsi nel centro delle tavole di rilievo onde visitarne la interna rispettiva lunghezza, alle diversioni che si renderebbero opportune fuori della linea stessa progressiva in occasione ~~degli~~ dei già rimarcati incontri frequenti delle piccole giacenze tra una ed altra linea, all'esame e registro della qualità e quantità delle possessioni percorse? e niuna parte si darà parimenti agli inciampi che alla [illegible] verrebbe possono la marcia del Perito, e degli uomini del comune, ed alle difficoltà e diverse [illegible] oltre impossibilità di mettere in azione tutti ad un tratto i 64 Periti, ed allontanarne le rispettive sospensioni o vacanze lungi dal negare a

tutto ciò una influenza al ritardo se ne accorda
però una grandissima, ed appunto per questo fu
limitato a soli otto il numero de' quadrati
di pertiche 79 per lato da percorrersi dal
Perito in un' ora, e fu supposto un numero
de' campi maggiore della realtà in ogni
villaggio, e supposto maggiore della realtà
il numero stesso de' villaggi; ma il com-
puto più decisivo delle inevitabili perdite
di tempo si ravviserà in queste re ore
a soggiungersi.

La Presidenza avrà la cura di far cadere
la scelta sopra Persone non ischive di
fatica, e di qualunque incomoda combi-
nazione de' tempi sirocchali o ventosi, e non
provenute da impegni che le abbiano potuto
in richiesta loro occupazione indispensabile
non assenza, ed [illegible] o dimoranti
prossimi ai luoghi della commessa loro
revisione. Massimi sono i vantaggi di una
tal circostanza: Nati essi ed accasati essen-
do in detti distretti avran d'ordinario una
piena conoscenza della qualità de' fondi,
di dette pertinenze, delle diverse loro
situazioni, e delle famiglie possidenti. Non
potendosi compromettere da ordinario una
continuata assenza dalla casa domestica,
giovarà il non obligare alcuno, o la parte
possibilmente minore di essi ad una
distanza dalla casa domestica, che impe-
disca passarvi i giorni di festa a farvi una
visita senza perdita di tutto, o di parte della
giornata susseguente. Sicchè fosse accresciuto
dalla Presidenza il proposto numero di 64
Periti, de' quali mancare non possono i meglio
in una Provincia, ove appena si scarseggia

quattro o cinque Villaggi senza riscontrare
il caso di alterazione di un qualche Perito.
Utile è il loro indigenato ma non è poi
necessario cosicchè non possa aver luogo il
ricorso anche alle Provincie limitrofe per
una loro relativa assistenza.

Furono date molte e dispendiose le tariffe del Peri-
to anche per verificazioni; ma non è poi necessario
che siano tutte materialmente eseguite. Fu
ingiunto al Perito di interporre lo spazio di
75 pertiche tra una ed altra linea; e ciò non
per oggetto che di mettere il Perito in istato
di sicurezza di non ommettere il registro di
alcuna possessione. Si trovò egli in una si-
tuazione aperta e ~~[illegible]~~ tale da potersi esaminare
con l'assistenza dei noti due uomini di Comu-
ne e di un giovine assistente per il tratto con-
tinuato anche di pertiche 100: mettasi egli la
distanza delle pertiche 100 e 150 in luogo
delle pertiche 75 tra una ed altra linea.
Si è detto che il Perito abbia a percorrere le
intere linee eguali che traversano il confine
di una tavola al confine contrapposto
della tavola stessa; ma questo è pure non è
necessario che sia materialmente eseguito.
Imperocchè ~~[illegible]~~ il Perito partitosi da
un confine, e sia in grazia d'esempio il con-
fine di tramontana, giunto sporgendo la
sua pertica ad avvicinarsi al confine del-
la tavola di mezzo giorno in modo di potere
con l'occhio e coll'assistenza degli uomini
di comune esaminare e definire le appar-
tenenze la qualità e quantità del terreno,
che rimangongli a percorrere, e che comodamente
divida del terreno della tavola la pertica
Egli interromperà il seguito della linea, farà
i dovuti rilievi, e ricoglierassi a ...

o Levante e ponente ad incominciare [illegible]
linea susseguente nella notte d'[illegible].
e quando per essa camminando si avverrà
si troverà a portata di ravvisare il con-
fine di demarcatura della tavola in ar-
do come sopra di poterne formare gli occorrenti registri fin-
ra ulteriormente proseguiti, lo farà nel
lo stradone in cui trovasi, e dopo messa
l'altezza si porterà nuovamente verso
levante o ponente a proseguire la prima
palina alla linea che il Sole condur-
rà a mezzo giorno. Se linee interne specialmente percorse
riusciranno quindi tutte di una lunghezza
diversa, in relazione alle circostanze
ma tutte più brevi della distanza che va-
le di uno ad altro confine della tavola. Il
solo caso del confine artificiale porterà il
debito al Perito di colà trasferirsi personal-
mente e di averci a spedire un [illegible]
[illegible] verando che la palina relativa
sia messa al prestabilito suo posto. Si
presenterà anche sopra il caso particolare
un quadro marcante l'uso delle ora
suggerito espediente, e la utilità di rimarcare
sotto economia del tempo, e dei pesi
occorrenti forse del Perito nell'esame di
una tavola qualunque.
Essendo le possessioni componenti una tavola
tutte o quasi ~~tutte~~ di una identica natura di fon-
do non avrà il Perito occasione ~~della sua~~ di partire dalla sua
linea per esaminare la natura di qual-
che [illegible]
le che non avrà a riscontrare [illegible]
~~[illegible]~~, né avrà tempo a costitu-
ire quelle, che in rarissimi casi, per esami-

nerne la loro quantità situata in parte di uno o due quadranti ~~contrasegnati~~ dai nove campi contrasegnati siccome si è detto, dalla risoluta posizione delle paline. Le relative deposizioni degli uomini di comune non sono nel caso possibile di imperizia nè di malizia; non di imperizia, perchè si tratta di piccole quantità da giudicare non potendo alle pratiche loro cognizioni; non di malizia perchè gli uomini del comune non vi hanno un interesse siccome lo hanno i Proprietarj, o gli affittuali procuranti de rispettivi loro Patrocinj. Il Perito potrà quindi con una fidanza rispondere quanto gli viene da essi attestato tutte le volte che non vi apparirà una contraddizione per parte degli affittuali od anche incongruenza col fatto risultatogli dalla posizione delle paline.

Ma ad ovviare il timore della riunione generale verrà sopra ogni altra cosa l'incontro frequente delle molte possessioni, e la computa de' principj documenti. Ora già prevenuto il Perito dover avvanzarsi in molte possessioni mediante di detti documenti compiutamente la loro quantità rispettiva con ottenere di percorrere e misurare le sopra indicate linee intermedie percorrerà e misurerà le sole quattro linee confinali descrivendone la figura esattamente coi metodi di proporzione dell'arte sciolti dal debito di una precisione riferentesi alle irregolarità incontrate delle linee suddette. Ma saranno poi molte le possessioni di grande estensione

Si è detto che il Perito abbia a percorrere la intera lunghezza d'una tavola. Due furono gli oggetti contemplati da una tal prescrizione: il primo quello di escludere il caso della ommissione di una qualche possessione, l'altro fu quello di dare al Perito colla posizione delle paline una traccia di separazione sicura tra il terreno esaminato ed il terreno che resta da esaminarsi. Or questi oggetti saranno assicurati senza che il Perito effettivamente ne percorra tutta la lunghezza; ma basterà che egli continui la sua linea fino a che si troverà a portata di vedere il circuito confinale e di fare il conveniente registro di quel terreno che lo divideva del confine suddetto. Tutte quelle

mancanti di documenti? Non andrà forse lontano dal vero chi dicesse non esservene alcuno.

Rassegninsi alle ispezioni di una apposita Commissione tutti i disegni e catasti già formati, tutte le già compilate copie di particolari pianta, tutte le particole di calcolo regolato, tutte le formole, divisioni ed acquisti; e non solamente vi si troveranno ^incluse^ tutte le possessioni suddette, ma le dieci duodecime parti dell'intera Provincia, per cui coll'opera fedele di periti giovani, e di non molti novissimi si avrebbe un ingenuo ed esatto e quasi generale catasto, che coll'uso di facile aggiunta ridurrebbesi senza spesa e ritardo alla compiuta sua perfezione. Ma ad ottenere la detta rassegnazione, deposito di documenti basterà egli un invito, basterà lo stesso comando quand'anche fosse accompagnato da forti imposte di minaccie? Non basterà l'invito, perchè in molti possidenti mancherà il desiderio che quella operazione si compia; e perchè quelli stessi che lo desiderassero non mancheranno di dubitare che qualora li rassegnassero alla Commissione, ~~[illegible]~~ non sarebbe degli altri imitato il loro esempio, e con pochi soltanto imitato il loro esempio, e ... chiesto poi fosse loro l'atto o reclamato con uno scritto particolare che a loro fosse inutilmente ad essere imposta. Non basterà poi il comando accompagnato da minaccie, perchè queste manifestamente inesigibili sono le volte in cui manca la prova della verità. E qual prova potrà dedursi dalla occultazione ... d'una carta. La generale rassegna ed esibizione de' documenti suddetti non

volle in cui si troverà egli in tal circostanza mettere l'ultima polizza della linea che percorre e traversa la tavola posteriore a mettere la prima polizza alla linea susseguente che esso imprenderà dopo aver fatto i dovuti registri delle possessioni che nuovamente il dividiamo dal confine suddetto. Continuerà egli la nuova linea fino a che raggiungerà il contro opposto confine della tavola, e si crederà in questo modo aver le interpolazioni fatte agli uomini di comune di poter registrare il terreno che gli stavà di fronte, e di la porterà a formare la nuova linea. Tutte queste particole della lunghezza delle linee rispettive gli daranno un sopravanzo ... con perdita del tempo necessario al traverso della intera tavola. La modula di questa operazione non dispiacerà ... vedersi manifesta nella ispezione del quadro quadro.

si otterrà altrimenti, che chiamando l'interes-
se di Possidenti e Deputati, e dimostrando loro, che
la operazione va a compiersi senza il bisogno
del loro concorso od intervento. Qual sarà quel
Proprietario, che alla comparsa d'un tecnico dis-
posto a prendersi mano senza tema e dispos-
to addossarsi voglia piuttosto che alla ri-
dotta del fatto alle risultanze di un esame
infruttuoso due, tre o tre giorni di comune
volontariamente incline ad esporre la
importanza delle cose altrui? E ovvierà
il particolare interesse farà che ogni uno decida ~~[illegible]~~
a risparmiare colui spontanea assistenza
e lettura de propj documenti al perito la
fatica della operazione, ed a se stesso la
briga d'avere a confutare gli inevitabili
errori possibili presso una lontana e ma-
gioreavolmente comune ignoranza possibil-
za.

Nei consuetudinari, nel acquisto si trova-
vano descritti degli interi Villaggi, e quali sa-
ranno per grazia d'esempio Pieve, Alzibran-
ti, Corticella, Paradiso, Refuga, Cerignano, Mo-
naciello, ecc. si troveranno in altri descritte
dei Villaggi quasi interi come per esempio For-
tunabona, Tarignano, Porsenrano, Marcabi
di Bussi, Colonna di Acutis ecc. si troveranno
insieme in altri descritte le due, o tre parti di
villaggi ecc. Or come avrà a controllarsi
il totale nel primo caso, e quel perito
avrà a trovare il totale nel secondo, nel terzo
ed altri consimili? Si tratti praticamente
l'argomento, e si incominci dal disegno che ~~prendasi il disegno del~~
~~villaggio~~ comprende la pertinenza di un intero Villaggio. Sarà
~~[illegible] il disegno~~
quello la numerata specifica della quantità dei campi
aradi, e dei campi piantati, dei prati, dei

boschi, dei paludi, e [illegible] forse la distinzione
volante del colle dal piano. Or questa distin-
zione particolare e quella delle classi sarà
ciò che esigesi dal Senato in tali casi oltre la tras-
crizione della mappa de' campi contenuti
in detto disegno. Rapporto alle classi ho
già detto che non sono calcolabili le piccole
differenze, e che la qualità di un campo si
compensa colla fertilità, o sia il frutto di altro
campo, e che [illegible] il valore d'un
campo di una tavola, ed [illegible] d'[illegible]
sopra i campi rispettivi delle [illegible] tavole bastare
per classificarli tutti [illegible]. Niun scrupolo [illegible] avrà a
fare il Senato [illegible] della distinzione del colle del piano;
l'opinione dell'attuale degli uomini del Comune, [illegible]
farà che colla convenienza e ricercata esattezza si
determini [illegible] sopra luogo, e riportare
dal [illegible] delle [illegible] di [illegible]
sione nelle [illegible] rispettive [illegible] della [illegible]
[illegible]. La [illegible] del detto [illegible] che sarebbe stata
[illegible] l'opera di [illegible] non [illegible]
[illegible] d'una [illegible].
Relativo ed analogo [illegible] metodo de' [illegible] del Senato rapporto
ai villaggi la cui integrità non apparirà da' disegni
[illegible], quali sono gli acquisti de' beni comu-
nali, che hanno convertito i [illegible] in colti e
popolate campagne. [illegible] da [illegible]
[illegible] in quelli, le [illegible] e le [illegible]
divisioni [illegible] de' campi. [illegible] nelle [illegible],
[illegible] dei Proprietarj e nelle [illegible] degli [illegible]
[illegible] del Comune. L'[illegible] motivo che [illegible]
Proprietario [illegible] dall'[illegible] del Senato e [illegible]
[illegible] a [illegible] la quantità

de quei fondi di indurvi ancora ed in-
di cangiarne l'uso, e la condizione in cui sono
tenuti; nè il Perito avrà punto di proposito a
ricordare. Se la precisione sulla separazione
dell'uso in cui sono tenuti i campi ne' rispettivi loro disegni sarà poi questo
di nessuna conchiudenza in tal caso
e compensato dalla precisione
maggiore con cui andrà ad essere
registrato il numero de campi
suddetti completamente corrispon-
denti delle
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] i superiore degli
i stessi originali, e delle equivalenti formali atte-
stanze. Il Perito non avrà quindi che ad affac-
ciarsi ad una parola per registrare così la
qualità che la quantità delle terre stesse.
In tutti questi casi una unica stampiglia con-
terrà l'importanza dell'intero Villaggio.

Si offriranno al Perito dei disegni delle confi-
nazioni, instrumenti, rotoli, ed assi di parole
che abbracciano la quasi totale estensione
di altri Villaggi? Della norma sopra esposta nien-
te avrà egli a ripetere le operazioni occor-
renti; e non gli sarà avanzato altra incomben-
za che quella di rintracciare le possessioni non in-
cluse in dette carte ed atti e riportarle nella
stessa stampiglia. Con questo lavoro rende-
rà la detta incombenza non meno facile che
breve esaurimento.
Si offriranno infine degli atti confinazioni, assi di parole ne'
due luoghi del riferirsi alla totalità del Villaggio ne
si riferiranno che ad una metà, ad una terza,
quarta, quinta, sesta parte [illegible]
ed in questa proporzione sarà reso al Perito il debi-
to dell'accordinata materiale per la formazione del
campagna.
La frequente intersecazione de' possessi si troverà nelle
Ville delle strade ... nelle montagne, o piedimon-

nostrane e ~~[illegible]~~ nelle contermini ad
una qualche Città, o luogo mercantile, e di
una popolazione numerosa; fuori di
tali combinazioni il possesso di fondi ap=
partenenti ad un Villaggio va a concentrarsi
in cinque o sei famiglie signorili, ed al=
trettante di villica condizione ed in queste sotto
nella massima quantità di due o tre campi per ciascheduna.
Escluso che prima, come non è ad ostinarsi fos=
sile dei relativi documenti fu mentovati
metteranno i Periti in istato di confermare
in brevissimo tempo le effettuate loro revisioni
parziali, e la revisione totale della Provincia
in quello che preannunziai in questo punto. La
lentezza od inerzia di ogni Perito potrebbe
però l'accusa ed il debito di una giustificazione.
Ne pesso una rigida ed oculata Sorveglianza
Sarà questa in diritto di esigerlo da qualunque
Perito il quale non avrà effettuato il rilievo
di 432 campi per giorno, tanto essendo quel=
li che rimarcai fossero petizioni diversi regis=
trare travolgendo nel modo proposto la tavola
di un intero villaggio.

E se pure a fronte delle addotte pratiche, e ri=
pieghi confermati all'avvicinamento del dì
ultimo della revisione generale anche questa
a soffrire un qualche maggiore ritardo non cesserebbe
però od altrimenti nascerebbe il progetto im=
maginato od immaginabile
perchè in qualunque altro ne accaderebbe sempre
lo stesso inconveniente.

Resta a vedersi se il detto progetto non riesca,
ola per la difficoltà della sua esecuzione ne per
la quantità del tempo richiesto, sia poi eccitevabile
per altri riguardi

si esprimi forse dubitare sulla puntualità del
Perito? Egli non è conveniente nè lecito
il riguardare o credere contingente, e sospet-
tare la fede di un ~~[illegible]~~ potentato nè altro che operi
in nessuna, alla presenza di chiamati testi-
monj, ed a presidio e tutela della giustizia
quando forse alcuni atti, renderebbesi
superflua la sua firma ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ superflua il conferirgli speciale
carattere. L'ora prefisso vince, e egli vero
pur troppo, ogni riguardo. Ma nel caso chi
avrebbe a prefiggerlo? Non sarà lecito
di abbreviarlo in un determinato d'arbitrio,
perchè si renderebbe pubblico il metodo, ed
esporrebbe il Perito a qualche responsabilità
ed a quelle pene conseguenti, che rendonsi
ora inutili a ricordare. Non il piccolo
particolar sottile perchè il profitto
non corrisponderebbe al sacrificio. Non
finalmente il gran Consiglio. Perchè deve essere egualmente
~~che~~ il Perito temere le provocazioni, l'invi-
dia la gelosia de piccoli possessori, ~~[illegible]~~ e singolarmente la
~~[illegible]~~
testimonianza di un fatto pubblico qual è
la assistenza de Sindaci della comune de quar-
tieri in faccia d'una Presidenza infruttuosa.
Da tutte sopraindicate e da molte altre ragioni oppor-
tunamente presentatesi sulla particolare condizione de quei
Collegi che non le posero tutte assieme in precedenza
all'approvarsi incarico. E siccome ~~[illegible]~~ non deve sospettarsi la
~~[illegible]~~ puntualità del
Perito o periti rapporto alla loro onestà
così non la si potrà nemmeno sospettare
rapporto alla particolar loro abilità.
E la è questa garanzia dei periti loro studj

e dai pubblici relativi esami di accordi fatti mediante, ~~esattamente~~ ed assai più dalla marita-ta considerazione di un Vicinato che si pre-vale del loro giudizio, e dell'opera loro nei casi in cui trattasi di un familiare interes-se privato nei casi cioè in cui non si suole negligere l'uso delle più minute avver-tenze. Non si domanda ai detti Periti ne il preciso valore ne la precisa quantità di un fondo, si ~~domanda~~ esige che sappian distin-guere il fondo ottimo di un dato Villaggio dal fondo mediocre, ed il mediocre dall'in-fimo colla assistenza di uomini pratici di comune, si esige che non si lascino ~~...~~ sorprendere impostura, e dalla mala fede de quegli stessi: nali o Proprietarj, ed uomini stessi del Co-mune i quali occultar gli volessero una porzion riflessibile d'una possessione che essi hanno sotto ai loro occhi, e che più da essi trascurata, o mi-surata in una qualche sua parte, od a lato di un suo qualche confine, non si esige finalmente di più di quello che dovrebbesi immancabilmente da un qualunque pratico Agente od inspettor di campagna.

Resta a vedersi quale sarebbe ad essere la spesa di una tale operazione, e così intendendosi ridotto il numero delle giornate necessarie im-piegarvisi dai pubblici Agrimensori, e sono 6000.

Qualora fosse a questi assegnato il compenso di $ 30 per giorno compresovi il Giovane assistente ed i tre uomini di Comun formerebbero $ 156000

Supponendosi il bisogno di 125 stampiglie per Villaggio corrispondenti al numero delle loro rispettive tavole, che soldi 50 l'una $ 61250 essendosi supposti esistenti 1000 Villaggi.

Somma $ 217250

Rispetto di 202850

Vi si aggiungono altre due mille
stampe occorrenti per la nuova
ricca delle cose ——— ——— } [illegible]500

Si destinano alle occorrenze ed uso
della Presidenza per ministri scritti
nei libri ecc., sopra lochi ecc. } 97750

Summa } 300000

70

[illegible]

71

[illegible]

19

72

19

75

19

76

Non è giusto nè consentaneo alle intenzioni
ovvunque che alcuno soggiaccia ad una
servitù o tributo maggiore di quello che
gli si aspetta per legge o naturale dovere
di suddito o Cittadino, chiunque perciò vi
sarà astretto dalle circostanze avrà un
non contrastabile diritto al risarcimento;

Ma che vale il diritto ove manchi il mez=
zo di comprovare la realtà, e la quantità
di un peso portato maggiore del rispettivo incom=
bente caratto così in proposito di distribuzione di giustizia di alloggi
militari che di carriaggi, o di somminis=
trazioni di qualunque sorte, ~~[illegible]~~ non=
chè il fondo ad una cassa destinata a sommini=
strarlo. Per dare alla prova ed alla cosa
la dovuta esistenza ravvisossi necessaria
la formazione di due quadri generali
contenente l'uno il dettaglio di tutte le
Case ~~[illegible]~~ Provincia, de loro abitanti, e
degli animali da taglio, contenente
l'altro la qualità e quantità di tutti
i beni di Campagna con l'indicazio=
ne de rispettivi Proprietarj.

Una tale operazione è pervenuta dal
voto della Nazione ed è inoltre co=
mandata dall'Imp: Reg: Gov: non resta
quindi che la esecuzione

Dissimulando chi scrive quanto si occorra
così imaginato riguardo al Quadro con=
tenente la descrizione de beni di Campa=
gna si permetterà così unicamente lo
sfogo a riflessi relativi al quadro conte=
nente la descrizione delle Case.

77

la Casa tutto che non sempre un capita:
le fruttifero essi è sempre però un ca:
pitale prezioso interessante i comodi, e van:
taggi privati, così che la condizione del
suo Proprietario rendesi di gran lunga
migliore della condizione di coloro, che
sono annualmente obbligati a provve:
dervela col sacrifizio di una parte del:
le loro rendite, o degli effetti della loro
industria.
L'Imperiale Gov.no rimarcando una tal
verità ha creduto di addossare al Propri:
etario suddetto il dovere parziale dell'
alloggio degli Ufficiali, delle ordinan:
ze non che degli ordinarj ed accidenta:
li militari rapporti, e perchè il conti:
nuato bisogno riscontrasi essere nelle
Città o luoghi principali della Pro:
vincia avea a questi soltanto rivolte
le prime sue mire ed ordinata una sta:
bile sistemazione diretta a spargere so:
pra ogni cosa con equa ripartizione
una imposta sensibile, e preferiva dell'
universal disturbo alla effettiva presta:
zione dell'alloggio permanente. Vidde
però Egli stesso non convenire la immu:
nità di tal carico a Possessori di Case
situate in altri Distretti, quando i van:
taggi di un tal genere di proprietà sono
a tutti comuni, e comuni i doveri ver:
so la Patria, e verso il Sovrano.
Furon perciò le deputazioni della Pa:
tria e Città d'Udine invitate ad imma:
ginare un piano d'imposizione, in
cui tutti i Possessori di Case ovunque
poste avessero ad essere inclusi col:

le dovute eccezioni e riserve alle Case abitate da Villici; e poi da quelle proposto un estimo generale.

Ma qual base di equità e giustizia può offerire l'estimo di una Casa ad una imposizione la quale offre l'imagine, e le veci reali di un pubblico servigio o tributo? Il valor delle Case è così sproporzionato alle forze del Proprieproprietario che avvenir potrebbe che un cannone relativo ad una rilevante sua importanza esser lo potrebbe al caso di abbandonare la Casa stessa ~~[illegible]~~ o per incapacità di sodisfarlo, o per risentita inconvenienza colla sua rispettiva particolar fortuna. E se il genio, le circostanze, un capriccio innocente ha indotto taluno con l'impiego forse anco di capitali non proprj a rizzarsi con decenza la propria Casa, ed a procacciarsi dei comodi privati avrà egli a riguardarsi perciò avere contratto un debito ~~[illegible]~~ verso la nazione, e uguale per avventura o maggiore di quello che ~~paga al già proprietario del suolo impiegato~~ ritirar verso quello che gli ha somministrato il denaro? Casa vi ha di più esposto a cangiamenti ed a perdite naturali che il grado, e valor di una casa non assistita da quelle riparazioni che non è sempre in istato di fare il di lei Proprietario? ~~La~~ Egli è inclinato ad avvertirsi che la semplice località di una Casa raddoppia o triplica il suo valore. E qual soddisfacente ragion vi sarà che ~~l'abitante di~~ per la risultanza dell'estimo per una combinazion d'accidente una Casa propria paghi il doppio ~~[illegible]~~.

BIBLIOT. UDINE 78

4

di casa di regola capacità e costruzione
~~fronte~~ di altro abitante quando cosi l'uno, che
effettivo
altro non ne ritraggono altro profitto che
quello del semplice alloggio o ricovero.
inoltre
L'estimo è una operazione naturalmen-
te ~~[illegible]~~ d'una difficile esecuzione quando non si applichi
nella circostanza singolarmente
uniforme, e regolare, in cui molti verranno notti
vi
ad essere gli impiegati, ed insinuato farà una
pratica di nuove norme necessarie alla
ed è attenersi che una quelsi-
particolare sua destinazione. ~~[illegible]~~
asi vigilanza d'una gelosa ~~[illegible]~~ severità
non giungerà ~~[illegible]~~ a sopprimere le querc-
le o le imputazioni di usata parzialità
o di arbitrio, e molto meno l'impiego di
un riflessibile tempo, e denaro.

Il sanlo o minorazione dell'ora accen-
nato duplice oggetto del tempo, e della
spesa viene proposto, che trattandosi di
case affittate supplir possa alle veci dell'
annua
estimo la ricevuta quantità dell'affitto.
Lo spediente non ammetterebbe ragione-
vole rimostranza contraria qualora avesse
se esso a riferirsi ad una contribuzion
provvisoria, ma riferendosi ad una con-
tribuzione perpetua, sembra che oltre
effetto
giunga a piantarsi sopra basi di unifor-
mi e regolari ~~[illegible]~~.

Niente vi ha di più vario ed incostante
che il tenore delle affittanze. Vi è chi
si appaga di un affitto discreto, ~~vi~~ vi è chi
gli è vicino che
pratica il sommo rigore. Le convenienze,
e, il particolare bisogno stringe que' patti
fanno
che ~~[illegible]~~ propri della circostanza. Gene-
ralmente le affittanze d'una epoca
e
~~[illegible]~~ sono molto diverse dalle affittan-

BIBL... CIVI... DI UDIN...

ze recenti. Il Proprietario di quelle venen=
do oggi aggravato col tale ragguaglio andreb=
be spirato il termine dell'~~[illegible]~~ presente impegno, e
a cogliere un significante vantaggio sopra
i Proprietarj di queste per i naturali incremen=
ti del tempo di cui sono suscettibili nel caso di
un nuovo contratto. Ma più che le ora ac=
cennate differenze tra i Proprietarj delle Ca=
se affittate interessa il riflesso delle diffe=
renze che correrebbero tra questi, e gli
Abitatori della propria Casa.

Qualunque fosse la norma d'imposizione,
che dovesse adottarsi dall'estimo, non to=
glierà mai che a riguardo degli uni non
decida un publico equabile e rigoroso giu=
dizio, ed a riguardo degli altri un fatto
privato accidentale ed arbitrario, e che
non ne risultino le inaspettate spiace=
voli conseguenze.

Suppongasi che la imposizion d'una Casa abi=
tata dal Proprietario corrisponder debba
alla quantità dell'affitto che la medesima
apportare potrebbe ~~qualora~~ egli
cessasse dall'abitarla. Se la Casa sarà pic=
ciola l'affitto sarà adequato, e spesso
superiore all'importanza del di lei capi=
tale, se la Casa all'incontro sarà gran=
de l'affitto sarà di gran lunga minore
della importanza suddetta. Le imposizioni
quindi delle Case dei Signori, e dei gran
Proprietarj saranno lievi, e pesanti in
loro confronto ~~[illegible]~~ riusciranno quelle delle Case
dei piccioli; saranno lievi cioè quel=
le che si riferiranno a Case che com=
prendono alloggi, ed altre appartenenze spa=
ziosi, cantine, granai, fenili e tutto ciò
che

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

che servendo al letto ed ai lavori di campa:
gna può riguardarsi quasi inaffittabi:
le e vanno fuori dalle mani del ~~attual~~ Propri:
etario, e saranno pesanti quelle che si
riferiranno alle case contenenti sole came:
re ove si dorme, si mangia, e si travaglia. Si stabilirà adunque,
e si vedrà in effetto che una cosa introdotta ~~[illegible]~~
all'oggetto di esimere dalla servitù dell'
alloggio le case che per l'abbondanza de'
loro coperti sarebbervi naturalmente sog:
gette venda a formarsi a carico presso:
che totale di quelle sole che per la lo:
ro picciolezza ed angustia ne sarebbero
esenti, e dicasi quasi totale perchè nella
massa degli abitanti la propria casa meno:
mo è il numero di quelli che ne posseggo:
no ed esigono una maggiore del preciso loro famiglio
ne bisogno, e perchè venendo la supposta ~~indicata~~ abbondanza di
~~coperti~~ apprezzata col solo ragguaglio ad un
relativo probabile affitto poco più che sen:
sibile ne risentirebbe l'importanza diversifican
od il peso del picciolo della condizione e del gro
te la condizione ~~del picciolo~~ del gran Pro:
prietario
Sminuito sarebbe in gran parte l'obbietto qualora venisse stabilito
~~tolto sarebbesi l'obbietto nella massima parte~~
~~qualora si volesse~~ che la imposizione proveni:
ente dall'estimo dipender dovesse dal reale
valor della Casa; ma risorgerebbe il già pre:
accennato di una incongruenza dipendente
dalla sproporzione delle forze del Proprieta:
rio ~~[illegible]~~ col rilevato valore della sua casa, e stabi:
lirebbesi che ~~[illegible] della casa,~~
~~[illegible] di cui sarebbe suscettibile [illegible]~~
solo combinazione ed un accidente che oggi
esiste e domani ne a finir cangiassi ~~quale~~ è l'esistenza o l'abitazion d'una
~~[illegible]~~ a fissar per sempre ~~stabilmente~~ la quantità dell'im:
posta incombente ad una casa. Se ne veggo:
no in prattica gli effetti.

UDINE

Siano due Proprietarj, uno di due Case
grandi di un presso che eguale valore, l'al=
tro di due Case picciole parimenti di egu=
ale valore. Amendue ne abitino una,
ed affittino l'altra. La imposizione del pri=
mo relativa alla Casa affittata riescirà dis=
creta e leggiera perchè tenue l'affitto,
lontano dalla importanza del Capitale in=
portato dalla Casa stessa. La imposizione
poi relativa alla Casa abitata risulterà
riflessibile e gravosa perchè dipendente
da un estimo, importante una riguardevole ~~[illegible]~~
somma ~~[illegible]~~. Succeda una di=
visione della sua famiglia, ed uno degli
Individui portisi ad abitare la Casa di=
anzi affittata. Restando fermi, siccome stabili si dovrebbe
e fuori d'incomode variazioni incessanti,
le preordinate opposizioni di debito delle
due case soggiacerà questo fedo ad un
peso maggiore forse d'un doppio dell'al=
tro tuttochè possegga ed abiti una casa
dello stesso valore. Succederà il contra=
rio al Possessore sopra indicato delle due
picciole Case, dacchè siccome si osserva=
to, le picciole Case sogliono spesso ripor=
tare un affitto maggiore della intrin=
seca loro importanza o valore. Gli stessi
inconvenienti riscontreransi ancora
nei casi di alienazione o di vendita. Poichè
l'acquirente di una Casa grande og=
gi affittata e di una Casa picciola
ora abitata dal Proprietario si troverà in condizione as=
sai migliore dell'acquirente di una
Casa grande ora abitata, e della Casa
picciola ora affittata: pagherà il pri=
mo cioè una imposizione minore dell'
importanza della Casa, e la pagherà

maggiore il sud. Il continuato caso ~~Il caso~~ ipotetico delle division di famiglia e delle vendite ora giornalmente verificandosi ora in un angolo ed ora in altro della Provincia, così che in non lungo progresso di tempo innumerabili ~~[illegible]~~ trovar si dovrebbono le case soggette ad una stessa sproporzione tra non solo all'intrinseco loro merito, ma portate poi anche per dette combinazioni, fuori delle circostanze che potessero giustificare la sproporzione. Frequenti inevitabili si renderebbero quindi i lagni i ricorsi per una modificazione, ed un loro esaudimento che si troverà ineguale in molti particolari così relativi non solo alle vicende suddette che a quelle che risguardano lo stato e grado non mai consistente delle case non mancherebbe di incoraggire, ~~moltiplicare~~ e moltiplicare il numero degli aspiranti alla detta modificazione, e di tenere occupata una apposita Presidenza in continuati esami, e riforme di effetti prodotti da un piano mancante di basi e quei regolari ed uniformi.

Abbandonando ~~[illegible]~~ il piano che aspetto riguardi quell'altro potrà proporsi e convenire all'oggetto ed alle circostanze

Perchè una publica Presidenza possa equabilmente distribuire i carichi risguardanti il publico servigio e singolarmente gli alloggi, le somministrazioni i trasporti militari fu già avvertito essere necessario un quadro generale contenente la numerica della popolazione delle case, degli animali da tiro, e loro di ogni distretto soggettole. Stabilitasi quindi la formazione di detto

quadro

ed eseguirsi
quadro, nel modo più facile ed espedito
e quale verrà qui in seguito espresso
la aggiuntavi modula o tabella ove si
troverà indicato ~~[illegible]~~ ancora
la numerica delle finestre di tutte le case
che non fossero abitate da Villici.

Non è già nuova una imposizione messa sopra
le finestre, e se fu trovata conveniente in
una qualche circostanza il sarà molto più
in quella in cui trattasi di esimere le case
dalla soggezione, cui sono esposte dell'allog-
gio militare. Ogni luminare o finestra pa-
ghi ~~[illegible]~~ una modica somma, e sia diversa
quella di una casa posta in Città, da quella
di una casa situata in Villa, e parimenti diver-
sa quella di una casa con Corte ed ortaglie,
da quella di una casa spoglia di tali adjacenze
le quali danno un significante rilievo al meri-
to intrinseco ed alle utilità di una casa, ed essen-
do altronde esenti dagli aggravj cadenti sopra
i beni di campagna si troverà ben giusto che
prendino parte nella condizione delle case
a differenza da uno ed altro finestre di un fabbri-
cato qualunque è della ragione, e della pratica
talmente circoscritta che può quasi dirsi essere ovun
que la stessa, ne andrà lontano dalla verità chiun
que dedurrà dal numero delle finestre d'una
casa la quantità dei muri, o delle camere che
vi esistono, o che vi possono esistere ed è appun
to la quantità delle camere che vi esistono o possono esis-
tere ciò che forma il soggetto della grava-
za e della esenzion contemplata.

La interna costruzione di una casa, l'uso cui serve,
gli abbellimenti ed ornati sono cose d'una con-
tingente durata, ed esposte per loro natura
alle ingerenze di una pubblica Presidenza in-
caricata a mettere a coperto dalle inclemen-
ze della stagione gli effetti, e le persone addette

al militare servigio, e siccome niuna esenzione
si accorda alle camere occupate dalla Perso:
na del Proprietario, così niuna accordarsene può si
agli ambienti destinati a ricoverare i di lui
effetti; che se taluno non si troverà addat:
tabile a bisogni, o convenienze d'un Ufficiale
il sarà a quelle del soldato, od a quelle delle
loro vetture o Cavalli. Giacchè la imposta è
diretta ad ottenere una esenzion generale
da ogni permanente e continuata sogge:
zione domestica il contributo deve sparr:
gersi indistintamente sopra ogni sorte di
fabricati capaci a dare ricovero, e servi:
re agli oggetti sopraindicati. La peculia:
re loro capacità e grandezza potrà quin:
di unicamente determinare il rispettivo
carico di equità e giustizia, e la ora det:
ta capacità e grandezza risulterà dal
rilevato numero delle loro finestre con
una esattezza equivalente o migliore
di quella che si acquisterebbe da un lo:
ro disegno non che da un estimo. Impe:
rocchè a poche oncie od al più a pochi
piedi ammonterà la differenza di distan:
za da una ad altra finestra d'una identica
casa, non che la differenza di distanza tra
le dette finestre, e la distanza tra le fine:
stre delle altre altre; e se pure avvenisse che
per tali differenti intervalli si trovasse in
effetto in una data estensione o quantità
di muro una qualche finestra di più, che
in altra pari estensione l'aggravio par:
ticolare sarà sempre minimo ed incon:
cludente, giacchè sempre tenue riescirà la tassa
imposta ad una particolare finestra ap:
~~partenga essa~~ o qualsiasi Casa o Palagio
di Città o Campagna essa appartenga, e chiunque in tale
proposito sicuro potrebbe di una piccio:
la camera di due finestre ne promovesse querela

r il confronto d'altro possessore d'una
mente grande d'una sola non aggraverà
rciò il rispettivo avvantaggio d'una doppia
e e nessivo, e male concilierebbe le pro
ie convenienze chiunque obbiasse [illegible]
oprio, sola della possibile ventilazione oppor
na per l'annuo risparmio d'un qualche
do.
ssa indistintamente, come sopra si dis
spesa sopra i lucernari o finestre di
ni cosa farà che ogni proprietario
ghi non solo in relazione al relativo poss
ano ma in proporzione alla somma delle
forze, cosa che non potrebbe ottenersi
l'estimo, nè dall'effetto attuale, e molto
no dell'effetto probabile, che ~~[illegible]~~
l caso della non sua preseputanza(?) esiste
na è poi nullo in effetto.
entità dell'esenzione si comprovi nel
o delle condizioni diverse di Proprieta:
Vi è l'Individuo o Famiglia che poss
de una Casa comoda grande posta in
ne situazione, avvanno forse ~~[illegible]~~ di ris:
d'uno altre volte dovizia facoltà od
truttosi di fondi stadj, e particolari. Vi è
altro Individuo o Famiglia che ha
a casa angusta e posta in angolo op:
to della frequenza di passeggieri ma
de [indor?] ~~[illegible]~~ molti luoghi di compa
o capitoli di negozio. Si formi la
a di ambedue, e si calcoli il rispettivo
to. Voglia la prima in grazia di esem:
10000 fiorini e 6000 la seconda ne voglia. L'esist:

al militare servigio, e siccome viene esenzione
si accorda alle camere occupate dalla Perso-
na del Proprietario, così viene accordar propo-
e agli ambienti destinati a ricoverare i di lui
effetti; che se taluno non si troverà addat-
tabile a bisogni, o convenienze di un Ufficiale
il sarà a quelle del soldato, od a quelle delle
loro robbe o Cavalli. dacchè la imposta è
diretta ad ottenere una esenzion generale
da ogni permanente e continuata soggez-
zione domestica il contributo deve sper-
gersi indistintamente sopra ogni sorte di
fabricati capaci a dare ricovero, e servi-
re agli oggetti soprraindicati. La pecul-
iar loro capacità e grandezza potrà quin-
di unicamente determinare il rispettivo
carato di equità e giustizia, e la ora det-
ta capacità e grandezza risulterà dal
rilevato numero delle loro finestre con
una esattezza equivalente o migliore
di quella che si acquisterebbe da un lo-
ro disegno non che da un estimo. Imper-
occhè a poche oncie od al più a pochi
piedi ammonterà la differenza di distan-
za da una ad altra finestra di una identica
casa, non che la differenza di distanza tra
le dette finestre, e la distanza tra le fines-
tre delle altre altre, e se pure avvenisse che
per tali differenti intervalli si trovasse in
effetto in una data estensione o quantità
di muro una qualche finestra di più, che
in alcun pari estensione l'aggravio par-
ticolare sarà sempre ~~necessario~~ ed incon-
cludente, dacchè sempre riuscirà la tassa
imposta ad una particolare finestra ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ o qualsiasi Casa o Palaggio
di Città o Campagna, a cui essa appartenga e chiunque in tale
proposito sicuro potesse di una piccio-
la ~~[illegible]~~ di due finestre ne promuovesse querela

BIBLIOTE…

per il confronto di altro possessore di una camera grande di una sola non negherà perciò il risentito avvantaggio di una doppia luce e respiro, e molte consimili e tutte le proprie convenienze chiunque abbia sopra propria casa della possibile ventilazione opportuna per l'annuo risparmio di un qualche soldo.

La tassa indistintamente, come sopra si disse, sparsa sopra i lumi o finestre di ogni casa farà che ogni proprietario paghi non solo in relazione al relativo possesso ma anco in proporzione alla somma delle sue forze, cosa che non potrebbe ottenersi dall'estimo, né dall'affitto attuale, e molto meno dall'affitto probabile, che ~~nel caso delle~~ nel caso delle non sien presentemente affittanze è poi nullo in effetto.

La verità dell'asserzione si comprova nel fatto delle condizioni diverse di proprietari. Vi è l'Individuo o Famiglia che possiede una casa comoda grande posta in felice situazione, avvenendo forse ~~[illegible]~~ distinta di una altra volta doviziosa facoltà od il frutto de suoi studj e fatiche. Vi è poi altro Individuo o Famiglia che ha una casa angusta e posta in angolo appartato dalla frequenza de' passeggieri ma possiede ~~[illegible]~~ inoltre molti beni di campagna, o capitali di negozio. Si stimi la casa di amendue, e si calcoli il rispettivo affitto. Vaglia la prima in grazia di esempio 10000 fiorini e 6000 se ne vaglia la seconda. L'affit-

to

to della prima per la combinazione del
posto ammortizzato alla somma di 500
fiorini, a 150 quello della seconda. Si tas:
sino le case di un cinque per 100 sulla
loro rendita; e pagherebbe il Proprieta:
rio della sola casa 25 fiorini, una deci:
ma parte cioè di tutta la sua rendita pos:
sibile qualora si inducesse ad affittare
la porzione di casa non necessaria al
privato suo uso e della famiglia, e più
ancora se nella occasion dell'affitto
mettesse una qualche camera non ne:
cessario. Pagherebbe poi il Proprietario
di Casa, e beni di Campagna o Capitali di
negozio soli fiorini 7, ed appena una parte
cioè infinitesima della sua rendita, e pro:
venti stabili. speciali all'incontro alle Se le case soggette in luogo
di subire una tassa relativa al loro va:
lore od affitto ne subissero una relati:
va al numero delle loro finestre. Il
Proprietario della prima essendo un
doppio più grande della sola e contenendo un
doppio numero di finestre pagherebbe,
un doppio canone, ma le conseguenze
di una tale esenzione restando limi:
tate alla per intera modica somma
non sortirebbero della condizion di
un possesso che per se medesimo non ap:
porta alcun utilità certa e diretta, e
richiede un aggravio certo, e inflessibi:
le quali sono le riparazioni continue
il di cui difetto occasiona il deperimen:
to e la perdita del capitale sicome
vedesi di frequente nel dirroccamento
di molte case. Si prosegua il confronto
degli effetti de due modi di applica:
re la tassa casatico a riguardo

~~così dai possessori di sole case che dai Posses-~~
~~sori di sole case. Prosseguendo lo stesso con-~~
fronto a riguardo della massa de Possidenti
terre e case e si vedranno gli effetti regolarmente procedere ed adattarsi alla conveni-
enza delle varie circostanze.

Vi è tra questi chi ama i proprj comodi ed una
certa nobiltà e decoro ne suoi fabricati, vi è
chi si appaga del solo necessario. Se i detti
comodi o decoro consisteranno in estensio-
ne di fondi occupati e coperti sarà giusto
che il primo paghi più che il secondo, ma non
lo sarà poi se consisteranno nella scelta
del luogo, del disegno, de materiali, ~~ogni~~ sappiasi non ~~voglia~~ credasi giusto di parzialmente
~~qual volta non vogliasi~~ aggravare le ar-
ti ed i sacrifizj già fatti da un genio ~~infinito~~, e
liberale, e proteggere la trascuranza o
l'avarizia. All'uomo ricco ma di cuore pavido, e meschino
~~e meschino ed economo~~ negare non
debbonsi ~~[illegible]~~ avvantaggi di prendi-
ti da quelle privazioni cui si compiacerà
di addattarsi ~~[illegible]~~ metta Egli quindi in colo vela-
tivo profitto ~~[illegible]~~ moderazione e rispar-
mio arbitrario sopra i fabricati inservi-
enti all'uso della propria persona e fami-
glia potrà ~~[illegible]~~ ancora questo risparmio è sui fabricati inservienti
alla custodia delle sue rendite ma unica-
mente a riguardo della forma non già
riguardo alla loro quantità e grandezza
che corrispondere deve alla esigenza ed
alla copia delle rendite stesse. Se ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ riuscirà quindi la imposizione della
~~abitata~~ ~~[illegible]~~ ~~rispettata~~ d'angusta
sua Casa, ^ la di cui tenuità sarà compen-
sata della imposizione cadente sopra i suoi
granai, i quali paganti in ragion di spazio
necessaria, o sia della rispettiva loro capacità
faranno che la massa de Proprietarj por-
ti un carico relativo non alle loro forze
ed ~~al~~ allo stato apparente, quale è quello.

che può dedursi dalla vista ed esame di
una ~~bella~~ fabrica, ma bensì dalle forze ed al ~~delle forze~~ e del loro
stato reale quale è quello che può e
deve dedursi dalla capacità d'una can
tina di un granajo di un magazzino. Non
sono già le pietre gli archi le colonne che presiedono un vivo ed essenzial beneficio
sono capaci a portare il peso d'una contri-
buzione, ma bensì il vino il grano, i ge-
neri tutti d'uso e di consumo. Dalla
~~congiuntamente~~ quantità di questi desu-
mesi la quantità della contribuzione,
ed a base della congiuntura senza l'am-
piezza de' vasi destinati a custodirli. Ne
si veggono o permetta che un granajo
atto a contenere soltanto 300 sacchi di
grano perchè ben costruito elegante
collocato in felice situazione abbia a
pagare altrettanto, e forse il doppio di
altro granajo che conterrà 1000 sac-
chi ma fabricato con viste economiche,
e posto nel centro d'una mal popo-
lata campagna.

Si troverà il caso non degli, in cui non
si verifichi la presunta proporzione, e
corrispondenza tra la grandezza d'una
fabrica inserviente ad una azienda ru-
rale o domestica, e ~~gli effetti di~~ ed i generi effettivamente di introito
e di giro, ed è forse questo ~~il più~~ l'unico
~~giusto~~ rimprovero che soffrir possa il
piano d'imposizione ora proposto, ma
che non reggerà a fronte delle seguen-
ti ~~riflessioni~~ risposte. Si dirà in
primo luogo che raro è il caso della
obbjettata superfluità de fabricati
relativi alla custodia delle rendite ed
effetti, dachè chi li ha costruiti ed e-
retti li avrà al certo addattati all'
attuale, ~~e~~ almeno al probabile non lonta-
no bisogno. ~~e chi~~ Anche chi si spoglia dei beni

fondi solito è anche spogliarsi delle fabri-
che relative; e si dirà in secondo loco che
se taluno le avrà ritenute potrà con pro-
fitto esibirle a comodo dell'acquirente
de beni, e che quando pure non piacciagli
di aderire al progetto sarà sempre vero
che essendone Egli il possessore, e volendo-
le preservare dalla soggezion arbitraria
non potrà con giustizia rifiutarsi ad
una contribuzion relativa alla peculi-
ar loro quantità; e si dirà finalmente
che un aggravio sparso sopra una tal nor-
ma non si renderà giammai capace a
scomporre il di lui bilancio domestico
quali siensi le circostanze in cui possa Egli
trovarsi.

Se ne conosca la verità nell'esperimento
del piano qui sotto espresso immaginato,
e agli vero, sulla base di alcuni suppos-
ti, ma che tali allontanarsi non possono in
modo concludente dalla realtà de fatti.

La Città d'Udine contiene 2000 Case come
risulta da una già fatta numerazione. Si
eccettui da questo numero 300 Case attri-
buendole ad uso di Villici abitanti, così
che restino 1700 soggette all'imposta Casa-
tico.

Abbiano 600 Case una per l'altra sei ca-
mere o siano vasi interni di due finestre
cioè tre nel piano terreno, e tre nel pia-
no superiore; al difetto di una qual-
che finestra in talune di queste camere
supplisca quel foro qualunque che darà
luce all'ingresso, all'scala, alla soffitta.

Suppongasi esservi altre 400 Case di otto
camere come sopra si disse di due finestre.

siano altre 300 di 25, e qui si troverà ed in questo ordine
il terzo piano

Altre 300 ne abbiano 24 comprendendovi
le scale rinesse od altro vuoto interno, e
coperto.

Ed altre 100 ne abbiano 40. le finestre
suddette unite insieme formerebbero il
numero di 75600.

Dandosi a ciascheduna l'aggravio di 10
soldi si otterrebbe la somma di £ 37800

Tra le 600 prime sementovate case
sianvene 50 le quali abbiano una sici-
la corte,
Tra le 400 ve ne siano 100 le quali
godano lo stesso beneficio ed altre
100 il godano altresì tra le comprese
nel terzo nel quarto e quinto ordine. le
case tutte suddette che abbracciano ne loro recin-
ti un fondo anche scoperto ma addetto
ad esclusivo loro uso e servigio riportino
l'incremento di due soldi sopra l'aggra-
vio comune. Sarebbero finestre appar-
tenenti ad una tal condizione ~~[illegible]~~ per le sopra numerate
~~[illegible] sopra indicato~~ 15600, le quali
accrescerebbero l'introito delle case di £ 1560

E prosieguasi. Tra i Proprietarj delle
suddette 400 case poste in Città, ve ne
saranno forse 80, i quali possederanno
ancora una qualche picciola casa in
Campagna, e siccome questa oltre i co-
modi dell'abitazione ecc debbono quelli
ancora dei loro relativi al raccolto
in luogo di sole 16 finestre ne avranno
quindi 24 in Campagna.

Tra i Proprietarj del terzo ordine di case
ve ne saranno forse 150 i quali avran-
no ancora la loro casa di Campagna

Somma 39360

ed un numero conseguente di finestre mag=
giore di un terzo.

Nella condizione medesima si trovavano
parimenti alcuntanti Proprietarj delle Case
soddette del quarto ordine.

Vi si trovavan poi finalmente tutti i Proprietarj del
quinto ordine; ed ogni modo del presupposto
loro numero di cento se ne detraggano
venti[?], ma perchè i repor-
no, e restino soli 80; ma perchè i ri-
ti di questi ultimi si rendono più esposti ed
avranno di più Case di Campagna ed
uffi dominicali, e più grandi, Palazzi,
continue fabbriche in pertinenze e villeggi
di essi; così si potrà senza timore di in=
gannarsi triplicare il numero delle finest=
re state loro attribuite in Città e saranno tutte insieme le finestre di Campagna di
detti Proprietarj
n.° 38550, che tassate a soldi 5 per cias=
cheduna darebbero la somma di L. 9637: 10

Rarissimo sarà il caso che alcuno di dette
Case di Campagna dominicali manchino
di Corte annesse, e però a carico di
ciascheduna relativa finestra si potrà cal=
colare la aggiunta di soldi due e però
salve le deduzioni che si competeriano
a quelle che in realtà non la avessero
si acquisterà la nuova somma di L. 3155
che unita alle precedenti formerebbe
a carico de soli Proprietarj ed abitan=
ti in Città un introito della Cassa di L. 50652:10

Qualora poi per un forse esagerato nu=
mero di finestre si trovasse mancante
la detta somma supplirsi al difetto l'aumento
che si è ommesso, e che pure avrà ad
includersi d'un nuovo soldo per finestre
a tutte quelle Case le quali oltre una
Corte interna avessero il benefizio an=

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

corte di un Giardino, o di un Orto, o di
una Braida murata. E progettosi l'aumen=
to di un unico soldo indistintamente sopra
ciascheduna estensione di tali recinti;
perchè non abbian essi risguardarsi sotto
altro aspetto che di un pregio, e di una
comodità apportata all'uso di una casa
quale è quello di godersi un'aura libe=
ra ed aperta. Qualora assoggettar si voles=
se ad un calcolo, ed a periziale giudi=
zio le differenti quantità di tali fondi
sortirebbesi agevolmente dalla sfera
della competenza catastico, ed espor=
rebbesi la semplicità della massima addotta=
ta non solo a quelle spese e ritardi che
si sono cercati evitarsi ma alle incer=
tezza medesima delle risultanze conve=
nienti alla circostanza di ogni Casa, e
di ogni Proprietario.

Si è veduto quale riuscirebbe l'introi=
to di una tassa caduta a carico dei Proprie=
tarj ed abitanti della Città di Udine, reg=
golasi quale sarebbe l'introito della stes=
sa medesima caduta a carico dei Pro=
prietarj ed abitanti della Provincia.
Gli abitanti e Proprietarj della Città di
Udine pagano le loro gravezze, sussidio
foraggi ed altri pesi pubblici straordi=
narj in una cassa loro propria, e distin=
ta dai Proprietarj ed abitanti nella
Patria del Friuli, e per contratto appog=
giato a fatti relativi, concorrono pagano
un terza parte della gravezza gene=
rale. ~~Attenendosi~~ Stando ad un tale ragguaglio
la imposizione Catastico cadente sopra
il resto della Provincia renderebbesi al=
meno due volte maggiore di quella
che fu sopra rimarcata cadere a cari=

BIBLIOTECA CI…

Riporto L. 806582:10

co della Città d'Udine, e dicesi almeno
due volte perchè nel comparto delle suddet-
te gravezze non vi hanno parte nè il Contado
di Belgrado, nè di Castions, nè la Fortezza di
Palma nuova, nè la Città di Portoguon nè di Ci-
vidale coi rispettivi loro distretti. L'importo lo-
calico della Provincia sarebbe adunque di L. 101305
due unite alle 806582 della Città sarebbero L. 1519557:10
e sono fiorini 103391:2:½ che sembrano
sufficienti all'oggetto contemplato, e quando
pure in esito a fatti accurati scandagli vi ap-
parisca un difetto od una eccedenza si otter-
rà coll'opera di un moderato il richiesto
pareggio del debito, e credito della cassa nel
dinotare l'aumento o digrado di un soldo, o
bezzo della premessa imposta sul rilevato pe-
culiar numero delle Fuochi.

Resta a vedersi ed esaminarsi il metodo imma-
ginato opportuno alla esecuzione del Qua-
dro rappresentante lo stato o la materiale
condizione de' fuochi, o Villaggi detti di ques-
ta Provincia.

Appartengono questi detti ad una qualche Giuris-
dizione. Sia quindi da una apposita Deputazione
autorizzata dall'Imperial Regio Governo commesso
ad ogni Giurisdicente il destinare un suo Mi-
nistro di conosciuta probità ed intelligenza
quale abbia a portarsi ne' Villaggi e fuochi
allo stesso soggetti ed ivi con la scorta di
due uomini pratici, e provetti solitissimo
minore e prescegliere del rispettivo Coga-
no e Giurati abbia compilare le stam-
piglie che gli saranno consegnate conte-
nenti in una prima Casella il numero di
una Casa, nella seconda il Cognome del
Proprietario, in una terza il nome ed il
quondam, nella quarta il Cognome del

BIBLIOTECA

il cognome dell'abituale Capo di Famiglia,
nella quinta il di lui nome ed il [illegible]: nella ses-
ta il numero degli Individui maschi d'oltre
gli anni 14 compresi li servi, nella settima
il n.o delle femmine indistintamente com-
prese e d'età parimenti d'oltre anni 14, nel-
la ottava il numero degli animali Bovi-
ni d'oltre anni 2, nella nona il numero
delle armente, nella decima il n.o de ca-
valli, o Cavalle tenute ad uso di Campa-
gna nella undecima il n.o de Cavalli tenu-
ti ad uso di nolegio, nella duodecima la
qualità d'un Edificio qualunque nella deci-
ma terza il n.o delle volte, nella decima quar-
ta la qualità di bottega o negozio compresevi
le osterie ed alberghi publici (si è creduto
includervi anche queste ultime indicazio-
ni perchè ricalte aggravano la spesa, o fat-
tura della operazione, e perchè se non han-
no un immediato rapporto agli alloggi, a
trasporti alle Commissioni militari avrà
ne possono uno indiretto, e sono utilissimi
a dare una giusta idea dello stato, e condi-
zione delle Ville o distretti della Provincia
ed interessar possono le viste di una publi-
ca Presidenza) nella decima quinta il nu-
mero delle finestre della Casa, e bocca da
cavar coperte di paglia, rimesse soladon a
riccolte accentuato se pure non fosse que-
sta abitata da un Villico ben inteso che ad
onta del [illegible] non abbia ad accordarsi
al Custode, Castaldo, ortolano od altro
che fosse stipendiato dal Proprietario della
casa, nella decima sesta il numero delle finestre
re della Casa che avranno una corte
intorno, nella decima settima le finestre
re delle case che avranno oltre la corte
te anche un orto, giardino, o Brolo da me-
rarse.

Dovrà quindi il detto Ministro prima di inco-
minciare a scrivere nelle delle Stampiglie

prender cognizione della pianta del
Villaggio o luogo statogli assegnato, e
e prefiggersi un ordine regolare, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ col qual avrà esso a dirigersi
per notare od imprimere un numero
progressivo sopra la porta di ogni ris-
pettiva sua Casa non eccettuate quelle
che si trovassero disperse per la Campagna.
Prescielto che si abbia questo ordine si por-
ti a quella Casa cui averà destinato il
numero uno, e questo segnato sopra la
principal porta d'ingresso facciasi chia-
mare il Capo di Famiglia ivi abitante, ed
in suo difetto quell'individuo qualunque
di età maggiore che vi si troverà, ed alla
presenza de' suoi indicati uomini di Comun
gli farà le interpellazioni relative alla
importanza delle sopra riferite colonne; ed
in esse riporterà le risposte che gli saran-
no date. Circonderà possia la detta Ca-
sa e le interne adjacenze, e conterà il
numero de balconi o finestre, se pure
non fosse, come sopra si è detto, abitata esclusivamente
da una sola famiglia, e le riporterà
in una delle tre designate colonne nella
prima cioè riporterà quelle che apper-
tengono ad una Casa spoglia di Corte,
nella seconda quelle di una casa con cor-
te, e nella terza ed ultima quelle che
apparteranno ad una Casa con Corte
ed orto od altro recinto rinchiuso da
muri. Ed avrà con ciò terminato l'esa-
me e la relazione di una Casa che esso
avrà poi a leggere e fare avvertire
ai suindicati uomini di Comun i quali
saranno obligati a comparire, se saran-

Biblioteca Civica di Udine

no chiamati, avanti la Presidenza, e
rispondere nella sostenuta figura di assi=
stenti e testimonj a tutte quelle interroga=
zioni che risguardar possono la perso=
nalità del Ministro, e la esattezza della
operazione.

Terminatasi la revisione e dettaglio di una
Casa si incomincierà coll'ordine medesimo
stesso la revisione e dettaglio della Casa
più vicina indi della susseguente e si
proseguirà fino alla totale revisio=
ne e dettaglio dell'intero Luogo o Vil=
laggio, e sarà questa fatta leggersi ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ dal relativo Parroco o Capella=
no in detto Luogo o Villaggio abitan=
te il quale averà a sottoscriverla
con la dichiarazione di non averla
ritrovata disforme, al contrario alle
sue cognizioni. Conterrà pur essa la
sottoscrizione del Ministro che la averà
formata con il giuramento di prestata
attenzione di integrità e con la nota
dei nomi degli assistenti uomini di Comun

Il Giurisdicente che l'averà commessa la
trasmetterà alla Presidenza unitamente
a tutte quelle che averà egli ordi=
nato farsi nelle altre Ville o Luoghi
soggetti alla sua Giurisdizione.

Sarà poi cura e merito della Presidenza
il raccoglierle dalle mani di tutti i Giu=
risdicenti, e formarne un Libro generale
ed in relazione allo stesso il determi=
nare con sicurezza di non ingannarsi
la quota delle imposizioni o carichi fiscali ai in=
contenti o possidenti particolari, ed alle
Comunità della Provincia nelle occasio=

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

nè moltiplici di commendato publico ser-
vizio.

Per quanto semplice e breve sia l'opera
su indicata dell'impiegato suddetto non-
dimeno questa spoglia d'una rimunerazio-
ne ~~[illegible]~~ proporzionata al luogo ~~[illegible]~~ ad altre Casse
che esso avrà numerate. La Presiden-
za ne proporrà la misura, e la ritrarrà
dall'introito della Cassa medesima con la
previa approvazione dell'Aug. Real Sov.
da cui avrà tutto a dipendere.

[stamp]

UDINE

B[illegible] UDIN[illegible] 89

UDINE

BIBLIOT
CIVIC
90

3) Obbligatorie e valide in Giudizio sieno altresì le convenzioni ed i patti vocali, purchè rilevati nel termine esclusivo d'anni 10, ma rilevati in detto termine non possono in alcun modo pregiudicare a contratti, che fossero ridotti in publico instr.to prima della loro rilevazione

De libri e note private Cap: 134

1 Alli Rotoli e partite di esazione, e di crediti alle note de particolari concernenti i Salarj e mercedi, ai libri de Mercanti, che saranno tenuti con ordine ed accurato registro sia data in Giudizio piena fede, nè possino ostarvi eccezioni od opposizioni che per ricevute, od altre simili dimostrazioni contrarie.

2 Ma se il Mercante, il servo licenziato, o l'Operajo, od il Livellario od Affittuale non averanno fatto sottoscrivere, o legalmente firmare, o autenticare il proprio credito, nè per il corso d'anni 10 praticato alcun atto Giudiziario relativo perdano ogni azione a più molestarsi in Giudizio per conto della roba venduta, del servizio prestato o lavoro, dell'affitto o miglioramenti prestati

Mobili, e semoventi Cap: 135

1 Chi averà alcuna cosa mobile o semovente venduta ad alcuno possa nel dato difetto del pagamento ed anco per sola con licenza del Giudice informato della distanza del tempo, o del pericolo della perdita del credito ricuperarla previa la restituzione del prezzo impegnato, e ciò abbia luogo nel solo caso che la roba suddetta non sia passata in proprietà di terza Persona

De sequestri Cap: 136

1 A Creditori di publiche gravezze, d'affitti semplici, censuali od enfiteotici unicamente rilasciar debbasi da Nodari o Cancellieri il Mandato di sequestro de frutti in Campagna, ed abbiasi in detto sequestro ad esprimere la qualità e quantità del credito, e la terra precisa soggetta; ma se la terra sarà in piena proprietà del debitore e da esso lavorata o fatta lavorare possa ancora il detto sequestro accordarsi al creditore per ~~affitto~~ livello semplice, per sentenza od altro qualsisia legitimo titolo

2 Sia il Mandato presentato al debitore ed al degano del Comune ove averà ad effettuarsi il sequestro, con l'obbligo di avvertire nel il relativo agricoltore e di piantare il segno della croce sui campi che gli saranno contrasegnati dal Mandato.

Chiunque ardirà di violare il sequestro asportandone i frutti soggiaccia alla pena di £25 ed al risarcimento del danno, ed inoltre a quelle pene che parranno al Giudice convenire alla rilevata particolar malizia e trasgressione

Sia debito del Degano in termine di giorni 8 della violazion del sequestro il portarne la querela nell'Officio della Giurisdizione ed al creditor rispettivo col nome del delinquente comprovato o sospetto, ed in caso di ommissione resti responsabile il comune degli effetti pregiudicati o sottratti al detto sequestro.

Biblioteca Civica di Udine

5 Se nella intimazione del sequestro, e l'opportuno momento della raccolta de' frutti pendenti:
ti non, sarà il detto, e questo formalmente la [illegible] abbia il Degano e Comune so:
responsabilità sopra imposta ad effettuare la raccolta medesima, e a tradurla alla Casa del
del Creditore dando giuramento d'esatta puntualità, e riportando la ricevuta della
ispezie qualità, e quantità consegnate.

6 Se però all'ora detto trasporto si opporrà o la manifestata volontà del Creditore, o del
debitore, o d'altro qualunque pretendente interesse siano i frutti raccolti portati alla Ca:
mera della rispettiva Giurisdizione, e non essendovi Camera traducansi alla Camera d'
Udine se la Villa o luogo in cui sarà stato praticato il sequestro, sarà situato di qua del
Tagliamento, e se sarà di là, traducansi alla Camera di quella Giurisdizione che sa:
rà la più vicina alla Villa o luogo suddetto

7 L'ordin medesimo di sua condotta premessa tenere, si dovrà anco ne' casi in cui i frutti
raccolti, o pegni qualsisieno levati e consegnati ~~de' principi~~ al Degano risguarderanno i interessi
rique del Giurisdicente.

8 Fino a che non sarà formalmente rimosso il sequestro mediante il Nodaro che
e avrà rilasciato, non abbiano per contraddizione o protesto od altro atto, in
cui possa incontrarsi,
lunque ad essere impediti o sospesi gli effetti come sopra [illegible]
ne possa il Nodaro rimuoverlo che per i consensi delle Parti interessate, o per
determinazione di Camera o per seguito definitivo giudizio, ~~che potrà anco ne' casi di~~
~~ricorso urgenti rimanere domandarsi la via sommaria in confronto di tutte le~~
~~parti poste~~ or.

9 Possano i creditori suddetti siccome concedesi a qualsivoglia altro Creditore, ri:
gillare o sequestrare anco i mobili, crediti, ed effetti respettivi del suo debi:
tore sepure non saranno sorpresi in atto di viaggio.

10 Ma se si ritroveranno i medesimi esposti a pericolo di perdita non voglia
il viaggio medesimo a sottrarli al vincolo del praticato sequestro.

11 E se al detto sigillo o sequestro sopragiungerà un mandato di livello abbia
questo ad effettuarsi colla norma premessa in proposito de' frutti in Cam:
pagna.

12 E nessun mandato di livello possa dal Nodaro accordarsi prima degli otto giorni
[illegible] del praticato sigillo, sequestro, tolti ne i casi del sopra espresso pericolo della
loro perdita, niuno durante notata rivalsa contraddizione o protesto, e niuno
finalmente sottraendosi d'animali d'arato, d'instrumenti propri della [illegible]
ione del debitore sepure non sarà questo convinto d'un meditato loro trafu:
gamento o alienazione pattuita ~~ad~~ ogni sarà con idoneo e comandato prossimo all'incom:
[illegible] Nodaro e cose lasciate e tolte di ritorno debitore [illegible] il termine d'espo:
consegna [illegible] il Prone [illegible] avrà tutto [illegible] praticare il sigillo

BI...

~~ne pattuita o concessa, o non sia esso un Colono affrancato rimosso fino ai giorni prossimi all'incombente partenza dalle terre e case tenute debitore verso il Padrone di affitti e consegne.~~

11 ~~E parimenti al commandato di lievo di mobili od effetti sequestrati o sigillati non possa dal Nodaro accordarsi durante un notato relativo pretesto o contradizione pendente, ed abbia questa e quello il termine di giorni otto a potersi produrre e notare in atti di Nodaro dal giorno inclusivo della intimazion del sequestro o sigillo tolti i casi che per specialità di circostanze saranno dal Giudice particolarmente ordinati.~~

Incanti di Mobili 36

1 I Pegni che saranno trasportati nelle publiche Camere o Cancellerie per ordine della Giustizia siano venduti all'incanto, e con la possibile sollecitudine dopo spirati i tre giorni ogni qualvolta siano d'una natura soggetta a diminuzion di profitto del Proprietario o per sopravvenienza di spese alimentari, o per naturale consumazione, o per altro preveduto discapito.

2 Dovrà seguire la stima da pratiche non sospette Persone sia questa notificata al Proprietario suddetto con l'indicazione del giorno in cui sarà aperto l'incanto, ed abbia ad aprirsi colle formalità e ne luoghi soliti in presenza del Giudice o di Persona dallo stesso deputata, ed ivi ad alta voce proclamati i generi esposti alla vendita e ripetuti prezzi esibiti al terzo sfridato annunzio uniforme dell'esibito prezzo maggiore seguane a di lui favore la deliberazione.

3 Ma se il prezzo suddetto sarà minor della stima detta il Giudice nel caso di creduta utilità rimettere la deliberazione suddetta ad altro giorno e ad altro esperimento.

4 Il già Proprietario degli effetti come sopra deliberati e venduti all'incanto possa nel termine di giorni 10 ricuperarli dalle mani del compratore o di terza Persona mediante la restituzione del prezzo che fu dallo stesso esborsato ~~ed il pagamento delle spese~~ e spese incontrate ma quelli spirati perde ogni azione sopra gli effetti medesimi.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

99

Incanti di Stabili C; 36

1 Quello che vorrà conseguire il pagamento de proprj crediti con l'incanto de beni stabili posseduti dal suo debitore comparir dovrà avanti il Giudice, ed ottenerne l'approvativo decreto previa la esposizione de documenti comprovanti l'obbligazione speciale o generale de beni medesimi, ma se sarà generale aggiunger dovravi la fede del Ministro sulla inutilità od insufficienza della praticata esecuzione sopra i mobili del debitore suddetto.

2 Colla scorta di un tale decreto notificato alla Parte intimar dovrà la elezion di un Perito, il quale unito ad altro Perito da esso lui nominato abbia in un determinato giorno a stimare li beni voluti esporsi all'incanto nella quantità creduta occorrente alla soddisfazione del credito liquidato e a dare la specifica dell'annuo loro prodotto ed aggravj relativi ed in caso di difetto della elezione o del concorso dell'eletto Perito non giustificato da motivo legittimo sia altro Perito destinato dal Giudice, ed avvenendo che tra Periti nasca differenza di opinione abbiano questi ad eleggerne un terzo.

3 Sia quindi per stridore propalato l'editto dell'incanto con l'indicazione del giorno in cui sarà aperto, ed abbia ad aprirsi colla lettura delle carte tutte relative introdotte dalle parti, nel luogo e colle formalità consuete, e non prima degli giorni 15 spirati dopo l'attaccamento che averà ad aver fatto di esso editto alle publiche colonne della Giurisdizione e de luoghi ove saranno posti i beni addetti ~~destinati all'in: canto~~.

4 Siano questi esibiti in massa od in dettaglio, nel modo cioè che sarà dal Giudice creduto il più vantaggioso all'interesse del Proprietario, che averà ognora ad essere il manutentore, e dichiarando esso la di lui volontà abbia questa ad essere eseguita

5 L'incanto replicar si dovrà per tre giorni, il primo cioè dalla publicazion dell'editto, il decimo quarto, ed vigesimo primo, ed in questo ultimo ~~per sette giorni consecutivi e nell'ultimo~~ si deliberi a favore del più offerente salva sempre ed in ogni caso la manutenzione del debitore

6 E se il Proprietario in prevenzione all'apertura dell'incanto domandi che in luogo delle esibizioni vocali vengano accettate le polizze secrete, segua l'incanto col mezzo delle polizze, e nell'ultimo dei sette giorni come sopra destinati sia aperta ogni polizza, e data la esclusiva preferenza a quella che conterrà la esibizione maggiore.

Alla ~~alcuna~~ prima esibizione scritta o vocale sarà comparsa la quale ecceda

i tre quarti della stima su nominata dei fondi e fabriche, cui sopra spe-
ri, oltre le solite detrazioni sia il creditore obbligato a ricevere in iscon-
to del di lui credito i fondi e fabriche stesse per il prezzo di detti tre quar-
ti.

8 Incontrandosi l'incanto in giorno o giorni feriali rimettersi ne giorni li-
beri susseguenti, e lo stesso si pratichi nel caso d'altro insorto leggittimo
impedimento, che esser debba nell'editto già esposto al publico notificato.

9 Ed avvenendo che prima o durante l'incanto sia notata una contraddizio-
ne od altro atto contrario sospendasi l'incanto medesimo fino alla relati-
va formal decisione e questa ottenuta sia esso riassunto colla rinno-
vata esposizion dell'editto.

10 Quello che vi avrà posta la contraddizione, e la causa rimossa spontaneamente, o
per seguito Giudizio, soggiacerà al risarcimento de danni apportati,
e se il contradicente sarà il debitore, ed al supplimento della quindi ac-
cresciuta sua responsabilità occorrerà una summa maggiore della
già esposta all'incanto, si espropriaranno coi modi su indicati nuo-
vi suoi beni, ed aggiungansi all'incanto interrotto.

11 Fatta la deliberazione de beni, abbia l'acquirente il termine di gior-
ni 30 al contamento del prezzo esibito dando idonea pieggieria, ed
in caso di difetto di pagamento o di pieggio soggiacerà a tutti quei
rigori, che alla maturità del Giudice sembreranno convenire, non es-
clusa la incamerazione de beni acquistati con destinazion d'un Eco-
nomo per gli incontrati successivi effetti di Giustizia

12 Il già Proprietario de beni come sopra incantati abbia un anno ed
un giorno per la loro ricupera previo l'effettivo pagamento del
prezzo impartato nell'incanto, e delle spese tutte, e de miglioramen-
ti; e questo trascorso sia decaduto da ogni azione alla ricupera detta
~~stessa~~.

Esporporazione di beni e Capitali. Cap.

1 Il creditore abilitato per legge all'espropriazione esorporazione de beni stabili
o Capitali del suo debitore abbia ad intimargliela eccitandolo alla
deputazion d'un Perito, e nominando la già fatta destinazione del
proprio Perito, i quali nel determinato giorno prefisso debbansi alla
formazione della stima de beni o Capitali suddetti

2 In caso di risultanti opinioni diverse tra Periti abbiano questi ad ele-

DI UDINE

geral un terzo (che solo) definitivamente supplisca alle loro veci

3 Ed avvenendo che manchi la nomina o l'intervento del Perito avversario, fa-
cendo il Creditore seguire la sua ... dal ~~proprio~~ suo Perito, ed intimare
la Parte e ~~[illegible]~~ sia definitiva se in termine di giorni otto dalla intimazione precorsa non si
opporrà la Parte suddetta facendone separatamente far seguire un altra ed intimare al
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ al Creditore, e risultandone una differen-
za procedasi ad un terzo operazione ~~definitiva~~ decisiva mediante altro Perito nominato
entro tre giorni dalla detta intimazione, dalle Parti d'accordo, o dal Giu-
dice in difetto del detto accordo.

De miglioramenti e frutti percetti da Possessori. 48

1 Quello che sarà sentenziato, o che si crederà obbligato al rilascio di roba
politicamente posseduta per qualunque corso di tempo non sia in al-
cun modo tenuto a fare veruna cessione o resa di conto de frutti che avrà
da quella ricavati, prima del momento in cui gli ne sarà stata fatta
la formale domanda.

2 I miglioramenti di qualunque sorte non separabili dal fondo preteso
~~da~~ rilasciarsi siangli bonificati a tenore del giusto presentaneo lo-
ro valore colla detrazione del terzo trattandosi di miglioramenti di
fabrica, ed avrà questo a rilevarsi da publico Perito o Periti o da
persone destinate dalle Parti d'accordo, ed in difetto di accordo ri-
correrà alla pratica de metodi suggeriti in proposito delle scorpora-
zioni.

3 Ed avvenendo che cotesti miglioramenti montassero ad una somma
tale che quello, cui spettar ne dovesse la proprietà non possa pagar-
li abbia esso a permettere il godimento al possessore ~~[illegible]~~ insisten-
te sui fondi condannati al rilascio fino a che a giudizio del Perito
o Periti come sopra prescritti non venga mediante la continuata percezio-
ne de frutti dipendenti saldato il di lui credito.

4 Ma se il possessore sarà accusato, e convinto siccome possessore di mala
fede abbia esso a restituire i frutti anco politicamente percepiti, ne possa
in tal caso esiggere alcun pagamento de propri miglioramenti ulteri-
ore alla riconosciuta loro utilità.

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

Del P.re [illegible]

1 Abbia il P.re cura e governo demorevole della propria Prole ne possa cacciarla di Casa ne abbandonarla, se non sarà dotata o senza quella corrisponsione di alimenti che sarà corrispondente alla condizione della sua facoltà. ~~[illegible]~~

2 Se però per la turpe condotta o mali costumi della medesima ~~[illegible]~~ si avrà essa demeritato un tale riguardo, ~~e~~ in questo caso possa il P.re ricorrendo al Giudice ottenere il dovuto castigo, e la destinazione della misura degli alimenti creduta conveniente.

Delle Persone soggette alla Potestà paterna (4 ai

1 Nessuna obbligazione o contratto di Persona soggetta alla potestà paterna od avita possa in qualsivoglia modo ne tempo involgere la responsabilità del P.re o dell'Avo non assenziente e concorso nella detta obbligazione o contratto, ma ne la responsabilità pure della Persona medesima contraente la quale venda la comprovata importanza di un esistente suo particolare peculio castrense o quasi castrense

2 Ogni debito perciò ogni alienazione che sarà stata fatta da detta persona sia tenuta e risguardata per nulla, e l'acquirente o creditore rispettivo resti obbligato al rilascio gratuito di quanto averà conseguito, ed alla perdita degli effetti che averà somministrati per la effettuazion del contratto.

De Figliuoli (11 ai

1 Il Figliuolo o Nipote avito che vorrà sottrarsi alla potestà del P.re o dell'Avo abbia a domandare al Giudice la propria emancipazione, e possa questi accordargliela mediante un segnato decreto dopo però di aver prese dall'Avo o dal Padre, o da terze non sospette persone le informazioni opportune.

De Pupilli, Minori; Prodighi ed imbecilli. (1 ai

1 A Pupilli, Minori Prodighi ed Imbecilli sia dato dal Giudice ~~con suo~~ ~~decreto~~ Tutore e Curatore con decreto che esser debba per Grida pubblicato

2 Siccome Pupilli e Minori quelli risguardinsi che non saranno arrivati all'età degli anni 20

3 E siccome prodighi ed Imbecilli ~~quelli risguardinsi~~ siano quelli risguardati che per pubblici fatti, o per ricorso de' loro domestici o pretendenti interesse saranno convinti d'una continuata dissipazione delle loro sostanze, o di una incapacità alla retta

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

conoscenza e maneggio di loro affari

4 Niuna ingerenza od arbitrio sulla disposizione della propria od altrui facoltà abbia il Minore, o quello che sarà per decreto del Giudice assoggettato alla curatela, nè possa da questa svincolarsi che per riportato nuovo decreto del Giudice informato delle particolari congiunte circostanze con l'ascolto anche delle Parti che ne avessero fatto l'istanza.

5 Chiunque averà comprato ~~[illegible]~~ beni od effetti di qualunque sorte da Persone come sopra dichiarate incapaci della disposizione delle loro facoltà, o li averà con le medesime contrattando ipotecati sia condannato alla retrocessione o liberazione gratuita de beni ed effetti medesimi.

6 Il Minore che vorrà abbreviare il termine prefisso della sua Tutela possa egli pure ricorrendo al Giudice previa la esposizione di motivi determinanti il proprio ricorso giustificati dall'assenso di un suo Prossimo Parente ottenerne il relativo decreto, non vaglia però esso decreto ad abilitarlo alla vendita od ipoteca di ~~proprj~~ fondi o capitali se non avrà ottenuto un nuovo particolare decreto dal Giudice appoggiato a nuova esposizione, e approvazione di un ~~x~~ suo prossimo Parente.

De Tutori e Curatori. C: 4

1 A Tutore e Curatore de Figli pupilli e minori viventi sotto la potestà del Pre dell'Avo sia eletto il Pre o l'Avo, e se non vi sarà il detto Padre nè Avo sia eletta la Madre non rimaritata, e decadavi rimaritandosi.

2 Colle ~~date~~ riserve ~~[illegible]~~ nel detto disposto della Madre sia eletta la Ava, ed abbia l'assistenza di Persona idonea da lei nominata ed approvata dal Giudice

3 Trattandosi di Prodighi od imbecilli siano in primo loco esclusivamente ammessi alla Curatela i Figli del Prodigo od imbecille ~~[illegible]~~ pervenuti all'età maggiore, poi i Fratelli, ed indi i Zii paterni ~~[illegible]~~ conviventi col Prodigo ed Imbecille, ma se i detti Fratelli o Zii si saranno dallo stesso divisi sia ammessa la Moglie.

4 Fuori dei casi sopra espressi alla Tutela e curatela ammettansi successivamente i prossimi parenti paterni fino al terzo grado inclusive, poscia i materni fino al grado medesimo, e se così parerà al Giudice potrà ancora deputarne uno per parte, e se non vi ne sarà alcuno provveggavi il Giudice colla destinazione di Persona proba e capace

5 E se sarà nominato al carico di Tutore e Curatore una Persona estranea alla famiglia del Minore abbia esso a possedere una facoltà idonea a garantire l'importanza della amministrazione od a prestare una ido-

BIBLIOT[illegible] CIV[illegible] 98

nza Pieggieria.

Degli obblighi de' Tutori e Curatori: C: 46

1 Abbiano i Tutori e Curatori entro il termine di giorni 30 dall'avuto ~~decre~~
~~a formare~~ e ~~far rincariato~~ dentro ~~a farsi~~ presentare in atti di Nodaro
~~to e notificarlo nel pubblico Archivio, ed a farne in detto intervallo~~
un giurato fedele inventario de' beni tutti effetti azioni e ragioni del
la facoltà affidata formato con l'assistenza di due prossimi Parenti
del Minore, ed in mancanza di detti Parenti con l'assistenza di due
riguardevoli Persone deputate dal Giudice.

2 La robba tutta in detto Inventario compresa riportar debba così in Giudi-
zio che fuori la manutenzione del Tutore e Curatore detratti i dis-
capiti del tempo, e degli incolpabili accidenti;

3 Tenga il Tutore e Curatore accurato registro delle rendite tutte della
facoltà, e sia obbligato ogni anno al tempo della Quadragesima
a rendere minuto conto al Giudice, od a Persona dallo stesso depu-
tata delle spese ed esazioni tutte che saranno fatte, e possa il mino-
re fatto maggiore ed ogni pretendente interesse in qualunque tempo
domandare una formal revisione del conto medesimo per gli effet-
ti di giustizia.

4 Il Tutore e Curatore che non avrà esattamente adempito a doveri
so espressi, o che non averà entro il termine assegnato o dentro nu-
ovo termine che potrà esserli dal Giudice cognita causa stato pre-
finito soccomba irremessibilmente alla pena ora intimatagli di
duc: 25 applicabili ad arbitrio del Giudice, ed ai risarcimenti
tutti pretesi dal Minore pervenuto all'età maggiore, o dai credi-
tori ed aventi interesse perochè in tal caso promosso in giudizio da' siasi
dano de' sunominati ~~in Giudizio~~ entro il termine degli anni 5 dalla
spirata tutela e curatela le presunzioni aggravanti il concetto
della sua puntualità riportar debbano il valore e l'effetto di piena pro-
va.

5 Il Tutore e curatore non venda ipoteche, od alieni stabile alcuno del
Minore se prima coll'assenso del Minore il qual fosse sortito dall'età pupillare
ed abitante nella Patria e di due suoi instruiti Parenti, ed in difetto di soli
Parenti coll'approvazione di Persona accreditata non ne avrà al Giu-
dice rappresentata la creduta utilità, ed ottenuto dal medesimo un partico-
lare decreto, che non dovrà esso rilasciare nel caso di supposta opportunità

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

TECA

se non dopo che avrà presi avute esatte informazioni private.

6 Se il Tutore e Curatore profferrà una qualche azione contro le facoltà del Minore abbia prima di assumere la amministrazione a notificarla, ne possa in alcun modo durante l'impiego contro la medesima eseguire ne agitare in Giudizio, ma resti in questo frattempo ogni cosa relativa sospesa non eccettuato il corso medesimo della prescrizione.

7 E se occorrerà che abbia a formarsi una divisione di facoltà in cui abbia parte il Tutore ed il Minore, e vogliasi da quello continuarne od assumerne la amministrazione abbia ad esser nominata ed eletta con nuovo provvisionale decreto una terza idonea riputata Persona la quale assista al particolare interesse del Minore fino al maturato riconoscimento delle contingenti rispettive porzioni.

8 Abbia il Tutore e Curatore il 5 per % delle rendite che avrà egli percette, ma se il detto Tutore o Curatore sarà un membro indiviso della Famiglia del minore non abbia in tal caso, ed in conto di retribuzione alcuna particolare utilità sia però dispensato dal sopra indicato annuo rendimento di conto e dalla presentazione dell'Inventario.

9 Il Tutore e Curatore non possa esser rimosso dall'impiego, che o per spiegate pretese o per rinuncia o per convinta mala versazione o finalmente per sopragiunta insufficienza della sua facoltà come sopra voluta necessaria non riparata da sostituirsi idonea pieggieria non possa all'incontro sostenerlo in alcuno dei casi ora detti:

Delle Doti: C: 47

1 Non attesa qualsivoglia proprietà che fosse di speciale acquisita od adventizia loro ragione dar debba il Padre alle Figlie quella dote che sarà conveniente allo stato e grado della sua Famiglia.

2 Ma se le medesime avevanno fatto coppia di se stesse, o contratto un matrimonio con persona vile e di condizione inferiore alla propria contro o senza l'assenso del Padre o lor Curatori perdano la terza parte della sopra indicata competente lor dote se pure non proveranno le medesime di esser state maltrattate e neglette da avevanno oltrepassati gli anni 24.

BIBLIO[illegible]

3 Non trovandosi il Padre avere beni liberi sottrivensi alla soddisfazi:

BIBLIOT[illegible] CIV[illegible]

one dell'obbligo suddetto previa la data informazione del Giudice, e previo un suo decreto che ne specifichi la permessa quantità e qualità ritrovata necessaria ricorrasi all'uso de beni fidecommissi esso spendenti, e nel rilevato nuovo difetto come sopra riconosciuto e riparato col decreto del Giudice ricorrasi all'uso de fidecommissi medesimi trasversali.

Se alla contribuzion della dote sarà il Pre premorto, se ne suffonda l' integrale dovere nel di lui Erede testamentario od intestato.

La dote sia numerata o consegnata al Marito. Li debitori alla Mo= glie del mantenimento ne sia l'usufruttuario, ed esso il garante con tutti i suoi beni liberi e fidecommissi, e con esso garanti con tutti i loro beni liberi siano altresì tutti quelli della sua famiglia, che fossero maggiori e sottoscritti nel nuziale contratto.

Le tre parti della dote al caso della morte della donna appartenga= no alla prole e sua dipendenza per stirpes, e se non averà lascia= ta prole o sua dipendenza ritornino alla famiglia dotante o suoi Eredi

7 La rimanente quarta parte resti a libera disposizione testamen= taria della donna, e non essendo fatta la detta disposizione sottopongasi alle condizioni delle sopra indicate tre parti.

8 La restituzione della dote facciasi ne generi coi quali segui fatta la conse= gna, se con beni restituiscansi i beni, se con denaro, dentro l'anno della domanda restituiscasi il denaro, se con mobili, si restituiscano i mobili quali si troveranno essere al caso della incombente restitu= zione ogni qualvolta non sia de medesimi stata fatta e consegnata la stima; ma se fatta e consegnata sienne valutato il computo e risarcito

10 Per dote stipolata e non corrisposta possa la donna il marito od altri cui ne competirà l'azione domandare l'esecuzione summaria tanto contro il debitore principale quanto contro i pleggi che si trovassero espressi così ne stabili come ne mobili, e dal giorno della domanda corra l'interesse del 7 per $\frac{0}{0}$.

11 Ed aspettandosi il pagamento della dote e suoi interussori alla donna, o suoi Eredi, possano questa e quelli, rese inutili le esecuzioni contro le facoltà del Marito o suoi rappresentanti debitori della dote impegnata, rivolgersi contro la famiglia stessa dotante, ed astringerla a nuova contribuzione con li frutti in ogni caso dovuti dal giorno della domanda in poi nella ragione suddetta del 7 per $\frac{0}{0}$.

BIBL CH

q) E se la dote sarà stata promessa in danari, e poi fosse stata pagata in beni, sia-
no in caso di restituzione restituiti i beni medesimi qualora non fossero stati stati
alienati; ma se fossero alienati, Possa la donna a sua elezione pagarsi o con
denaro o con altrettanti beni della facoltà obligata alla sua restituzione.

[stamp]

12 Durante la vita della donna dotata non sia permesso il vendere alienare o ipotecare i beni dotali in alcuna altra forma che quella che fu pre-scritta in proposito di alienazione di beni de Minori e pupilli, e con la intimazione a pretendenti interesse ad opponere nel termine che sarà loro assegnato; questo spirato non essendovi comparsa alcuna contradizione possa il Giudice segnare il Decreto, e per esso intendasi sia levata ogni ~~ulteriore~~ responsabilità della famiglia ... o do-tante ulteriore alla manutenzione de beni suddetti:

Della Contradote. C: 48

1 Venendo alla donna assegnata una Contradote abbia questa a riportare gli obblighi e condizioni alle quali fu assoggettata la dote, non voglia però a pregiudicare in verun conto a titoli e ragioni fidecommissarie.

2 Se alcuno averà formalmente promessa ed instituita una dote senza de-finirne la precisa quantità, intendasi instituita e promessa ~~...~~ in un valore equivalente alla terza parte della dote.

3 E se succederà che per il di lei pagamento venga la contradote in confron-to colla dote sia questa a quella preferita, e preferita sia anco in confron-to di qualsivoglia posticato anziano sequestro sui beni ad essa obbligati.

Della Vendita e della Permuta. C: 49

1 Nella vendita e nella permuta fare si debba espressa menzione delle cose ivi vendute o permutate non che della quantità e qualità del prezzo pattuito, e se si tratterà di azioni e capitali non abbiansi a risguardare siccome definite fino a che non saranno ridotte in pubbli-co instrumento.

2 Ma se tra contraenti si sarà fatta una scrittura capitolata o concretata al-la presenza di due nominati testimonj, o con la sottoscrizione di due testimonj possa essere da cadauna delle Parti deposta in atti di Nodaro ed obbligo il valore in tal caso del ~~...~~ sopra ... pubblico instrumento.

3 Siccome permuta abbia quella a considerarsi in cui il valore della roba permutata eccederà il valore del soldo concorso al necessa-rio pareggio.

Della vendita ed ipoteca della cosa medesima ri-nonciata a due o più Persone. C: ~~49~~ 50

Contro quello che venderà li beni ed effetti medesimi a due o più

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

6 Persone, o le ipotecherà dissimulando dolosamente gli impegni precorsi vincolanti l'intera importanza de' beni ed effetti suddetti possa criminalmente procedersi, e rimanendone convinto sia tenuto al risarcimento de' danni ed a quelle che pareranno al Giudice convenienti alle circostanze.

7 I sudi contratti siano come non avvenuti in confronto de' primi, ed il compratore posteriore de' [illegible] all'anziano rilasciare la robba acquistata qualora non si chiamasse esso contento della offertagli restituzione del soldo esborsato.

Fratelli indivisi non possono vendere ne ipotecare i beni di Famiglia. C. 80

1 Non possa alcuno benchè prescielto al maneggio, e direzione degli affari della Famiglia per qualunque ragione o pretesto di utile o necessario impiego vendere ne ipotecare stabili o capitali spettanti alla massa comune senza l'assenso espresso di singoli i Compatroni componenti la Famiglia medesima.

2 E se occorrerà che il medesimo venda od ipotechi, debba la vendita od ipoteca stare ad esclusivo suo carico, e sia come nulla riguardarsi in tutto ciò che servire potesse la non sua competente porzione.

3 Disponga Esso come crederà convenire degli effetti e delle rendite della Famiglia, ma debba ad ogni suo individuo avente interesse in qualunque tempo il ricercasse una diligente resa di conto.

de' Fratelli e Possidenti beni indivisi. C. 81

1 Gli acquisti tutti della Persona che goderà od amministrerà beni indivisi abbenchè apparissano fatti col solo particolare suo nome si intendano fatti in avvantaggio ed aumento de' beni medesimi.

2 E se occorrerà seguire una divisione non ~~gli~~ le si attribuisca oltre parte che quella la quale corrisponderà al di lei particolare caratto e rappresentanza.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA

2 Possa tuttavia l'acquirente dimostrando essersi l'acquisto suddetto effettuato con proprio peculio tenuto ognor separato e non derivante dalla comun facoltà, conservarne l'esclusiva proprietà.

Della Lesione C: 53

1 Il contratto di beni o capitali in cui non apparirà fatta e giurata la stima di pubblico Perito abbia ad esser risguardato siccome lesivo ogni qualvolta si proverà da alcuna delle parti essere stato attribuito ai beni o capitali suddetti un valore minore del terzo del valore suo naturale, e possa in tal caso la Parte offesa domandare la conseguazione del prezzo rinvenuto mancante coi relativi frutti decorsi.

2 Abbia però la prova suddetta ad essere rilevata da Pubblico Perito mediante una stima giurata della robba netta disposta in esso contratto, formata coll'avuto riflesso al tempo dello stipulato contratto ed al grado rispettivo. Sia detta stima intimata alla Parte pretesa debitrice, e questa chiamandosene aggravata possa farne seguire un'altra mediante altro publico Perito e qualora ne risultasse un effetto discorde procedasi ad una terza operazione la quale sia decisiva, ed abbia a farsi col mezzo di terzo Perito eletto dalle Parti d'accordo, ed in difetto d'accordo eletto dal Giudice.

Patti di cose litigiose. C: 54

1 Niun contratto possa farsi di cose litigiose pendente in pregiudizio della pendenza o del particolare interesse da Persona in Persona la loro proprietà e dominio, e se verrà fatto e saputo non abbiavi alcun valore né influenza.

2 E l'acquirente che ne sarà in qualunque tempo accusato e convinto oltre all'immediato rilascio gratuito delle cose comprate sia condannato al pagamento dei danni patiti; ma se potrà mostrare una piena ignoranza della sussistente pendenza, fermo il rilascio sopra ordinato, ripeter possa dal Venditore il risarcimento totale degli esborsi e danni sofferti.

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

BLI CIVI UDINE
1014

Delle Recupere. C: 35

1 Le Case Possessioni o altre cose immobili situate nella Patria che saranno state vendute o date in pagamento o deliberate all'incanto ed anco con l'autorità del Giudice possano durante il corso degli anni 30 da qualunque Abitante in Patria ed avente jus in re essere recuperate mediante il deposito del prezzo e delle spese tutte importate del relativo istromento d'acquisto, non che de crediti inerenti, de' miglioramenti fattivi ed in conformità delle polizze, se saranno esibite le polizze

2 Qualora non abbiasi una precisa notizia della somma esborsata dall'acquirente se ne depositi quella quantità che sarà ragionevolmente creduta essere occorrente coll'aggiunta riserva degli effetti di giustizia, e dal giorno del deposito correr debbano i frutti a profitto del recuperante

3 Se non vi fosse alcuno degli aventi jus in re, il quale domandi la recupera e ~~sarà lo retratto~~ saranno le Case possessioni ed altro come sopra state vendute o date in pagamento ad un Abitante fuori di Patria recuperare le possa nel termine e modo suddetto un qualunque Abitante in Patria Agnato e Parente del venditore fino al quarto grado inclusivo purchè nato di matrimonio leggittimo, o leggittimato per susseguente matrimonio, ed in mancanza di tale Agnato proponente la recupera recuperarle possa qualunque Patrio abitante e possessore di beni confinanti col fondo venduto.

4 L'azione premessa, e provenga essa o dal detto jus in re, o dal confine, non possa estendersi oltre il corpo soggettovi, così che succedendo una vendita di più corpi di terra o di Case non abbia il recuperante a domandare, o pretendere che que' soli i quali saranno esposti all'aggravio od al confine.

5 Ma se il Compratore dichiarerà formalmente essere sua intenzione di cedere tutto l'acquisto sia il Recuperante obbligato ad assumerlo depositando l'intero valore, nè possa l'acquirente contro la sua espressa dichiarazione reclamare.

6 Tra gli aventi jus in re ~~abbia~~ ottenga il primo loco esclusivo il Proprietario del fondo venduto, quello cioè che mostrerà ritenervi una azione qualsiasi di origine e natura feudale; ottenga il secondo loco quello che vi averà il dominio diretto, ottenga il terzo quello che vi averà il dominio utile, e l'ultimo finalmente quello che possederà una porzione di beni solidariamente col fondo venduto obbligati ad un aggravio medesimo, e se molti saranno i detti possessori, a quello tra essi diasi la preferenza che averà la maggior parte di detti beni, ma se si tratterà di Maso sentato loco [illegible] e [illegible] a quello si dia che ne possederà il sedime, e se nuovamente [illegible] si i consorti del sedime, a quello si dia che ne averà la maggior quantità.

BIBLIOTECA CIVICA

[illegible] …DINE

7 Nella data concorrenza di Agnati alla Recupera sia dell'Agnato prossimo escluso il remoto, ed ~~in parità di grado~~ dall'uomo la donna.

8 Se eguale tra gli Agnati sarà il rispettivo loro grado di Agnazione col venditore quello si ammetta che avrà la maggior quantità del confine colla cosa venduta; se eguale sarà la quantità del confine e sia questo situato in Città Borgo o Castello quell'Agnato preferiscasi che ~~questo~~ possederà la maggior quantità di casa confinante, e se il confine suddetto sarà situato in Villa preferiscasi l'Agnato che possederà la maggior quantità di terra aderente al corpo di detta terra o casa confinante, e finalmente se non vi si riscontrerà alcuna delle su espresse differenze la sorte decida.

9 Se la Recupera sarà da Possessori confinanti col fondo venduto, la rispettiva loro preferenza sia; alla che più espressa a favore degli Agnati confinanti

10 Il Compratore che vorrà restringere il tempo degli anni 30 sopra assegnati alla detta azion di Recupera faccia alle persone come sopra ammessi dalla Legge presentare una intimazione in cui colla fatta espressione dell'acquisto formato del prezzo, e del Nome del Notaro che averà rogato l'atto eccitati vengano ad effettuare l'incontante deposito nel termine di giorni 60, e se in detto termine non lo averanno questo effettuato non possano essi ne i loro Eredi introdurvi alcuna pretesa.

11 Chiunque si averà riservato il patto della recupera abbia esso e gli Eredi, o successori ... il corso degli anni ad esercitarlo non ostante la intimazione sopra indicata dell'acquirente.

12 E se avverrà che il venditore un aumento di prezzo sui beni alienati per qualunque titolo o patto accordato il corso suddetto seguiti a computarsi dal giorno del primo istro.

13 Chi si presterà alla effettuazione di una recupera giurar debba presso il Notaro o Cancelliere di depositar proprio denaro, di ... e ... e non per darne ad altri li beni recuperati ne ad istanza d'alcuno. e se dentro gli anni 5 dalla seguita recupera permuterà venderà od in qualunque modo alienerà li beni medesimi a favor di Persone che non fossero esse pure abilitate dalla Legge all'esercizio di una detta recupera in ... del Compratore siano ad esso restituiti li beni mediante

la restituzione del prezzo che fu da lui impugnato al caso dello spoglio sofferto.

Delli depositi. C: 56

1 I depositi di soldo di qualunque somma e per qualunque titolo e ragione fare si debbano indispensabilmente ne' Santi Monti di Pietà in conformità delle Leggi

2 Non possono quindi i sig.ri Nodari e cancellieri rilasciare alcun atto di ricevuta de depositi altrove esistenti, e se saranno rilasciati non abbiano alcun valore.

3 Le partite di detti depositi che saranno presentate in atti di Nodaro essere debbano levate e disposte con mandato di esso Nodaro relativo alle condizioni volute dal depositante ed avente interesse

Del Livello C: 57

1 Nel Livello pattuirsi non possa un interesse maggiore del 5 per %, e rogarsi debba per atti di Nodaro od essere in atti di Nodaro deposto

2 Ma se la sovvenzione il capitale domandato o voluto impiegarsi risultasse tutto od in parte da crediti od effetti di qualsiasi natura che non siano soldo effettivo debbasi inneccezionabilmente rogare in atti di Nodaro con la distinta specifica della quantità e qualità del credito non [illegible] della quantità qualità e prezzo della robba che sarà consegnata, nè possa in tal caso attribuirgisi interesse maggiore del 5 per %

3 Contravvenendosi alle condizioni premesse sia nullo il Livello, ed i seguiti pagamenti de frutti convertinsi in corrispondente estinzion successiva del capitale, e lo stesso si pratichi anco ne casi di fraude rilevata o ne contamenti o nella effettiva consegna della robba nominata

4 Ma se nel prezzo di detta robba sarà comprovato un eccesso abbia questo a correggersi con una diminuzione del capitale e de frutti di pendenti equivalente all'importanza di detto eccesso.

5 Se occorrerà che in luogo della annua corrisposizione del soldo pattuito resti la corrisposizione di una quantità di formento, di vino, di biade, od altro qualsiasi genere desumer debbasene il loro valore dalla mediocrità del prezzo corso nell'ultimo o penultimo decennio ad arbitrio de contraenti e nel mese susseguente alla rispettiva loro raccolta, ne l'interesse del capitale esborsato eccedere possa in tal caso il 5 per % calcolato col detto ragguaglio.

BIBLIOT. CIVIC.

BIBLIOTECA CIVICA DI

6 Se il livello sarà stato stipulato con il patto di perpetua o di una affrancazione sia il patto medesimo eseguito, ma se non conterrà alcuna obbligazione relativa possa a suo arbitrio il debitore affrancarsene, e se gli ne verrà fatta la domanda dal creditore abbiavi il termine d'anni due.

Delle usure. C: 58

1 Non sia lecito l'impressare denaro o robba di alcuna sorte con pattuirne una usura, e patteggiandola perda la robba ed il denaro ed incorra nelle pene comminate dalle relative leggi sovrane.

Delli masi e presunzioni delle terre tenute in affitto. C: 59

1 Se in autentiche carte verrà nominato un maso sentito loco e fuoco né si abbiano traccie sicure della particolare sua quantità, abbia questa ad intendersi essere di campi n. 4, e se si tratterà di maso non sentito stare debbasi alla decision d'un Perito destinato dal Giudice il quale stabilirà la dotta in quella misura che sarà creduta congruente all'affitto, ed al tempo di sua instituzione.

2 Se però dentro lo spazio degli anni 20 dalla seguita operazion del Perito le Parti pretendenti interesse produranno la prova della sua vera originaria estensione, illesi restino da detta operazione gli effetti di giustizia.

3 Li beni che saranno lavorati da Colono masaro sentito loco e foco intendasi essere di ragion direttaria del Padrone cui paga l'affitto, e quelli che saranno lavorati dal Colono semplice o massaro intendansi essere di libera ed assoluta ragione del Padrone suddetto, e se verranno venduti, dati in dote, od alienati in altro modo risguardar debbasi siccome nulla l'alienazione, ed il compratore obbligato a rilasciarli.

4 Se però i sunnominati coloni e masari provveranno essere li detti beni stati da essi o loro autori acquistati od aspettare a titoli estranei al detto Padrone cessi la presunzione premesso.

Resti di affitto e livello C: 60

Il debitore d'accumulate rimanenze d'affitto censuale o livellario

10

1. importasti una somma maggiore od equivalente [illegible] somma dovuta dalle relative scadenze di anni [illegible] [illegible] essendosi ricevuto il pagamento esser abilitato ad effettuarlo nel termine d'anni due dando però idonea piggieria e non altrimenti; ma e rimedersi ritornerà al detto [illegible] decada da ogni sua azione risguardante la perpetuità dell'affitto, e sia obbligato a permettere al creditor la incorporazione, e l'uso di qualsivoglia altro ; esperimento competente alla sua sicurtà del suo capitoli

Dell'Enfiteusi Cap: 61

1 Il Contratto dell'Enfiteusi non si possa presumere ma constar da publi[ca] carta e [illegible]anne

2 Se avverrà che l'Enfiteuta cessi per tre anni continui dal pagamento [illegible] o ne lassi in molti ammontare la somma del detto ad una corrispondente importanza possa dal Prone venirgli intimata la caducità del contratto.

2 Ma se in termine di mesi due dalla intimazione suddetta averà l'Enfiteuta [illegible] [illegible] suo detto sia preservato nel beneficio dell'influenza perder lo [illegible] però se incorrerà in nuovo quale difetto di [illegible], e perder lo [illegible] parimenti se sarà convinto d'avere [illegible] versato sui beni soggetti all'investigamenti se sarà convinto di avere venduto tutti o parte di detti [illegible] senza averli prima offerti al Prone di[r]ettario.

Delle Locazioni 62

1 La Locazione ad affitto, [illegible] [illegible] incomincia e finisca col principiare e terminare dell'anno, ma se nella medesima ci si troverà espressa una pluralità particolare di rata alla [illegible] a compiere l'intero suo corso, e questo compiuto intendasi [illegible] alla condizion [illegible]

2 Ma, e si tratterà di Locazione di casa o Case, una [illegible] [illegible], e correrà Prone [illegible] [illegible] in uso di propria abitazione non ostante la premessa [illegible] [illegible] [illegible] possa [illegible] l'Affittuale nel termine di mesi due a dar loco al [illegible], [illegible] per parte del detto Prone fossegli intimato; ma se la Casa suddetta sarà tenuta sotto uniforme non rinovata pensione, [illegible] il corso d'anni di quel lo si pratichi che viene ordinato dalle Leggi Venete in tale proposito.

3 E parimenti non ostante la suddetta dizione di tempo l'Affittuale, che averà tagliato gli alberi fruttiferi, distrutte le Case, lasciate incolte o pregiudicate le terre, o non pagato l'affitto a termini caduti possa ad arbitrio del Prone essere espromesso, ed astretto al pagamento degli affitti decorsi e de danni apportati.

Biblioteca [illegible]

Quello che rinuncierà i beni o la Casa avanti il tempo determinato della

BIBLIOTE[illegible]
1159

locazione prodotta perda ogni diritto al rimborso de' fattivi miglioramenti e sia anco obbligato a risarcire il Padrone de' discapiti della nuova affittanza

Avvenendo che un bene qualunque e comunque affittato passi da uno in altro Padrone con titolo universale abbia il Padron subentrato a servare [illegible] l'Affittuale i patti stabiliti dal primo, e così successivamente, ma se passerà con titolo particolare acquisito [illegible] per [illegible] uno i patti medesimi unicamente fino all'escomio del nuovo Padrone, che potrà Egli ad arbitrio praticare.

Gli escomi o rinuncie siano intimate avanti la Madonna di Agosto trattandosi così di case, che di terre arate o piantate, ed anco di Boschi o prati se fossero compresi in una locazione cumulativa, ma se detti boschi, o prati fossero in locazione separata sia l'intimazione del loro escomio, o rinuncia praticata avanti S. Giorgio, ed abbiano [illegible] tanendo il loro effetto nel giorno di S. Martino susseguente.

Nel momento che sarà escomiato od averà rinunciato il Colono cessarebbegli ogni sua ingerenza sul lavoro dei campi o beni affittati, il quale non sia relativo alla raccolta delle biade, od altro ne possa in alcun modo turbare od interrompere al Padrone od al successore Colono la voluta piena facoltà di arare e seminare i [illegible], e farvi qualunque altra opera creduta necessaria od opportuna.

Il Colono che sarà escomiato abbia nel termine di giorni quindici dalla intimazion ricevutane a notarvi la contraddizione nel caso che credesse competergliene il diritto, ma passati questi [illegible] estemporanea e nulla riesca ogni opposizione risguardante la cessione de' beni

Non risultando dalla locazione il grado nel quale furono consegnate le terre o le case non possa l'Affittuale costituire pretesa di miglioramenti, ma se nella locazione, od in corso della locazione medesima apparirà fatto il grado a quello s'appoggi la liquidazione de' conti che averà a farsi mediante Pubblico Perito o di Persone nominate dalle Parti, ed in difetto di nomina o di accordi [illegible]

salva pratica di quanto si è detto in proposito delle escorporazioni

10 I miglioramenti di [illegible] brica sieno bonificati colla detrazione del terzo [del] loro valore, e niuna bonificazione possa pretendersi se non si comproveranno dal Colono od Inquilino [illegible] coll'assenso del Padrone. Potrà però il detto Colono od Inquilino abradervi ed asportarvi [illegible] lavori non ne provenga un pregiudizio del grado precedente la loro erezione.

11 Ed alla condizione suddetta soggiaciono egualmente i miglioramenti inutili e voluttuosi

Rilevata la prevalenza de miglioramenti bonificabili del Pad[rone] o delle anticipazioni di affitto o di altro credito relativo sopra il debito del Colono od Inquilino escomiato dalla Casa, e da beni potrà continuarne il godimento e la sussistenza fino a che non ne averà conseguito il pagamento, e [illegible] se rinunzierà alla sussistenza domandato, e [illegible] potrà il pagamento suddetto cogli ordinarj mezzi di giustizia ed anche in via sommaria con i frutti del ritenuto suo credito che si calcoleranno in tal caso in ragione del 7 per %.

12 Chiunque riceverà sotto di se un Colono come sopra sortito o licenziato da altro Padrone con lasciatavi aperta partita di debito [illegible] occorrendone la formale notizia dentro il termine del primo anno della accettazione di detto Colono sia obbligato o ad assumerne il debito o a far seguire un generale sequestro sui beni che gli averà esso affittati per essere detratto il saldo del proprio affitto e delle semine che gli fossero state consegnate abbiasi col residuo prodotto a supplire al debito suddetto e continuarne debba la pratica fino al pagamento terminato od all'escomio.

Delle Pieggierie. Ci. 63

Chi averà alcuna cosa pieggiato dovrà quella inaccusabilmente mantenere e se averà pieggiato in compagnia la condotta responsabile corrisponda alla relativa sua particolare rappresentanza.

UDINE

[illegible]

2 l'obbligo se espresso non potrà però ad una involontaria escussione chiamarsi se non averà prima il creditore fatti e trovati inutili i legali esperimenti sopra i mobili e stabili del debitor principale.

3 Ma se la Piaggieria sarà solidaria intendosi il creditore costituito in pieno facoltà ed arbitrio di rivolgersi immediatamente così verso il debitore che verso il pieggio o pieggi che vi si trovassero esposti indistintamente e contemporaneamente per la integral sua soddisfazione.

4 Il Pieggio che sarà in effetto per la totalità o porzione del pagamento esecutore all'incombente rispettivo carattere possa egualmente rivolgersi così verso il debitore che verso i Pieggi consorti, e domandare al primo il pieno suo risarcimento ed ai secondi la parte ad essi aspettante dell'aggravio comune e relative spese incontrate, e se tra questi vi sene troveranno di incapaci o renitenti a somministrarla, cresca la parte medesima in proporzione del risultante peso maggiore.

5 Chi non averà ad alcun tempo limitata la pieggieria possa nettamente a piacer limitarla intimando al debitore che abbia nel termine di mesi tre a pagare il suo debito, o trovare altra pieggieria la quale venga in sostituzion della propria accettata dal creditore, e se nel dato termine non sarà fatta una cosa ne l'altra, resti al pieggio aperto il ricorso alle esecuzioni cui potrà egli praticare ~~cont~~ nel modo medesimo o che competer potesse ~~ordinarie e privilegiate~~ ~~quali competevano~~ al creditore al quale anco senza espressa cession di azione intendersi debba essere subentrato in tutte le di lui ~~sue~~ relative ipoteche anzianità e privilegi.

Delle donazioni. C: 69

1 Chi vorrà ~~donare~~ un qualche stabile o capitale solidamente dinaro ad alcuno abbia dal Giudice particolarmente informato ad ottenerne l'approvativo decreto ed a ridurne l'atto in pubblico instrumento. Non possa però detto decreto venir rilasciato in termine minore di mesi due dopo fattavi la instanza, tolti i casi di novate urgenti convenienze, e contenere debba i motivi determinanti la donazione, e la eccezione del termine prescritto.

UDINE

2 Non ammettersi detta donazione tra loro, e il marito, ma e quella o questo arriverà alla morte, senza discendenza, od altra, seguita sua disposizione contraria. voglia siccome ultima volontà solenne quelora sia stata fatta in presenza di quattro testimonj sottoscritti o nominati.

3 E parimente loro non [illegible] le donazioni [illegible] tra [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] la madre, abbialo però se sarà stata fatta a contemplazione di matrimonio e colle formalità sopra ordinate, ed abbialo ancora a titolo di legato al caso della morte del donante [illegible], e [illegible] colla non eccederà la rispettiva quinta parte delle sue facoltà, e siavi intervenuti i sopra indicati testimonj.

4 Se avverrà [illegible] donante [illegible] matrimonio [illegible] alla donazione, od abbia [illegible] matrimonio [illegible] e la posteriore alla donazione [illegible] abilitato a rivocare la sua donazione [illegible] [illegible] in contemplazione di matrimonio [illegible] stata fatta detta donazione in contemplazione di matrimonio ed esso matrimonio [illegible] a sua prole, allora debba altresì la donazione nel suo valore prescritta dal donatario cedere la terza sua parte.

5 E se il donatore si riducesse in stato di non avere con che vivere sia il donatario obbligato a [illegible] le spese, od a restituirgli quanto avrà ricevuto, ed abbia ancora a restituirglielo nel caso che fosse convinto di gravi praticategli ingiurie.

Della Prescrizione Cap. 65

Le azioni reali di qualunque natura o [illegible], non ostante la [illegible] [illegible] si potesse nelle carte relative, se esercitate ed [illegible] per il corso non interrotto di anni 30 stabiliscano nel possessore un [illegible] diritto di proprietà così che non possa più essere molestato nel loro dominio ~~[illegible]~~; [illegible] all'incontro [illegible] saranno state inoperose ed abbandonate per il corso medesimo, se pure non siano [illegible] diritto di fidecommisso ~~[illegible]~~, e medesime [illegible] o di pieggeria di un credito non incorso nella caducità [illegible] portata dalla legge presente.

1 Gli affitti e livelli come sopra inoperosi ed abbandonati intatti rimangono degli effetti della prescrizione per il tempo fatto fino [illegible] [illegible], ma dalla publicazione in poi del presente [illegible] incominci anche a loro riguardo ~~[illegible]~~ il [illegible] della prescrizione, e se [illegible] [illegible] [illegible] abbia la prescrizione a ~~[illegible]~~ calcolarsi [illegible] la dipolenzione di matrimonio.

3 [illegible] prescrizione interrompasi per citazione, mandato, domanda o qualsivoglia altro giuridico ~~[illegible]~~ [illegible], e dall'[illegible] detto abbia nuovo principio la prescrizione.

[illegible] [illegible]

11 Le azioni incorporali di servitù ed altri simili vadino soggette alla prescrizione siccome le corporali quando però sia comprovata la scienza e pazienza di quello contro di cui si prescrivono.

De Testamenti. C: 66

1 Ciascheduno avente roba azioni e ragioni sue proprie sano intelletto, età non minore d'anni 14 se uomo, e d'anni 16 se donna potrà di quelle con testamento disporre a suo buon grado non repugnante alle leggi naturali e civili.

2 Dovrà perciò il Padre ai Figli non eccettuati gli esistenti nel ventre pregnante singolarmente nominati lasciare la leggittima qualora non sia prestata dagli stessi conseguita, o demeritata, per gravi commessi pubblici delitti, nel qual caso basterà l'obbligo imposto all'Erede dei loro alimenti.

3 E se non averà più di quattro Figliuoli la leggittima consistere debba nel terzo della sua libera facoltà, e nella metà divisibile tra i medesimi e la lor discendenza per stirpes avendone un numero maggiore.

4 Dovrà pure alle Figlie lasciare la conveniente lor dote, e non minore della leggittima ordinata a favore de maschi nel caso di chiamato Erede ~~il quale fosse~~ incapace per ordine di successione intestata di escludere dalla Eredità paterna le Figlie suddette.

5 Dovrà la Madre possidente per titoli Ereditarj beni e ragioni liberi essa pure ricordarsi nel suo testamento di cadauno de suoi Figli e Figlie e nelli beni e ragioni suddette lasciare ai primi siccome il Padre la leggittima ed alle seconde od un aumento di dote od un legato che nelle circostanze particolari le parerà convenire.

6 Dovrà il Testatore nominare il suo Erede, e potrà nominarlo in ogni individuo in ogni corpo formato, o da formarsi non

escluso da sovrani decreti, potrà apporgli tutti gli obblighi e legati che gli parerà di prescrivere, potrà volerlo Erede assoluto, od usufruttuario, e destinargli le prescielte successioni rispettive beneficiate sempre a tenore di sue conseguenti disposizioni; e saranno consegnate se accompagnerà il suo testamento dell'Inventario de beni voluti condizionati e soggetti a fidecommisso, e saranno disposizioni se lascierà che la formazione dell'Inventario de beni suddetti, dalla legge commesso rimanga a carico dell'Erede o del Commissario o Commissarj, da esso lui nominati.

Le disposizioni testamentarie pretese implicanti ed oscure siano assoggettate alla penetrazione ed autorità del Giudice per la dovuta loro interpretazione ed effetto, e per la loro nullità se mancanti delle ordinarie formalità, o se disformanti o dimentiche delli sopraespressi specificati personali doveri.

Formole de Testamenti. C: 68

1 Il Testamento sia scritto per mano di Nodaro, e letto al Testatore alla presenza di 7 testimonj se sarà in Città o luogo murato, ed alla presenza di 5 se sarà in Villa,

2 se avverrà che in detto Testamento contengasi un qualche legato, o beneficio del Nodaro non vaglia il legato e beneficio medesimo, se al numero sopra prescritto non sarà stata fatta la aggiunta di due Testimonj.

3 Ed il valore del Testamento abbino ancora così le cedole sigillate scritte o sottoscritte per mano del Testatore e dallo stesso consegnate al Nodaro, che le cedole parimenti sigillate scritte o sottoscritte che saranno riposte presso il medesimo al caso della di lui morte che saranno [illegible] e consegnate indi al Nodaro, ed abbiano ancora quelle che saranno state scritte [illegible] al Nodaro e per mano dei Curati in presenza di cinque Testimonj ne luoghi ove non vi sarà Nodaro, debbano però [illegible] rette

le dette cedole si levate dentro il termine dell'anno dopo la mor[te]
del Testatore colle forme qui sotto ordinate.

4 Il Nodaro cui sarà stata esibita [la] cedola consegni [la] avanti il Gi[u]dice il quale riscontrati ed ritrovati intatti i sigilli [la] riconsegni [in] mano dello stesso Nodaro perche sia letta in sua presenza e [de]i Due Testimonj; ciò fatto, sia dal Giudice con decreto comandata la rile[v]azion del carattere indi con atto positivo sia fatta la nomina de' Testimonj.

5 Di detta nomina e decreto si dia notizia per editto a ciascun preten[d]ente interesse con designazione e del giorno preciso nel quale dovrà assumersi l'esame de testimonj, e darsi libero agli interrogatorj.

6 Assunto e publicato l'esame ne giorni prefissi si citi con altro e[d]itto ed intervallo di giorni otto a veder concludersi in causa, e dichiarare l'esibizion del processo per l'espedizione; fatta l'esibizio[ne] nel termine cadente si levi altro Editto col termine suddetto a sentir publicare la sentenza, e sia questa, previe le gride in contumacia, assignata dal Giudice in scritto, e publicata in presen[z]a di Due Testimonj.

De Commissarj. C: 64

1 Il Commissario o Commissarj d'una testamentarj d'una facoltà nel termine di un mese dalla loro erezione consegnino in [mano] del Nodaro distinta nota giurata di ogni di lei avere azione, e ragione ed obblio questa unitamente al tenuto costante es[s]ere nello registro delle rendite incassate e delle spese che viene ora prescritto, a servire di appoggio al rendimento di conto che alla giacenza dell'impiego dovrà dai medesimi darsi all' Erede non ostante qualsivoglia assoluzione o dispensa del Testato[re].

2 Ritrovandosi il Commissario in detta facoltà un Fidecommisso in[s]tituito non individuato con apposito Inventario dal Testatore obblia esso a formare detto Inventario e presentare al Nodaro del Testamento nel termine e modo prescritto all'Erede.

3 Potrà il Commissario, che vuolsi ognora garante verso l'Erede di ogni dispendio per di lui colpa allo stesso apportato, accettare col beneficio della Legge ed Inventario la Eredità in nome di detto Erede nel solo caso però che ciò non gli fosse vietato dal Testatore contro la di cui dichiarata volontà non possa esso qualunque pretesto operare, ne possa parimenti senza sua espressa licenza [illegible] od alienare i capitali che negli unici modi prescritti a Tutori e Curatori.

4 Sia quindi rimesso alla di lui elezione l'assumere l'offertogli impiego ed il rinunziarlo se assunto nelle mani di altro Commissario, che fossegli dal Testatore sostituito, ed in difetto della sostituzione nelle mani dell'Erede, e se questo non sarà giunto all'età maggiore nelle mani di Tutori e Curatori previa sempre nel caso di avuto maneggio la inevitabile resa di conto.

5 Per sua rimunerazione ritragga il Commissario siccome il Tutore, e Curatore il 5 per % delle rendite, il che avrà luogo ogni qual volta non sia a tale convenienza altrimenti disposto dal Testatore, o non sia il Commissario un membro indiviso della Famiglia dell'Erede.

6 E se il detto Commissario ed estraneo alla detta Famiglia ed unicamente nominato alla formazione dell'Inventario sopra indicato abbia quella ricognizione che gli sarà dal Giudice dopo udito il parere dell'Erede, o suoi parenti in caso di pupillarità.

Della Moglie usufruttuaria. Li 63

1 ~~Domandosi~~ Nel testamento di un Padre con prole o sua successione ~~o successione maschile~~ nominandosi la Madre o la Moglie nominata usufruttuaria degli universali suoi beni, o di beni importanti un prodotto eccedente la terza parte di detti beni intendersi debba con tale disposizione creata Tutrice e Curatrice della prole ~~suddetta e successione~~ successione suddetta che non fosse pervenuta all'età maggiore, ma se o vi sarà pervenuta, o vi perverrà col decorso del tempo potrà unicamente domandare ed esigere

quel mantenimento che si apparterrebbe ad un principale individuo della Famiglia vivendo però vedovilmente, e non altrimenti.

Delle Successioni intestate C.° 7

1 Al Padre defonto senza testamento o con testamento che fosse giudicato nul-
lo succedano i figliuoli alla di lui Eredità, e se taluno di essi avanti
fosse al Padre premorto lasciando discendenza mascolina, in questo
succeda la rappresentanza paterna.

2 Al Figlio succeda il Padre in eguaglianza col fratello del defonto, e la
mascolina discendenza d'altro predefonto fratello.

3 Al Nipote avito succeda l'Avo o altro primo Ascendente paterno
in eguaglianza come sopra col fratello del defonto, e la discendenza
d'altro predefonto fratello.

4 Al Nipote collaterale succeda il Zio paterno ed i figliuoli d'altro
Zio paterno predefonto col riguardo avuto alla linea e non al nu-
mero.

5 Se non vi si trovasse alcuno de' si indicati maschi discendenti, ascen-
denti o collaterali; o se taluno di essi nominati esclusivamente ne' primi
così non volessero accettare la caduta Eredità siano ammessi successiva-
mente i nominati ne' casi seguenti; o se neppur questi volessero
accettarla siano ammesse le donne colla norma prescritta a
favore de' Maschi.

Se il Maschio che averà esclusa la donna dalla Eredità morirà senza
discendenza mascolina, nè ad esso succeda altro maschio capace
per l'ordine premesso ad escludere la donna medesima, abbia detta
donna e suoi discendenti ad essere reintegrata nella Eredità che
le sarà stata tolta, e conseguir debbano tanta parte quanta ne
avrebbe avuta non ostante qualunque rinuncia in cui non siasi
stata fatta espressa menzione del caso, e non ostante qualunque
testamento, disposizione o contratto intermedio fatto dalla Persona
escludente o suoi rappresentanti.

7 Nella Eredità delle Femmine niun riguardo si presti alla differen-
za del sesso, ma siavi ammesso indistintamente, nè altra abbia luogo

BIBL. C.

prelazione di grado che quella che fu stabilita a riguardo de' maschi.

8 Al fratello ~~defonto~~ o sorella uterina defonta senza prole o sua discendenza, senza fratelli e sorelle per l'una ed altra parte congiunti o lor discendenza, senza ascendenza maschina diretta o collaterale succeda il fratello e sorella uteri: na o la lor discendenza per stirpes in eguaglianza con il primo ascen: dente per linea materna.

9 Al defonto che non averà lasciato alcuno de sopra nominati succeda il pros: simo [illegible] per stirpes.

10 E se avverrà che non si ritrovi neppure l'Agnato abbia luogo la successio: ne del marito alla moglie, e della moglie al marito defonto sopra le rispettive loro azioni e ragioni non che sopra il rispettivo loro vestiario, il quale nel caso di mancanza di prole e di una fatta loro disposizione contraria do: verà sempre appartenere al vedovo consorte superstite.

11 E se non vi si ritroverà nemmeno la moglie nè il marito succeda per stirpes il prossimo discendente della femmina prossima al defonto

12 Siano riservate finalmente alla disposizione sovrana le eredità le quali si troveranno destitute di ogni qui sopra espresso natural ligamento

Della Eredità giacente C: 4

1 Se si ritroverà una Eredità mancante dell'Erede chiamato, o [illegible] ca: me sopra disegnato dalla legge abbia il Giudice informato del caso immediata: mente con apposito decreto a destinarvi un Economo il quale dovrà essere per giudice pu: blicato ed affisso alle pubbliche colonne del luogo ove sarà il Giudice ed i beni principali dell'Eredità

2 Nel termine di un mese dalla sua destinazione formar dovrà l'Economo un esatto Inventario delli beni tutti che appartengono ed appartenerne po: tessero alla Eredità, e depositarlo in atti di Notaro, e custodire i beni ne: cessarj e giudizialmente difenderli come apparirà di ragione per quella mercede, che verrà dal Giudice o dall'Erede sopraggiunto creduta convenien: te in relazione a quanto averà egli operato.

Il dispendj della Eredità derivanti dalla dispensa [illegible] sopraposte de sopra espo: sti dovranno star debbono a carico dell'Economo

BIBLIOTECA CI[illegible] U[illegible]

BIBLIOTECA CIVICA

4 Chi averà una qualche pretesa od azione sopra la Eredità suddetta rivolgasi all'Economo, nè per qualsivoglia ragione o pretesto si attribuisca od impugni arbitrariamente cosa alcuna alla stessa aspettante;

Ordine di ponere al possesso C: 70

1 chi vorrà esser messo al possesso di una qualche Eredità [illegible] avanti il Giudice se gli mostrerà il testamento od [illegible] che [illegible] gli per altri titoli [illegible] al Giudice la realtà di [illegible] esser i conformità dello stato [illegible] e [illegible] e non vi sia con[illegible] od titoli stessi, e qualora non vi sia contr[illegible] o [illegible] traditore [illegible] ti [illegible] o titolo, [illegible] possesso della [illegible] dita non ostante che li venisse impe[illegible] il [illegible] rompe[illegible] quale venne [illegible] in giudizio petitorio la ragion delle parti:

2 Che se domanderà la Eredità intestata di un defunto [illegible] alla famiglia del pretendente e non [illegible] congiunto in primo o secondo grado di parentela abbia la detta domanda ad esser prima con proclama al publico notificata e se in termine di giorni 15 non vi si farà, [illegible] opposizione siagli accordato il Mandato suddetto, ne contro di esso possa [illegible] altrimenti procedere che in via petitoria, seppure non [illegible] esso un Pupillo od uno stato Absente dalla Patria, e comparisce dentro il corso del primo anno dall'avuto possesso.

3 Insorgendo nel tempo e caso premesso la quistion del possesso sia l'Eredità integralmente [illegible] essa nelle mani di un [illegible], il quale [illegible] gersi dalle Parti contendenti, ed in caso di discrepanza sia eletto dal Giudice inappellabilmente ed abbia questo ad amministrare le facoltà coi car[illegible] chi e [illegible] che furono prescritte a Commissari, fino alla decisione della Lite

Della Moglie C: 71

1 Non sia la Moglie congedata dalla Casa maritale se prima non le saranno dal Marito od Eredi restituiti li beni dotali come nel capitolo [illegible]

2 E se la Donna suddetta dopo morto il Marito non passate a nuovo matrimonio non averà avuto dote od una dote non sufficiente al congruo suo mantenimento supplir debbasi la facoltà del marito seppure non possederà la medesima altri beni capaci a compensare il sopraindicato difetto della dote.

La vera l'annello nuziale il suo vestiario, i regali avuti dal marito avanti il matrimonio, e tutti quelli che averà avuti dal Parenti, o da altri

BIBLIOTECA

così prima che dopo il matrimonio restino, morto il marito a libera
disposizione di essa donna, e restino parimenti gli effetti e mobili di
camera che le saranno stati assegnati per uso quotidiano.

Degli Eredi de Legati e Fidecommissi. C: 74

1 Chi averà accettata o trattenuto la Eredità di un defonto oltre il ter=
mine di mesi due intendasi [illegible] alla rappresentanza dello ste[sso]
defonto, ed investito delle di lui azioni e proprietà tutte [illegible]
così attive che passive, e se vi saranno dei Legati abbia obbligo di so=
disfarli immediatamente all'avvenimento di caso premesso dal Testa[tore]
e possa essere astretto con mandato o sequestro od altro più somma=
rio mezzo della Giustizia.

2 E se la Eredità dipenderà da testamento istituente un fidecommisso
limitato o perpetuo mancante di annesso Inventario de beni [illegible]
soggetti abbia l'Erede a formarlo in modo che chiaramente ne
apparisca la specifica loro qualità, denominazione, e quantità rile=
vata da publico Perito, od uomini pratici della Villa o [illegible] ove
saranno situati essi beni, e nel termine di mesi [illegible]
ne del Testamento sia esso Inventario deposto in atti del Notaro ro=
gatore con giuramento di esatta puntualità.

3 E se l'Erede o Commessarj incaricati della facitura e presentazione
dell'Inventario non averanno nel termine prescritto adempiuto
al loro dovere o saranno sospettati di averlo imperfettamente adem=
piuto possano i pretendenti interesse nel termine esclusivo de mesi
sei susseguenti domandare al Giudice la esecuzione o revisione
con i metodi praticati in proposito di ~~migliore~~ rilevazione di misura=
mento,

4 Ne' casi di comprovata ommissione od errori le spese ~~[illegible]~~ [illegible]
incontrate o occorrenti star debbano a carico del preservato fidecom=
misso, e del querelante ne' casi diversi.

Dell'Erede ripudiante. C: 75

1 Chi non vorrà alcun benefizio ne danno da una Eredità aspettante=
gli per successione intestata o per testamento far debba nel
termine di due mesi dall'avvenuto suo caso la formale rinunzia

in atti pubblici, e restituire gli effetti tutti appartenenti che si ritro:
vasse avere nelle mani dell'Erede beneficiato, ed in difetto di Erede
nelle mani di un Economo deputato dal Giudice come nel

Capitolo de:

Delle subordinazioni ed assicurazioni dotali
C: 7° [illegible]

1 Chi vorrà godere il benefizio della Eredità, e sottrarsi ad un tempo
dagli obblighi inerenti e superiori [illegible] forze della Eredità, sarà ob:
bligato nel termine di mesi due dalla morte del già Proprietario defon:
to o dalla pubblicazione del testamento, e se si tratterà di pupilli,
dalla creazione del curatore a domandare al Giudice naturale
del defonto se abitante in Patria, e se fuori di Patria al Giudice nel
cui territorio avrà il medesimo posseduto la maggior parte delle sostan:
ze, la facoltà, il decreto subordinatorio colla deputazione [illegible] Perito il
quale nel nuovo dato termine di mesi due formar dovrà un
giurato fedele inventario delli beni, crediti, effetti, azioni, e ragioni
spettanti a detta Eredità, e questo deporre in atti
Nostri.

2 Sia detto decreto affisso alle pubbliche colonne del luogo ove risiede
il Giudice, ed ove si troveranno essere i principali beni dell'Eredi:
tà e seguito con proclama particolarmente intimato a credi:
tori notificati nel pubblico Archivio per cui vengano [illegible]
li pretendenti interesse ad interporre le [illegible] loro ragioni
nel dato termine di altri mesi [illegible].

3 Se il caso della subordinazione sarà aperto in una diversa
[illegible] della Patria, e preferir se ne voglia dall'Erede la spedizio:
ne al Foro dell'Ecc.mo N. Vicario Pretorio esprimere ne dovrà
la sua intenzione nel detto proclama, ma se in corso degli
assegnati due mesi vi apparirà una contradizione per parte
de' creditori o pretendenti interesse abbia questa fuori ogni
eccezione ad ultimarsi nel Foro d'onde fu emanato il de:
creto.

[stamp]

4 Sia debito pertanto dell'Erede l'apprestare e disporre ogni cosa per

CIV
122

ghi colla scorta de' rotoli di documenti, delle comparse, delle pu-
bbliche notifiche, de' fatti e di quant'altro servire potesse a lume
della Giustizia sia dall'Avvocato e Perito allibratore entro il ter-
ne di mesi otto dalla publicazion del proclama predetto perfezio-
nato il processo ed assoggettato ad esame e decreto del Giudice
ed intimato a creditori per la sua esecuzione che avrà a verifi-
carsi nel ~~nuovo~~ detto nuovo ed ultimo termine di mesi due.

5 Tutti quelli che si ne chiamassero aggravati possano in questo inter-
vallo esclusivamente domandare le regolazioni credute loro com-
petenti, ma se non saranno intervenuti al provocato concorso
perdano ogni azione di molestare i creditori pagati dalla scala
graduatoria sopra i beni che saranno loro stati assegnati;

6 Se ~~poi~~ detti beni fossero ad essi ~~loro~~ specialmente o generalmente ipoteca-
ti ritener debbano la soggezione propria del precedente lor vinco-
lo ~~[illegible]~~ nel solo caso tuttavia che sia questo notificato nel-
lo Archivio, o privilegiato.

7 Se la facoltà voluta dall'Erede esposta alla subordinazione sarà
una facoltà già separata ed estranea alla sua famiglia ab-
bia esso in tal caso a domandare unitamente al decreto
e destinazion d'un Perito la destinazione ancora di un Eco-
nomo.

6 Cura e dover dell'Economo sia il fare ogni cosa inventariare
pubblicare e decidere siccome fu sopra imposto all'Erede

7 Tenga detto Economo diligente custodia di quanto in qualsivo-
glia modo apparterrà alla facoltà, registri e riscuota in libro
separato i frutti dipendenti, e supplisca coi medesimi od in altro
miglior modo alle spese tutte indispensabili colla possibile econo-
mia col debito di rigoroso rendimento di conto, ed abbia per sè
quella mercede che sarà dal Giudice creduta conveniente ed
assegnata a carico della massa subordinata col proporzionato
rispettivo ragguaglio de' pagamenti assegnati, e della facoltà
superstite dei pagamenti medesimi.

52

Possa altresì il Proprietario vivente esporre la sua facoltà a beneficio de' creditori
con i metodi [negli atti] sopra prescritti non che [illegible] la destinazione di un Economo
nelle cui mani intendasi fatta ipso jure una temporanea universale ces-
sione di tutti indistintamente i di lui beni, e resterà debitore quindi inter-
detto qualsivoglia relativo arbitrio amministrazione ingerenza, e tran-
ne soltanto la conseguenza degli ali[menti]; che gli saranno dall'Eco-
nomo somministrati in quella misura, che verrà dal Giudice creduta
conveniente fino alla consumazione del Giudizio

Se nel principio, o nel corso della subordinazione comparirà un qual che
gravame contro la speciosità dell'Economo, sia a questo dal Giudice
immancabilmente provveduto dopo l'ascolto delle Parti colla sostituzio-
ne d'altra idonea non sospetta Persona

In apposito pericolo di perdita della propria Dote possa anco la Donna
dopo fatto il deposito delle carte che l'epoca averà accompagnata da una
sua giurata riferta di ogni da lei conosciuta o sospettata proprie-
tà di azione o ragione di suo Marito implorare dal Giudice il suo pa-
gamento mediante il [illegible] graduatorio Giudizio, che esser deb-
ba instituito publicato, ed ultimato [illegible] ordine e modo sopra asse-
gnato

Non la donna pertanto alimentata coi beni del Marito, ne possa per ma-
niera risultante discapito domandare alla Famiglia dotale, o dotan-
te alcun pagamento.

Erede, il Proprietario la Donna suddetta che saranno durante
il Processo o dopo in qualunque tempo convinti avere sottratto all'
Inventario, o impegnato cosa alcuna spettante alla facoltà esposta
subordinazione siano condannati alla perdita di un doppio
valore delle cose [illegible] e questo ricader debba a profitto de'
creditori perdenti, ed in loro man[ca]nza resti a disposizione del
Giudice.

Occorrerà che la subordinazione di qualsivoglia Persona promossa
ed incoata non sia avanzata ed espedita nelle forme, e ne'
termini indicati o dentro nuovi termini, che potranno essere

prima della rispettiva loro scadenza domandati e concessi dal Giu-
dice previa la cognizione de particolari insorti motivi, ed udito
il parere de principali interessati abbia a restar sollevato la fa-
coltà di ogni debito di rimunerazione verso l'Economo Avvoca-
to e Perito, e decade il subordinante da ogni beneficio come
se nulla fosse stato sul proposito operato.

16 Una subordinazione come sopra incoata non possa dal subordinan-
te ~~essere~~ venire sospesa o ritrattata che con l'assenso de credi-
tori comparsi o che comparire potranno entro il termine pre-
scritto all'intimato concorso.

17 I pagamenti che saranno fatti a [illegible] per beni ed effetti stabili
della subordinazione esser possano recuperati da notificati cre-
ditori feudali nel termine d'anni due; ed in caso di molti concorrenti le rispettive pre-
ferenze competente fra quelle che apparirà dal determinato or-
dine graduatorio, la detta preferenza niente tolga perciò alla
recupera che fu altrove assegnata a favore degli aventi jus in re, e
de confinanti.

Delle Notificazioni de Fideicommissi. Cap. [illegible]

1 Ricordano li Sig.ri Giurisdicenti con rinovata diligenza [illegible]
fosse nei distretti ed essi sottoposti esistessero protocolli di Nodari de-
fonti presso Persone non fornite di Notariale [illegible] perchè in
conformità delle [illegible] altrove [illegible] siano tutti riposti nel-
le rispettive loro Cancellerie.

2 Sia debito sia di tutti li Sig.ri Cancellieri e Nodari esistenti così in
Patria che ~~in detta~~ nella Magnifica Città d'Udine e luoghi soggetti
[illegible] entro il termine dell'anno dalla publicazione del pre-
sente Statuto al già istituito in detta Città pubblico Officio delle
notifiche un estratto summario de Testamenti fatti dagli stessi anteriori alla
publicazione del presente Statuto
rogati, e di quelli rogati da Nodari defonti che si ritrovasse o
presso di se o nelle Cancellerie ed Archivj niuno eccettuato
colla data nome e cognome e Patria de Testatori, e ciò sotto
quelle pene che saranno imposte dagli Eccmi [illegible], e colla
denuncia perciò tenuta aperta per il corso dell'altro anno [illegible]

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA CIVICA UD

guente.

3 E dalla pubblicazione medesima in poi in foglio separato continuar debbano annualmente col metodo stesso la formazione e presentazione de' ~~testamenti~~ sommarj de' Testamenti ch'anderanno rogando, e notifichino abbiano nel tempo stesso consegnare gli Inventarj de' beni voluti assoggettarsi a nuovo fidecommisso che ritrovassero nominati ed annessi a detti Testamenti; che gli Inventarj che in relazione a Testamenti e disposizioni suddette fossero nel tempo particolarmente assegnato presentati dagli Eredi rispettivi, dai Commissarj o Economi od aventi interesse, ne possano i loro Protocolli essere ammessi alla revisione, se non saranno accompagnati dalla fede dell'Archivista d'esser seguita la esecuzione a quanto viene ora ordinato.

4 Tutti quelli che avevano una qualche pretesa di fidecommisso anteriore alla Legge presente sopra fondi o capitali esistenti in Patria, città o luoghi soggetti abbino a notificarla nel detto publico Officio nel termine di mesi due, oltre l'anno sopra accordato alle denunzie delle relative domande, e passati spirati niun vincolo fidecommissario riguardante i fondi o capitali medesimi non insinuato ne' suddetti sommarj de' Notari o Cancellieri, o nelle notifiche particolari voglia in alcun modo a molestare i pacifici loro possessori.

Ma se detti beni o capitali con titoli permanenti ed intatti si saranno conservati in possesso delle persone o loro Eredi beneficiate dal Testatore possa in qualunque tempo anche dopo spirati i termini detti sopra assegnati notificare la propria azione, ed abbia una tal notifica a preservare la detta azione da ogni caducità cui esser potesse una loro alienazione o contratto avvenire.

E parimenti niuna disposizione testamentaria posteriore alla comparsa del presente Statuto voglia ad assoggettare da ora in appresso a fidecommisso alcun fondo o capitale esistente in Patria Città, e luoghi soggetti se non sarà compreso negli Inventarj de' Notari Cancellieri, Eredi, Commissarj, Economi, e pretendenti interesse notificati all'Archivio ne' tempi rispettivamente prescritti.

2 I detti Inventarj tutto che depositi in atti di Notaro e notificati in Ufficio in niun modo ne tempo pregiudichino agli aventi azioni espresse o prevalenti alle predette disposizioni del Testatore, contengano però una piena prova a carico dell'Erede che non averà notificato nel termine del primo anno le eredutegli competenti eccezioni.

6 Le detrazioni che in avvenire occorreranno farsi de beni come sopra inventariati e notificati per Leggittima per doti debiti ed aggravj per Trebellianica od altro giusto titolo siano esse pure notificate, e così ... e i trasferti de beni fidecommissj, che fossero fatti in conformità delle Leggi.

Dell' Officio delle Notificazioni e suo Assistente

Ci 78

1 Sia dall'Archivista od assistente al pubblico Officio ... e notifiche fatta una filza numerata ... summarj presentati da Notari e Cancellieri della città e suo distretto giurisdizionale di tutti i Testamenti anteriori alla publicazione della Statuto presente, ed i Cognomi e Nomi de Testatori siano riportati in libro separato con l'ordine Alfabettico, e rispettiva chiamata al numero della filza.

2 Sia fatta una seconda filza delle notifiche di tutti i particolari pretendenti interesse sui testamenti come sopra anteriori al presente Statuto, e riportati siano egualmente in libro separato i nomi e cognomi de pretendenti medesimi.

3 Sia fatta una terza filza de summarj de Notari suddetti dei testamenti posteriori allo Statuto presente, ed oltre degli Inventarj de beni assoggettati a fidecommisso, che saranno notificati dai Notari medesimi dagli Eredi comuni, ... Economi od altri pretendenti interesse, ed abbino a mettersi il corrispondente loro libro con l'ordine soprascritto.

4 Ed altra filza ed altro libro abbino altresì le notifiche de trasferti e detrazioni fatte o pretese farsi de beni compresi in detti Inventarj.

5 Finalmente altrettante filze ed altrettanti libri con l'ordine medesimo siano fatti per le notifiche provenienti da Notari, Cancellieri della Patria e particolari pretendenti interesse

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

6 L'Archivista ed assistente all'Uffizio ritragga soldi [illegible] da chiunque vor:
rà coppia o lume delle filze o libri sopra nominati.

Delle notifiche de crediti ed avanzi particolari.
C: 74

De Paschi e beni Comunali C: 89

1 Ogni Proprietario di fondi a qualunque uso e coltivazione disposti di piccola
o grande estensione in ogni parte della Provincia esistenti, e posseduti
anco a titolo di Costituti, di livello, o d'affitto in tutte le stagioni
dell'anno abbia l'intero esclusivo benefizio e diritto sul lavoro sul:
la raccolta sul foraggio e sul pascolo salva l'osservanza delle
discipline risguardanti l'argomento conosciuto sotto il nome di
Pensionatico, ed ogni danno col pascolo di animali di qualun:
que sorte niuno eccettuato apportato a proprietarj o coloni suddet:
ti sia compensato e risarcito in conformità degli emanati relati:
vi Decreti Sovrani.

2 A rispettivo libero uso promiscuo di pascolo restano quindi riservati
li soli beni comunali, le strade, li rivali esterni de fossi, gli argini pu:
blici, e tutto ciò in relazione e dipendenza delle Leggi Sovrane alle qua:
li dovrà riportarsi ogni caso di avvenuta contrafazione o di usurpo.

De danni dati in Ca[illegible]agna C: 80

Chiunque sarà ritrovato tagliare, od aver tagliato arbori, derubati o pre:

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

giudicati i frutti in Campagna, levati ed asportati i confini, impediti o disturbati i lavori, sia condannato al risarcimento del danno ed alla multa di lire 25 applicabile ad arbitrio del Giudice autorizzato anco in tali a procedere a pene maggiori in conformità delle rilevate circostanze aggravanti.

2 E se il danno sarà stato fatto da uomini o donne in Comune soggiacer debba il comune alle pene sopra indicate.

3 E se avvenirà che l'autore del danno rimanga occulto abbia debito il Comune di rintracciarlo nelle cui pertinenze sarà stato commesso lo sforzo di rintracciarlo, e se nel termine di giorni 15 non lo averà ritrovato, e convinto con prova giuridica o con la deposizione di alcuno testimonio, sia il detto obbligato al risarcimento del danno suddetto salvi sempre al medesimo i competenti regressi verso il delinquente nel caso che venisse scoperto.

4 La rilevazione del danno su indicato farsi debba col mezzo di una stima giurata di due uomini pratici della Villa nominati uno per parte, ed in caso di discrepanza o di difetto di nomina o di concordo della persona nominata quello si pratichi che si altrove in tali casi dallo statuto presentemente prescritto.

5 Contro l'esecutor dello sforzo sia in arbitrio della parte offesa il procedere criminalmente o civilmente

6 Se si procederà civilmente, sia il Reo citato siccome nelle altre cause, ma proposta l'istanza abbia egli a rispondere nel termine di giorni 8, e se confesserà sia immediatamente sentenziato e contro lo stesso eseguito.

7 Ma se negherà ovvero asserirà di essere al possesso della roba danneggiata ricorrasi ai mezzi sommarj per la rilevazione della verità, e non si ammettino ragioni diverse e non concernenti l'asserito possesso.

8 E se l'esecutor dello sforzo allegherà di avere operato per altrui suggestione, e lo provi debba l'Attore in giudizio procedere contro di quello, ma nel caso di trovata incapacità al pagamento possa l'Attore suddetto nuovamente rivolgersi contro l'esecutore.

De Percussori ed Inquietatori de Pubblici Officiali C: 81

Chiunque offenderà gli Officiali, e Ministri publici che esercitassero gli

ordini ed eseguiranno col mandato della Giustizia sia severamente corretto, ed
[illegible] stato a que' castighi, che [illegible] anno dal Giudice creduti convenienti alla special
tà dell' offesa, e [illegible] lazione que' debba della voce dell' Officiale [illegible] ggiato
deposta in atti di Notaro

2 E se avrà contrastato con violenza ed impedito il corso de' pegni procedendo [illegible]
ninalmente contro il delinquente o delinquenti, citandolo o procedendo
come parerà al Giudice, cui riservata è ancora la facoltà di assolverlo dal
criminale mediante il pagamento del debito e delle spese effettuato prima
che [illegible] [illegible] però [illegible] quale dovrà in tale caso pronunciarsi in via somma:
ria, e se i delinquenti saranno molti, ed anco uomini di Comune proceda:
si contro quello o quelli che saranno dell' Officiale o ministri particolarmen:
te contrassegnati.

Delle Cacciaggioni Cap: [illegible]

1 Non si permetta a Contadini che non avranno una particolare licenza, o
che non saranno in attuale servigio domestico d'un qualche [illegible] uso della
caccia, o dell' uccellare in qualunque modo o tempo, e se saranno sorpresi in
contravvenzione dell'ordine presente siano condannati alla pena di [illegible] la
prima volta, e [illegible] saranno recidivi, e contumaci sia la pena medesima
aggravata in relazione alla qualità e numero delle trasgressioni.

Della proibizione di portar armi. Cap: [illegible]

1 Senza particolare licenza non possano i Contadini [illegible] o altre non pri:
vilegiate persone portar armi di fuoco da punta o da taglio, e chiunque
sarà ritrovato fuori di casa con dette armi proibite spoglio del premesso legale
requisito sia condannato alla perdita dell'armi [illegible] ed alla pena di [illegible]
[illegible] applicabile ai ministri della Giustizia, oltre a quella che parerà al Giu:
dice dovuta nelle varie circostanze in relazione alle Terminazioni
sovrane

Delle Confiscazioni Cap: 55

1 [illegible] onfiscazione non possa in alcun modo pregiudicare ai crediti leggittimi:
[illegible] alle azioni dei terzi anziane al delitto importante la pena suddetta

Della Religione Cap: 1

1 A Iddio Onnipotente nostro Fattore e Redentore sieno dati i dovuti tributi di laude ed onore da tutti in tutti i tempi.

2 Non sia permesso ad alcuno il professare altra Religione che la Romana Cattolica.

3 Contro i bestemmiatori, i seduttori di costumi, i maestri e banditori di nuove religiose dottrine procedasi dal Giudice col rigor delle leggi relative, e coll'avuto riguardo alla qualità, e gravità de' trascorsi.

4 In proposito degli libri quello si pratichi, che è prescritto da sacri canoni e da sovrani decreti.

Delle Ferie in onore di Iddio. Cap: 2

1 I giorni di precetto festivi, sieno i soli che trovansi individuati nelle Ecc.me Sovrane Ducali &

2 Niun lavoro meccanico in detti giorni si eserciti, e niun atto giudiziario tranne le intimazioni, le citazioni, le relazioni, le contraddizioni, od altri simili comminatorj o sospensivi, i quali restano unicamente vietati praticarsi nel giorno del SS.mo Natale, e di Pasqua di Resurrezione.

Delle Ferie a comodo degli uomini Cap: 3

1 Niun atto giudiziario come sopra non eccettuato non abbia permissione a praticarsi negli infrascritti intervalli se non saranno ~~fatti~~ in via sommaria, od in cause di poveri provveduti della Legge di Avvocato gratuito, di alimenti, di libertà, di mercede, di dover promuovere Curatori ed Economi, e di assicurazione di robe pericolanti per dilazione di tempo.

2 E sono dalla vigilia del SS.mo Natale fino al primo giorno dell'anno esclusivamente, dalla domenica dell'olivo fino al giorno dopo l'ottava di Pasqua, dal primo Luglio fino al primo d'Agosto sieno però in detto mese di Luglio riservate le audienze ordinarie dei Martedì e Sabati, dalli 22 7bre fino ai 10 9bre, dal giovedì grasso fino alle Ceneri.

cap: 1: ar: 1

1: 2

1: 5

1: 4

Cap: 2: 1

2: 1 Cap: 2: 2

art: 1: 2: 3:
Cap: 3: ~~art: 2: 3 Cap: 2: 1: arti: 2~~

3: 5

3 Ed a detti intervalli aggiungansi le vigilie ed i giorni della Fiera di S. Giorgio di S. Canciano di S. Ermacora di S. Caterina di S. Lucia, di S. Antonio di Gennaro, e gli 8 giorni prima e dopo il cambio dell'Ecc.mo Reggimento d'Udine. non ostanti però le Ferie dei sopraindicati ultimi 15 giorni da attribuirsi anche ai Fori Giurisdizionali della Patria.

De Nodari

Capi 4

1 Il Ministero ed Officio de' Nodari sia aperto ed esercito in conformità delle Leggi, e consuetudini relative

2 Gli atti de' Nodari siano scritti in lingua volgare, ~~registrati~~ di propria loro mano e registrati ne' suoi ~~ne' suoi~~ protocolli forniti d'indice alfabetico, e... da vedersi e dati in coppia a chi li ricercasse per la mercede determinata dalle publiche tariffe rimossa ogni dilazione o pretesto, ed in caso di scoperta frode soggiacer debba il Nodaro agli effetti di inquisito Giudizio criminale

3 Debba parimenti il Nodaro tenere e custodire ben regolate in filza, e registrare le scritture tutte publiche o private per qualunque causa prodotte presso di lui e non lasciarvi metter mano da alcuno, senza la sua presenza.

4 Non si permette al Nodaro il notar atti nelle cause de' suoi Parenti sino al terzo grado di affinità jure Canonico, nè de suoi agenti fratti od altri simili sotto la pena di nullità degli atti medesimi.

5 Gli Mandati le contradizioni i protesti le citazioni le scritture le relazioni, ed atti tutti di una causa qualunque annotarsi debbano, e levarsi da quel quel Nodaro il quale averà incominciato a scrivere nella causa medesima volendosi verso i principali interessati responsabile di ogni discapito proveniente da qualsivoglia suo commesso difetto in maniera, nè si possa ricorrere ad altro Nodaro tolti i casi di leggittimo motivo riconosciuto ed approvato dal Giudice.

6 Alle scritture di mano del Nodaro, o da esso legalizzate prestar si debba piena fede fino a che non sarà comprovato il loro difetto nella forma dalle Leggi prescritta, e così ancora agli atti altri notati coram Judice, nè in questi vi occorra l'intervento di testimonj se pure non siano publicazioni di Sentenze od altri atti volontarj

Cap: 3: 9

Cap: 4:

Cap: 4: 1

4: 2

4: 2

4: 3

4: 4

7 Seguita la morte d'un Nodaro il di cui Erede non sia esso pure Nodaro le di lui scritture siano portate nella Cancelleria di quella Giurisdizione in cui esso abitava, e non vi essendo Cancelleria portarsi debbano nel pubblico Archivio della Città d'Udine

8 Le utilità provenienti da dette scritture detratta la mercede del Copista appartenghino agli Eredi del Nodaro defonto, e non trovandosi Eredi restino a beneficio del luogo depositario

De Perix
Cap: 5

4:2

4:3

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

Degli Officiali e Ministri publici Cap: 1

1 Gli officiali e Ministri di detta Giurisdizione sieno eletti dal Giurisdicente con i consueti metodi legali.

2 L'atto della loro elezione dovrà essere [illegible] annualmente ripetuto.

3 Se taluno non come sopra investito della carica ne eserciterà le funzioni, non abbiano queste alcun valore, e costituiscano lo responsabile delle spese e danni apportati.

4 Ed abbia a riportare la pena ora detta quell'Officiale altresì che sarà convinto di falsità o frode usata nel suo ministero oltre il bando della Giurisdizione, e [illegible] castighi maggiori, che saranno gli dal Giudice creduti convenire.

De' Sollecitatori Intervenienti ed Avvocati Cap: 2

1 Non sia lecito il fare il Sollecitatore, Interveniente od Avvocato in causa d'altri non fornito de' requisiti voluti dalle Leggi

2 Il Sollecitatore Interveniente ed Avvocato, che sarà convinto di mala fede, o viltà nella difesa di dette cause sia condannato al pagamento de' danni causati, e privato della facoltà di più esercitare la professione

3 E se avverrà, che alcuno de' sopra nominati patteggi col Cliente sull'esito della lite, o ne acquisti le ragioni perda la lite, ed il contratto in qualunque tempo scoperto sia soggetto alla querela del venditore, ed al taglio e domanda de' sofferti discapiti.

4 Non possa l'Avvocato, che sarà stato prevenuto ed informato da una delle Parti, difendere l'altra contraria, ed il Giudice che ne sarà in tempo avvertito gli neghi ascolto, e condanni al pagamento delle spese

5 Ma se in causa promossa, o da promuoversi o sostenersi si rimarrà taluno senza Avvocato per il suo malcontento o per altro motivo possa ricorrere al Giudice perchè provveggasi ordinando, che sieno imbussolati i nomi degli Avvocati, i quali non avessero relazione di parentela colla Parte Avversaria od altro leggittimo ostacolo, onde quello il quale sortirà abbia ad imprendere la di lui difesa sotto la pena di ducati 100 applicabili ad arbitrio del suo Giudice.

cap: 14: 6

14: 7

14: 8

cap. 16

Cap: 8: 7

cap: 9: 2

cap: 9: 7

Cap: 10: 4:

cap: 11: 5

5 Gli Avvocati e le Parti nella trattazione delle cause e rispettive debbansi ed astenere dalle parole ingiuriose, e quello o quella che si ritroverà contravenire ad un tale preciso dovere sia sul momento avvertita, e corretta dal Giudice, e possa anco condannata in duc: 25

Dell'Avvocato de Poveri, e loro Sollecitatori

Cap: 8

1 Dal Collegio de Dottori della Città siano eletti gli Avvocati, e Sollecitatori de poveri, e dal Giudice ove non vi sarà Collegio.

2 Quello che sarà eletto abbia obbligo d'assumerne il carico previo il dato giuramento d'esercitarlo con la dovuta possibile carità, lealtà, e diligenza senza pretesa o domanda d'alcuna retribuzione, ed in caso di convinto difetto soggiaccia alla pena di duc: 25 applicabili alla parte offesa ed al risarcimento de danni.

3 Siccome Poveri abbiano quelli a riguardarsi che saranno dal Giudice per tali qualificati dopo prese le informazioni relative.

De Procuratori ed altri pubblici

Cap: 9

1 Chi vorrà i propri affari all'altrui direzione o maneggio affidare rilasci alla Persona o Persone che si averà egli prescielto, e che non siano di età minore d'anni 20 terminati la corrispondente procura.

2 Un qualsiasi atto o disposizione, fatta dalle persone, o con le persone sud.e dette in relazione, e dipendenza della procura vaglia ad obbligare il Proprietario, niente all'incontro concluda qualora mancassero con tal requisito dichiarandosi necessario anche in chiunque comparirà ed assisterà in Giudizio ogni qualvolta non sarà esso un Causidico del Foro destinato dal Proprietario o suo legittimo Procuratore

3 Se ad alcun stesso Causidico verrà addimandata la sua procura abbia Egli a mostrarla entro il termine di giorni 8, e se prima di avere soddisfatto alla detta domanda sarà ammettere la sua istanza sia nulla l'ammissione, ed esso condannato al pagamento delle spese.

f: 12: 3

39: 3

4 Chiunque non abitante in una giurisdizione nella quale averà a promuovere, o sostenere in Giudizio una qualche azione abbia debito di eleggersi un Procuratore abitante nella detta giurisdizione nel termine di giorni 15 dal primo publico atto intimatogli, decorso il qual termine contro possa la parte avversaria procedere in di lui confronto [illegible]

5 L'azione che sarà come sopra promossa o sostenuta col mezzo del Procuratore abbia col mezzo medesimo a proseguirsi finchè o non averà il Procuratore con data notizia alle Parti formalmente rinunziato alla Procura, o non gli sarà stata levata dal Proprietario

6 Non abbia il Procuratore [illegible] comparse ed atti [illegible] di vari termini diversi [illegible] competenti al Reo ed Attor Principale ove che non ne sia dal Giudice riconosciuta ed avvalorata la particolare convenienza con la concessione di nuovo termine circoscritto.

7 Gli atti di elezione a Procuratore a Sindico, o ad altro publico impiego a Tutore e Curatore, a Giudice Arbitro o Confidente nonchè gli atti tutti [illegible] Giudice ~~ordinario~~ o praticati avanti il Giudice e fio dessi fatti [illegible] ordinario confessi abbiano, e valere unicamente per la dimostrazione legalità della loro esistenza, ma se si comproverà essere tali atti stati scritti [illegible] mano di Nodaro, e perduti od [illegible] del tempo possa rilevarsi il [illegible] contenuto colla deposizione di testimoni, e la seguita rilevazione supplisca all'imputato difetto. ~~[illegible]~~

Delle Citazioni Cap: II

1 Chi vorrà esercitare una azione pretesa contro alcuno citare lo debba avanti il Giudice naturale della roba che si vorrà assoggettare agli effetti ~~competenti~~ dell'azione ~~[illegible]~~ [illegible], e se la roba sarà disposta in Giurisdizioni diverse citar lo si debba a quel Tribunale sotto il cui sarà posta la maggior sua quantità

2 Se però l'affare riguarderà l'interesse del Giurisdicente, o del Giudice, la citazione facciasi indistintamente avanti l'Ecc.mi SS.ri Luogot.i od Ecc.mo Vicario Pretorio, e possa anco ciò farsi nei casi in cui le Parti si troveranno d'accordo

3 Ma se l'affare suddetto verterà tra Ecclesiastici, o tra Ecclesiastici, e Comunità, od involgerà un argomento feudale sia esclusivamente ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ assoggettato al Giudizio dell'Ecc.mi [illegible] Luogot.i od [illegible] la facoltà in questo [illegible] siccome in tutti gli altri ~~[illegible]~~ precedenti di delegarlo all'Ecc.mo suo Vicario.

UDI.

39: 4:

46:〜

BIB…

136

5 Se la Parte si troverà nel luogo ove risiede il Giudice possa citarsi la mattina per la sera, e la sera per la mattina seguente, ed a voce, e con cedola privata mediante però un publico officiale.

Se ma, si troverà assente dal luogo potrà citarsi con cedola di Nodaro, ed in termine non maggiore di giorni 7, e non minore di giorni 3, ne di sei se sarà separata dal Foro a cui viene chiamata per l'interposizione del Tagliamento

6 La citazione esprimer debba l'officio, la giornata della comparsa, ed il Nome del Nodaro depositario delle carte volute adoprarsi in Giudizio, e se sarà in causa privilegiata, e caderà in giorno feriale abbia ad esser scritta o sottoscritta dal Giudice colla clausola ferijs non obstantibus.

7. La citazione se presentata sarà al Degano di un Comune o Capo d'un' Università vaglia per il Comune e per la [illegible] Università, se a Procuratori vaglia per il loro Principale, se a Tutori e Curatori, per i Pupilli e Minori, se ad un Individuo o servo di una Famiglia d'età maggiore ritrovato in Casa per tutta la Famiglia, e ciò intendasi essere ordinato anche in proposito di qualsivoglia intimazione, o notizia volutasi formalmente avvanzare

8 Gli Assenti dalla Patria, e gli Abitanti fuori di essa che non vi averanno un Procuratore sieno citati con proclama gridato nel luogo ove risiederà il Giudice, ed ove saranno posti i beni contenziosi, ed affisso alle Colonne solite della Città, Castello, o Villa non che alla loro Casa dominicale se ne averanno alcuna in Patria, e collo stesso metodo abbiano ad esser[e] publicati gli atti tutti che seguiranno contro di essi.

9 Il termine ad essi assegnato nelle citazioni per la prima volta non sia minore di giorni 30, ed in seguito abbiano luogo anche a loro riguardo i termini comuni partitamente ordinati

10 E se avverrà che la Parte medesima sia ad un tempo stesso citata a Tribunali diversi comparisca avanti al Tribunal Superiore con data notizia alla Parte che averà inutilmente citato.

Delle Relazioni Cap. 11

1 Le Citazioni ed atti tutti esigenti una notizia alla Parte esiggano altresì la personale relazione al Nodaro del relativo commissionato Mi=

BIBL.
CH

40

rispo un abbia eseguita [illegible] [illegible] dei giorni 15 dalla effettuata loro presentazione, e, se la Carta o citazion ~~presentata~~ sarà di mano privata sia la relazione accompagnata da una coppia di detta citazion [illegible]

Del Giudice sospetto Cap. 12

1 [illegible] l'attore contrariosi promosso, o detto opinione, o vi averà un qualche interesse suo proprio, o di partito, o di carica, o di famiglia, o di parentela fino al quarto grado inclusivo con alcuna [illegible] non possa essere il Giudice, ed essere parimente [illegible] possa in alcun caso se non averà terminato [illegible] anni [illegible].

2 Le sentenze che saran pronunciate in contravenzione all'ordine [illegible] sien nulle, ed il Giudice che non potrà giustificarsi con una dimostrata innocente ignoranza del suppostovi impedimento sia condannato al pa[illegible] [illegible] anco alla refezione [illegible] in una creduta ~~detta~~ gravità [illegible] [illegible].

Del Giudice confidente [illegible] 13

1 Se insorgerà una qualche contesa Giudiziaria non spettante all'ordinario tra Agnati o Cognati in detto grado inclusivo sieno questi tenuti a nominare ed eleggersi una persona per parte, le quali unite col [illegible] giuramento di prestare imparzialità [illegible] diligenza abbiro a deciderla; e [illegible] le dette Persone non si troveranno d'accordo in opinione nominino, e [illegible] stituiscano alle lor veci una terza non sospetta Persona.

2 E se averrà che da una delle Parti suddette sia portata la causa al Giudice ordinario, e sia dall'altra [illegible] istanza d'essere rimandata al Giudizio confidente abbia ad esser questa esaudita rimosso ogni pretesto contrario.

3 E nominarsi ed eleggersi un Giudice confidente nelle particolari quistioni [illegible] anco i non Agnati e Parenti nel dato spontaneo concorde ~~[illegible]~~ delle Parti

4 La sentenza di detto Giudice o Giudici abbia quel valore che avrebbe se fosse emanata dal Foro di prima istanza.

Del Giudice arbitro Cap: 14.

1 Chi vorrà d'accordo colla Parte contraria rimettere al Giudizio ~~arbitro~~ di nominata Persona, o di Persone nominate la definizione ~~[illegible]~~

45:1

d'una particolar differenza ed ancorche pendente in Pa:
tria al Tribunal rispettivo abbia ad essibire al Giudice infor:
mato delle circostanze e del caso l'istesso mutuo volontario
compromesso, e ad ottenerne, l'approvativo decreto qualora non vi ostasse ~~non ostandovi~~ la qualità dell'
argomento specialmente sottoposto e riservato all'autorità
delli Dieci Magistrati di Venezia, ~~l'approvativo decreto~~.

2 ~~[illegible]~~ Il Giudizio che verrà pronunciato da detta Persona o Perso:
ne ~~arbitre~~ col dato giuramento di esatta imparzialità, e
di avuto riflesso maturo alle cose tutte dalle Parti allegate
sia definitivo ed inappellabile, ne possa irritarsi che con
Vedi C.te domanda di taglio non ammissibile in Giudizio che ne' soli casi esclusi:
vi di trovata od oscurità ed implicanza della lauda, o di
~~perdita e~~ delusione, e perdita totale in alcuna delle parti ~~delusione totale~~ dell'oggetto espresso nel compro:
messo, o ~~[illegible]~~ disposizion finalmente di effetti non in:
clusi nel compromesso.

3 Ed a Giudice arbitro possa essere eletta Persona anco Parente ad
Vedi C.te alcuna delle Parti, o ~~ed ancora~~ ad ambedue purchè una
tal qualità sia avvertita ~~ed~~ espressa nel compromesso
e nel relativo decreto.

Dell'ordine delle Audienze C: 35

1 Le Audienze delli Ecc.mi Luog.ti siano tenute il Lunedì, Mercoledì
e Venerdì di mattina.

2 Quelle del Rev.mo Sig. Vicario il Martedì, Giovedì, e Sabato pari:
menti di mattina ed all'ora di terza.

3 E quelle delli Sig.ri Giurisdicenti della Patria dovranno tenersi
ne giorni ore, e luoghi soliti.

4 A trattare le cause incomincino prima i Giurisconsulti che ~~[illegible]~~:
fossero disposti a parlare poi seguiti indistintamente quello
che si troverà il primo collocato a mano dritta del Giudice
e successivamente proseguasi coll'ordine de posti preoccupa:
ti fino al terminar delle istanze.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

5 Chi perturberà la regola premessa possa esser ripreso e condannato

-451 Diploma dell'anno 451 di Federico e Roberto Marcellini accorda al Patriarca la Giurisdizione temporale sopra il monastero di S. Maria di Cividale Antiq. 414
frumentale di Olivia [illegible] in un' ~~accordo~~ conferma alla chiesa di Aquileja [illegible]
beni e diritti; ed aggiunge il dono di 110 [illegible], una corte il mare di [illegible], dodici
castelli, e tutto ciò che è contenuto tra il corso della Celina, e ~~il~~ il [illegible] [illegible]
e la chiesa ~~[illegible]~~ di S. Martino [illegible] [illegible], ed [illegible] gli abitanti
~~Del pagare ogni colletta~~ [illegible] della chiesa di Aquileja il pagare ogni colletta
o pubblica imposta, o di intervenire ad alcun placito ove non fosse la presenza del Patri-
arca, o de' suoi Officiali; dona inoltre al Patriarca e suoi successori il castello della Gemona
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] con tutte le sue pertinenze, ed infine [illegible] due corti una
[illegible], e l'altra di S. Vito [illegible] [illegible] [illegible] nel circondario di un miglio.
Antiq. 478.
— Diploma di Berengario in cui conferma al Patriarca Federico i diritti della chiesa d'Aquileja, e gli [illegible] il
e placiti giurisdizionali diritti nella circonferenza d'un miglio
castello di Pozzuolo. Antiq. 455:

~~[illegible]~~
~~Diploma 1001 di [illegible]~~
~~Diploma [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antiq. 444~~
-879 ~~Aquileja di [illegible] il [illegible]~~ [illegible] il castello di [illegible] ed i [illegible] [illegible]
Diploma 922 di Ottone primo, dona al Patriarca l'[illegible] di [illegible] Antiq. 472
-922 ~~[illegible]~~ Diploma di Corrado Imperatore 10[illegible]. Dona al Patriarca [illegible] [illegible]
Lavariano [illegible] del Friuli. Antiq. 503
[illegible] con il circondario di 3 miglia Antiq. 480
-963 Ottone [illegible] dona al Patriarca [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
-1008 Diploma 1028 di Corrado accorda al Patriarca la facoltà di battere moneta [illegible]
506.
[illegible] al Patriarca 50 [illegible] Antiq. 511
-1024 Diploma 1040 di Enrico terzo dona al Patriarca ed alla chiesa d'Aquileja il castello di Salcano e la
.1001 Diploma di Ottone III 1001 dona alla chiesa di Aquileja [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e di
metà della villa di Gorizia, della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] altro [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] tra il Lisonzo, e Vipacco et ottona [illegible]
nelle Alpi. Antiq. 549 ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
~~Diploma~~ [illegible] al Patriarca [illegible] la [illegible] di [illegible]
-987 Diploma d'Enrico IV 1074: accorda al Patriarca [illegible] che erano [illegible] del Conte [illegible]
-1074 e la [illegible] di [illegible] con tutti i privilegi e diritti [illegible] Antiq.
-1028 Antiq. 537. [illegible] [illegible] [illegible]
Diploma di Corrado 1028 accorda [illegible] la facoltà di [illegible] [illegible] [illegible]
Diploma di Enrico conferma al Patriarca il Ducato del Friuli [illegible] [illegible]
-1180 Antiq. 505. Diploma di [illegible] [illegible] Antiq. 619
Diploma di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che la [illegible] dei [illegible] [illegible] [illegible]
124: 1077 Federico [illegible] accorda al Patriarca [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] il diritto di [illegible] [illegible] [illegible] Antiq. 698 [illegible]
chiesa d'Aquileja [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
1010
n5 Diploma di Corrado che accorda al Patriarca [illegible] la facoltà di [illegible] [illegible]
giurisdizionali diritti della chiesa di [illegible]. Antiq. 503
-960 Ottone dona al [illegible] di Concordia feudi e giurisdizioni [illegible] 50
Berengario [illegible] [illegible] la facoltà di [illegible] il [illegible] [illegible] 43
Enrico [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] 479
1043 Enrico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ed [illegible] [illegible] del Patriarca [illegible]
n6 1114 Diploma di Enrico che [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in tempo [illegible] [illegible] Antiq. 539.
[illegible] Patriarca [illegible] [illegible] del [illegible] pubblico [illegible] [illegible] per la quale [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de' feudi [illegible] [illegible] [illegible] di feudi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] del Patriarca, [illegible] [illegible] anco l'[illegible] de' [illegible].
Docum.ti n° 9

BIBL. CIV. U

4 1360 Parlamento in cui il [illegible] domanda di [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] Stampe 77
1334: Atti del Parlamento in cui [illegible] la concessione fatta a Bonifacio di [illegible] [illegible] [illegible]
di Torre. Stampe: 367
1375 [illegible] del Parlamento in cui deliberossi [illegible] Riccardo da [illegible] [illegible] [illegible] dei [illegible]
della Chiesa di Aquileja [illegible] tomo XI doc: 56 1316
[illegible] Parlamento [illegible] [illegible] parere del Parlamento [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible] doc: a: 36 . [illegible] Stampe 104
1050 / 1343 [illegible] feudale del [illegible] col parere del Parlamento. Stampe [illegible] 131
1413 Il Parlamento conferma la [illegible] de [illegible] ~~[illegible]~~ di [illegible] [illegible]. Stampe: 164
28: Parlamento 1329: 25 luglio in cui si ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] del
Friuli. Stam: 103
29 Parlamento 1331: 31 Agosto in cui si provvede alla [illegible] della [illegible] e [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] di [illegible] Stamp: 124.
30 Parlamento: 1344: 29 [illegible] in cui si stabiliscono [illegible] della [illegible] Stamp: 131
Parlamento 1365 in cui si stabiliscono i casi e l'ordine delle appellazioni Stamp. 143
1366 [illegible] del Parlamento in proposito de [illegible] Stampe 145.
Parlamento 1374 in cui si stabilisce la [illegible] [illegible] [illegible]: 147
1344 Parlamento in cui si stabiliscono le [illegible] [illegible] il [illegible] Aut. 904
31 Parlamento 1344 in cui si stabilisce una imposizione [illegible] della [illegible] Stampe 131
32 1384 Parlamento in cui si [illegible] una imposizione per [illegible] delle [illegible] e della milizia
Stampe 97 [illegible] Aut. c 855
~~1414 Parlamento in cui si [illegible] imposizione Stampe 160~~
33 1330 Parlamento in cui si forma una alleanza coi [illegible] [illegible] [illegible] Aut. 864 [illegible]
[illegible] XI: c: 106. [illegible] Stampe 87
34 1334 Il Vicario della Chiesa di Aquileja ed i consiglieri del Parlamento [illegible] [illegible] [illegible]
il Castello d'[illegible] alli [illegible] di [illegible] perchè non cada in mano de nemici [illegible] XI
c 75
1333 Parlamento in cui si divide la Provincia in cinque parti [illegible] a [illegible]
[illegible] ed il carico delle [illegible] [illegible] Aut. 895:
Vedi Aut. 564. [illegible]
1332 Parlamento in cui si eleggono i consiglieri per provvedere insieme col [illegible] alla difesa
della Provincia. Stamp: 91
35 963 [illegible] di Leone Papa che [illegible] la Chiesa di Aquileja la prima dopo la Chiesa Romana
Aut. 452
36 1368 Diploma di Carlo 4°: in cui si confermano li privilegj [illegible] a [illegible] de [illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] per [illegible] e [illegible] Stampe [illegible] [illegible] [illegible]
1410 Bolla del Papa Alessandro, in cui [illegible] il Parlamento [illegible] della Provincia. Stampe 100
37 1385 Parlamento con elezione di 6 consiglieri in cui si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], e [illegible] Stampe 99 [illegible] Stampe 91 [illegible].
38 1350 Parlamento con elezione di 9 consiglieri, in cui deliberossi ~~[illegible]~~ [illegible] la forza e [illegible]
[illegible] di [illegible] la Patria Stampe 134
1357 Parlamento
1309 Parlamento con elezione di 10 consiglieri, ove [illegible] la [illegible] della [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible] di ~~[illegible]~~ [illegible] Stampe 97
39 Vedi [illegible] del Parlamento [illegible] Aut. 703 [illegible]
40 Vedi Parlamento 1331 [illegible] la [illegible] de [illegible] [illegible] della Chiesa di Aquileja [illegible]
Aut. 705

[illegible] CIVICA [illegible] UD[illegible]

Copia | 1764 · 18 · Agosto · L · D · S ·

Proclama per l'Indulto a Pubblici Debitori

Sempre eguale la Pubblica Sovrana Clemenza verso i Sudditi Debitori
alla Regia sua Cassa, Ha uniuto con Circolare Decreto 9. Maggio 1755.
relativo a precedente 16. 8bre: 1754. accordare a ciascuno di essi
per le Gravezze del Campatico, Taglia, de' Mandati Dominii e [illegible]
de' Ministeri Benignissimo Indulto per cui possano estinguere li [illegible]
Debiti, senza soggiacere alle giuste penalità, per l'abilità [illegible]
bili da tali mancanze; [illegible] più particolarm.te le [illegible]
il Clementiss.o suo Volere in rapporto all'estensione dell'Indulto [illegible]
Ha l'Ecc.mo Senato in Decreto 6. 8bre: 1759. diretto al [illegible] [illegible]
V. Capitanio di Brescia espressam.te Statuito che l'Indulto [illegible]
dovendo durare per sino che [illegible] [illegible] comandato dalla sua
Autorità, Debbano di quello partecipare tutti universalm.te i Debitori
premessi senza distinzione di tempo, come viene osservato in
tutte le Camere della Terraferma e ciò con le condizioni espresse
ne' precedenti Decreti de' quali si vuole in ogni anno rinnovata
la promulgazione a notizia de' [illegible].

Come però questa necessaria caritatevole Pubblicazione [illegible]
in questa Città e Provincia interrotta [illegible] ai
riguardi dell'interesse dell'Erario e della [illegible] [illegible]
di rendere universalmente note le Sovrane Munificenze [illegible]
per ciò l'Ill.mo: ed Ecc.mo: D. Gio: [illegible] [illegible]
Venezia, presentemente [illegible]: della Camera del [illegible] essendo i [illegible]
[illegible] e secondando contemporaneamente le vivorevoli istanze de' [illegible]:
Decreti e secondando [illegible] e della Camera e degli Onorevoli Sindaci della
[illegible] di questa Città, e della Camera, e degli Onorevoli Sindaci della
Comunità con il presente Proclama fa Pubblicamente Sapere.

Che ogni, e qualunque Debitore, sia come [illegible] [illegible]

[illegible stamp]

conforme d'avere [illegible] Giustizia [illegible], e'l tempo del Bando,
e [illegible] dell'anno precedente, intiero o in dono o in pena,
quando senza Dono, o senza pena, perche in Xmà: [illegible]
del Vecchio suo Delitto sarà [illegible] dei Sopraposti ai quali è
forma delle leggi, [illegible] di cui [illegible] soggetti; Con [illegible]
dizioni potrà ciascheduno godere del prezioso [illegible] e il [illegible]
[illegible] succedere alle assicuranze che si avranno dell'[illegible]:
[illegible] delle medesime; ma se mai vi fosse, chi man[illegible]
d'approfittarsi delle Sovrane Grazie, [illegible] immediatamente soggetto al
rigore delle esecuzioni, che devono praticarsi contro i Renitenti
e contumaci in vigore delle stesse Ducali che benignamente conce-
dono l'Indulto [illegible].

Il presente sia pubblicato, stampato, [illegible], et affisso ove occorra
[illegible] di questa Provincia, onde in notizia del [illegible]
[illegible], serva d'eccitamento ad ogni uno di [illegible];
In [illegible] -

[illegible] 18. [illegible] 1769.

Gio. [illegible]

[illegible] Cancell.r [illegible]

1166 Federico de Attems [illegible] di Toscana dona al Patriarca [illegible] 1166 Rubeis 591

1176 Privilegi del Patriarca accordati ai Cividalesi 1176 Rubeis 597

Ulderico e dichiarazioni fra questo Patriarca e di Toscana [illegible] della Chiesa di Aquileja

1170 verso [illegible] 1170: Rubeis 604 e visi leggono [illegible] relative al detto [illegible]

e [illegible] del Friuli

+ 1201 Federico conferma al Patriarca di Aquileja il Ducato del Friuli e la Marca d'[illegible] con tutti i diritti regali [illegible] dell'[illegible] di [illegible] e delle [illegible] di [illegible] di [illegible] e di [illegible] il [illegible] e [illegible] il castello di [illegible] e d'Attems [illegible] del [illegible] di [illegible] anno 1200: Rubeis 629

1195 Federico 1195 annulla le disposizioni del Patriarca Pengerio. Rubeis 639

[illegible] e [illegible] [illegible] Patriarca ed i [illegible] ove si stabilisce il [illegible] del [illegible] Rubeis 644

[illegible] di Gorizia alla Chiesa di Aquileja in [illegible] Rubeis 654

Elezione de canonici di Aquileja riprovata dal Pontefice Rubeis 654

Benemerenze di Volchero Patriarca verso l'Imperatore Ottone [illegible]

1209 fra Italiani e [illegible] di [illegible] anno 1209: Rubeis [illegible] 560

Ottone ad [illegible] del Patriarca conferisce i privilegi delli canonici. 663

[illegible] dall'Imperatore Federico in Udine Rubeis 700

+ Parlamento 1231 ove si [illegible] [illegible] de' beni della Chiesa di Aquileja Rubeis 706

+ Il Patriarca d'Aquileja investe il Co: [illegible] di Gorizia di [illegible] e [illegible] nel contado di [illegible] con condizione di non [illegible] di [illegible] in [illegible] e di [illegible] 1340: Rubeis 717

Esempio di [illegible] Rubeis 245: [illegible] 939

+ Esempio di [illegible] Rubeis

+ Donazione di [illegible] di [illegible] al Patriarca di [illegible] Rubeis 753

Atti di [illegible] di Canonici [illegible] Patriarca dei canonici di Aquileja 1269: Rubeis 798

Elezione del [illegible] di [illegible] in Patriarca della Chiesa di Aquileja 1300 Rubeis 926

Patriarca [illegible] si [illegible] della sua Chiesa al Co: [illegible] di Gorizia Rubeis 4[illegible]

[illegible] di un Parlamento 1308: [illegible] di [illegible] ed [illegible] Rubeis 855

— Parlamento 1332 in cui si [illegible] [illegible] ed [illegible] della [illegible] Rubeis 864

Investitura del Patriarca [illegible] al Co: di Gorizia de' [illegible] 1335: Rubeis 886

— Parlamento 1335: [illegible] in cui si divide la provincia in [illegible] Rubeis 895

Parlamento 1339 in cui stabiliscono le [illegible] ed il modo di [illegible] Rubeis 900

I Conti di Gorizia avvocati eletti di Cividale Rubeis 906

[illegible] di Carlo IV. Imperatore [illegible] e [illegible] della Provincia 1350: Rubeis 910

Parlamento 1351 in cui si stabiliscono [illegible] le [illegible] Imperiale di Carlo IV. Rubeis 915

Albano [illegible] Imperiale di Carlo IV. Rubeis 915

Elezione di [illegible] del Pontefice in Patriarca 1359: Rubeis 932

792 L'Imperator Carlo Magno Re de' Francesi e Longobardi accordò al Clero di Aquileja il [illegible] nerassi il loro Patriarca salva la Regia autorità Rubeis c. 380

Cividale dicevasi Forum Julii Rubeis c. 222

L'Imperator Carlo Magno conferma al Patriarca Paulino le concessioni accordate dai Longobardi ed altri [illegible] Rubeis 386

L'Imperator Carlo Magno Re de Longobardi accorda al Patriarca la nomina di 6 [illegible] Rubeis 389

Carlo Magno Re de Longobardi accorda la metà de' beni di [illegible] al patriarca di Aquileja Rubeis 401

Lodovico e Lotario danno al Patriarca il [illegible] della Corte di Cividale Rubeis 410

851 Lodovico Imperatore assoggetta al Patriarca le chiese dell'Istria anno 851: Rubeis 479

Carlo Magno ratifica le concessioni di Carlo Magno accordate al Clero di Aquileja di eleggersi il loro Pastore e la esenzione delle pubbliche opere Regie [illegible] Rubeis 444

Berengario accorda al Patriarca Rodoaldo il castello di Pozzuolo Rubeis c 455

Il Friuli chiamavasi marca Veronese. [illegible] Rubeis 459

Ottone terzo accorda al Patriarca di Aquileja il Castel di Salcano e mezzo Gorizia Rubeis c. 489

Varienzo duca del Friuli Rubeis c 490

1027 Giudizio di Corrado Imperatore 1027 con suo figlio Enrico [illegible] a favore di Poppone Patriarca [illegible] Rubeis c 500

1028 Corrado 1028 dona al Patriarca una [illegible] nel contado di [illegible] del Friuli Rubeis 503

1028 Corrado 1028 dà al Patriarca la facoltà di battere moneta Rubeis 505

Corrado Imperatore accorda al Patriarca la facoltà di [illegible] la Villa di [illegible] alla loro giurisdizione [illegible] chiesa di [illegible] e suo [illegible]

1040 Henrico figlio di Corrado conferma al Patriarca Poppone [illegible] concessioni [illegible] Rubeis 511

Henrico dona alla chiesa di Aquileja 50 mansi [illegible] Rubeis 511

libertà di vivere accordata in Istria di vivere secondo la legge [illegible] Rubeis 511

Il Friuli chiamavasi ancora Marca Veronese Rubeis 536, conti del Friuli

1077 Henrico [illegible] al Patriarca [illegible] 1077 Rubeis 535

Infeudazione dei Conti, e loro officio Rubeis 546

Il C. [illegible] dona i suoi beni patrimoniali al Patriarca per l'erezione di un convento Rubeis c 547

1096 [illegible] dona al Patriarca tutti i suoi beni 1096. Rubeis 549

Il contado di Cividale passato in proprietà del Patriarca c. 536

1150 Concordio tra il Patriarca ed il C. di Gorizia [illegible] il contado di Gorizia di [illegible] in caso di estinzione della linea de' C. [illegible] chiesa di Aquileja anno 1150 Rubeis 581

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

Provincia. La medaglia più antica che ci ri-
mane delle sue riduzioni non oltrepassa l'
anno 1231. La identità de' nomi delle di-
gnità, e delle famiglie che in detta me-
daglia riscontransi e nelle innumerabili suppo-
sti de Parlamenti sessioni ove più ad
ore meno numerosi manifestasi e compro-
va il solito peculiare loro diritto dell'inter-
vento. Le preaccennate prerogative de Patriar-
chi aggiunte alle comuni ricchezze proprie del-
la loro sede accresciute anco per donativi fatti da
private famiglie apportavan loro una massi-
ma influenza sopra tutto ciò che interessare
poteva le cose della Provincia non tale però
che giungesse a soverchiare l'autorità e la
competenza del Parlamento non che a confon-
dersi col pieno assoluto dominio. L'opinione
contraria da molti seguita ed adottata ve-
de essere manifestamente confutata e con-
vinta non dirò dal difetto di ogni relativa do-
nazione o rinuncia fatta da Cesari, donazio-
ne o rinuncia certamente necessaria ove non
per loro ragion di conquista, non dirò dal sempre
tenuto tutto costante del Parlamento, cui anco si
aggiungono le appellazioni che ad esso portavansi
tanto delle sentenze Patriarcali, non dirò dal con-
ferimento del temporale possesso che egli prendeva
o dai Patriarchi eletti ora dal Capitolo
di Aquileja ora dal Pontefice, e dove dai Cesari;
non dirò infine dal riconoscimento, e confes-
sione de' stessi Patriarchi; ma la dirò appoggiata
convinta da indubitabili atti moltiplici di
autorità sovrana sopra il Friuli fino al
momento della fattane occupazione dalla
Veneta Republica praticati da Cesari, i
quali avendo ascritto al ruolo de Principi dell'
Impero i detti Patriarchi, ed a quello di Nobili
dell'Impero stesso le Parlamentarie famiglie
(prerogativa che tuttora sussiste) risguarda-

rono

BIBLIOTECA ... UT...

gomento ad erigersi in Repubbliche indipen-
denti. Non abusò della circostanza il Friuli,
il quale tutto che privo di apposito Preside Imperia-
le mantennesi sempre fermo nel rispetto, e nella
osservanza della sua dipendenza
Reiterati amplissimi furono gli onori i Privilegj
che i Patriarchi della Chiesa di Aquileja
riportarono dalla munificenza de Cesari, ed
il più specioso forse, ed importante per le
naturali sue conseguenze fù quello di da-
re le investiture de Feudi soliti d'anni avan-
darsi dalla Camera Imperiale. Una tal-
tana disposizione irregolare e contraria al pub-
blico sovrano interesse veniva però corretta
ed annullata da Cesari col Decreto diretto
annuncio al Parlamento, che vedesi ricevu-
to dagli stessi Patriarchi della sua approvazione ed ostacolo nei casi
di grave rilievo.
Il detto Parlamento rappresentava la prima potestà
Magistratura della Provincia. Ad esso spet-
tava il decidere sopra gli affari sommi riguar-
danti l'annona, la pubblica sicurezza la
legislazione, le imposizioni, la milizia, le
alleanze, e difesa della pubblica causa. Ave-
va egli per capo siccome ben conveniva per
l'eminenza del rango Ecclesiastico, e seco-
lare il Patriarca della Chiesa d'Aquileja
che convocavalo a tenor de bisogni e per-
chè riuscivano questi troppo frequenti, e gra-
vose troppo le lunghe sessioni, eleggevasi
un certo numero di soggetti i quali col nome
di Consiglieri risieder dovevano presso il
Patriarca, e formavano i così detti Sindicj del-
la Curia equivalenti all'autorità dell'
intero riunito Parlamento.
Veniva questo composto dai più riguardevo-
li Prelati, Nobili, Famiglie, e Comunità della

BIBLIOTEC

Udine Tomo 29: anno 1413: 23 luglio Alienazione di [illegible] Friul Commissario Imperiale di beni di Tristano Savorgnan ribelle

[illegible]

1434: 5 Febr.o Diploma di Sigismondo Imperatore ad Andrea ed altri di [illegible] dichiarati in Conti Palatini, e confermati i privilegi in quello descritti

Tomo 96: anno 1395: 19 Aprile Atto di possesso dato al Patriarca Antonio Caetano dei Nob. di Caporiacco, Spilimbergo [illegible], e [illegible], e [illegible] salve sue [illegible]

1420 23 Maggio Privilegio di dedizione dei ~~[illegible]~~ consorti di Valvasone al Dominio Veneto

1423 6 Maggio ordine del Luog.te Trevisan ai feudi [illegible] obbligati al servizio militare perché in termine di mesi 6 siano in punto coi loro uomini, cavalli, balestrieri ed armi descritti in carta [illegible]

T. 99. 1351: [illegible]

Taglia militare fatta il Patriarca Nicolò fratello di Carlo [illegible] nel consiglio del Friuli con [illegible] al tempo del Patriarca Bertrando e Lodovico [illegible] plenario

Tomo 46: 1660 28 Xbre C.te p. 47: Ducale [illegible] al Luog.te delle imposizioni a stampa del compendio, e [illegible] perché la [illegible] pubblicare

Tomo 51: 1699: 20 Maggio Ducale che permette la riforma e stampa del Parlamento di [illegible] 1 [illegible]

Estinta

[illegible]

[illegible]

BIBLIOTE
CIVICA
UDIN

B.

BIBL[illegible] UNIVE[illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

146

colla pena di una marca dal Giudice applicabile a di lui arbitrio.

Delle Contumacie. C: 16

Se accaderà che la Parte in un dato giorno citata in Giudizio, e gridata per tre volte in esso giorno da un Officiale con voce alta non comparisca, sia ~~sulle istanze della Parte avversaria presente~~ spedita in Contumacia, e sentenziata in conformità delle istanze della Parte avversaria presente

2 Una tal spedizione sia intimata alla Parte incorsavi, e possa questa rialdirsi pagando soldi 8 oltre le spese correnti tassate dal Nodaro

3 E se verrà citata una seconda volta ed averà riportato una seconda spedizione, e relativa intimazione possa ottenersi siccome della prima rialdirsene pagando soldi 16 oltre le spese su indicate.

Ad.i c.a 4 Ma se nuovamente citata si lascierà spedire una terza volta ~~sia dal Giudice sentenziata in conformità delle domande della avversaria~~ intendersi essere ultimato il Giudizio, e tolto ogni adito a nuova rialdizione.

5 Tra una e l'altra spedizione notificata correr dello l'intervallo d'almeno tre giorni non computato quello della nuova citazione.

6 Le Contumacie si diano unicamente nelle ore d'Audienza ordinaria, ed al terminar dell'Audienza, e registrinsi in atti del Nodaro della causa ~~presente~~ testimonio od accertato del seguito loro avvenimento colla visione della sottoscrizione del Giudice.

7 Col favore d'una anche sola Contumacia notificata ~~[illegible]~~ spedita domandar possasi l'immissione della sentenza, ma se dentro l'anno ed un giorno della presenta immissione farà istanza la parte di essere spedita reintegrata mediante la notata rialdizione e pagamento delle spese abbiale ~~[illegible]~~ ad essere restituita ogni cosa coi frutti percetti; ~~ma~~ spirato l'anno ed il giorno, sia preservato il possesso ottenuto fino a che non si sarà consumata la causa sul merito

Del Giudizio sommario C: 17

8 Le domande risguardanti una somma di lire ... presente Sta:

[illegible]

BIBL… U…

nto inappellabile debbano avanti il Giudice summariamente promuoversi e dallo stesso summariamente decidersi in confronto della ~~citata~~ Parte citata o perdita in contumacia, e sia rimesso all'arbitrio delle parti l'accettare un tale giudizio ~~appellabile~~ [illegible] in causa di maggiore importanza previo compromesso.

8 La sentenza che sarà fatta dal Giudice sia registrata dal Nodaro in Uffizio unitamente all'istanza.

9, Nascendo dubbio o contrasto sul valor della vertita controversia stiasi alla decisione del Giudice definitivamente.

Del Giuramento Cap: 18

1 Chiunque il voglia possa rimettere ~~il definitivo~~ ~~la propria causa~~ ed assoggettare il definitivo della propria causa al risultato del giuramento domandato alla Parte Avversaria.

2 Sia questa per tanto, con [illegible] pena della perdita della causa medesima obbligata a rispondere alle proposte interpellazioni e giurare la verità delle stesse risposte le quali riportar debbano la corrispondente risoluzion definitiva dell'affar controverso

3 Ed in causa summaria, e nelle mancanti d'altro mezzo efficace, ~~ed opportuno~~ a rendere legalmente dimostrata in Giudizio la verità possa il Giudice stesso imporre il giuramento a quella parte che [illegible] a proprio favore le da esso [illegible] prefunzioni presunti ~~o soglia a compimento di prova~~

4 Ed in ogni caso la Parte rea od Attrice in Giudizio la quale sarà chiamata dall'Avversario a rispondere e giurare sopra quanto le sarà addomandato, ~~abbia~~ risponder debba, e giurare, e se negherà, abbiasi per convinta sul fatto che sarà stato proposto al giuramento

5 Ma se il fatto come sopra proposto ~~li~~ sarà un fatto alieno, o così remoto, che al Giudice apparisca ragionevole la di lei renitenza, possa dal med.[mo] [illegible] ottenere la dispensa ed il proseguimento della causa per la via ordinaria, e se domanderà dilazione nelle occorrenti indagini ed esami abbia quel termine che sarà dal Giudice creduto opportuno.

De Testimonj Cap: 19

1 Le Persone che come Testimonj saranno nominate in una causa [illegible] dalle Parti chiamate alla giurata [illegible] ospizione di

4ሶ: 1

ሻ 36: 4

ሻ 36: 5

47: 1

47: 2

47: 4

47: 7

40: 3
47: 5

[library stamp]

1c

un fatto abbian essi a prestarla salvo leggittimo impedimento, che dovrà esser ~~dal Giudice riconosciuto~~ riconosciuto dal Giudice e sotto quelle pene che pareranno al medesimo ~~dovuto per gli oppositori~~ essere convenienti, e se si tratterà di Persone lontane possa il Giudice commetterla ed ottenerla col mezzo di lettere requisitoriali.

2 Ed all'uso di Testimonj non possano chiamarsi e valere quelli che avranno interesse anche indiretto nella causa suddetta, o relazione di servitù o parentela in primo o secondo grado con alcuna delle Parti contendenti, toltine i casi di causa matrimoniale, e quelli di non trovato accessibile altro ordine o modo di prova.

3 Dalla ora data esclusione si eccettuano però gli affittuali semplici, o Censuarj, qualora si tratterà di confine o di possesso di case, o di terre, e parimenti gli uomini di qualche Comunità qualora si tratterà di affari in cui non vi abbian essi una particolar proprietà od ingerenza, od occasion di sospetto presso il Giudice.

4 All'atto del giuramento da darsi ai Testimonj, i quali esser dovranno esaminati dal Notaro ad unico fine di rilevare la verità, sia citata la Parte contro di cui saranno stati introdotti, e possa la medesima aggiungere e suggerire quelle interpellazioni che crederà opportune.

5 Seguito l'esame ed il giuramento abbiane la parte suddetta la coppia, ed in termine di 8 giorni sia abilitata ad opponere così verso la specialità delle Persone, che verso le deposizioni, introducendo capitoli o fede od altra leggittima prova.

Del Testimonio Falso Cap: 10

1 L'uso scoperto di usato falso Testimonio in Giudizio apporti alla Parte, che lo averà introdotto la perdita della causa ed il pagamento delle spese, e de danni inferiti.

2 Sia poi il Testimonio suddetto bandito dalla Giurisdizione, e sfidato per tre giorni, ~~e possa essere trattenuto nelle carceri siccome parerà al Giudice~~.

3 E se la causa sarà criminale incorra il Testimonio medesimo nella pena, che si avrebbe meritato il ritrovato reo del delitto imputato, e ciò senza l'eccezione di quanto si sopra ordinato.

47: 6

Ordine delle domande e modo di proseguire le liti

1 Nelle cause d'una somma maggiore di lire 50 abbia obbligo l'attore di procedere col mezzo della domanda con serie presentata in coppia alla Parte, e dei documenti in essa nominati.

2 Dopo la domanda ciascuna nuova scrittura presentata apporti la dilazione di giorni otto per la risposta Avv:ria, nè più di tre serie per parte possan produrre oltre le regolazioni della detta domanda, le oblazioni, e costituti.

3 Se saranno in una causa da ciascuna delle Parti proposti dei capitoli purchè non eccedino le tre modulo non si possa contendere l'esame ed il Giudizio preliminare.

4 E se da una delle Parti verrà allegato un qualche atto publico negato dall'altra, abbia quella il termine di giorni 8 a presentarne la coppia

5 Spirati i detti termini procedasi con citazione alla incontrazion del Giudizio.

6 Se sarà proposto il contraddittorio ne la Parte Avversaria domanderà le allegazioni abbia questo a seguire nel determinato giorno cadente.

7 Ma se saranno proposte o domandate le allegazioni abbia il rispettivo processo d'ambe le parti nel termine di giorni 15 dalla citazione o domanda suddetta ad esser dato ad espedire e concludere in causa e se vi si opporrà alcuna di esse Parti sia dal Giudice decisa la differenza in contraddittorio, od in una unica contumacia

8 In termine di altri giorni 15 dalla seguita conclusione in causa debbano esser fatte e presentate al Giudice le allegazioni sopra le quali averà ad appoggiarsi il Giudizio previa citazione di giorni 3 e di giorni 6 se la parte sarà di là del Dogliamento restandosi d'ora in poi abrogata la pratica delle informazioni secrete.

9 Li termini e dilazioni suddette intendansi continuate per i soli giorni non feriali; e possano esser abbreviate ad arbitrio della Parte, a di cui favore furono accordati, ma non mai accresciute, che per consenso della Parte contraria, o per concessione particolare del Giudice informato delle circostanze con l'ascolto delle parti

10 Gli Avvocati, e le Parti non possano parlare più di due volte per

Cap: 39:2

Cap: 40:1
40 2
40: 4
41: 1
41 2
41 3
41 2
45: 4

40: 5
44: 7

40: 5

40: 6
41 6
42: 4
44: 5

BIBLIO CIV UD

190

parte, e terminate le arringhe abbia il Giudice a formare la sentenza, la quale esser debba scritta o sottoscritta di proprio suo pugno, ed indi pubblicata.

Delle prove contro gli atti pubblici.

Cap: 22

1 Chiunque vorrà opponere al valor delle citazioni relazioni istr.ti scritti in anco privati posti in atti di Nodaro, ed altri atti consimili abbia ad oppo= nere nel dato termine esclusivo di giorni 10 dalla loro esistenza, e più tardi non possa questa essere protestata o querelata altrimenti che con prove dimostrate convincenti e manifeste di non averne cognizion preventiva.

Del Giudizio Civile e Criminale

Cap: 23

1 Se alcuno dopo d'avere incaminato in via Civile una causa vorrà anco pro= poner in via criminale possa farlo, ove che il comporti la qualità dell'argo= mento.

2 Se non sarà seguita la sentenza civile restino sospesi gli atti relativi per il corso de primi tre mesi seguenti; ma se sarà seguita la sentenza il ricer= cato nuovo criminale giudizio niuna remora apporti alla di lei esecuzione

Del Giudizio sopra i casi futuri

Cap: 24

1 Se sarà proposto il Giudizio sopra un caso contingente e futuro abbia il Giu= dice ad astenersi dal pronunziarlo, e se verrà pronunziato sia nullo ed intatte rimangano le ragioni delle Parti nel suo avvenimento.

Ordine di procedere in causa di possesso.

Cap: 25

1 Chi si troverà per un anno ed un giorno in possesso d'uno stabile, od al= tra cosa qualunque non oppugnato con domanda o protesto od altro mez= zo giuridico non abbia ad esser privato o molestato con mandati, od atti di alcuna Corte esecutivi e sommarj ma contro d'esso procedersi for= malmente in via civile ed ordinaria, e se verranno gli atti suddetti praticati intendansi essere di nessun valore, e condannata la Parte che li averà domandati al risarcimento del Danno.

2 Ma se il Pretendente allegherà di aver comprato lo stabile e la cosa all'Asta del Proprietario, od all'incanto, ovvero di essergli stata attribuita da una vivente ottenuta legale sentenza sia in tal caso ascoltato ed assistito dal Giudice in conformità di quanto gli averà fatto costare

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

45:5
46:1

44:1

44:3

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

3 Agitandosi la quistion del possesso resti sospeso il petitorio, ne si obblighi il Reo a rispondere, o far atti diversi fino a che non sarà la quistione suddetta decisa

4 Se però anderanno le Parti d'accordo possa questa congiungersi col petitorio ed associarsi in un solo Giudizio.

Delle Spese Cap: 26

1 Quello che in una causa promossa o sostenuta averà riportato una sentenza contraria non appellabile o non appellata pagar debba alla Parte vittoriosa le spese a tenor della posizione tassata dal Nodaro, e se la causa sarà stata criminale supplir debba ancora al risarcimento de' danni.

Della Appellazione. 27

1 Le sentenze delli Fori Giurisdizionali della Patria di unica istanza risguardanti una summa minore di lire 8 sieno perentorie e definitive, e le risguardanti la detta summa od una maggiore sieno tutte appellabili al Foro dell'Ecc.mo Sig. Luog.te o suo Vicario.

2 E definitive egualmente sieno le sentenze ancora de' Fori d'essa Patria di doppia istanza risguardanti la summa predetta, minore delle lire otto ma se risguarderanno una summa eguale o maggiore sieno tutte appellabili dalla prima alla seconda istanza, ed indi come sopra al Foro dell'Ecc.mo Luog.te o suo Vicario.

3 Le sentenze poi che saranno state fatte dall'Ecc.mo Luog.te o suo Vicario in prima istanza od in appellazione, che non eccederanno la summa di lire 50 sieno tutte inappellabili, e quelle che la eccederanno possino appellarsi al Foro dell'Ecc.mo Generale di Palma, ove riportando il laudo restino definite, ed all'incontro riportando il taglio, ritornino al Foro d'Udine ed indi per nuova appellazione interposta a quello di Palma col cambio del Giudice.

4 Se però la causa come sopra giudicata al Foro d'Udine ed appellata oltrepassasse il valore di duc: 150 devolver si debba ai Magistrati Ecc.mi di Venezia con i metodi ed effetti importati dalle Leggi.

5 Gli articoli, e materie d'ordine non sottoposte ad espresse particolari riserve, o determinazioni Sovrane prendino norma dalla rispettiva loro appartenenza, a Tribunali che averanno a giudicarle così in prima istanza che in appellazione e dalla importanza delle cause, cui si riferiscono.

CIV... UDIN...
152

6 L'appellazione sospende l'esecuzione della sentenza purchè non sia in causa di publiche gravezze di mercede, o di materia semplicemente possessoria ed anche in tali cause qualora in termine di giorni 40 non averà la parte appellante ricorrendo alla protezione del Giudice superiore ottenuta la approvazione in confronto della citata parte contraria o spedita in contumacia

7 Venendo impetrate lettere di Venezia declinatorie delle commissioni presenti o delle consuetudini della Patria non abbiano ad esser rilasciate le responsive prima delli giorni 3 spirati dalla loro intimazione alla Parte, se sarà di quei del Reggimento, e di giorni sei se di là del Tagliamento.

Dell'ordine di proseguire l'appellazione

Cap: 28

1 L'appellante abbia debito di proseguire l'appellazione nel termine di giorni 15 se la causa sarà devoluta a Tribunali esistenti in Patria, ed in termine di giorni 40, se sarà devoluta a Tribunali di Venezia, e mancandovi possa la parte appellata domandare la esecuzione della sentenza con la sollecita degli effetti di Giustizia in esito del consumato giudizio definitivo, e domandarla possa egualmente se in detto termine non sarà all'Officio del Giudice d'appellazione portato il processo dell'Avversario, del qual non potrà esso ritirarlo che in termine d'altri giorni 15

2 In causa d'appellazione possan le parti presentare qualunque nuova scrittura purchè risguardante e contingente l'argomento giudicato

Della esecuzione delle sentenze

Cap: 29

1 L'esecuzione delle sentenze e sian esse seguite in contumacia, od in contradittorio abbia luogo spirati i giorni 3 dalla loro publicazione, e data notizia alla Parte, nè possa esser impedita con protesti od altro mezzo che non sia di appellazione, o reclamazione leggittima.

Dell'ordine di proseguire sugli effetti delle sentenze.

Cap: 30

1 Il creditore d'una azione particolarmente garantita dalla specialità d'un fondo o capitale possa a quello o questo rivolgersi per conseguire il suo pagamento non attesi gli avvenuti contratti sopra il fondo o capitale medesimo.

2 Ma se l'azione non averà che una ipoteca generale, nol possa egli altrimenti pretendere che con la esecuzione praticata sopra i mobili del suo debitore.

3 Le esecuzioni che occorreranno farsi esser dovranno intimate mediante publico Officiale o Nunzio al debitore, il quale averà a corrispondergli la mercede di soldi 4, e se in termine di giorni [illegible] non averà soddisfatto al suo debito

B. C. UDI

UDINE 153

possa il creditore rispedire il Ministro o Ministri all'effettivo lievo di pegni per cui riportar debbano la mercede di lire 4 se di qua del Tagliamento, e di lire 8 se di là; ma se il debito eccederà le lire 50, sia la mercede di lire 6 se di qua, e di lire 15 per di là, che non si potrà dalli stessi pretendersi se non averà verificato il lievo de pegni

4 Siano i detti pegni consegnati al degano o meriga di comune ove saranno situati le quali coll'obbligo allo stesso incontrato del loro trasporto alla rispettiva loro Camera come nel cap: 16, ~~[illegible]~~ con pena della sua responsabilità in caso di connivenza od inobbedienza, ne possa l'avanti detto lievo e trasporto de pegni venire contrastato o impedito altrimenti che con l'effettivo pagamento, od assicurazione di camera, o di deposito come sopra si è detto

5 Le esecuzioni premesse abbiano luogo anche in proposito di debiti d'affitto e livello notorii non sentenziati, ma se avranno le medesime ad effettuarsi nella Magnifica Città d'Udine dipender debbano, e modificarsi in conformità delle vigenti relative sue pratiche.

6 Se al caso di dette esecuzioni non si saranno trovati mobili, o mobili non sufficienti al ricercato pagamento, sopra di che star debbasi alla relazione del Ministro, possa allora il creditore convertirsi contro i stabili, e capitali del debitore

7 Ed in difetto anco di beni e capitali posseduti dal debitore possa il creditor rivolgersi contro i beni o capitali che dalle mani del suo debitore fossero in proprietà e dominio di terze persone passati posteriormente alla contrazione della privilegiata loro obligazione.

8 E finalmente nella data universale mancanza delle cose sopra sue indicate e di offerta idonea piggeria, se avverrà che il debitore sia sospetto di fuga, o che abbia contratto il debito con riprensibile franchezza od inganno possa dal creditore domandarsi la di lui retenzione nelle publiche carceri, cauzionale od effettiva in conformità delle circostanze riconosciute dal Giudice

Delli Rilevatori

Cap: 31

1 Chi sarà molestato sopra il possesso di beni aggravati da una generale ipoteca avviano al detto possesso abbia il termine di giorni 30 a rispondere ed opporre la nomina di possessori posteriori de beni soggetti all'ipoteca medesima

UDINE

2 Se in detto termine non averà fatto la nomina sia astretto alla soddisfazione del debito od al rilascio de beni come sopra aggravati previo il pagamento de ~~proprij~~ di lui miglioramenti:

3 Se averà fatto la nomina degli acquirenti i suddetti abbia [illegible] jure altri due mesi susseguenti per convincerli col mezzo o di una confession volontaria od in contradittorio, od in terza contumacia, e convincendoli sia il creditore obligato a proseguire contro i medesimi.

4 Ma se nel termine e modo suddetto non li averà convinti ricada nell'obbligo la espresso del pagamento, o di rilascio de beni, e ricadendo parimenti nel caso, in cui il creditore non possa in esito di tale causa ~~conseguire~~ ripeterlo dall'asoluto ricevitor nominato ~~il suo pagamento~~

5 Resti però in qualsivoglia evento aperto sempre l'adito al detto possessor molestato a proseguire e convertirsi per i competenti regressi tanto contro il debitore alienante, che contro i nominati, o poteri nominarsi ~~molestati~~, e questi ~~parimenti~~ possano col. in progresso, terzi posteriori acquirenti, e questi [illegible] la norma premessa per la rispettiva loro sollevazione successivamente ed anco simultaneamente rivolgersi contro i nominati, ~~o poteri nominarsi~~ ed altri terzi possessori di beni soggetti alla ipoteca necessaria ed occupati con titolo al ~~proprio anteri~~ loro posteriore.

Debiti di convenzione, atti volontarij, e per privata scrittura Cap: 32

1 Chi si caverà ad [illegible] esso obligato con atto volontario firmato in Giudizio, o pure o si averà con privata scrittura scritta o sottoscritta di mano propria costituito debitore di certa somma liquida, abbia a soddisfare [illegible] in [illegible] termine di giorni [illegible] dalla presentazione intimazione, e se in detto termine non vi averà soddisfatto o non vi si sarà opposto ~~mostrando~~ col mostrar la già effettuata soddisfazione, o ~~negando~~ col negar la competenza ~~[illegible]~~ la realtà dell'atto possa essere astretto cogli imploranti [illegible] della Giustizia ~~[illegible]~~ sommaria non ostante qualsivoglia pretesto [illegible] ragione che credesse potere allegare il di cui esercizio restagli per gli effetti di Giustizia integralmente riservato dopo la prestata obbedienza.

Debiti particolari. Cap: 33

1 I debiti che non saranno d'obbligo, e livello, e non giudiziali, o come sopra ~~volontarij~~ altri, e soggiacere non debbano ad alcuna esecuzione, tutti però liquidi, e confessi, possano e liquidarsi e sostanziarsi non eccettuati quelle che [illegible] provati anco da sole lettere o carte non scritte, o sottoscritte dal debitore, o rogate per atti di Notaro, quando però dette carte contengano la sottoscrizione di due testimonj, o la nomina di due testimonj presenti alla loro fattura.

Dello Statuto presente e Statuti particolari 46

1 Siccome nullo ed invalido abbia ad essere e riguardarsi [illegible] che fosse praticato contro la disposizione del presente Statuto il quale dovrà indistintamente e pienamente operare ed eseguirsi in tutti i luoghi e Castelli della Patria: così se avvenisse questi consuetudini e Statuto particolari [illegible] e delle consuetudini e Statuto presente in tutto ciò che differissero dalle consuetudini e Leggi generali della Patria

2 Le questioni però che fossero insorte e giudizialmente promosse avanti la pubblicazione del presente Statuto abbiano a risolversi e decidersi coll'antica scorta ed appoggio dello Statuto precedente, nè veruna influenza all'incontro attribuirsi si possa sulle questioni e casi avvenute.

3 E se [illegible] vi entrerà un qualche caso non contemplato e deciso dalle osservazioni precedenti, o d'una consuetudine patria che voglia nel caso particolare continuare, ricorrere alle Leggi della Sa. Città di Venezia, e se neppure in queste vi si ritrovasse la incombenza relativa spiegante provvidenza ricorrer alle consuetudini del luogo particolare ove [illegible] nato, e nel detto nuovo difetto, ricorrasi al Jus comune, e finalmente alle Leggi Civili, e canoniche.

BIBLIOT. CIVIC

UDINE

BIBLIOTECA CIVICA

Indice de capitoli

1 Della Religione C: 1

2 Delle Ferie in onore di Iddio C: 1

3 Delle Ferie a comodo degli uomini 1

4 De Notari 2

5 De Periti 3

6 Degli Officiali e Ministri Pubblici 4

7 De Sollecitatori ed Inveniendi ed Avvocati 4

8 Dell'Avvocato de Poveri e loro Sollecitatori 5

9 De Procuratori 5

10 Delle Citazioni 6

11 Delle [illegible]zioni 7

12 Del Giudice sospetto 8

13 Del Giudizio Confidente 8

14 Del Giudizio Arbitro 8

15 Dell'ordine delle Audienze 9

16 Delle Contumacie 10

17 Del Giudizio sommario 10

18 Del Giuramento 11

19 De testimonj 11

20 Del Testimonio falso 12

21 Dell'ordine delle domande e modo di proseguire 12

22 Delle prove contro gli atti pubblici 14

23 Del Giudizio Criminale e Civile 14

24 Del Giudizio sopra i casi fiscali 14

25 Dell'ordine di procedere in cause di possesso 14

26 Delle Spese 15

27 Dell'Appellazione 15

28 Dell'ordine di proseguire l'Appellazione 16

29 Delle Sentenze e modo di proseguire 16

30 Dell'ordine di eseguire ~~esecuzione delle pene~~ 16

31 Delli Arbitratori. 17

32 Atti di convenzione o siano atti volontarj 18

33 Debiti e Convenzioni particolari 18
34 De libri de Mercanti e note private 18
35 Mobili e Semoventi 19
36 De Sequestri 19
37 Degli Incanti de mobili 21
38 Degli Incanti de stabili 22
39 Della escorporazione di frutti e capitali 23
40 De miglioramenti e frutti percetti 24
41 Dei Padri 25
42 Delle Persone soggette alla podestà paterna 25
43 Delli figliuoli 25
44 De Pupilli Minori, prodighi ed Imbecilli 25
45 De' Tutori e Curatori 26
46 Degli obblighi de Tutori e Curatori 27
47 Delle Doti 29
48 Delle Contradote 30
49 Della Vendita e della Permuta 30
50 Della Vendita ed ipoteca della cosa medesima rinovate a più persone 30
51 Delli Delli indivisi che non possono vendere ne ipotecare beni di famiglia 31
52 De Frati e Possidenti beni indivisi 31
53 Della Cessione 32
54 Delli patti di cose litigiose 32
55 Delle Recompere 33
56 Delli Depositi 35
57 Del Livello 35
58 Delle usure 36
59 Delli Resti e presunzioni delle terre tenute in affitto 36
60 Resti di affitto e livello 36
61 Delli Enfiteusi 37
62 Delle Locazioni 37
63 Delle Pieggierie 39
64 Delle Donazioni 40
65 Della Prescrizione 41
66 Delli Testamenti 42
67 Delle formole de Testamenti 43
68 De' Commissarj 44
69 Della Moglie usufruttuaria 45

171

70 delle Successioni intestate 46
71 delle Eredità giacenti 47
72 dell'ordine di ponere al possesso 48
73 delle Moglie 48
74 degli Eredi, de Legati, e Fidecommissi 49
75 dell'Erede ripudiante 49
76 delle subordinazioni ed assicurazioni dotali 50
77 delle notificazioni de Fidecommissi 53
78 dell'Uffizio dell'Archivista ed Assistente 53
79 delle notifiche de crediti ed azioni particolari 56
80 de Pascoli e beni Communali 56
81 de danni dati in Campagna 56
82 de Percettori ed inquisitori de Pubblici Officiali 57
83 delle Carceraggioni 58
84 della proibizione di portar armi 58
85 delle confiscazioni 58
86 dello Statuto presente e Statuti particolari 59
87 delle Tariffe pubbliche 59

UI

Fra i motivi di mutua affezione e riguardo che lega tra loro gli uomini è la deriva=zione da uno stipite comune; ma per=chè questa è proprio ad ognuno, e ven=go di ognuno va scemando di forza col decorso del tempo, e nella varietà delle successive vicende giunge infine a per=derne anco le traccie.

I Romani, presso i quali raccolta era sì la scienza delle Nazioni, ravvisando la ~~int~~ con=~~[illegible]~~ sussistenza dell'inviolato ordin gierarchico, ed al progresso della pubblica prosperità per la stessa richiamata ricordanza ~~[illegible]~~ della peculiare estimazione, e de' fregi che distinsero, e distinguono presso alla civil società le differenti famiglie attribuirono dei privilegi, e delle azioni alla custodia ed all'uso delle traccie suddette, e[3] tali sono i privilegi, e le azioni conosciute sotto il nome di azioni agnatizie sin=golarmente operanti nei casi di succes=sione intestata.

Il nostro Statuto ha più volte nominato l'Agnato ~~[illegible]~~, non ha poi spiegato chi sia, nè cosa sia, nè in esso si trova spiegata nè nominata la Agna=zione. Le relative questioni che insorger potrà.

1 Item appellatur familia plurium persona=rum, quae ab ultimi genitoris sanguine proficiscuntur, sicuti dicimus familiam Juliam quasi a quodam fonte memoriae. Digest: de verb: sig: 195: communi jure familiam dicimus omnium Agnatorum. digest: tit: cit:

3 Hoc loco et illud necessario admonen=di sumus: Agnationis quidem jure admitti aliquem ad hereditatem etsi decimo gra=du sit... Proximitatis vero nomine iis solis Praetor promittit possessionem bonorum qui ad sextum gradum cognationis sunt. Istit: Giust: lib: 3: tit: 5 de success: Co=gnatorum:

Agnationi licet gradu remotiores, po=tiores sunt omnibus Cognatis. Arnoldo Vinnio in Com:

Caeterum inter masculos quidem Agnationis jure hereditas etiamsi longissimo gradu sint ultro citroque capitur. Quod ad feminas vero attinet ita placebat ut ipsae consanguinitatis jure tantum capiant hereditatem si sorores sint, ulterius non capiant... Quod ideo ita constitutum erat quia commodius videbatur ita jura constitui, ut plerumque heredita=tes ad masculos confluerent. Instit: Giust: lib: 3: tit: 2 de leg: Agn: success:

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

potessero non obbedendole senza pericolo all'innocente destino d'una libera opinione ingenua, e professassero[4] in controverso argomento non rischiarato e deciso dalle Patrie nè Venete constituzioni o consuetudini legali si debba la norma seguire delle leggi civili.

Pretendono li Nobb. Sigg. Co. Giuseppe, Enrico, e Gio Batta fratelli della Porta comparendo loro nella figura di Agnati del q. Nob. Sig. Gio Batta, e del vivente Nobil Sig. Vincenzo stabilire la ricupera de beni da questi alienati già sin dall'anno 1771 a favore delli Nobb. Sigg. Co. Ottavio Federico, Francesco ed Alessandro q. Pietro di Brazzà. Ma il loro poi essi? essi figli del q. Dottor Vincenzo q. Co. Marc'Antonio figlio adottivo del q. Co. Giuseppe della Porta stirpe della artificiale od altra loro famiglia? Niente di ciò sul proposito le leggi Patrie niente le leggi Venete, ricorrasi dunque siccome sta scritto alle leggi civili.

distinguono quelle[5], e chi non distingue? la Agnazione dalla Cognazione, ed ascrivono la prima all'ordine Civile, all'ordine naturale la seconda. Passa tra loro quella differenza, che vi è tra il genere, e la specie contenendo questa delle qualità generiche, ~~delle~~ quella delle qualità peculiari.

Risulta la Cognazione[6] tra due Individui dalla partecipazione ad un sangue comune, o sia quello in loro tras-

4. Ma se veramente non vi fosse nè Statuto nè consuetudini della Patria, nè leggi nè consuetudini della Città Dominante in tale caso il Giudice regolar deve il suo Giudizio sotto quello che viene disposto dalle leggi civili. Statuto della Patria: Cap. 85 ...

5. Inter Agnatos igitur et Cognatos hoc interest, quod inter genus et speciem. Nam qui est Agnatus et Cognatus est: non utique autem qui cognatus est, et Agnatus est: alterum enim civile alterum naturale nomen est. Paull. L. X. ff de gr. et aff. et nom. co:

6. Sunt autem Agnati cognati per virilis sexus cognationem conjuncti... At qui per foeminini sexus cognationem junguntur, agnati non sunt sed alias naturali jure cognati: Instit. Lib. I. tit. 15. de leg. Agn. tut.

7. Differentia apud Romanos Cognationis ad substantiam intelligitur: Nam quaedam cognationes jure civili, quaedam naturali con-

BIBLIOTECA CIVICA

scelto col mezzo dell'uomo, o della donna ~~stretta~~ cognato è il figlio egualmente ~~[illegible]~~ e i ris=petti ~~[illegible]~~ e chiamasi ~~questa~~ cognazion naturale risulta pervenuti tra conjugi dal matri=monio, e chiamasi cognazione naturale insieme e civile. Risulta in fine dalla tra il Padre ed il figlio adottivo e loro discendenza Adozione e chiamasi cognazione civil. ~~[illegible]~~ dalla partecipazione di un sangue come ne risulta per l'Agnazione ma prestata ~~[illegible]~~ soltanto ~~[illegible]~~ per linea di maschi ~~[illegible]~~ legittima e riconosciuta dalla civil società, e risul=ta dalla Adozione.

È infatti l'Adozione un'atto solenne e legi=timo per cui rendesi proprio l'altrui figlio e sua di lui discendenza procurata in seno ed unione di famiglia, e si suddivide in semplice adozione, ed in arrogazione nomi=nandosi arrogazione qualora la Persona adottata sia sortita dall'età pupillare e prestato abbiavi il suo libero assenso

tinentur: nonnumquam et utroque jure concurrente, et naturali et civili.... Ci=vilis autem per se quae etiam legitima dici=tur, sine naturali fit cognatio, per a=doptionem. Utroque jure jure consistit Agna=tio, cum justis nuptiis contractis copulatur. l: 4. ff de gr: et aff: et nom: 10:

5 Qui in adoptionem datur iis quibus agnoscitur cognatus fit, quibus vero non agnoscitur nec cognatus fit l: 23 ff de adoptio:

6 ~~[illegible]~~ ~~cognationes~~ ~~Personas~~ ~~l: 4 ff de gr: et aff: et nom: 10. Instit: Sicut: de leg: Agnat: succ: libro 3: tit:~~

8 Vulgo quaesitos nullos habere Agnatos mani=festum est cum Agnatio a Patre sit, Instit: Sicut: de succ: Cognat: libro 3: tit: 4, quod prosequor commentando Arnold Vinnio, nul=lum habeat vulgo concepti; ad haec ex con=cubina nati jus Agnationis in familia Patris habent.

~~Naturales non dicuntur de domo, et A=gnatione Patris naturalis, neque retinent nobilitatem generis nec possunt portare ar=ma seu insignia Agnationis [illegible] de fid: art: [illegible] n° 94.~~

9 Per adoptionem quoque Agnationis jus consistit, velut inter filios naturales et eos quos Pater eorum adoptavit. Instit: Sicut: lib: 1: tit: [illegible]

10 Adoptio est actus legitimus quo aliquis fit nobis filius ~~[illegible]~~ Sicut ~~[illegible]~~ institutioni Imperiali lib: 1: cap: 5 Giulio ~~[illegible]~~ Paolo ~~[illegible]~~

11 Non solum naturales liberi ... in potestate nos=tra sunt verum etiam ii quos adopta=mus.

12 ~~[illegible]~~ Illud autem scire oportet quod si nurus tua ex filio tuo conceperit, et filium postea emancipaveris vel in adoptionem dederis praegnante nurua

BIBLIOTECA CIVICA U...

4

sua nihilominus quod ex ea nascitur in potestate sua nascitur: quod si post emancipationem vel adoptionem conceptus fuerit patris sui emancipati, vel avi adoptivi potestati subjicitur. Instit. Just. lib: 1: tit: 12 Quibus modis jus pat: potest: solvitur.

13 Adoptio autem duobus modis fit: aut principali rescripto aut imperio magistratus.

14 Imperatoris auctoritate adoptare quis potest eos easve qui quaeve sui juris sunt; quae species adoptionis dicitur arrogatio. Imperio magistratus adoptamus eos easve qui in potestate parentum sunt. Instit. Just. lib: 1: tit: 11 de adopt:

Dicitur arrogatio inde nomen quia is qui adoptat, rogatur an velit eum quem adoptaturus sit justum sibi filium esse, et is qui adoptatur, rogatur an id fieri patiatur. Arnoldo Vinnio in notis Instit. Just:

Da ciò la definizione legale ed il vero concetto della Cognazione della Agnazione, e della Adozione, ed i seguenti sono i rispettivi legali attributi ed effetti.

Entrata la Persona con l'atto dell'adozione, [15] atto imaginato ad imitazione della natura, nella famiglia del Padre adottante assume il carattere [16] di suo figlio, di suo rappresentante, di [15] agnato, e di erede [16] adveniente del= nell'asse paterno del [illegible] la famiglia e non può dalla stessa disgiungersi che colla emancipazione nella guisa appunto colla quale il possono i figli naturali, cui dato è la capacità di ricevere non di esigere la emancipazione.

15: Adoptio enim imitatur naturam. Instit. Just. lib: 1: tit: 11: de Adoptio:

16 Adoptivi liberi, quamdiu sunt in potestate patris adoptivi, ejusdem juris habentur, cujus sunt justis nuptiis quaesiti; itaque heredes instituendi vel exheredandi sunt secundum ea quae ~~diximus~~ de naturalibus exposuimus. Instit. Just. libro secundo tit: 13 de exheredatione liberorum.

~~Adoptio est actus legitimus quo in locum filii adsciscimus eum qui nobis extraneus est ad eorum qui liberos non habent solatium inventus. Arnoldo Vinnio in notis Instit. Just. lib: 1: tit: 11: de Adoptionibus.~~

Tra i motivi d'mutua affezione e riguardo che lega fra loro gli uomini è la derivazione da uno stipite comune. Ma un tale attributo essendo proprio ad ognuno, e verso d'ognuno va scemando di forza col decorso del tempo, e nella varietà delle successive vicende giunge infine a perdere anco spesso le traccie.

~~delle nazioni~~ ~~influenza~~ essere la custo... ~~ed altro~~ ... del vincolo ~~al progresso della pubblica prosperità~~

I Romani presso i quali meno che altrove ebbe la scienza delle nazioni conoscendo quanto influenzar di utile, spe all'efficacia del vincolo e del progresso della pubblica prosperità la custodia, e l'uso continuato delle traccie suddette ricordanti le peculiari estimazioni, le gesta, ed i fregi che distinguono, e distinguono le differenti famiglie, attribuirono ad esse dei privilegi, e delle azioni conosciute sotto il nome di privilegi ed azioni agnatizie spettanti singolarmente nei casi di successione intestata.

Item appellatur familia plurium personarum quae ab ultimi genitoris sanguine proficiscuntur, sicuti dicimus familiam Juliam quasi a fonte quodam memoriae. Digest. 195 de verb. signif.

a Communi jure familiam dicimus omnium agnatorum. Digest. tit. cit.

b Caeterum inter masculos quidem agnationis jure hereditas, etiamsi longissimo gradu sint, ultro citroque capitur. Quod ad feminas vero attinet ita placebat ut ipsae consanguinitatis jure tantum capiant hereditatem si sorores sint, ulterius non capiant. Quod ideo ita constitutum erat quia commodius videbatur ita jura constitui, ut plerumque hereditates ad masculos confluerent. Inst. Giust. lib. 3 tit. 2 de leg. agn. succ.

(*) Il Patrio Statuto ha più volte nominato l'Agnato non ha poi spiegato chi sia, ne cosa sia; ne in esso Statuto spiegata ne nominata l'Agnazione. Le relative questioni che insorger potessero non abbon-

[illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Dovette seron perciò all'incerto destino d'una libera opinione vagante, e pregiudicarsi, che in controverso argomento non[4] rischiarato e deciso dalle Patrie o Venete constituzioni o consuetudini seguire si dovesse la norma segnata dalle Leggi civili.

4 Ma se veramente non vi fosse statuto, ne consuetudini della Patria, ne Leggi ne consuetudini della Città dominante, in tale caso il Giudice regoli per il suo Giudizio sotto quello che viene disposto dalle Leggi civili. Cap. 35.

Pretendevano li Nobb: Sigg: Co: Giuseppe, Odorico e Gio: Batta: fratelli della Porta comparer loro nella figura di Agnati del Nob: Sig: Gio: Batta, e del vivente Nob: Sig: Vincenzo stringere la ricupera de beni da quello alienati già fin l'anno 1771 a favore delli Nobb: Sigg: Co: de Polano Lodovico Francesco ed Alessandro q: Ant: di Brazzà. Ma loro essi poi ~~Agnati~~ Agnati strettamente? essi figli del q: Co: Vincenzo q: Co: Marc' Ant: figlio adottivo del q: Co: Giuseppe della Porta stipite della agnatizia ed ~~attinenza~~ loro famiglia? Nel proposito niente dicono le Leggi Patrie, niente ~~[illegible]~~ le Leggi Venete; d'uopo è quindi ricorrere ~~[illegible]~~ siccome alle scritte Leggi civili.

Distinguono[5] queste, ~~[illegible]~~ la Agnazione dalla Cognazione, ed ascrivono la prima all'ordine civile, all'ordine naturale la seconda. Scopre la loro qualche differenza che vi è tra il genere e la specie contraendo questa delle qualità generiche, quella delle qualità peculiari.

5 Inter Agnatos igitur et cognatos hoc interest quod inter genus et speciem. Nam qui Agnatus est et Cognatus est. Non utique autem qui Cognatus et Agnatus est. Alterum enim civile alterum naturale nomen est. Leg: X.ma ff de gra: et Aff: et nom: eo:

Risulta[6] la Cognazione tra due Individui della parte de persone ad un sangue comune, e per questo in loro stesso

6 Sunt autem Agnati cognati per virilis sexus cognationem conjuncti. At qui per feminini sexus cognationem jungantur Agnati non sunt sed alias naturali jure cognati. Istit: Giust: lib: 1: tit: 15: de Leg: Agnat: tut:

fesso

BIBLIOTECA UDINE

fuso col mezzo dell'uomo, o della donna; ne risulta fra i parenti dei conjugi del matrimonio,

Risulta infine fra il figlio e il Padre adottante e lor discendenza dalla adozione chiamata la prima cognazion naturale, la seconda naturale insieme e civile, la terza unicamente civile.

Dalla partecipazione ad un sangue comune risulta altresì la Agnazione. Da un sangue proveduto per linea retta di maschi legittimi, e riconosciuti dalla civil società; ne risulta dalla Adozione

7 Bifariam apud Romanos Cognationis substantia intelligitur. Nam quaedam cognationes jure civili, quaedam jure naturali continentur: nonnunquam et utroque jure concurrente et naturali et civili.... Civilis autem per se quae etiam legittima dicitur sine naturali fit cognatione per Adoptionem: utroque jure consistit Agnatio, cum justis nuptiis contractis copulatur. L: 3.a ff de grad: et affi: et nom: eo:

Sigo: lib: 3: tit: de leg: Agn: succ:

8 Qui in adoptionem datur iis quibus Agnascitur cognatus fit, quibus vero non Agnascitur nec cognatus fit. L: 23.a ff de Adopt:

9 Proprie tamen Agnatio vocatur, videlicet quae per mares contingit. Leg: 3.a ff de grad: et affi: et nom: eor:

10 Vulgo quaesitos nullos habere Agnatos manifestum est, cum Agnatio a Patre sit. Insti: Giust: lib: 3: tit: 5 de Succ: Cognat; quod prosequitur commentando Arnoldo Vinnio nullum habent vulgo concepti; sed nec ex concubina nati jus Agnationis in familia patris habent.

11 Naturales non dicuntur de domo et Agnati. Lib: ... neque retinent nobilitatem generis, nec possunt portare arma seu insignia Patris et Agnationis. Bald: in L: filius ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Pereg: de fid: art: ... n.° 54.

BIBLIOTECA CIVICA DI ...
162

4

~~Costituita~~ della Adozione [12] ~~...~~ [13] l'atto per cui rendesi proprio l'altrui figlio e la di lui dipendenza [14] procreata in luogo, ed in unione di famiglia, [15] immaginato dalle leggi a riparo e conforto di quelli che per difetto di discendenti veggono prossima a disciogliersi e perire ~~la loro~~ il loro nome, e famiglia.

~~La cosa è l'Adozione~~ ~~...~~ La questa è quest'atto ~~...~~ del Giudice [13] solenne per cui rendesi proprio l'altrui figlio, e la di lui discendenza [14] procreata in uno ed unione di famiglia [15] immaginato, e concesso a conforto di quelli che per difetto di discendenti ~~veggono~~ ~~...~~ e perire ~~...~~ ~~...~~ la loro famiglia.

[16] E questa può si suddividere in semplice Adozione, ed in Arrogazione; è semplice Adozione [17] qualora l'Adottato sia figlio di famiglia, ed è Arrogazione qualora sia ~~disciolto~~ dalla soggezione patria, ed in istato di prestarsi il ~~...~~ libero assenso.

Tale è la definizione legale ed il vero ~~...~~ concetto della Cognazione, della Agnazione, e della Adozione, ed i seguenti sono i rispettivi speciali loro attributi ~~...~~:

Entrato la Persona con l'atto della Adozione nella famiglia dell'Adottante assume il carattere [19] di suo figlio, di Agnato [20] e quindi di Erede

12: Per adoptionem quoque jus agnationis consistit. Inst: Just: Lib: 3: tit 2: de leg: agn: succ:

13 Non solum naturales liberi ... in potestate nostra fiunt, verum etiam quos adoptamus. Inst: Just: lib: 1: tit: 11: de Adopt:

14 Illud autem scire oportet quod si nurus tua ex filio tuo conceperit, et filium postea emancipaveris vel in adoptionem dederis praegnante nuru tua, nihilominus quod ex ea nascitur potestate tua nascitur, quod si post emancipationem vel adoptionem conceptus fuerit, patris sui emancipati, vel avi adoptivi potestati subjicitur. Just: Inst: lib: 1: tit: 12 quibus modis jus patriae potestatis solvitur.

15 Adoptio est actus legitimus quo in locum filii adsciscimus eum qui nobis extraneus est ad eorum qui liberos non habent solatium inventus. Arnoldo Vinnio in notis: Just: Inst: lib: tit: 11: de Adopt:

16 Adoptio autem duobus modis fit aut principali rescripto, aut imperio Magistratus.

17: Imperatoris auctoritate adoptare quis potest eos easve qui quaeve sui juris sunt: quae species adoptionis dicitur arrogatio. Imperio Magistratus adoptamus eos easve qui quaeve in potestate parentum sunt. Just: Inst: lib: 1 tit: 11 de Adopt:

18: Dicitur Arrogatio inde nimirum quia is qui adoptat rogatur an velit eum quem adoptaturus sit, justum sibi filium esse, et is qui adoptatur, rogatur an id fieri patiatur. Arnoldo Vinnio in notis. Just: Inst: tit: cit:

19 Adoptivi liberi quamdiu in potestate parentum sunt, ejusdem juris habentur, cujus sunt justis nuptiis quaesiti: itaque heredes instituendi vel exheredandi sunt secundum ea quae de naturalibus exposuimus. Just: Inst: lib: 2: tit: 13 de exheredatione liberorum:

BIBLIO...

Eredi adventizio della famiglia, e necessario[20] del [illegible] Tu adottante, ne può da quella separarsi che colla emancipazione[22] nella guisa appunto che il possono i figli naturali, cui data è[23] la capacità di ricevere non di eligere la emancipazione.

[26] essendo un tale pubblico contratto il figlio adottivo dell [illegible] [illegible]

[illegible] apparteneva alla Agnazione, e famiglia nativa [illegible] [illegible] per forza delle medesime conseguenze ne gode ancora d'avere parte, ed azione sulla

[20] nostro adoptio ...[illegible] naturam Inst. Just. lib. 1. tit. [illegible] de Adoptio:

21 Sed aliquis ex ceteris Agnatis heres velut frater aut patruus aut denique is qui longiore gradu est adoptaverit aliquem Agnatis inter suos heredes esse non dubitatur: Inst. Iust. lib. 3. tit. 1 de leg. Agn. succ.

[22] Sui heredes existimantur qui in potestate morientis fuerint, veluti filius, filiave, nepos neptisve ex filio, pronepos, proneptisve ex nepote ex filio nato prognatus, prognatave: Nec interest utrum naturales sint liberi, an adoptivi. Inst. Iust. lib. 3. tit. 1. de hered. quae ab intest.

Sed si Arrogator Pater eum, filium adrogatum exheredaverit, vel vivus sine justa causa emancipaverit, jubetur ei quartam partem bonorum suorum relinquere, pristina bona, quae ad Patrem adoptivum transtulit, et quorum commodum ei postea adquisivit. Inst. Iust. lib. 1. tit. 11 de Adopt.

Onera ejus qui in adoptionem datus est in locum adoptivi transferuntur. Leg. 45. ff. de Adopt.

23 Adoptivum emancipatione solemni separare a familia sua nemo prohibetur Pater adoptivus. Leg. 45. de Adopt.

24 Emancipatione... desinunt liberi in potestate Parentum esse: Inst. Iust. lib. 1. tit. 12. Quibus modis jus Patriae potest. solvitur.

Admonendi autem sumus liberum arbitrium esse ei qui filium et ex eo nepotem vel neptem in potestate habet filium quidem de potestate dimittere, nepotem retinere et e converso nepotem vel neptem manumittere, vel omnes sui juris efficere. Inst. Iust. lib. 1. tit. 12 Quib. mod. jus Patriae potest. solvitur.

25 Et quidem neque naturales liberi, neque adoptivi ullo pene modo possunt cogere parentes de potestate sua eos dimittere. Inst. Iust. lib. 1. tit. 12 Quibus modis jus Patriae Pot. solv.

26 In adoptionem datus... jura Agnationis perdit. Leg. 4. ff. de Adopt.

~~[illegible] omnia antiqui [illegible] quidem [illegible]~~ ~~Inst. Iust. lib. 3. tit. 1 de hered. quae ab intest.~~

Biblioteca [illegible]

6

La eredità intestata del Padre naturale.

Il dritto[28] ad una eredità procede, è egli vero, dalla legge; ha tuttavia[29] un così stretto rapporto ai vincoli della natura che ri-formarono le dette costituzioni[30] restituito al figlio adottivo la ragione di succedere al Padre intestato[31] fuori del caso della adozione fattasi da Persona che gli fosse congiunta di sangue per parte di Padre o di Madre e fuori[32] egualmente del caso della arrogazione, fuori dei casi cioè in cui o trovansi abbinati i vincoli di natura con quelli della legge, o che intervenuto vi sia il libero assenso dell'adottato; uopo è qui avvertire però che l'azione ora della non gli fu preservata nella sua già estinta figura di Agnato ma unicamente[33] nella figura di Cognato essendo[34] questa ultima indelebile qualora procede dalla natura a differenza di quella che procedendo dalla adozione sparisce colla emancipazione vale a dire[35] collo scioglimento legale del vincolo artificiale[36] e per finto e limitato[37] sicome diffuso alla persona, ed alla[38] civile finzione.

[28] Hereditas juris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit. Digest. 178 de verb. signific.

[29] Quis enim patiatur jura Patris naturalis nexu divino copulati liberis defraudari? Leg. 13. [illegible]

[30] Sed ea quidem omnia antiquitati placuerunt. Aliquam tamen emendationem a nostra constitutione accepit, quod super iis personis expositum est quae a naturalibus suis parentibus in adoptionem aliis dantur. Invenimus enim nonnullos casus in quibus filii et naturalium parentum successionem propter adoptionem amittebant, et adoptione facile per emancipationem soluta ad neutrius Patris successionem vocabantur. Hoc solito more corrigentes constitutionem scripsimus per quam definimus quando parens naturalis filium suum alii dederit, integra jura omnia ita servari atque si in Patris potestate permansisset, nec penitus adoptio fuisset subsecuta; ~~nisi in hoc tantummodo casu ut possit ab intestato~~

[31] Nostra autem constitutione exceptum est id quod parens naturalis adoptandum susceperit. Utroque enim jure tam naturali quam legitimo in hanc personam concurrente pristina jura tali adoptioni servavimus.

[32] Quemadmodum si Pater familias sese dederit adrogandum. Lib. 3. Inst. 1 de hered. quae ab intest.

[33] Admonendi autem sumus eos qui in adoptiva familia sunt, quive post mortem naturalis Parentis ab adoptivo patre emancipati fuerint, intestato parente naturali mortuo, licet ea parte Edicti, qua liberi ad bonorum successionem vocantur non admittantur, alia tamen parte vocari scilicet

qui cognati defuncti vocantur: Vide: Inst: lib. 3: tit: 1: de Hered: quae ab intest: Clariss. professore Arnoldo Vinnio, nulla enim ratio naturale jus Agnationis fortius est quod per actum civile adoptionis perimi possit.

34: Sed Agnationis quidem jus omnibus modis capitis diminutione plerumque perimitur. Nam Agnatio juris civilis nomen est, cognationis vero jus non omnibus modis commutatur, quia civilis ratio civilia quidem jura corrumpere potest, naturalia vero non utique. Inst: lib: 1: tit: 15 de legi: Agn: tut:

35 Namque naturales (liberi) emancipati beneficio praetoris gradum liberorum retinent licet jure civili perdant. Adoptivi vero emancipati et jure civili perdunt et a praetore non admittuntur, et recte... nec quia desinunt sui heredes esse possunt desinere filii, filiaeve, aut nepotes neptesve esse

Adoptivi vero emancipati extraneorum loco incipiunt esse quia jus nomenque filii filiaeve quod per adoptionem consecuti alia civili ratione id est emancipatione perdunt. Inst: lib: 3: tit: 1 de Hered: quae ab intest:

36: Nec dubium est quin ii improprie consanguinei appellentur. Inst: lib: 1: tit 15: de leg: Agn: tut:

37 Qui in adoptionem datur iis quibus agnascitur cognatus fit, quibus vero non agnascitur nec cognatus fit. Adoptio enim non jus sanguinis sed jus Agnationis affert, et ideo si filium emancipavero uxor mea illi matris loco non est neque enim agnascitur ei propter quod nec mater mea aviae loco illi est quoniam iis qui extra familiam sunt non agnascitur, sed filiae meae is quem adoptavi frater fit, nuptiis etiam earum prohibitis. Leg: 23. ff de Adopt:

38. Sed si quae per adoptionem soror tibi est quamdiu constat adoptio sane inter te

BIBLIOTE...

et

et eos neptis consistere non possunt, cum vero per emancipationem adoptio sit dissoluta potentis eos uxorem ducere... et ideo constat si quis generum adoptare velit debere eum antea filium emancipare ex ii Giulio Paolo nella sua analisi delle Istit: Giust:

Egli è colla scorta de principj ~~[illegible]~~ decretti della legge civile che uopo è esaminare lo stato civile dei Nobb: Sigg. Co: Giuseppe e Fratelli della Porta q: Vincenzo q: Marco Anto: ed il loro assunto spiegato colla petizione 22 7bre 1799 e relativo deposito del giorno stesso.

Nacque l'ora detto Marc'Antonio dal Nob. Sig: Vincenzo Stainero, ma preso fin dalle fasce ~~[illegible]~~ ad educarsi dalla sua Casa del Nob: Sig: Co: Giuseppe della Porta Zio materno non ignoto Giureconsulto di questa Città, e giunto all'età di anni 22 passò dalla condizione di nipote ed alievo di esso Co: Giuseppe a quella di suo Figlio legittimo colla carta 23 luglio 1706 di solenne adozione, che fu assoggettata nel giorno medesimo alla autorità Pretoria, e Giudiziale decreto approvante in tutte le sue parti la carta suddetta.

Che l'oggetto di ~~tale~~ natural ~~[illegible]~~ atto fosse quello ~~approvato~~ dalla legge, di conservare cioè ~~[illegible]~~ una Famiglia minacciata da una prossima dissoluzione per mancanza di prole di un matrimonio di anni 40 il disse ~~[illegible]~~: 16 presso Co: Giuseppe, e nel libro scrivendo di proprio pugno ~~[illegible] proprio pugno~~ ~~[illegible]~~ offesa: Cresciuto il detto Figlio e ridotto all'età come ho annunciato di sopra di anni 22, e mostrasi egli nella bontà di costumi, nella moralità della virtù e nell'attitudine alle cose domestiche posso dire che non abbi lasciato ~~[illegible]~~ desiderare onde concludendo che tale sia la disposizione del Sig: Iddio continuando e colmando

ciando l'ispirazione ola(?) scritta che abbia
a conservarsi la mia casa e famiglia in buona consistenza ne ben
di lui Persona e de suoi discendenti: con
queste ~~mie~~ righe vergate di mio pugno di-
chiaro che lo adotto per mio figlio, e con
intenzione tale che se fosse generato dalle
mie proprie viscere trasferendo nel medesi-
mo con titolo di donazione irrevocabile
che si dice inter vivos l'universalità de' mi-
ei beni e fortune tanto da me fatte,
quanto pervenute o che potessero perve-
nire per qualunque titolo, e che abbia a
convivere con me in qualità di figlio insie-
me con la sposa, che sarà per avere, e
loro prole che Dio li donasse riservato pe-
rò a me l'uso e disposizione delli usufrut-
ti mia vita durante e della sig.a mia consor-
te, che se sopravviverà a me dovrà avere
sopra de medesimi la stessa ragione....

Dovrà continua essa carta il sig. Marc'
Ant.o mio figlio suddetto tralasciare altro il
suo cognome Stainero, ed assumere quello
della mia Casa e la Porta, e del di lui pri-
mogenito che Dio degni concedergli impor-
re il nome ~~di~~ di Odorico in memoria del q.m
sig. mio Pre tanto degno, e condizionat.
con tali condizioni la dichiaro mio fi-
glio così egli con rendimento di grazie
per tanta bontà accettando, e contentan-
te, e vi faccio la donazione per me fa-
sostituendo li di lui discendenti maschi
con le stesse condizioni.

Tali familiari risoluzioni ed impegni ~~sigillati~~ originali furono ~~condotti~~
~~Dall'avvocato~~ dal Giudice ~~[illegible]~~ che non vi appose
il suo solenne decreto, che dopo avere ~~fa~~:
~~[illegible]~~ tanto intervenuti il Nob: Sig.r Co: Giusep-
pe ~~quanto~~ il Nob: Sig.r Marc'Ant.o suo
figlio adottivo per la volontà loro, e

fatti quelle considerazioni che si devono alla soggetta materia rispettivamente ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ l'innesto di esso Marc'Antonio fu adunque l'opera avvertita e spontanea d'ambe le Parti costituente l'arrogazione in quell'atto cioè in cui per sentimento e voler voi= xgli la Legge cessa ogni differenza tra Padre adottivo, e Padre naturale.

xgli Si autem homo sui juris constitutus per arrogationem ex Augusti liberalitate se dederit in adoptionem, tunc omnia jura Patris adoptivi habeat integra: tunc enim nullum inter Patres invenitur discrimen. Leg: 13a: ff de Adopt:

Illud proprium est adoptionis illius quae per sacrum oraculum fit quod is qui liberos in potestate habet si se arrogandum dederit non solum ~~liberi ejus in ejusdem~~ ipse potestati arrogatoris subjicitur sed etiam liberi ejus in ejusdem ~~potestati~~ fiunt potestate tamquam nepotes. sic etenim divus Augustus non ante Tiberium adoptavit quam is Germanicum adoptasset, ut protinus adoptione facta inciperet Germanicus Augusti nepos esse. Instit: Civil: Lib: 1: tit: 11 de Adoptionibus.

Sempre intento il nuovo Sig.re ~~[illegible]~~ il detto Marc'Antonio nelle conferitagli essenze di lui ~~sua~~ rappresentanza, ed a impedirne ogni ~~le~~ contradizione ed arbitrio ~~[illegible]~~ ne rinovò la prescrizione formale ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

nel suo testamento 11 Aprile 1709 ove dopo averlo chiamato suo Erede universale ~~[illegible]~~ soggiunse, e volse che nel instituito ~~[illegible]~~ Erede il detto Marc'Antonio con questa ~~[illegible]~~ conservazione, ed omnimoda condizione che abbia a lasciare affatto il di lui cognome Straniero come di già lo ha lasciato, e chiamarsi tanto egli che li di lui discendenti dell'uno, e dell'altro sesso col solo cognome mio [illegible] tanto in voce quanto in scritto, e far solo l'arme e le insegne della mia famiglia, ed abitare tanto in questo mio

Palazzo

Palazzo, quanto nei miei Luoghi di [illegible] spe=
cialmente da ricostruirsi di sua casa
e Famiglia in modo da sostenere la sola e di=
stinta figura della Porta colla entrata e proven=
to di essa, dei quali egli fu il solo Promotore ... nè
possa pretendere veruna della Casa suo Moro
quando però non sia molestato in quel si=
stema della medesima, o gli accadesse
qualche gran disgrazia nei quali casi lo
lascio in libertà di pretendere la sua quota
ed anco nel caso che dai Frutti o dispen=
dii da lui vedesse Egli a dilapidare la
nuora.

Aveva Egli dato al detto Figlio in isposa la
Co.ssa Caiselli, e trattandola ~~[illegible]~~ quale
nuora le fece un assegnamento anco al
caso di separazione dal marito, e ~~[illegible]~~ venne poscia
alla istituzione di un perpetuo Fidecommis=
so colla dipendenza mascolina di detto Figlio
con tutte le condizioni di sopra imposte, e
non altrimenti, e che qui s'abbino per ripe=
tite ordinando anche un provvedimento
alle Figlie femmine.

Mancando poi ancor' Esso, e sua discendenza
mascolina sostituisce altra linea collaterale ~~[illegible]~~ sua Famiglia della Porta con
tutte le condizioni ingiunte al primo Erede
~~[illegible]~~, e mancando pur questa sostituisce
la Famiglia de Conti Caimo coll'obbligo me=
desimamente di aggiungere al proprio il Cogno=
me della Porta, e d'inquartare con la loro
la sua arma ed insegna e dopo aver qui=
tato il suo Erede a procurarsi la conserva=
zione del feudo di Clauviano passa ad
ordinare che quando ~~[illegible]~~ Esso, od i
suoi discendenti, e sostituiti non supplis=
sero interamente alle condizioni ~~[illegible]~~
ingiunte al qual effetto doveranno aver sot=
t'occhio il suo testamento, o quando fos=
sero

Biblioteca Civica di Udine

sono terminate tutte le costituzioni ... la di lui

~~La~~ Eredità passi a beneficio della Casa [illegible] Officio della Fabbrica del Duomo ~~[illegible] [illegible] cosa le volontarie disposizioni fatta [illegible] [illegible] della [illegible]~~.

E perchè la sua espressa ~~[illegible]~~ ultima volontà ~~[illegible]~~ acquistasse la maggiore possibile celebrità, e fosse ~~[illegible] [illegible] alla cognizione de' suoi [illegible] [illegible]~~ egualmente presente alla cognizione ed agli occhi de' suoi contemporanei, che de' posteri volle che fosse publicata in faccia al suo cadavere, indi spiegata ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ alle scale della publica Loggia, e letta ~~[illegible]~~ ogni anno nel Consiglio statutario, che si fa ~~ogni anno~~ il giorno dell'ottava di Pasqua in questa Città, come in effetto esattamente si pratica.

Egli è ~~[illegible]~~ in vista di tali tutte ~~[illegible]~~, ... li premessi principj tutti dedotti dalla legge ~~[illegible]~~ dalla ragione e giustizia, che li Co: Antonio, Lodovico, Franco ed Alessandro Fratelli di Brazzà ricorsi ~~[illegible]~~ per parte del Nob: ... Co: Livio Colloredo commissario testamentario del Nob: Sig: Co: Vincenzo per li figli minori Co: Odorico e Gio Batta della Torre ... dal Co: Giuseppe ... i 9. giorni ~~[illegible]~~ nuovamente minacciati dello spoglio de beni della loro famiglia posseduti per il ... d'anni 128, che erano stati loro preservati ~~[illegible]~~ dal Sindico di questo Regio Tribunale d'Appello 23 ottobre 1798 confermato dal supremo Revisorio in confronto delli Nobb: Sigg: Leonardo ed Alessandro Fratelli Strassoldo ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ d'esclusione degli [illegible] del Nob: Sig: Vincenzo

Il denaro che aveva servito a formare il deposito delli detti Nobb: Sigg:ri Fratelli Strassoldo ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ prendere la [illegible] de' ~~[illegible]~~ [illegible]

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

indicarsi bensì esistere pettorare nel S. Monte di questa Città, e fu nella sua massima parte assunto, e girato a credito di detti Nobili Sig.ri Co: Nobili della Porta; i quali ne formarono un nuovo deposito, e lo intimarono ai Co: Brazzà li 17 7bre 1799 con la petizione di ricupera de' beni medesimi. ~~Ei questa~~

e finalmente rubricata jure sanguinis, ma poi spiegossi appoggiata al jus d'agnazione; li quali li Nobili Sig.ri Co. Giuseppe e sua famiglia tale asserir la prescrizione della Legge Patria, e l'asserto agnatizio carattere fu incontrastabile presso a

~~[illegible] jure sanguinis~~ realmente ~~[illegible]~~
~~[illegible] il solo sangue non costituisce [illegible]~~
~~[illegible] Patria Legge accordata, [illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

e ~~[illegible]~~ giustificarsi colla allegata produzione dell'Albero della loro famiglia ~~[illegible]~~ e delle fedi battesimali ove apparì e applicato a loro riguardo il solo cognome ~~nome~~ della Porta.

~~[illegible]~~ questo è il cognome che loro unicamente conviene, sì quella è la famiglia alla quale esclusivamente appartengono li Co: Attori Nobili ~~[illegible]~~ Ereveson colla produzione dell'Albero, delle fedi offerto hanno ~~[illegible]~~ essi medesimi il mezzo, e la prova alla confutazione del loro operato.

Più colla scorta ~~[illegible]~~ di tali documenti ~~[illegible]~~ uniti al già noto 16 Aprile 1709 testamento del Co: Giuseppe della Porta attestante la seguita adozione di Marc'Antonio con Avolo ~~[illegible], e delle leggi~~ che i Co: Brazzà colla loro risposta 29 9bre 1799 negarono alli Co: Nobili della Porta tutto che consanguinei e parenti delli Co: Sig.ri Co: Gio Batta, e Vincenzo Nobili Strassoldo mancati nell'Ottobre 1771 ~~[illegible]~~ realtà ed esistenza del loro titolo ~~[illegible] dell'asserto [illegible] carattere~~ ed in conseguenza la ~~[illegible]~~ proposta recupera:

I brevi cenni di questa risposta bastarono a portare negli Avvi il quasi loro convincimento impensile nella loro replica in 7bre

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

nostri Legislatori stabilirono alcune [illegible] alquante regole prescrizioni, cui or cade in acconcio il riferire, ed esaminare.

Prima proposizione: che alli parenti maschi congiunti per linea di Agnazione con il venditore compete l'azione di recupera.

Aggiungesi [primo aggiunto] lo Statuto alli parenti maschi, o femmine[40], legittimi e naturali[41], abitanti in Pavia[42], e dentro il termine di anni 10 o di due mesi dalla ricevuta intimazione[43], e la proposizione conserva la sua intera importanza, e vigore!

Non fu quindi favorito e protetto l'Agnato in genere, ma l'Agnato della circostanza. Non fu quindi un semplice oggetto di famiglia, e men di persona, ma un oggetto di preferite publiche convenienze civili che indusse il Legislatore a creare la azione della recupera. Il difetto d'una anche sola delle condizioni premesse basta a stabilire la nullità della azione. Non compete la azione alla ricupera a chiunque sarà fornito degli anni venti, o dei due mesi sopravvenuti, o bensì pure abitante parente Agnato legittimo e naturale. Non compete dentro al termine privilegiato al discendente della Figlia del venditore ab- benchè sia parente naturale, e legittimo ed abitante in Pavia perchè non congiunto per linea d'Agnazione[44]; non al figlio naturale abbenchè parente congiunto per linea mascolina ed abitante

40 E se non vi sarà alcun Agnato che voglia recuperare siano ammesse le Donne che sono Agnate. Stat. delle Parti ...: Cap. 59

41 Agnati sono veramente quelli che sono legittimi e naturali. Statuto: Cap. cit.

42 Non ogni Agnato del venditore ... abitante in Pavia possa recuperare: Stat. Cap. cit.

43 Possa esercitarsi fatta (la notificazione) con il termine di mesi due nel qual tempo se non sarà fatto il deposito sia e si intenda escluso dal potere più recuperare: Stat. Cap. 90.

44 Feminarum liberi in familia earum non esse palam est quia qui nascuntur Patris non matris familiam sequuntur. Digesti: 195: de Verb: signif: Mulier autem familiae suae ... finis est. Digesti 195: de verb: signif.

159

in Padova, perchè non Agnato Leggittimo. [45] Nemmeno chi averà fuori di Padova stipato il suo domicilio benchè parente leggittimo e naturale perchè [46] non abitante in Patria, non equalmente al figlio adottato da un Forestiero alla di lui famiglia od alla famiglia del venditore benchè parente leggittimo e naturale del venditore suddetto congiunto per linea mascolina ed abitante in Patria, perchè [47] non Agnato leggittimo del venditore ~~[illegible]~~ [48] per l'adozione fù reso membro leggittimo di una estranea famiglia ed in essa acquistato i conseguenti diritti reali alla medesima propria della famiglia ~~[illegible]~~ ed inforne, è erronea adunque è la prima proposizione.

45 Ma quelli che sono nati da una congiunzione illecita non hanno Agnati, quia neque gentem neque familiam habent. Enciclopedia ristampata in Padova anno 1791 a carte 187. Artic: ~~Giurisprudenza~~ Agnazione

46: Stat: Cap: 49:

47: In adoptionem datus ... Agnationis jura perdit. Leg: 4.a ff de Adoptio:

48 Li figli adottivi presso i Romani erano considerati ~~[illegible]~~ come li figli naturali, ed entravano in tutti li diritti che la nascita porta a questi rispetto al Padre. Enciclopedia ristampata in Padova 1791 a carte 129: Artic: Giurisprudenza.

Itaque si aliquis ex Agnatis suis voluit fieri nec Dominus erat de agnatione quia nunquam quod adoptaverit aliquem, Agnatus inter suos Agnatos esse non debitur. Instit: Gioss: Lib: 3: tit: 2 de Leg: Agn: Suc:

Seconda proposizione che la materiale ispezione dell'Albero mostra fuori d'equivoco la parentela ed Agnazione delli Co: Fratelli Co: Vincenzo della Torre colli Nobb: Sig: venditori 19 Agosto 1771 Sig: Gio: Batta, e Vincenzo Steniero viventi.

L'Albero mostra, ~~[illegible]~~ che Marc'Antonio della Torre nacque da Vincenzo Steniero, e prova adequatamente conjunzione e ~~[illegible]~~ la parentela naturale che unisce gli Attori Co: della Torre colla Famiglia Steniero venditrice, ma non mostra in parte nessuna ~~[illegible]~~ il civile attributo dell'Agnazione tra le due diverse famiglie ~~[illegible] ed i quali a questo civile attributo qualità della Agnazione~~

L'Agnazione è, come si è detto e comprovato, [49] una qualità di convenzione e di Legge, che si perde ed acquista a norma sempre della convenzione e delle Legge da cui fu introdotta. Per questa non fu già stabilita la esistenza della Agnazione nel solo sangue proveniente da maschi, ma nel detto sangue congiunto con quei civili rapporti ed individuati

49 Agnatio per contrarium jus civile, tollitur, quia est per capitis diminutio ubi quae Lex civilis introduxit, nihil sit tamen naturaliter quod certo genere dissolvere quod obligatum est, hanc in cognationem, quae jus civile perimere non potest. Unde etsi ex agnat et quis nomen et jus familiae perdat, et ut non sit Agnatus, non tamen potest fieri ut non sit prius ejus ex quo naturaliter progenitus est. Vinot. L: p.o de Leg: Agnat: tut. tit. 15

[stamp]

che costituiscono e distinguono le differenti famiglie. Qualora stabilita sopra la agnazione ~~il solo sangue~~ nel solo senso ne cesserebbe essa dall'avere alcun distinto ~~perchè la agnazione~~ ~~alcun~~ special reggimento. Imperocchè la differenza della Cognazione [51] non avendo essa confine ed essendo certa la derivazione di ogn'uno da uno stipite comune [52] verrebbesi a qualificare per una sola agnazione e famiglia l'aggregato di tutti gli uomini. Questo è ciò che non intese né volle la sapienza degli Institutori e moderatori della civil società, i quali non riconobbero siccome appartenenti ad una agnazione se non quelli, i quali ~~componevano~~ rappresentavano insieme una particolare ~~propagazione~~ prosapia.

50: Agnati son denominati quelli che sono legittimi e naturali

Per adoptionem quoque jus agnationis consistit veluti inter filios naturales et eos quos Pater adoptavit. Instit. Giust. lib. 3 tit. 2 de leg. agn. succ.

51 Proximitatis vero nomine iis solis Praetor promittit possessionem bonorum, qui usque ad sextum gradum cognationis sunt. Inst. Giust. lib. 3 tit. 5 de succ. cognat.

52: Nam agnatorum successionem veniis est nullo fine terminatam fuisse. Arnoldo Vinnio Inst. Giust. lib. 3 tit. 5 de succ. cogn.

53 Communi jure familiam dicimus omnium agnatorum. Nam etsi patrefamilias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes qui sub unius potestate fuerunt, recte ejusdem familiae appellabuntur qui ex eadem gente et domo proditi sunt. Digest. 195 de verb. signif.

Nec interest utrum naturales sint liberi an adoptivi. Inst.: Agnati dicuntur qui per virilis sexus personas cognatione conjuncti sunt quasi a Patre cognati veluti fratres ex eodem patre nati, fratris filius, patruus, qui idem gentilitatis nomen eandem familiam et easdem imagines [illegible] habeant. Vinnio lib. 1 de leg. agn. tit. 15

Giust. l. 1 tit. de stipt.

~~Sono~~ quindi ed inconseguente è la sud.a proposizione

Terza proposizione: che la vocazione di famiglia ~~[illegible]~~ la recupera domandata dalli Con. della Porta sia conforme alle condizione e disposizione delle sopracitate leggi.

La legge accorda l'approvo e l'azione di recupera agnatizio insieme e cognatizio ~~[illegible]~~. Il deposito delli Con. della Porta si riferisce ed effettivamente tende all'esercizio d'una recupera cognatizia soltanto non essendo essi agnati ma cognati della famiglia Stalvero congiunti per linea materna ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ delle leggi. La recupera tentata dai Con. della Porta non è quindi

54: Parenti congiunti per linea di agnazione ed agnati chiamando quelli che sono leggittimi e naturali e non altri. Stat. della Patria Cap. 89

conforme alle discipline e decreti della legge falsa quindi ed inammissibile è la terza Proposizione.

Quarta proposizione. che la relazione di sangue non sia stata tolta al Nob: Sig: Marco Antonio ne la sua aggregazione colla Famiglia Stainero per il testamento del Co: Giuseppe della Porta.

Ne un dubbio pure si fece mai, che sussistito non abbia sempre in Marc' Antonio, e suoi discendenti la relazione di sangue effetto della natural parentela colla loro nativa Famiglia Stainero, si disse unicamente, e sostenne che in esso e suoi discendenti estinto fosse la di lui aggregazione colla detta Famiglia, ne ciò per l'opera del testamento del Co: Giuseppe della Porta ma per l'opera dell' Addizione attestata dal testamento predetto e comprovata dal presentato Albero ecc; e dalle Fedi allegate. Per questo Marc' Antonio Stainero si fece, ed apparì civilmente, e legalmente questo fatto Marc' Antonio della Porta, ne tale farsi ed apparire avrebbe potuto quantunque non avesse intieramente cessato dall' essere ed apparire Stainero.

Cosa avrebbe detto il Co: Giuseppe testatore, cosa avrebbe fatto il Giudice che segnò il decreto dell' Addizione se dopo il loro eccidio osato avesse il detto Marc' Antonio spiegare il carattere aggnatizio della Famiglia Stainero, e con tale obbliterata figura domandare le prelazioni e contratti di quella Famiglia? Il Testatore non avrebbe certamente mancato di rinfacciargli la sua ingratitudine, e la lesione de patti scritti ed accettati; ed il Giudice dal ributtare con indignazione il tentativo prendendo a scherno ed insulto della sua autorità una istanza che chiamavalo a smentire l'importanza ed il valore del suo decreto.

Se tale stato sarebbe il destino dell'assunto.

UDINE

18

[illegible] dal detto Marc'Antonio tale debbe es=
servi ancora, e con maggiore ragione l'as=
sunto medesimo promosso dai di lui discen=
denti chiamati all'identica rappresentan=
za ed eredità e sotto l'identiche condizioni.

Imperocchè se Marc'Antonio dopo la sua adozio=
ne non fu più straniero, il fu almeno prima di esser
adottato, essendo nato in quella Famiglia §§ e
potendo in essa sussistere ed aver luogo una
temporanea pubblica presunzione, perciò
gli acquirenti della famiglia straniero con=
ce si poteano alla pratica della seguen=
te intimazione della legge risguardante la
limitazione del tempo concesso alli recupe=
ri. Niuna presunzione ha luogo nei
di lui discendenti. Nati questi e cresciuti
nella famiglia della Porta non ponno
essere dalla civil società riconosciuti, e
trattati che per quei cognome che portano
e per quelle insegne che li distinguono.
Presunta arbitraria ed ingiusta quindi è la quarta
proposizione volendosi nella duplica
in xbre 1799 delli Co: Porta contro la quale
i Co: Arnaldi documentarono anco colla
fede della Cancelleria
di questa Città che si produsse in alle=
gato sub: n.° 9 e dalla coppia dell'atto
di adozione prodotta pure in allegato
sub: n.° 13 potutosi in allora solamente rinvenire riassunsero
nella loro duplica 3 Febre 1800 il
tenore della precedente loro 24 9bre 1799
[illegible] insistendo per la
assoluzione della petizione dei Co:
della Porta, e rejezione del deposito
sito 27 7bre 1799.

E perchè in detta replica avversaria
rimproverati viddero di niuna consisten=
za e di azzardo alcuni introdotti cenni
di non plausibile intelligenza segui=
ta tra essi Co: Fratelli della Porta, e li
Nobb: Sigg: fratelli Straniero che furono
già da sue conformi definitivi Giudizj

§§ Fictio familiae, allectivaeque consistit in primo instanti, et quod haec assumptio sequitur, eo vero jam secuta et consummata habentur sic allecti tamquam veri agnati perinde ac si vere ac naturaliter essent de familia

De Luca: Tract: ver: et iust: disc: 24: n.° 6 et plures alii.

BIBLIOTE[CA] U[NIVERSITARIA]

esclusi dalla necessità di essi domandata di voi medesimi proposta e prospetta giustificazione la preliminare ammissione di tre rilevanti Capitoli.

La provveduta risultanza di un indefinito apposito esame spiacque a Co: della Porta, ed accusandolo siccome intempestivo e contrario al rigore delle nuove Giudiziarie procedure domandavano questi li ?? Febbr. 1800 la ~~depo~~ eliminazione delli proposti capitoli non che delli Coprincipali nuovi allegati;

Si difesero i Co: Bracci colla loro risposta 6 Marzo 1800, e nacque la sentenza 23 Maggio che tenne fermi i due Allegati ed escluse i Capitoli.

Concentratosi pertanto la causa nell'unico punto dell'ignorazione sortì la sentenza del Tribunale di prima istanza che attribuì a Co: della Porta l'azione alla richiesta ricupera.

Fu detta sentenza appellata dai Co: Bracci ed è in tal circostanza che scoprirono gli impedimenti legali che toglievano al Giudice che l'avea pronunziata la capacità di giudicare in causa involgente l'interesse de Co: Bracci.

La scoperta importò la caducità d'ambedue le dette sentenze; i Co: Bracci avrebbero quindi potuto riprodursi ~~[illegible]~~ al nuovo Giudice per l'ammissione de capitoli, ma sceglie della qualsiasi giustificazione in essi derivanta dalle esposizione e riflesso degli avversari nell'incontrare l'esame di fatti che compromettere potevano la lealtà e purezza delle loro ~~[illegible]~~ intelligenze e dei gesti rispettivi con le Nobbil: loro Stainero, limitano il beneficio del presente al solo Giudizio che decide sul ~~merito~~ punto della giusti: ~~one~~ ignorazione;

Del ricordato esposto relativo lavorimento delle leggi si trovò parte nella mente del legge[illegible]

fronte ~~[illegible]~~ gli ~~[illegible]~~ Giudicar un obbietto che valse a determinarlo ad una opinione contraria. Ma quale è d'onde potrà egli rispettarsi? Dalla realtà della adozione forse di Marco Stato, o della sua legale importanza? Non certamente. L'adozione fu certa pubblica solenne non contradetta dagli stessi avversarj: la sua importanza è scritta ~~[illegible]~~ e dedotta dalla medesima, ed è inoltre ~~[illegible]~~ avvalorata dalla ragione, e dall'unanime consenso de' Giurisconsulti. Il detto Marco Stato distaccato dall'antica famiglia straniero coll'atto dell'adozione diviene individuo legittimo e parte della famiglia della Porta se restò [56] cognato e parente della famiglia straniera non restò però anche ~~[illegible]~~ agnato ~~[illegible]~~. [57] Il proposito di agnazione niente conclude il sapere qual sangue scorra per le vene ~~[illegible]~~ ma conclude il sapere il luogo ove le leggi lo rappresentano di quello ~~[illegible]~~ che vuolsi riconoscere, e qualificare siccome agnato.

56 In adoptionem datus quascumque cognationes et affinitates quas habuit retinet agnationis jura perdit.

57 Nihil autem refert an natura sit agnatio an adoptione. Arnoldo Vinnio. In Institut. Just.

Desiderasi forse l'obbietto della modificazione fattasi alla legge riguardante la successione al Pre naturale fattasi dall'Imperator Giustiniano? ~~[illegible] riconoscere~~ Veggiamolo.

L'antica giurisprudenza accordava, siccome si è detto, al figlio adottivo già altronde investito del dritto di succedere all'eredità del Pre adottante negata l'azione di succedere alla eredità del Pre ~~adottante~~ naturale morto ab intestato e perché non assicurarne una tal sorte del figlio adottato che per l'emancipazione poteva i suoi

BIBLIOTECA

171

A fronte di quanto si è detto resta adunque priva nella mente del supposto Giudice un oggetto che valse a determinarlo ad una opinione contraria. Ma come potè egli concepirlo?

Non certamente sospettando sul fatto della Adozione di Marc'Anto. Di questa publica cosa solenne non contradetta dagli stessi Avversarj. Di suoi effetti adunque verificati in detto Marc'Anto, o Dovuti ad esso attribuirsi per forma della Legge, o delle peculiari circostanze si vanni ni assolutamente l'argomento [illegible] in ogni rapporto.

Coll'Adozione il detto Marc'Anto passò realmente a formar parte della famiglia della Torre, ne assunse il Cognome le insegne, la rappresentanza le proprietà tutte che costituiscono il complesso civile, carattere dell'Agnazione. Così attesta il testamento del Co: Giuseppe, così la fede di allegato, così la stessa nome, col quale gli Avversarj medesimi agitano la loro questione.

Se restò Cognato e Parente della superstite antica famiglia Savorgnan non restò poi anche suo Agnato non potendo egli appartenere a due Agnazioni diverse. Per riconoscere a quale egli veramente appartenga conviene applicarvi anzi che all'esame del sangue che scorre nelle vene all'esame della publica, e civile figura che egli rappresenta e sostiene. Tali sono i canoni ed i precetti della Legge concernenti la Agnazione. Se l'Imperator Giustiniano assoggettò questa Legge ad una riforma, non ebbe altro scopo, siccome videsi, che quello di ridonare al Figlio adottato il diritto che eragli stato tolto dalla consuetudine di

UDINE

[illegible]

Adoptio enim non jus sanguinis, sed jus Agnationis affert: Leg: 23: ff de Adopt:

In adoptionem datus quascumque cognationes affinitatesque habuit, retinet, Agnationis jura perdit. Leg: 4: ff de Adoptio:

Nihil autem refert an naturalis sit Agnatio, an adoptiva. Arnoldo Vinnio in notis: Inst: Giust:

succedere alla Eredità dell'Pre naturale intestato accadeva tanto il caso della Arrogazione, o di una Adozione ~~~~ fattasi da un Ascendente paterno o materno dell'addottato, ma per la detta riforma non erasi riparato anche al caso della Eredità del Pre testamentaria; così che avvenir poteva che il figlio non escluso dalla legge restasse poi escluso dal testamento paterno.

58 Sorse quindi quistione tra Giureconsulti di allora se si aspettasse l'azione all'escluso figlio addottivo di reclamare contro il testamento del Pre con querela di inofficioso qualora non fosse stato instituito Erede della Legittima.

Erano ~~~~ divise le opinioni poichè tepiavano decidersi per la negativa. Paolo lasciò dubbio il suo consiglio, e nemmeno la distinzione di Marciano diede una risoluzione appagante.

59 E l'Imperator Giustiniano la definì ordinando che il diritto del figlio anche addottato di succedere all'Eredità dell'Pre naturale non avesse a perdersi neppure per il di lui testamento essendo fondato sopra un rapporto più di natura che 60 di Legge, e quì 61 nominatamente fissava eccettuati i due casi della arrogazione, e della adozione d'un Ascendente

~~la nuova aggiunta o sia~~ questa sola aggiunta, o sia modificazione della legge rimase deroga apportò quindi alla prestabilita massima riguardanti la cognazione naturale civile fisica del figlio addottato. Lo stesso adito aperto al reclamo contro il testamento del Pre naturale circoscritto al solo caso di una Legittima mancante e non rinunciata per fatto di una arrogazione o di una adozione formatasi da persona all'addottante non congiunta di sangue per linea paterna o materna manifestava la volontà sussistenza d'ogni altro già noto effetto dell'adozione, e la perdita con:

58: Cum in adoptionibus qui filii familiarum sunt accepiti a patribus naturalibus aliis dantur: ~~~~ antiqua, sapientia incidit quaedam dubitatio si oporteat tales filios qui praeteriti a patre naturali fuerant habere contra ejus testamentum de inofficioso actionem: de Leg: 10: de Adopt.

59: Et ideo talem dubitationem dividentes et talis filius per adoptionem quidem ad extraneam personam translatum jura naturalis patris minime dissolvi etc.

60 Quis patiatur jura naturalis patris nexu divina copulata sordibus defraudari?

61. Omnia igitur maneant integra jura sive ad inofficiosi querelam sive ad alias omnes successiones sive ab intestato sive ex testamento quae liberis deferuntur ut et ipse possit prodesse patri naturali, et ab eo naturalia jura percipere

62: Si vero pater naturalis avo materno filio suo, vel si fuerit emancipatus avo paterno vel proavo simili modo paterno vel materno sese dederit in adoptionem, in hoc casu quia in unam personam concurrunt et naturalia et adoptionis jura, maneat jus stabile patris adoptivi. Leg: 10: de Adopt:

172

DI
UDINE

~~credità del Pre naturale morto ab intestato, in tali casi correre colla restituzione del- la [illegible]. Ma questa al caso della [illegible] non erasi ancora provveduto al caso della credità disposta dal testamento ed avvenire potere che il figlio non esclu- so dalla legge, escluso poi fosse dal testamen- to del Pre~~

acquistati dietro ingiusto parve l'effetto della di[illegible] ~~[illegible]~~ succedessi e fossero in tal posizione, [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ col ritorno del diritto del figlio adottato alla successione del Padre naturale morto ab in- testato. Ma questo ritorno non provvedeva unico al caso della credità disposta dal testamento paterno ed

Sorse quindi 57 questione tra Giureconsulti di allora se si aspettasse l'azione al figlio adottivo di reclamare contro il testamen- to del Pre naturale con querela di inoffici- oso qualora non fosse stato instituito erede della leggitima.

57 Cum in adoptionibus qui filii familiarum consti- tuti a patribus naturalibus aliis dantur, anti- qua sapientia incidit quaestio an debitus sit oper- teret talem filium, qui praeteritus a patre naturali fuerat, habere contra ejus testamentum de inofficioso actionem. ct. [illegible] leg: 10.ma de adopt:

Erano divise le opinioni; poichè Papiniano decideva per la negativa. Paolo lasciò dub- bio il suo consiglio, e rimanendo la discussio- ne di Marciano diede una risoluzione appagante.

Piacque però 58 all'Imperator Giustiniano di definirla ordinando che il diritto del figlio di succedere alla leggitima del Pre naturale non avessi a perdersi neppure per testamento, essendo fondato sopra un rapporto di natura piuttosto che di legge ~~[illegible]~~ 60 ~~[illegible]~~ 60a intatti rimane- re dovendosi i mezzi alla naturalmente incombenti assistenza paterna, e qui nuovamente furono esclusi i casi della adozione 60b fatta da un ascendente pa- terno, o materno della persona adotta- ta, imperocchè trovandosi questo congiunto al Pre adot- tante con vincoli di natura e di sangue nell'adozione un abbandono ~~[illegible]~~ non potere ~~[illegible]~~ essere un assurdo del di lei interesse.

58 Et ideo talem dubitationem decidentes, leg vires succedendi per adoptionem quidem extraneum tamen jura naturalis Patris minime dissolvi [illegible]

60 Ius [illegible] jure naturali [illegible] vinculo copulatum ludibrio defraudari [illegible]

60a Omnia igitur maneant integra jura sive ad inofficiosi querelam, sive ad alias omnes successiones, sive ab intestato, sive ex testa- mento quae liberis deferuntur, ut et ipse possit producere Patri naturali, et ab eo ea- [illegible] jura percipere.

60b Si vero Pater naturalis avo materno filii sui vel si fuerit emancipatus avo pater- no vel proavo simili modo paterno vel ma- terno filium dederit in adoptionem, in hoc casu quia in unam personam concurrunt et naturalia et adoptionis jura maneat jus stabile Patris adoptivi leg: 10.ma de adopt:

Questa aggiunta o modificazione della leg- ge nienza dunque apportò quindi alle pro- fessioni norme generali risguardanti

BIBLIOTECA CIVICA

la Adozione: l'adito stesso aperto al recla=
mo del figlio contro il testamento del Pa=
terno circoscritto al solo caso di una leggittima mancante, e non rinunciata per fatto di una irrogazione, o di una adozione formatasi da una persona al adottato non congiunta di sangue per linea materna o paterna comprova la solenne sussistenza degli altri effetti della adozione e la perdita generale del figlio adottato di ogni altra azione sulla facoltà o diritti spettanti alla famiglia del naturale suo Padre;

Padre non stregli congiunto di sangue per linea materna o paterna comprova la separazione assoluta, e la perdita seguita dal figlio adottivo dei diritti spettanti alla famiglia nativa.

Dalla modificazione della legge ora detta non può quindi derivare l'obbligato certo, nè derivare potrà nemmeno dalla riser=
va fattasi dal Testatore 1809 al detto Mar.
co Antonio sulla facoltà paterna, tutto che
gli Avv.i sembrato abbiano dedurre una
parte delle loro ragioni quando presentarono
in nuovo Allegato una coppia del
relativo articolo del testamento, e pre=
tesero di dovessi leggere che possa (il Fi=
glio adottato) prendere roba della fa=
miglia paterna, e non altrimenti co=
me apparirebbe letto nella coppia prodot=
tasi dai Co: Brazzà, che possa prendere
roba della famiglia stessa.

La proibizione sia espressa con l'articolo
della, o con l'articolo della contrarrà
essa sempre fuori dei casi specificati la pronunziata es=
clusione di nuovo stato dai pari val=
li diritti sulla facoltà paterna, e di questi
diritti medesimi che avrà egli pure riservati
~~[illegible]~~ in ordine al riformato Codice Gius=
tinianeo;

Se il Co: Giuseppe della Porta ha inteso di spoglia=
re ed ha effettivamente spogliato dei casi
suddetti la persona di nuovo stato del diritto
alla roba che per natura gli sarebbe spettata, come potrà lo scrivente non
avere egli inteso di spogli=
arlo, e non averlo effettivamente spogliato
di una azione adventizia e che non può
~~[illegible]~~
di esercitare, che usando quel nome, e quella
figura ~~[illegible]~~ di cui la ha

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIO[illegible] CIVI[illegible] UDINE

spogliato di ogni altra ~~[illegible]~~ sua azione e dirit= to sulle proprietà appartenenti alla famiglia del naturale suo Pre.

~~[illegible]~~

Il ragionevole obbietto quindi del supposto Giudice fiscale non può ravvisarsi negli effetti verifi= cati dell'Adizione di Marc'Antonio, così neanche negli effetti dovuti ad essa attribuirsi per forma della legge; resta a vedersi se riscontrare si possa nelle peculiari circo= stanze.

Qui è dove gli avversarj indicato hanno di fondare una parte delle loro ragioni, quando presentarono in nuovo Allegato una fede copia della riserva fattasi dal testa= tore 1705 al detto Marc'Antonio sulla facol= tà Primero, pretendendo essersi casso ne= corrore in quella che fu prodotta dai Co: Amenicà, e sostengono doversi leggere ne posa (Marc'Antonio) pretendere volta della famiglia Strainero, e non altrimenti co= me apparisce scritto nella copia Ameni= cà, nè possa pretendere vocata della Fami= glia Strainero.

Se il Co: Giuseppe della Porta ha inteso di spoglia= re ed ha effettivamente spogliato prima dei così specificati e non realizzati la Persona di Marc'Antonio della azione ~~[illegible]~~ alla legittima di quella azio= ne naturale ed imperdibile, che col dir di Giustiniano erogli ~~[illegible]~~ il fatto del= la semplice Adizione, come potrà non aver inteso Egli di spogliarlo, e non lo avrà effet= tivamente spogliato di quelle azioni ~~[illegible]~~ accidentali ed avventizie della famiglia Strai= nero non esercitabili che coll'uso di quel no= me e di quelle figure che Egli avevagli es= pressamente proibito di più vestire sotto la penalità di perdere l'intero benefizio della gratuita intera sua eredità?

Accordisi al Savio Avversario non essere a favore del presente litigio allegato l'Adizione di Marc'Antonio una vera aggregazione; ac=

BIBLIOTECA CIVICA

cordisi ricordo che intiera rimaner debba
nella famiglia stessa la robba patrimoniale
rispettante al detto Marc' Antonio onde nel caso
provveniendo de' così risservati verificar possa
egli ed i suoi discendenti il promesso regresso
fabbricata
sulla generale paterna; e niente potrebbe da
ciò dedursi a favore avversario.

~~a perdita di quelli [illegible]~~ ~~cento~~

~~altro~~ ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Li beni abbracciati e dispersi dal detto contratto 1771 e pretesi dalli altri Co: della Torre
pervenivano in essi Nobb. fratelli ~~[illegible]~~ pervennero negli
per la rappresentanza della Nob: sig: Nobb: fratelli Gio: Batta e Vincenzo [illegible]
Co: Caterina Cassarini loro Madre, e non ap=
partenevano giammai al Padre di detto
Marc' Antonio, così che costituir possa=
no in qualunque [illegible] una porzio=
ne del ~~[illegible]~~ riservato suo patrimonio.

Ove si troverà dunque l'obbietto? Leggasi
la supposta sentenza 19 7bre 1800 e la nell'obbligazione o dispensa di ogni adotto principio di ragione e di
si ravviserà senza estranea ~~[illegible]~~ legge, e si troverà in un manifesto volgar pre=
Nella causa vertente, disse il Giudice, giudizio
tra il Nob: sig. Co: Livio Colloredo Commis=
sario etc: ed il Nob: sig: Co: Giuseppe
della Porta attori da una e li Nobb.
sigg. Co. Antonio, Lodovico e Francesco fra=
telli di Brazzà rei convenuti dall'altra sul
punto di recupera jure sanguinis pro=
posto dalli attori con la lor petizione
27 7bre 1799.

Sul punto di recupera jure sanguinis.
Così, è egli vero, fu espressamente rubri=
cata la petizione, ma poi realmente, come si è già osservato,
la petizione stessa si appoggiò al diritto di
Agnazione. Agnati li Nobb. sigg. Co:
Giuseppe, Luigi, Federico e Gio: Batta
fratelli minori del q. Co: Vincenzo della Por=
ta

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

175.

n. 74

to, del q: Nob: Sig: Leonardo Stainero, e
del q: Nob: Sig: Gio Bratta, e Vincenzo
Stainero viventi di cui figli che è per
disposizione delle Leggi loro compe-
tente l'azione di recupera.

Un uomo di legge e seduto in forma
di Giudice non avrebbe dovuto confon-
dere e mettere in fascio sinonimo la
azion di Agnazione, e la azione di San-
gue. né lasciarsi asportare dal ~~pre-~~
~~giudizio~~ [illegible] del Volgo per la varietà del
caso, in cui il ~~fondo~~ [illegible] veda diggi ... o dalla
Agnazione ^non osò^ a distinguere una cosa dall'
altra e tanto meno quanto che leggi
in esso sulle istanze del Co: Giuseppe della
Porta nel giorno precedente il deposito ricordarsi dover di aver
~~[illegible]~~ seguato un decreto prodotto dagli
...i in Allegato sub 4, col quale veni-
va accordato il giro di alcuni capitoli
da impiegarsi in recupera jure Agna-
tionis in qualunque recupera, oppure che
per ^rimproverato^ ~~[illegible]~~ difetto di Agnazione ri-
tarsa aspettata al suo Giudizio.

Non il pregiudizio ~~[illegible]~~ del
Volgo ma ^la dottrina^ ~~[illegible]~~ dei letterati più
insigni e profondi giungerà però a can-
giare la natura delle cose, e le chi-
are disposizioni od i decreti delle Leg-
ge.

Se accorda questa l'azione della recu-
pera al parente congiunto per linea
di Agnazione, perché verrà darsi al
parente congiunto per linea mascu-
lina?

Le due qualità sono troppo diverse per-
ché l'ignoranza od il solo caso ab-
bia a presumersi aver indotto il

Legislatore

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

176

[illegible]

CIV

BLIOTE
CIV

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE
BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE